

New Experiences of Juvenile Justice

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Studi Ricerche e Attività Internazionali

JUVENILE JUSTICE DEPARTMENT
Study Research and International Activities

**NUOVE ESPERIENZE
DI GIUSTIZIA MINORILE**

N. 2-2008

Rivista quadrimestrale**Direttore responsabile**

Anna Scalfati

Editore

Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile
Via Giulia, 131 – 00186 Roma

Stampa

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Piazza Verdi, 10 – 00198 Roma

Capo Redattore: Isabella Mastropasqua

Redazione

Giuseppina Barberis, Elisabetta Colla, Rosalba Intelisano,
Silvana Mordeglia, Mario Schermi, Concetto Zanghi

Segreteria di Redazione

Rita Mercuri

Comitato Scientifico

Presidente: Carmela Cavallo
Francesco Avallone, Beniamino Calabrese, Antonietta Fiorillo, Uberto Gatti,
Antonio La Spina, Alfio Maggiolini, Dario Melossi

Le traduzioni degli *abstract* sono a cura dell'esperto linguistico Mariacristina Gaggiani

I testi da pubblicare, via e-mail o stampati, possono essere inviati ad uno dei seguenti indirizzi:
rivista.dgm@giustizia.it

Ufficio IV Capo Dipartimento – Via I. Nievo, 12 – 00153 Roma

Autorizzazione del Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione
Iscrizione n. 333/2007 del 19.7.2007

**La copertina è a cura dei ragazzi dell'Istituto Penale per i Minorenni di Treviso
coordinati dalla prof.ssa Christine Gaiotti**

Indice

Editoriale di C. Cavallo	pag.	9
Intervista a J. Zermatten a cura di C. Cavallo	»	11
La Rete Europea di prevenzione della criminalità di V. Cozzolino	»	15
Cooperazione internazionale – La grande scommessa dell’Albania e della Bosnia Erzegovina di J. Moyersoer	»	21
Alterità e integrazione: caratteristiche degli immigrati adulti e minorenni in un’Italia che cambia di M. Albano	»	25

DOSSIER: EDUCARE IN CARCERE

Educare e punire: l’esperienza educativa sul confine dell’altro di M. Schermi	»	35
L’impatto di alcune norme del nuovo “Decreto Sicurezza” sul processo penale minorile di B. Calabrese	»	45
Il carcere minorile oggi tra esigenze processuali, difesa sociale e tendenza alla rieducazione di N. Petruzzelli	»	49
Esperienza in un’istituzione autocritica: le difficoltà di un organismo che combatte con se stesso per capirsi e rifondarsi di E. L. Vallauri	»	59
Il ruolo della Polizia penitenziaria di V. Gigliotti e di S. Patrizi	»	67
L’influenza del colore sullo stato psicofisico degli utenti delle strutture detentive di P. Grasso	»	73
You Prison: riflessioni sull’architettura carceraria Intervista a F. Bonami a cura di I. Mastropasqua	»	79
Istituti Penitenziari per minorenni in Francia di J. F. Beynel	»	87
La Giustizia minorile in Spagna di J. I. Arias Moreno	»	91
“Relapse” of juvenile offenders in Rhineland-Palatinate between late 1996 and early 2000 di S. M. Giebel	»	99

News Educare in Carcere

Educazione Marinara nell’Istituto Penale per i Minorenni di Catania	»	113
Attività di psicoterapia all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni di Caltanissetta	»	114
Incontriamo la diversità: un’esperienza nell’Istituto Penale per i Minorenni di Caltanissetta	»	115

Un progetto di mediazione culturale: "La lingua? Un viaggio per tutti!" – Servizio Tecnico Centro Giustizia Minorile di Venezia	pag. 116
Treviso tra arte e legalità: Progetto Codice a Sbarre 2008	» 119

SPECIALE MINORI E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: RIFLESSIONI E PROCEDURE D'INTERVENTO

Messaggio del Sottosegretario di Stato Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati al Seminario conclusivo del Progetto "Mafia minors: procedure d'intervento" 27 giugno 2008 – Centro Europeo di Studi di Nisida . . .	» 123
Minori e criminalità organizzata <i>di C. Chinnici</i>	» 125
Mafia Minors: procedure d'intervento <i>a cura di A. Ciaschi, M. M. Leo-grande e G. Sturniolo</i>	» 129
Ragazzi della mafia in Lombardia <i>di F. Croce</i>	» 135
Il coinvolgimento dei minori in Puglia <i>di F. Perrini</i>	» 143
Nodi e prospettive per un intervento socioeducativo <i>di L. Regoliosi</i> . . .	» 151
Adolescenti e appartenenza mafiosa: metafora della complessità e della crisi sociale <i>di S. Ciappi</i>	» 159
L'educazione mafiosa: il ruolo femminile <i>di O. Ingrassi</i>	» 163

ESPERIENZE

L'esperienza delle borse lavoro nell'operatività dell'USSM di Roma <i>di C. Genovese e N. De Luca</i>	» 173
La realizzazione del Progetto Equal "Ipotesi di lavoro" <i>di S. Lombardo</i> . . .	» 177
Lavorare e progettare al Sud con la Giustizia minorile: i dieci anni del Parco Progetti Pollicino <i>di F. Di Giovanni</i>	» 183
"Quando Peter Pan incontrò Wendy...: diario, appena romanizzato, dall'isola che non c'è". Un progetto del CGM Puglia <i>di P. Sansò</i>	» 189
Potenzialità educative e di recupero nella Pet therapy <i>di R. Intelisano</i> . .	» 195
I ragazzi di Nisida <i>di F. Bentivegna</i>	» 201
La Giustizia minorile in Nepal <i>di E. Colla e M. Gaggiani</i>	» 203

RECENSIONI

I bulli non sanno litigare <i>di D. Novara e L. Regoliosi</i>	pag. 211
Il colloquio motivazionale <i>di V. Quercia</i>	» 213
Restorative Justice, Self interest and Responsible Citizenship <i>di L. Walgrave</i>	» 215
Adolescenza liquida <i>di A. Casoni</i>	» 216
Giovani, riqualificazione degli spazi e legalità <i>di L. Leone</i>	» 217

Allegati

Presentazione del Progetto di Riforma dell'esecuzione penale minorile <i>di F. Della Casa</i>	» 221
Proposta per un Ordinamento Penitenziario Minorile a cura del Dipartimento per la Giustizia Minorile	» 231
Introduzione alla Raccomandazione – REC (2006) 2 <i>di C. Cavallo</i>	» 253
Raccomandazione – REC (2006) 2 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole penitenziarie europee.	» 257
Elenco degli Autori	» 287

Editoriale

di Carmela Cavallo

L'intervista a Jean Zermatten apre questo secondo numero di Nuove Esperienze di Giustizia Minorile e ci cala immediatamente nel tema principale che verrà affrontato: la punizione, il carcere e il recupero possibile. Un tema caldo, pieno di implicazioni, alla vigilia di un nuovo corso politico da cui ci si attende attenzione. I contenuti dell'intervista si armonizzano molto bene con i vari contributi che gli operatori della giustizia minorile italiani e stranieri ci hanno fatto pervenire, costruendo così nel loro insieme un interrogativo forte e corale che impone una pausa di riflessione sulle esperienze vissute, sulle strategie finora portate avanti, sui risultati attesi e non raggiunti, sulle strategie sperimentate e non verificate, sulle speranze deluse dentro e fuori di noi. Il confronto internazionale su questa area d'intervento è essenziale perché ormai lo spazio europeo è una realtà sempre più estesa, che ci ricomprende e ci chiede omogeneità e raccordo, condivisione nel rispetto delle diversità.

L'articolo sulla rete europea per la prevenzione della criminalità e quello sulla cooperazione internazionale ci informano sulle attività in movimento nello spazio europeo. È di grande interesse la scelta del Ministero degli Esteri di dare attenzione a due paesi dei Balcani – Bosnia Erzegovina e Albania – e di sostenerli, collaborando con altri paesi dell'Unione, nella stesura di leggi organiche e nell'organizzazione amministrativa delle strutture. Il Dipartimento per la Giustizia Minorile ha collaborato in Bosnia, per le materie di propria competenza, nel quadro di un programma finanziato dalla Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, ritenendo che l'aiuto ai Paesi dell'area mediterranea e dei Balcani, per la provenienza di notevoli flussi migratori nel nostro Paese, costituisca un'utile strategia di prevenzione che nel tempo ridurrà l'entità dei flussi perché il Paese di origine sarà in grado di offrire in loco le opportunità.

Di seguito a questa prima apertura sull'Europa, gli operatori della Giustizia minorile si interrogano sul senso della punizione, in particolare sul significato e il contenuto della risposta detentiva e sulle sue implicazioni educative. Sul perché punire c'è una certa condivisione: la punizione è una risposta del percorso educativo, deve essere quanto più ravvicinata possibile alla condotta deviante, comprensibile e flessibile, capace di produrre e seguire il cambiamento del giovane recluso, e deve essere residuale; ma non c'è altrettanta condivisione sul come punire.

Il legislatore prevede la pena detentiva come estrema ratio; eppure il salire dell'allarme sulla questione sicurezza fa sì che la collettività chieda più carcere e maggiore presenza di polizia penitenziaria anche nelle nostre strutture detentive minorili, in controtendenza con quanto avviene negli altri paesi dell'U.E. che prevedono una modesta presenza della polizia penitenziaria all'interno delle strutture carcerarie o la totale assenza (Spagna), posizionandola nell'area di controllo all'esterno delle strutture e lasciando all'interno la sola componente educativa. Si evita così che il carcere minorile si connoti, alla pari del carcere per adulti, soprattutto per la sicurezza e il controllo, emarginando le figure dell'area educativa e facendole degradare al ruolo di estensori di relazioni, così da produrre non infrequentemente lo scontro piuttosto che l'incontro tra le due aree, situazione che porta anch'essa al progressivo arretramento dell'area educativa.

Gli operatori che hanno dato il loro contributo alla stesura della bozza per un ordinamento penitenziario minorile – pubblicato in appendice con il commento del professor Franco Della Casa e presentato al Ministro della Giustizia all'inizio di questo anno 2008 – rappresentano l'intero mondo della giustizia minorile ed hanno espresso la loro esperienza pluriennale; tale contributo è pervenuto alla stesura finale tenendo conto anche delle osservazioni dei magistrati di sorveglianza e degli uffici giudiziari requirenti e giudicanti, tutti coinvolti sul testo iniziale.

Gli operatori della Giustizia Minorile, siano essi magistrati o educatori, psicologi o assistenti sociali, che appartengano al nostro Paese o ad altro Paese dell'U.E., ritengono, nella quasi totalità, che si debba puntare, da una parte sulle misure sostitutive ed alternative al carcere e sulla messa alla prova, dall'altra sulla formazione congiunta degli operatori. Emerge chiaramente, infatti, dai contributi pervenuti ed in parte raccolti in questo volume, che la struttura chiusa difficilmente è produttiva di cambiamento; ma soprattutto non può esserlo quella struttura in cui le relazioni interpersonali sono rigidamente predefinite e tali da impedire che il minore esprima i suoi bisogni psicologici ed entri in rapporto con l'altro da sé; né aiuta queste dinamiche relazionali quella struttura in cui il colore è assente dalle pareti, dai soffitti, dalle porte, dai pochi mobili e lascia spazio all'alternarsi del grigio e del bianco (reso sporco dal tempo e dalla rabbia dei detenuti) che intensifica lo squallore e la desolazione del luogo architettonicamente incombente, aumentando in alcuni detenuti, in particolare al primo ingresso, la disperazione di esistere (così si sono presentati ai miei occhi l'istituto minorile di Treviso e quello di Lecce). Diventa perciò ancora più essenziale e irrinunciabile garantire al giovane detenuto i legami socio-familiari validi e significativi e mantenere vivo il suo interesse attraverso esperienze lavorative, sportive e culturali, che diano senso ad una interminabile giornata.

Alla proposta di ordinamento penitenziario minorile fa seguito la pubblicazione della Raccomandazione – Rec (2006) 2 – del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee, a sottolineare che la proposta si muove nella stessa direzione, avendone ampiamente recepiti i principi cardine.

Queste riflessioni assumono maggiore importanza in relazione ai ragazzi stranieri: il contributo della professoressa Albano, sottolineando la necessità di lasciare loro la possibilità di mantenere nel carcere le abitudini legate alla loro diversa appartenenza culturale, lo esprime molto chiaramente.

Speciale nello speciale, si apre in questo numero uno spaccato di estremo interesse sui ragazzi assoldati dalla criminalità organizzata, presente ormai nella totalità dei nostri territori, con particolari connotazioni in ognuno di essi, ivi compreso lo specifico ruolo della donna. A Nisida esperti si sono interrogati sul tema, ed è apparso interessante riprendere alcuni interventi tra i più significativi.

Lo spazio dedicato alle esperienze offerte e vissute dai ragazzi in area penale interna o esterna è molto coinvolgente anche per il lettore; in particolare mi piace sottolineare, per averla personalmente seguita, quella realizzatasi a Nisida con l'offerta a 3 ragazzi di una opportunità che ha cambiato loro la vita, avvicinandoli alla sofferenza del mondo animale – tartarughe ferite dalle eliche dei motoscafi – che può essere curata e lenita per consentirne il ritorno alla libertà nel mare. La pet therapy funziona con i nostri ragazzi e la si può valorizzare.

Molte altre sono le strategie di aiuto rivolte al recupero; ne abbiamo raccolte alcune, tralasciandone altre parimenti interessanti perché lo spazio è poco; ma riusciremo a trovarlo nei prossimi numeri.

Intervista a Jean Zermatten

di Carmela Cavallo

Our Editorial Staff decided to open this second issue of the Revue with the contribution of a Swiss magistrate, with the aim of a European comparison over penitentiary, penal and offenders' rehabilitation matters. Jean ZERMATTEN, a former Juvenile Judge himself, is currently the Director of the Institut international des droits de l'enfant (IDE) in Sion, Switzerland, and Vice-President of the UN Committee on the Rights of the Child.

D.: Les pré-adolescents et les adolescents sont de plus en plus considérés comme dangereux, surtout lorsqu'ils agissent en groupe (baby-gangs). Quelle réponse apporter par les institutions?

R.: Le phénomène des bandes de jeunes adolescents, surtout de garçons (les bandes de filles existent, mais sont rares) n'est pas nouveau et si on lit l'histoire des jeunes délinquants, on s'aperçoit qu'à chaque époque, il y a eu des bandes. Ce qui est probablement nouveau, c'est l'émergence de bandes très violentes (phénomène des *maras* et *pandillas* d'Amérique latine) et l'utilisation des bandes par des organisations criminelles.

Si l'on examine les causes de ces phénomènes, elles sont étroitement liées à des raisons sociales (pauvreté, chômage, migrations... qui rendent les enfants très vulnérables); il n'y a donc pas de réponse qui soit exclusivement judiciaire. Il faut absolument agir en amont et les Etats, régions, municipalités doivent mettre en place des mesures de prévention et de prise en charge générales.

Une fois dans le système judiciaire, on peut viser l'aide et la (ré-)insertion de ces adolescents; mais il faut surtout mettre les moyens dans des mesures intégratives et de soutien aux familles et aux jeunes, très tôt. L'école joue aussi un rôle important dans cette intervention.

Du point de vue des infractions, on est parfois face à des infractions très graves; mais souvent aussi face à une masse d'infractions plutôt bénignes ou de provocations civiles. Un traitement judiciaire mesuré doit être appliqué et non un traitement trop lourd, pénalisant le fait que l'on appartient à une bande.

D.: Est-ce que l'emprisonnement ferme répond effectivement aux principes de ré-éducation des jeunes délinquants ou bien la réclusion dans un établissement pénitentiaire ne doit pas être la première réponse de la société?

R.: Il est très clair que la privation de liberté est une mesure qui a un impact très fort sur les jeunes mineurs et que les effets de cette réponse sociale sont sujet à critiques. On enfonce des portes ouvertes en citant les effets négatifs de l'exclusion sociale, de

l'éloignement du milieu, de l'inactivité, de la révolte qui naît chez les jeunes et des «effets école» du crime ou de contamination, au contact d'autres jeunes (voire d'adultes) dans les mêmes établissements d'exécution.

Dès lors, les textes internationaux (Convention des droits de l'enfant, Règles pour les mineurs privés de liberté, Observation générale du Comité des droits de l'enfant no 10 du 02.02.2007) mentionnent de manière quasi obsessionnelle que la privation de liberté doit être la mesure du dernier ressort.

D.: Quel est – à votre avis – le traitement le plus approprié pour un adolescent détenu afin d'éviter qu'il récidive?

R.: Selon mon expérience, la privation de liberté n'a aucune chance d'éviter la récidive, si rien ne se passe durant la détention, si l'adolescent est laissé à lui-même. On aura une période neutre, durant laquelle le mineur ne fera rien d'autre que de nourrir ses sentiments d'injustice et de révolte.

Pour avoir une chance d'éviter la récidive, les institutions qui reçoivent des mineurs privés de liberté doivent:

- mettre sur pied des programmes de formation, avec une grande détermination et non seulement comme des programmes d'occupation,
- viser la formation pré-professionnelle ou professionnelle,
- permettre et maintenir le contact avec la famille
- assurer un soutien psychologique minimal, voir plus si nécessaire
- assurer des loisirs actifs (sport, culture)
- autoriser les sorties, dès que possibles, soit pour les visites dans la famille, soit pour l'école/travail
- désigner un personne de référence pour suivre l'évolution de l'adolescent
- préparer la sortie
- considérer l'adolescent comme titulaire de droits, notamment celui de participer aux décisions qui sont prises sur les conditions de son séjour.

D.: Quelles mesures alternatives à la détention se sont avérées les plus appropriées et efficaces?

R.: Il est clair que les mesures alternatives à la prison sont appropriées: je pense surtout à ce que nous appelons l'assistance éducative (probation), qui permet à l'adolescent de rester dans son milieu et de poursuivre sa formation, tout en étant sous un contrôle minimal. Cette mesure peut être plus ou moins intensive et viser non seulement l'adolescent, mais aussi son milieu (parents, frères et soeurs, pairs), prévoir des conditions positives (obligations de faire) ou négatives (interdictions de faire); elle peut être adaptée en tout temps, pour rester en adéquation avec l'évolution du mineur.

Le Travail d'intérêt général a aussi fait ses preuves, selon différentes formes allant de la prestation légère à des prestations de longue durée avec obligation de résidence, qui sont de véritables alternatives aux courtes peines.

Les divers réponses sous formes de sensibilisation à des problématiques diverses comme l'usage de drogues, les délits sexuels, ou les infractions à la législation sur la

circulation routière paraissent aussi bien adaptées aux besoins des jeunes et permettent d'éviter des sanctions démesurées pour des actes d'une gravité relative.

Des solutions comme l'institution de jour (traitement intermédiaire entre la liberté et la privation de liberté) sont des solutions porteuses d'espoir, qui permettent d'assurer la formation ou la poursuite de la formation.

D.: A votre sens, la mesure du sursis avec mise à l'épreuve est-elle efficace aussi bien du point de vue procédural qu'au niveau carcéral?

R.: Personnellement, j'ai toujours pensé que l'institution du sursis était une institution utile, pour les primo-délinquants de manière systématique, mais aussi pour les récidivistes.

Je ne vois pas de problème du point de vue procédural, sauf à bien régler les conditions de révocation du sursis, de sa prolongation, ou de son maintien et du respect des garanties du mineur.

Ce qui est clair c'est que le sursis doit être construit sur des conditions de temps (durée), sur des conditions à remplir (conditions positives (obligations de faire) ou négatives (interdiction de faire), sur des conditions de suivi (personne de référence qui suit le mineur) et sur une information très claire à l'intéressé des conséquences du non respect de ces conditions. Comme pour la *probation*, le sursis et ses conditions sont une mesure souple et adaptable en tout temps, pour rester en adéquation avec l'évolution du mineur.

D.: Quel rôle doit-on attribuer à la médiation pénale?

R.: La médiation pénale permet, à tous les stades de la procédure, mais notamment dans la phase de l'instruction, de mettre en présence le mineur et la victime et de leur permettre de trouver, ensemble, sous la conduite du médiateur, une solution au conflit social né de l'infraction. La médiation doit être faite hors du tribunal, par des personnes formées et laissée à la libre volonté de l'auteur et de la victime. Elle peut se terminer par un succès (l'auteur dédommage la victime, s'excuse, fournit une prestation symbolique...) et alors, l'affaire devrait être classée; ou alors par un échec et la procédure sera reprise.

La médiation peut intervenir pour toutes sortes d'infractions, y compris graves. Pour ma part, je ne l'exclus pas pour les infractions sexuelles ou d'une gravité particulière, mais je pense qu'elle atteint alors ses limites.

D.: Est-ce qu'un établissement pénitentiaire pour mineurs doit posséder certaines caractéristiques ? Lesquelles?

R.: Tout d'abord, il doit être réservé aux mineurs; ensuite ils doit présenter les activités développées sous point 3; enfin, il doit avoir des gens formés spécialement: cela veut dire une équipe formée d'éducateurs, de psychologues, d'enseignants. Les gardiens / veilleurs doivent être la minorité.

Ensuite, l'établissement doit être soumis à des contrôles réguliers et l'action qui s'y déroule doit être évaluée par des équipes extérieures.

Enfin, les règlements de l'institution doivent être connus des mineurs, qui doivent avoir le droit de se plaindre auprès d'un organisme indépendant de l'institution.

Les mesures d'isolement (disciplinaires) ne doivent être qu'exceptionnelles et régies par un règlement très restrictif.

D.: Quelles sont, à votre avis, les figures professionnelles qui constituent un véritable point de repère pour un mineur détenu?

R.: Cela dépend véritablement de la personnalité de chaque professionnel et de chaque mineur. La personne de référence qui suit le mineur est particulièrement importante et son choix doit être fait avec précision et en tenant compte de la personnalité du mineur.

D.: Par quels moyens doit-on instaurer les relations milieu carcéral/société, en vue de la réintégration du mineur délinquant dans sa communauté?

R.: Par le maintien des liens entre le mineur et sa famille et la Cité de manière systématique. Cela peut se faire par le biais des visites de la famille et la Cité vers la prison, ou l'inverse.

Toutes possibilités de sorties du mineur pour des raisons de scolarité et de travail doivent être explorées et autorisées dès que possibles les activités sportives ou culturelles hors du milieu pénitentiaire aussi, soit de manière collective, soit individuelle.

D.: Quelles sont, à l'heure actuelle, les perspectives au niveau international vis-à-vis des établissements pour mineurs? Avez-vous eu connaissance d'études d'évaluation de l'efficacité des mesures détentives?

R.: Je pense que le Conseil de l'Europe travaille beaucoup sur ce sujet à l'heure actuelle. Des expertes comme Mme Stéfanie Schmahl (Allemagne) ou comme Mme Ksenija Turkovic (Croatie) pourraient vous en dire plus sur l'avancée de leurs travaux.

La Rete Europea di prevenzione della criminalità

di Vera Cozzolino

This article intends to briefly illustrate the European Crime Prevention Network, from its early and full of fighting spirit beginnings in 2001, with fifteen Member States and their Representatives (including myself), several meetings with a huge amount of hours debating, exchanging information on different judicial systems and contexts, giving rise to an informal network within the formal framework of the European Commission. Times has run fast and people have stepped in: the Eu.C.P.N. is growing up and widening its competences and components, but its main aims remain the same, i.e. to share good practices and knowledge in crime prevention, contribute to developing local and national strategies, promote crime prevention activities and above all develop contacts and facilitate cooperation within the Member States.

Spazio comune europeo per la prevenzione e il controllo della criminalità. Le priorità

Le attività di prevenzione della criminalità nell'Unione Europea, prima dell'entrata in vigore, il 1° maggio 1999, del Trattato di Amsterdam, che conferma e riprende nel suo articolato il concetto di uno spazio comune rafforzato di libertà, sicurezza e giustizia a vari livelli, si concentravano in particolare sulla prevenzione della criminalità organizzata.

Il Consiglio dell'Unione Europea a Tampere, il 15 e 16 ottobre dello stesso anno, ha amplificato il raggio di azione e ribadito l'importanza di politiche efficaci di prevenzione della criminalità nell'Unione, esortando quindi gli Stati membri a sviluppare ulteriormente i programmi nazionali, individuando ed elaborando priorità comuni, incrementando lo scambio delle "migliori prassi", rafforzando la rete di comunicazione e la cooperazione tra gli organismi nazionali e fissando quali priorità per tale cooperazione i tre settori della criminalità giovanile, urbana e quella connessa alle sostanze stupefacenti.

La strategia dell'Unione Europea per l'inizio del nuovo millennio sulla prevenzione ed il controllo della criminalità contempla l'opportunità per il Consiglio di avvalersi dell'apporto di esperti di organizzazioni in materia di prevenzione, riuniti in un *network* per un approccio multidisciplinare e congiunto, che sostenga la promozione di iniziative di *partnership* tra pubblico e privato, coinvolgendo la società a vari livelli, per fronteggiare in maniera articolata le cause della criminalità. Per prevenzione si intende quindi ogni azione tesa alla riduzione del crimine e della condizione di insicurezza da esso generata, sia attraverso azioni dirette di contrasto che tramite politiche di intervento sulle cause.

Il 29 novembre 2000 la Commissione ha presentato una Comunicazione al Consiglio e al Parlamento Europeo su "La prevenzione della criminalità nell'Unione europea – Documento di riflessione sugli orientamenti comuni e proposte a favore di un sostegno

finanziario comunitario –”, per definire i settori prioritari ed elaborare un’efficace strategia di intervento a livello di Unione Europea.

Sulla base di questa Comunicazione, con Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 28 maggio 2001, viene istituita la Rete europea per la prevenzione della criminalità – *European Crime Prevention Network* – nota con la sigla EU.C.P.N.

Le priorità del *Network* sono incentrate, in armonia con gli obiettivi fissati dal Consiglio Europeo durante la Conferenza di Tampere del 1999, sulla conoscenza, il sostegno e l’incremento delle attività di prevenzione a livello nazionale e locale, con particolare attenzione per la criminalità minorile, la criminalità urbana e quella collegata all’uso di sostanze stupefacenti, attraverso lo scambio di buone prassi tra gli Stati ed in collaborazione con organismi ed organizzazioni internazionali.

L’*European Crime Prevention Network* si caratterizza per modalità informali di comunicazione in formato elettronico ed i suoi obiettivi sono:

- facilitare ed incrementare i contatti e gli scambi di informazioni ed esperienze, la cooperazione tra pubblico e privato e la partnership tra gli Stati membri;

- contribuire a sviluppare i vari aspetti della prevenzione del crimine a livello di Unione Europea;

- sostenere le attività di prevenzione a livello nazionale e locale, con particolare attenzione per la criminalità minorile, quella urbana e quella collegata all’uso di sostanze stupefacenti;

- analizzare e comparare le statistiche esistenti, approfondendo gli aspetti dell’allarme sociale e delle vittime di reato, raccogliendo le informazioni relative all’attività di prevenzione ed alla valutazione dei programmi realizzati;

- collaborare con il Consiglio e con gli Stati membri tramite questionari sul crimine e sulla prevenzione;

- contribuire ad individuare spazi per la ricerca, la formazione e la valutazione;

- organizzare attività per sensibilizzare e diffondere argomenti di prevenzione;

- facilitare lo scambio di buone prassi e la cooperazione con gli Stati candidati, i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

- fornire, su richiesta, pareri al Consiglio ed alla Commissione Europea in materia di prevenzione, contribuire ad analizzare i dati esistenti sulla criminalità e sulle sue previsioni di sviluppo, offrire tributi e consulenze alle decisioni nazionali ed europee e supporto al Consiglio in materia, collaborando all’individuazione di aree di ricerca, sperimentazione e valutazione nel campo della prevenzione.

Gli eventi

I lavori dell’EU.C.P.N. seguono i semestri di Presidenza dell’Unione Europea e lo Stato titolare organizza, come da Regolamento, almeno due eventi ufficiali di rilievo sul territorio nazionale, a cui prendono parte personalità del mondo politico e culturale.

Un primo incontro è riservato ai Rappresentanti nazionali ed ai Sostituti Rappresentanti nazionali, che vengono nominati solitamente tra funzionari dei dicasteri dell’Interno e della Giustizia dei Paesi membri.

Per l'Italia, il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Polizia Criminale – è Rappresentante Nazionale (Dott. Antonio Mannoni) ed il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile – è Sostituto Nazionale (Dott.ssa Vera Cozzolino).

I Rappresentanti seguono le politiche della Rete, i rapporti con la Commissione Europea, presso cui è collocato il Segretariato della Rete, votano e prendono decisioni relative alle proposte presentate dagli Stati membri ed alle richieste della Commissione, partecipano alla programmazione ed alla stesura dei rapporti annuali, finalizzati alla valutazione. Organizzano inoltre e seguono i lavori dei sottogruppi di studio e ricerca, riferendo in merito, costituiscono punto di raccordo per gli esperti invitati a collaborare e coordinano tutte le attività del *Network* durante il Semestre di Presidenza.

Alla prima riunione partecipano anche i *contact points*, esperti designati ed accreditati presso il *network* dai singoli Stati membri, i delegati degli Stati candidati, in qualità di osservatori, funzionari di Europol e dell'Osservatorio europeo sulle droghe e sulla tossicodipendenza (EMCDDA-*European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction*), rappresentanti della Commissione Europea ed il Segretariato della Rete presso la Commissione.

Agli ultimi incontri, concretizzando una proposta formulata durante la Presidenza italiana, sono stati invitati i rappresentanti dell' *European Forum for Urban safety* (EFUS), nell'ottica di consolidamento dei rapporti di interscambio tra i *network* operanti in altri ambiti ma con finalità simili.

Il secondo evento, improntato a minore formalità, consiste in una conferenza plenaria, cui prendono parte funzionari operativi nei vari campi della prevenzione, limitati attualmente a sei per Paese, a causa delle generali restrizioni di *budget*; esso si articola in interventi e *workshop* su temi scelti dalla Presidenza di turno.

Ogni Stato invia esempi di buone prassi già collaudate e valutate che vengono presentate e successivamente pubblicate sul sito web. Da alcuni anni è invalsa la consuetudine, sempre per motivazioni di carattere finanziario, di far coincidere la Conferenza, durante il secondo semestre, con la presentazione di progetti che concorrono all'assegnazione allo Stato vincitore dell'ECPA, *European Crime Prevention Award*.

Questa manifestazione, nata nel 1997 dall'iniziativa di un nucleo primario costituito da Gran Bretagna, Belgio ed Olanda, coinvolge un numero di Paesi membri in costante crescita. I progetti devono aver raggiunto la maggior parte degli obiettivi prefissati, essere innovativi, suggerire nuovi metodi o nuovi approcci alla prevenzione ed essere realizzati preferibilmente con la formula del partenariato.

Il premio consiste in una somma in denaro da utilizzare per la realizzazione di ulteriori progetti da parte dello Stato vincitore.

La programmazione ed i *report* finali, come tutta l'attività della Rete, sono approvati e sottoposti alla valutazione della Commissione Europea ed un periodico aggiornamento viene pubblicato sul sito ufficiale http://europa.eu.int/comm/justice_home/eucpn/, al quale, durante la presidenza inglese, è stato affiancato www.eucpn.org, fornito anche di accesso riservato ai Rappresentanti nazionali e sostituti, attualmente ancora gestito dalla Gran Bretagna. Una *newsletter* viene inoltre inviata con cadenza trimestrale a tutti gli addetti ai lavori, per aggiornamento sulle attività in corso e sui futuri impegni a livello europeo.

La prima riunione ufficiale della Rete ha avuto luogo il mese successivo alla Decisione istitutiva, nel giugno 2001, alla conclusione del semestre di presidenza svedese, nazione di consolidata esperienza in materia di politiche di prevenzione come altri Paesi del Nord Europa e Stato promotore, assieme alla Francia, della creazione del *network*. Gli incontri hanno successivamente avuto luogo in Belgio, Spagna, Danimarca, Grecia, Italia, Irlanda, Olanda, Lussemburgo, Inghilterra, Austria, Finlandia, Germania, Portogallo e Slovenia.

Il semestre irlandese ha visto il 1° maggio 2004 l'ingresso di dieci nuovi Stati membri e la Germania ha accolto la Romania e la Bulgaria il 1° gennaio 2007.

Ogni Stato ha arricchito l'esperienza comune, stabilendo le priorità per la scelta delle problematiche da affrontare nel corso di entrambi gli eventi, in accordo con il programma ufficiale del proprio semestre ed alcuni Paesi hanno realizzato ulteriori incontri con la collaborazione e l'ospitalità di altre Nazioni.

Il semestre italiano

Nel corso del semestre italiano di Presidenza dell'Unione Europea sono stati programmati e realizzati due eventi:

- la riunione dei Rappresentanti Nazionali e Sostituti Nazionali a Venezia, il 29 settembre 2003.
- la Conferenza plenaria annuale sullo "Scambio di buone prassi per la prevenzione del crimine negli Stati membri dell'Unione Europea" a Roma, l' 11 e 12 novembre 2003, cui hanno preso parte 140 delegati.

In occasione del nostro semestre la collaborazione con il Segretariato a Bruxelles si è consolidata attraverso frequenti contatti ed incontri e si è potuto contare quindi su un valido supporto politico e diplomatico. È stata inoltre costituita una delegazione italiana composta da funzionari del Ministero dell'Interno, della Giustizia e della Difesa per il supporto tecnico-logistico all'organizzazione dei due eventi.

Il Rappresentante Nazionale ed il Sostituto Rappresentante Nazionale hanno preso attivamente parte a *meetings* collegati alle attività in ambito di prevenzione organizzati da altri Stati membri ed in particolare alla riunione di Londra sul *benchmarking* (metodi di controllo e valutazione delle forze di polizia), per la ricerca di forme di collaborazione concreta, ai seminari di studio di Parigi sulle metodologie di valutazione delle *best practices* e di Stoccolma sulla vittimizzazione.

L'organizzazione della Conferenza plenaria sulle buone prassi, a Roma, è stata curata dal Ministero dell'Interno, Rappresentante Nazionale, che ha seguito lo svolgimento di due dei tre *workshops* previsti, presentando progetti sui sistemi di identificazione delle auto per la prevenzione del crimine e dei traffici illegali e sull'applicazione delle rilevazioni biometriche per la riduzione delle rapine ai danni di Istituti di Credito.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile ha collaborato all'organizzazione generale ed ha curato lo svolgimento del terzo *workshop*, "Azioni di integrazione sociale per i minori stranieri entrati nel sistema della giustizia per prevenire la delinquenza" (*Actions of social integration for young immigrants offenders in order to prevent further delinquency*), pre-

sentando un progetto di ricerca triennale sul comportamento deviante dei minori stranieri in Italia e nel sistema di giustizia minorile italiano ed un progetto di mediazione culturale.

I lavori si sono concentrati sul tema dei minori stranieri anche non accompagnati, presenti sui territori nazionali, a rischio di devianza e sfruttamento, alla luce dell'esperienza maturata nel campo della prevenzione e del trattamento, in logica continuità con le problematiche già affrontate durante la precedente Presidenza della Danimarca. Sono state illustrate buone prassi per l'integrazione dei giovani immigrati autori di azioni criminose, confrontando le misure sperimentate negli altri Stati membri al fine di prevenire condotte devianti ed esaminando le opportunità fornite per favorire una concreta inclusione nel contesto sociale di giovani immigrati di prima e seconda generazione.

Nel marzo 2007 l'Italia ha inoltre organizzato un seminario relativo al crescente fenomeno delle bande giovanili, "*Ethnic youth gangs*", in particolare di provenienza sudamericana, per l'attività del sottogruppo sulla criminalità minorile.

L'allargamento e il rafforzamento della rete

L'allargamento a 25 Stati ha causato inevitabilmente anche nel *Network* esigenze di modifiche nelle procedure e nelle modalità operative. Durante il semestre tedesco è stato presentato un programma unico, concordato con le due successive Presidenze di Portogallo e Slovenia; tale sistema permetterà anche ai Paesi meno forti economicamente di affrontare le spese connesse all'organizzazione, garantendo la prosecuzione delle iniziative intraprese. Sono stati costituiti tre gruppi permanenti di indirizzo, programmazione e verifica, alternativi all'attività del *Quartet*, sistema ufficiale finora adottato di contatti, incontri ed accordi tra i due Stati precedenti, quello in carica ed il successivo; verrà inoltre ulteriormente diversificato il lavoro dei sottogruppi sui temi specifici ed incrementato il monitoraggio sulle politiche di prevenzione.

La Rete va ora configurandosi come un organismo di facile adattabilità ed in grado di focalizzarsi in tempi rapidi sulle nuove emergenze di allarme sociale, quale il dilagante uso di Internet per scopi criminosi, già argomento di un Seminario di studi durante la presidenza tedesca. Concreto interesse suscita inoltre l'azione di contrasto al crimine organizzato con misure amministrative e con l'applicazione di buone prassi collaudate per la lotta alla corruzione.

I finanziamenti per le attività e le iniziative provengono solitamente, oltre che dalle risorse del singolo Stato membro ospitante, da contratti autorizzati dalla Commissione nell'ambito della partnership tra pubblico e privato, da programmi ex Agis e da volontarie contribuzioni.

Tenendo infine conto della espressa volontà del Vice Presidente della Commissione Europea, durante la Presidenza austriaca (Doc.CRIMORG43), di rafforzare il ruolo di consulenza dell'EU.C.P.N. in merito alla prevenzione dei flussi di criminalità emergente connessa ai grandi eventi, in particolare la prostituzione forzata ed il traffico di esseri umani, sempre più spesso minorenni, è già stato previsto l'incremento della collaborazione, di contributi e della presenza di osservatori ed esperti sia alle riunioni che al lavoro dei gruppi.

Le modalità della cooperazione *on line* con altri *network* e con consulenti esterni sono state incluse nell'agenda del semestre portoghese, che ha inserito tra i suoi punti programmatici proprio l'utilizzo della nuova tecnologia dell'informazione per il futuro delle comuni politiche del sistema di giustizia europeo.

Per concludere, durante il semestre di Presidenza della Slovenia, primo dei giovani Stati membri dell'Unione europea, nel marzo 2008 a Ljubljana l'Italia ha presentato l'attività del Centro Europeo di Studi di Nisida.

Cooperazione Internazionale. La grande scommessa dell'Albania e della Bosnia Erzegovina

di Joseph Moyersoen

During the last years the Republic of Albania and Bosnia-Herzegovina have been struggling to turn over the page. Both these areas are of special concern for Italy not only because they are on the Adriatic Sea, at a few hundreds kilometres from our borders, but also because they are the original countries of migration flows of adults, youngsters and even not accompanied children coming to the Italian territory, either by their own choice or under constraint.

For this reason the Italian Cooperation has developed some cooperation schemes focused on the protection of children's rights and, especially, on juvenile justice matters.

The Directorate General for Development Cooperation of the Italian Ministry of Foreign Affairs has acquired significant knowledge thanks to its previous experiences in Afghanistan, Angola and Mozambique, in cooperation with the Juvenile Justice Department of the Italian Ministry of Justice.

81 development projects are currently ongoing in Albania.

Several projects are under way in Bosnia-Herzegovina under the aegis of the Italian Embassy, among which the bilateral scheme "Reinforcing Juvenile Justice in Bosnia-Herzegovina".

All these instruments allow the Italian Cooperation to favour positive changing in the above countries, during this extremely delicate step of their social transformation.

In questi ultimi anni, la Repubblica d'Albania e la Bosnia Erzegovina hanno cercato di cambiare radicalmente volto rispetto al passato.

La prima il 12 giugno 2006 ha firmato l'accordo di stabilizzazione e associazione, primo passo per l'avviamento del processo finalizzato all'ingresso nell'Unione Europea.

Il Parlamento bosniaco ha adottato la riforma della polizia, condizione che da tempo l'Unione Europea aveva posto per la firma dell'accordo di stabilizzazione, in vista del quale il 16 giugno 2008 ha firmato l'accordo di preadesione.

Entrambi questi Stati hanno per l'Italia una particolare rilevanza di contesto, non solo perché si affacciano sull'Adriatico e quindi si trovano a poche centinaia di chilometri dai confini del nostro Paese, ma anche perché sono i paesi di provenienza di flussi migratori di adulti, di giovani ed anche di minori non accompagnati, che per scelta o per costrizione giungono sul territorio italiano. Anche per questo motivo è fondamentale realizzare interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di questi Stati, soprattutto partendo dai minori che ne rappresentano il futuro.

L'apporto della Cooperazione italiana è, infatti, indirizzato proprio al settore della tutela dei diritti dei minori, in particolare alle tematiche della giustizia minorile, un settore in cui la Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano ha acquisito ormai, in questi ultimi anni, un determinato *know-how*, grazie all'esperienza fatta in Afghanistan, Angola e Mozambico, sempre in collaborazione con il Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia.

L'Albania

In particolare, dal rapporto annuale 2007 dell'Ambasciata d'Italia – Ufficio della Cooperazione Locale di Tirana – risultano attivi 81 progetti di cooperazione allo sviluppo.

Rispetto alle tematiche minorili, nel 2007 è partito il programma triennale per il Supporto in favore delle politiche minorili in Albania ed il Rafforzamento istituzionale per il decentramento dei servizi sociali.

In occasione dell'attuazione del programma triennale sopra citato, è stata realizzata una missione di monitoraggio, nel corso della quale è stata anche effettuata una visita al Centro di detenzione di Vaqar a Tirana, in cui sono detenuti anche minorenni.

In Albania ci sono 13 Centri di detenzione, che dipendono dalla Direzione dei Servizi Penitenziari del Ministero della Giustizia, ed i Centri di detenzione preventiva che dipendevano fino a poco tempo fa dal Ministero dell'Interno. Solo un Centro di Detenzione, a Tirana, ospita minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni in misura cautelare ed un secondo, a Vaqar, ospita minorenni in espiazione di pena. I giovani adulti tra i 18 e i 22 anni vengono collocati in apposita sezione del carcere per adulti. Le misure alternative al carcere sono scarsamente applicate per la mancanza di risorse sul territorio. In alcuni tribunali, quale quello di Tirana, è iniziata e si va rafforzando, nonostante le difficoltà organizzative, l'applicazione della misura alternativa del lavoro di interesse pubblico. Il successo di questo intervento sembra essere dimostrato dalla diminuzione dei recidivi in non pochi casi.

Durante la visita al Centro di detenzione di Vaqar, i 17 minorenni detenuti (su un totale di 170) erano aggregati in uno specifico settore, controllato da 24 agenti di polizia penitenziaria, specializzati nel rapporto con adolescenti, che lavorano su 3 turni, e seguiti da 6 assistenti sociali e 1 educatore civile, che dipendono tutti dal Ministero della Giustizia. La composizione mista del personale sembra essere stata un importante passo avanti, perché ha riconosciuto la specificità della condizione minorile nello stato di detenzione. Brevi interviste ai detenuti, o forse sarebbe meglio definirle scambi di parole, hanno fatto emergere il comune desiderio di trovare all'atto della scarcerazione un mestiere che permetta loro un guadagno sufficiente a vivere onestamente, magari come quello del padre, che però spesso è all'estero, in particolare in Italia; tutti poi vorrebbero poter fare più sport, anche una semplice partita di calcio contro i detenuti di altri Centri di detenzione. Dalle domande che questi minori hanno fatto durante la breve visita ciò che più mi ha sorpreso è la mancanza di chiarezza sulla propria situazione.

Attualmente sono in fase di discussione presso il Consiglio dei Ministri due disegni di legge, uno sul gratuito patrocinio e l'altro sulla messa alla prova; è stato a tal fine costituito un autorevole Gruppo di lavoro, cui hanno partecipato anche Consiglio d'Europa,

OSCE, Unicef, Ministero della Giustizia, Procura Generale e Dipartimento dei Servizi Penitenziari albanesi. Il Gruppo si è ispirato alla normativa sulla messa alla prova da anni in vigore in altri paesi europei.

Nel 2007 è stata costituita – su richiesta del Comitato ONU sui diritti del fanciullo – una sezione della Polizia destinata a lavorare sui reati commessi da minori e su quelli commessi in ambito familiare, essendo la violenza domestica in notevole aumento. Nello stesso anno è stata costituita presso 6 Tribunali distrettuali la sezione “Minori autori di reato” e presso le rispettive Procure un’analoga sezione specializzata per le indagini su minorenni. Nel primo semestre 2008 il Ministro della Giustizia ha stabilito il numero dei giudici in servizio presso ogni sezione “Minori autori di reato”, tenendo naturalmente conto del carico giudiziario. In considerazione di queste iniziative si può affermare che in Albania i tempi appaiono maturi per avviare il processo di costituzione di un Tribunale per i minori e la famiglia, sia per la materia civile che penale, vista l’esigenza di specializzazione per l’aumento dei fenomeni di conflittualità e violenza familiare e di delinquenza giovanile.

La Bosnia Erzegovina

La Bosnia Erzegovina è indipendente dal 1992. Il conflitto (1992-1995) scoppio tra le tre etnie presenti in Bosnia (croata, bosniaco-musulmana, serba) si è concluso con l’intervento dell’ONU, della NATO e dell’Unione Europea. Gli Accordi di Dayton firmati il 21 novembre 1995 hanno dichiarato l’integrità e la sovranità di una Bosnia, divisa tra due “Entità”, la Federazione di Bosnia-Erzegovina, croato-musulmana (51% del territorio) e la Repubblica Srpska, serba (49% del territorio) e una entità autonoma ossia il Distretto di Brčko.

Anche l’Ambasciata d’Italia – Ufficio della Cooperazione Locale di Sarajevo – sta seguendo diversi programmi finalizzati all’aiuto delle fasce più deboli della popolazione. In particolare va citato il programma bilaterale a gestione diretta della durata di 12 mesi e intitolato “Rafforzamento della Giustizia Minorile in Bosnia Erzegovina”. Il contesto dell’intervento è rappresentato dai minori bosniaci in conflitto con la legge, con particolare attenzione alle situazioni di disagio sociale e di devianza presenti nelle situazioni di degrado, abbandono ed esclusione sociale.

In questo Stato, a livello nazionale, non esiste una legislazione penale comune per quanto attiene ai minorenni sull’intero territorio nazionale, sebbene una proposta di legge sia in discussione per adeguare la normativa ai principi delle convenzioni internazionali.

Nell’aprile 2006, il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina ha approvato la “*Strategy Against Juveniles Offending for Bosnia Erzegovina 2006-2010*”. Tale strategia, elaborata sulla base dei risultati delle ricerche compiute da esperti e da alcune organizzazioni internazionali (*Save the Children, UK* e *UNICEF*) tra il 2001 e 2004, rivela la diffusione della consapevolezza che, per quanto concerne la giustizia giovanile, la situazione di fatto in Bosnia Erzegovina è del tutto insoddisfacente e che alcuni interventi sono assolutamente urgenti. La recente costituzione di un coordinamento – un “*coordination body*” –, l’8 maggio 2008, è il segnale di una volontà politica di agire ed attuare nell’immediato alcuni cambiamenti. Si tratta, infatti, di riforme che nel complesso richiedono tempo.

La strategia pone cinque aree tematiche su cui intervenire: legislazione, misure alternative, adeguamento delle strutture penali, prevenzione, applicazione della legislazione penale nella pratica.

L'intervento della Cooperazione italiana

Proprio a sostegno della strategia sopra descritta e in armonia con i principi internazionali adottati in materia, il programma sopra citato si prefigge di rafforzare il sistema della giustizia minorile in Bosnia Erzegovina al fine di assicurare ai minori in conflitto con la legge un iter procedurale e trattamentale che tenga conto delle loro peculiari esigenze educative e dei loro bisogni.

Nello specifico, l'intervento intende contribuire all'istituzione in tutti i tribunali ordinari di sezioni specializzate per le questioni riguardanti i minori, al potenziamento di strutture di accoglienza per minori in conflitto con la legge, sia in fase pre che post giudiziale, alla formazione del personale di polizia e degli educatori che operano nelle strutture detentive, al rafforzamento dei Servizi sociali del territorio. Il programma intende attuare le attività illustrate nell'ambito delle linee d'azione definite a livello nazionale dalla Strategia per la Giustizia Minorile e ha un approccio multidisciplinare sui territori in cui verrà sviluppato. Contestualmente all'azione svolta nei territori sopra descritti saranno portate avanti anche azioni di assistenza tecnica a livello nazionale al fine di assicurare sostenibilità a quanto realizzato dal progetto.

Inoltre verranno realizzati due workshop per operatori dell'informazione al fine di garantire una comunicazione che tenga conto della tutela dei diritti dei minori ed in particolare nel trattamento delle notizie di reato in cui sono coinvolti bambini e adolescenti.

La sostenibilità dell'intervento sarà garantita dalla formazione effettuata nonché dall'assistenza tecnica alle istituzioni interessate, che permetteranno di diffondere nell'ambito delle amministrazioni coinvolte la cultura dei diritti dei minori. Altro elemento di sostenibilità sarà la creazione di reti sociali a sostegno dei minori in conflitto con la legge e delle famiglie di appartenenza. Elemento fondamentale di sostenibilità sarà l'effettiva assegnazione degli operatori formati ad incarichi strettamente connessi con il trattamento dei minori in conflitto con la legge e degli altri soggetti ad essi collegati (famiglie, contesto sociale).

Nel luglio 2008 il Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile italiano ha partecipato alla missione in Bosnia ed ha avuto una serie di incontri con le autorità locali, le Ong e la società civile per individuare le priorità e definire le modalità di azione per la prevenzione e la tutela dei minori a rischio. Il Ministro della Giustizia della BiH, riferendosi alle ben note competenze e capacità dell'Italia nel campo della giustizia minorile, ha auspicato il rafforzamento dell'intervento italiano nel settore minorile e nel campo della formazione a tutti i livelli. Anche gli incontri con alti funzionari delle altre 2 entità hanno confermato l'esigenza di formazione.

Il Capo del Dipartimento ha dichiarato la disponibilità del suo Ufficio ad accogliere per una settimana un gruppo di 12 operatori bosniaci a Roma, per un intenso scambio di esperienze con gli operatori italiani, ed anche ad inviare personale specializzato in missione in Bosnia per un corso di formazione ai colleghi sulle tematiche penitenziarie.

Sicuramente, dunque, alcuni passi avanti sono stati fatti, ma resta ancora molto da fare e i programmi della Cooperazione italiana in Albania e in Bosnia Erzegovina potranno contribuire a migliorare questi contesti in una fase cruciale di cambiamento.

Alterità e integrazione: caratteristiche degli immigrati adulti e minorenni in un'Italia che cambia

di Maria Albano

This article accounts for the problems of inter-culture in Italy from the viewpoint of foreigners, especially Muslims. Inter-culture, multi-culture, integration, assimilation and acceptance: these words are often abused, they have entered our daily vocabulary but still remain rather obscure and not really accessible. From these notions, a multitude of adjectives derive: multicultural, inter-cultural, racial or anti-racial and so on.

Interaction between individuals with different (cultural, religious, ethnic, linguistic) identities entails a profound experience open to the conflict/welcome dichotomy.

Welcome presupposes acceptance, often an assimilation between identity and otherness elements. It seldom goes through a mutual exchange.

The "other" can often be an immigrant child with two homelands (the original and the recipient one), two languages (that of his/her forefathers and the one s/he will learn at the Italian school), two civilizations, two religions.

The "other" can also be an adolescent whose identity is still developing. Immigrant adolescents are therefore those who run the risk of being marginalized due to their vulnerable circumstances and mostly concern public bodies and social workers as they can easily be exploited by criminal organizations and end up to prison. The pair "marginalization" and "deviance" very often characterized foreign adolescents in Italy and, especially, Maghrebi ones.

La dicotomia conflitto/accoglienza

Affermare che la nostra società si stia trasformando è cosa ovvia. Capire i meccanismi alla base di tale trasformazione è questione più complessa e strettamente correlata agli immigrati, alla loro presenza nel nostro tessuto sociale, alla posizione che ricoprono nel mondo del lavoro, alle loro diversità in quanto a cultura, civiltà, religione.

Intercultura, multiculturalità, integrazione, accettazione sono concetti usati ed abusati, entrati nel vocabolario del quotidiano ma ancora poco chiari, poco fruibili. Da questi concetti scaturiscono miriadi di aggettivi: multiculturalità, interculturale, razziale o antirazziale, et similia.

L'interazione tra soggetti di diversa identità (culturale, religiosa, etnica, linguistica) comporta un'esperienza profonda. Un'esperienza che si apre ad una dicotomia, quella del conflitto/accoglienza.

L'accoglienza presuppone un'accettazione, spesso un'integrazione tra ciò che è elemento identitario e ciò che è alterità. Più raramente si esprime in uno scambio, in una sorta di reciprocità, quindi in un'apertura all'"altro".

Ma l'"altro", per definizione, è latore di diversità, e, in quanto tale, poco si armonizza con il modo di vita, le tradizioni, la cultura di chi accoglie. Ciò, inevitabilmente, genera indifferenza o – più spesso – conflitto. Quando l'"altro" è, poi, un rappresentante del mondo islamico, il conflitto si aggrava perché alimentato dai pregiudizi e dalla diffidenza che la storia, passata e recente, ha contribuito a rafforzare.

L'"altro" non è necessariamente un adulto. Può essere un bambino che, in quanto figlio di migrante, è anche figlio di due patrie (quella di origine e quella di accoglienza), di due idiomi (quella dei padri e quella che impara a scuola), di due civiltà, di due religioni.

In quanto bambino non ha ancora sviluppato una vera identità ma sicuramente ha sviluppato la coscienza della propria "diversità" interagendo con coetanei che non vivono, e quindi non condividono, l'esperienza della dualità.

L'"altro" può essere un adolescente, con una formazione identitaria ancora in corso: sono proprio i minori immigrati quelli che rischiano di rimanere ai margini perché in una condizione di maggiore vulnerabilità. Sono loro che preoccupano maggiormente le autorità pubbliche e gli operatori dei servizi sociali, in quanto facili prede di organizzazioni di sfruttamento dei minori. Dalla strada e dallo sfruttamento al carcere il passo è breve. Il binomio "marginalità" e "devianza" caratterizza, dunque, la componente dell'adolescenza straniera, nel nostro caso proveniente, per lo più, dalle regioni del Maghreb arabo.

Secondo una recente indagine condotta presso i Tribunali di Torino, Milano, Venezia, Bologna, Roma, Bari e Lecce le caratteristiche dei minorenni stranieri che arrivano nelle strutture e nei servizi della giustizia minorile sono le stesse dei coetanei italiani; cambia però il contesto di riferimento, la situazione, che per i ragazzi immigrati appare connotata da una forte precarietà sociale¹.

È ovvio che tutti i meccanismi di recupero di queste devianze devono tener conto del background sociale e culturale da cui questi minori provengono.

Per i minori provenienti dai paesi arabi, specialmente il Maghreb e l'Egitto, bisogna sottolineare che essi hanno vissuto l'esperienza del dualismo (sociale, linguistico e culturale) già nella madre patria.

Sappiamo, infatti, che il colonialismo europeo ha influenzato moltissimo la formazione dei giovani dell'Africa del Nord cresciuti nel doppio, a volte triplo idioma, della propria terra e di quella dei colonizzatori. Il plurilinguismo ha condizionato anche l'intera produzione letteraria araba, fin dalla *nahda*, ovvero periodo della rinascita, che coincide con l'era di Muhammad 'Ali in Egitto (1769-1849). L'influsso della letteratura straniera è preponderante, tanto che la produzione letteraria di questo periodo si basa soprattutto sulle traduzioni dei capolavori di scrittori per lo più francesi, inglesi e russi.

La ricerca di una propria identità, di una arabicità scevra dai condizionamenti delle culture straniere, avviene già all'interno della madre patria. Ma è una ricerca difficile, tormentata, come testimoniato dalla scrittura contemporanea degli autori arabi.

È quanto emerge, ad esempio, nel convegno tenutosi a Torino dal 16 al 21 gennaio 2006 in occasione dell'assegnazione del Premio Grinzane-Cavour che ha radunato scrittrici,

¹ AA.VV, Immigrazione – Dossier statistico 2007, XVII Rapporto, Roma, IDOS, 2007, p. 153.

poetesse, giornaliste provenienti da molti paesi del mondo islamico: dal Maghreb all'Iran, dall'Egitto al Libano, alla Tunisia. Alcune autrici arabe si esprimono nella lingua madre, altre, invece, hanno accettato di scrivere nelle lingue occidentali, idiomi parlati nei propri paesi d'origine o nei paesi dell'esilio, per dare alla propria scrittura una forma di apertura, per non negare il dialogo con l'alterità pur volendo preservare l'identità delle proprie radici e della propria cultura.

Ciò porta all'esperienza della dualità come racconta, nell'ambito dello stesso convegno, la scrittrice iraniana Goli Taraghi:

“L'esperienza della dualità è il cuore di tutto ciò che scrivo. Dualità esterna/esteriore di nazioni, che riflette una dualità interiore, quella tra modernità e tradizione, tra Stati Uniti e Iran. Dualità anche nel nome: mio padre mi chiamava Zohre, che vuol dire progresso mentre mia madre, amante della natura, mi chiamava Goli, fiore”. Il dualismo linguistico serve a mascherare un dualismo interiore, così come ci racconta un'altra grande autrice, l'algerina Assia Djebar, che vive il suo esilio in Francia: “La mia voce, lenta, si manteneva alquanto fredda. Per fortuna parlavamo in francese: in questa lingua sapevo travestire, velare, addomesticare, ammansire i miei sentimenti, e quindi chiacchierare in tono neutro. Nel mio dialetto, invece, quella mia stessa voce sarebbe come imbizzarrita”².

Il colonialismo europeo, dunque, ha fornito agli arabi del Nord-Africa una doppia identità. Il fatto che molti intellettuali, come Tahar Ben Jalloun, Fatima Mernissi, Assia Djebar, scelgano di scrivere in francese e non in arabo dimostra che essi non vedono la cultura “altra”, nel caso specifico quella europea, come imposta, ma la assimilano come proprio retaggio, proprie radici.

Se il paese d'esilio è francofono, per gli arabi che vi emigrano si tratta di un esilio a metà. Ma anche se la terra d'esilio è l'Italia gli immigrati del Maghreb non provano un totale senso di estraneità perché molto li accomuna al nostro paese. In Tunisia, ed in altre regioni maghrebine, come anche in Egitto, i giovani seguono il calcio italiano attraverso i canali satellitari. La vicinanza geografica, specialmente con il sud Italia, agevola molto il riconoscimento di comuni radici culturali di stampo mediterraneo. Diverso è il caso se la terra d'emigrazione è una regione del Nord Europa, come ad esempio la Germania. Mancano le affinità culturali e linguistiche, che rendono più agevoli l'esilio nel sud-Europa o in Francia. In questo caso la lingua, più che unire, può essere usata come mezzo di divisione, di cortina, dallo stesso immigrato.

Ce lo racconta una scrittrice tunisina, Amala Mokhtar, parlando del suo esilio in Germania: “Mi sono fermata davanti ad un bar. Ho dimenticato come si pronuncia questo nome nella lingua della gente di questo paese, una lingua che non riesco ad apprendere... cosa c'è di più bello che vivere in una città tranquilla come questa, tra gente che non capisci quando parla ... Légati a loro con tutte le tue sensazioni ma non con le parole..... Sarà il modo migliore per non sentirsi in esilio”³.

Le comunanze linguistiche, sociali e culturali del mondo arabo con l'Occidente Europa dovrebbero essere oggetto di seria analisi per sviluppare una corretta politica di integrazione degli immigrati nel paese ospitante. Ed anche per sviluppare quel senso di pluriappar-

² A. Djebar, *Nel cuore della notte algerina*, Firenze, Giunti, 1998, p. 53.

³ A. Mokhtar, *Nukhab al-hayyat (La scelta della vita)*, Beirut, Dar al-Adab, 1993 p. 17.

tenenza che permette, soprattutto ai minori, un inserimento concreto nel campo sociale e lavorativo della cosiddetta "terra d'esilio".

Problematica molto sentita soprattutto se correlata ai minori che nascono nel paese in cui i propri genitori sono immigrati. È il tema delle cosiddette "seconde generazioni", tema molto discusso dai sociologi e dagli studiosi dell'emigrazione.

I bambini che appartengono a questo segmento spesso non hanno la possibilità di sviluppare un vero e proprio plurilinguismo, né un vero senso di pluriappartenenza. Molti genitori parlano con i figli solo un arabo dialettale, né insegnano loro a scrivere questa lingua i cui caratteri sono molto diversi dai caratteri degli idiomi dell'Occidente. Eppure i bambini stessi divengono latori di una civiltà diversa, quella dei padri, e di una diversa religione, l'Islam, che, nell'accezione primigenia datale dalla rivelazione divina, è una religione che abbraccia non solo la sfera privata di un individuo ma anche la sua dimensione sociale. Le seconde generazioni vivono il dramma di una identità a metà, confusi tra ciò che appartiene alla terra d'origine e ciò che, invece, rappresenta la cultura della società in cui sono nati, cresciuti e in cui vivranno, con molta probabilità, tutta la loro esistenza.

Il ruolo della Scuola nell'educazione interculturale

La scuola, prima agenzia formativa sul territorio, può davvero fare molto per colmare questo *gap* attraverso ciò che viene definito "educazione interculturale". Termine che ha sostituito la parola multiculturalismo poiché si prefigge, appunto, il riconoscimento dei tratti comuni, l'"inter", nel rispetto delle diversità.

Nella sua prima accezione il termine "Educazione interculturale" significava soprattutto "garantire alla generalità degli immigrati l'esercizio del diritto allo studio ed a valorizzare le risorse provenienti dall'apporto di culture diverse nella prospettiva della cooperazione tra popoli nel pieno rispetto delle etnie di provenienza"⁴.

Il numero sempre crescente di alunni stranieri nella scuola italiana, divenuto "un dato ormai strutturale del nostro sistema scolastico", ha indotto all'elaborazione di nuove strategie scolastiche per promuovere il dialogo e il confronto tra le culture per tutti gli alunni a tutti i livelli: insegnamento, curricula, didattica, discipline, relazioni, vita di classe.

E ciò ha trasformato anche la prospettiva interculturale in cui la diversità diviene paradigma dell'identità della scuola stessa.

Sulla base di questo presupposto l'Osservatorio Nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale ha varato, nell'ottobre 2007, un documento dal titolo "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri", in cui tutti i saperi costituiscono un'occasione ineludibile di formazione alla diversità, accostandosi in tal modo non solo a diversi "contenuti" ma anche a strutture e a modi di pensare diversi.

L'educazione interculturale, in tal modo, diviene un obiettivo trasversale nella scuola, per evitare rischi di etnocentrismo e di esotismo. Una sorta di nuova "educazione alla cittadinanza" che ha come obiettivi l'apertura, l'uguaglianza e la coesione sociale.

È ovvio che il lavoro svolto quotidianamente dagli insegnanti sulla base di questa prospettiva può dare davvero risultati sorprendenti poiché può arginare il serio pericolo

⁴ Cfr. C.M. 8/9/1989, N. 301, Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio.

di emarginazione che i minori corrono e che sfocia in episodi di violenza frutto di un non adattamento, così come è accaduto nelle *banlieus* francesi.

È doveroso, sulla scorta di queste considerazioni, dotare la scuola dei mezzi necessari per attuare una vera e propria politica di educazione interculturale.

Un compito gravoso a carico della scuola è quello di inserire nel contesto classe minori immigrati che abbiano già iniziato un processo di scolarizzazione nel paese di provenienza. Per evitare il serio rischio di creare marginalità, gli operatori della scuola dovrebbero conoscere i programmi e i curricula che si usano nel sistema scolastico del mondo arabo, con particolare riferimento al Maghreb. Ciò, purtroppo, in Italia non accade e gli insegnanti, nell'accogliere questo tipo di minore applicano direttamente le linee pedagogiche in uso nelle nostre scuole.

La differenza sostanziale è che nei paesi arabo-islamici l'insegnamento è strettamente legato ai testi sacri: è, cioè, un insegnamento di tipo religioso.

Nell'Ottocento fu l'egiziano Rifa'a Rafi' al-Tahtawy (1801-1874), pensatore politico e pedagogista, ad iniziare ad attivare un processo di scolarizzazione dei bambini attraverso la arabizzazione dei proverbi e delle massime religiose. Al-Tahtawy partì dai testi religiosi dell'Islam su cui poggiò le sue linee pedagogiche. L'insegnamento ai bambini era basato, infatti, quasi esclusivamente sul Corano. Essi imparavano a memoria i versetti del libro sacro, specialmente quelli delle sure (capitoli) più brevi. Da questi i maestri deducevano le regole per l'apprendimento dell'alfabeto, della grammatica, della filosofia e perfino della matematica, oltre che ovviamente della morale, così come aveva teorizzato il grande filosofo Ibn Sina (980-1037) conosciuto in Occidente con il nome di Avicenna⁵. A tutt'oggi nell'intero mondo arabo islamico l'insegnamento si basa, per lo più, sui testi sacri dell'Islam, come accade nei *kuttab* o scuole coraniche che costituiscono, in molte aree specialmente rurali, l'unica possibilità di alfabetizzare i bambini in paesi in cui l'istruzione non è né pubblica, né obbligatoria.

È ovvio che un minore che provenga da un simile contesto non può, all'improvviso, capire ed accettare una dimensione molto più laica legata all'istruzione. Il processo deve essere graduale, facendo leva su quelli che possono essere individuati come interessi comuni dei bambini, a prescindere su quale sponda del Mediterraneo essi si trovino.

Per attuare, dunque, una buona politica di integrazione bisognerebbe formare gli insegnanti sugli aspetti dell'istruzione così come viene praticata nei contesti arabo-islamici. A questo proposito è importante citare un convegno dal titolo "Immaginare e Conoscere" che si è tenuto al Cairo nel dicembre 2006, organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura in Egitto.

Il convegno ha cercato, appunto, di individuare le problematiche legate al mondo dell'istruzione nei paesi arabi, Egitto in special modo, e gli scambi possibili con il nostro sistema scolastico. Lo stesso Ministro dell'Istruzione egiziano, Yousry Saber al-Gamal, ha sottolineato la necessità di rivedere i manuali scolastici in uso nel proprio paese adattandoli ad una didattica più innovativa da prendere a prestito, appunto, dall'Occidente.

Ciò che è emerso dal convegno, inoltre, è che oltre tutta una miriade di testi religiosi legati all'istruzione dell'infanzia esiste anche un tipo di letteratura più laica i cui testi sono utilizzati, altresì, come base per l'insegnamento. È il caso del primo romanzo per ragazzi pubblicato in Egitto nel 1927 dal titolo *Sinbad il Marinaio*. Il suo autore, Kamel Kilany, trae spunto dalla celebre novella delle *Mille e una notte*, la raccolta che costituisce uno dei più importanti patrimoni della letteratura popolare araba, riscrivendola ed adattandola ad un pubblico di

⁵ cfr, Ahmad Zait, *Adab al-tufala bayna Kamil al-Kilany wa Muhammad al-Harawy* (La letteratura per l'infanzia tra Kamel al-Kilany e Muhammad al-Harawy), Il Cairo, Dar al-Ma'arif, 1994, pp. 28-29.

bambini. Ma le stesse novelle sono note anche ai bambini dell'Occidente in quanto il francese Galland le introdusse in Europa nel '700 non molti anni dopo i classici di Perrault quali "Il Gatto con gli stivali" o "Cenerentola". Ecco, dunque, che la scuola potrebbe iniziare proprio dalle favole questo processo di accoglienza di minori stranieri già, in parte, scolarizzati. La fiaba, inoltre, è caratterizzata dall'elemento dell'universalità che permette, appunto, di superare le barriere e creare un senso di pluriappartenenza attraverso la narrazione.

Non solo, un aiuto concreto potrebbe venire dall'industria disneyana che ha operato un processo di omologazione delle conoscenze non solo in Occidente ma anche nei contesti arabo-islamici

Magdi Youssef, docente di Letteratura Comparata all'Università del Cairo, afferma che i cartoons statunitensi stanno invadendo le forme di divertimento dei bambini arabi:

"Non ci sorprende che i bambini arabi alfabetizzati preferiscano le figure di Disney sotto forma di adesivi da attaccare sulle copertine dei libri di scuola, sulle pareti e sui vetri delle finestre. Tuttavia anche i bambini analfabeti non sembrano essere risparmiati dalla sostituzione, da parte dei prodotti americani, della loro ricca cultura orale, in quanto le emittenti televisive arabe trasmettono un gran numero di questi cartoons americanizzati, apparentemente diretti solo alla fascia di bambini alfabetizzati. Tra i bambini arabi analfabeti solo quelli che vivono in aree remote e rurali, prive di TV, vengono risparmiati da questa egemonica importazione culturale (con l'uniforme orientamento che essa implica) e possono invece attingere alla propria eredità orale, che costituisce una miniera di fiabe e di racconti folklorici locali."⁶

L'aiuto dei media e la conoscenza di cartoons televisivi americani come Tom e Gerry, Power Rangers o Tarzan potrebbero costituire un'ottima base di partenza per attivare, proprio nelle scuole, un processo di conoscenza reciproca dei minori provenienti da culture diverse, riducendo al minimo i rischi di marginalità.

Come ridurre la marginalità e promuovere la convivenza civile

Un'altra problematica da affrontare, sempre al fine di ridurre al minimo il fenomeno di marginalità che può vivere il minore immigrato nel contesto della terra d'esilio, riguarda i comportamenti nel sociale e il diverso concetto di "sociale" che vige all'interno dell'Islam. La rivelazione divina al Profeta Muhammad indica chiaramente che la *umma* o comunità dei credenti deve essere "una comunità fondata sulla Legge, con la lettera maiuscola, a indicare la sua derivazione divina, espressione della sovranità di Dio sugli uomini"⁷. La legge di Dio o *shari'a* è concepita come un patto di fedeltà tra gli uomini e Dio. La *shari'a* regola tutti gli aspetti del vivere pubblico e privato di un musulmano, incluse le norme che fanno capo allo "Statuto Personale" che in Occidente si traduce in diritto di famiglia. L'espressione "statuto personale" (in arabo *al-ahwal al-shakhsiyya*) fu creata nel 1875 dal giurista egiziano Muhammad Qadri Basha e comprende, accanto alle questioni di stato e di capacità della persona, le norme che regolamentano il matrimonio, i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, i rapporti di parentela e gli obblighi alimentari connessi, la tutela e la curatela, le donazioni, le suc-

⁶ M. Youssef, Arab fairy tales in Disney times: a comparative socio-literary approach, Intervento tenuto dall'autrice alla sessione inaugurale del XX congresso triennale della Fédération Internationale des Langues et Littératures Modernes (FILLM), Università di Regensburg (Germania), agosto 1996.

⁷ Enzo Pace, Sociologia dell'Islam, Roma, Carocci, 2006, p. 46.

cessioni e gli atti di ultima volontà⁸. C'è da sottolineare che la *shari'a* è applicata ai musulmani esclusivamente da un giudice musulmano. Da qui la discussa questione di adattare la *shari'a* (e le sue norme come, ad esempio, lo status giuridico della donna) all'ordinamento italiano ed europeo, istanza che viene avanzata dal cosiddetto Islam d'Occidente: "Il problema, come s'è detto, non è dato dalla somma dei precetti coranici, bensì dal paradigma politico entro cui questi vengono oggi elaborati, specialmente per quel che riguarda l'Islam d'Occidente. Non è possibile contestare all'Islam la sottomissione della donna... Questo attiene all'ideologia religiosa... La questione si pone laddove, in base ad una visione comunitaristica e integralistica dell'esperienza religiosa, si vuole concretamente impedire alla donna, grazie al riconoscimento dello Stato, di divorziare o di viaggiare"⁹. In realtà questa visione integralistica è alquanto ammorbidita dall'evoluzione dello Statuto Personale islamico già all'interno di alcuni dei principali paesi arabi. Ad esempio, il nuovo codice di famiglia in Marocco, la *Mudawwana*, aggiornato il 16 gennaio 2004, è stato fortemente voluto dal monarca Mohamed VI ed è forse il più avanzato in materia di emancipazione femminile. In Tunisia, già negli anni '50, il Presidente Bourguiba, avvalendosi dell'opera di un eminente giurista, Tahar Haddad, interpretò in maniera diversa il versetto coranico relativo alla poligamia, eliminandola di fatto e rendendo il matrimonio tra musulmani esclusivamente monogamico. Esempi se ne potrebbero citare molti, pur rimanendo in vigore molte norme sharaitiche che, in effetti, non sarebbero mai accettate dalle moderne società occidentali per quanto riguarda i diritti umani o l'eguaglianza tra sessi. Anche le condizioni socio-politico-economiche della maggior parte dei paesi arabi ed il mancato processo di democratizzazione, rendono accettabili regolamentazioni del vivere civile che, altrove (come appunto nei paesi di emigrazione), sono respinte come retrograde.

Ciò premesso è facilmente intuibile quanto possa essere complesso, nel contesto del paese di immigrazione, per un adolescente di sesso maschile o femminile di fede musulmana, innamorarsi di un coetaneo, o di una coetanea, non di fede islamica e pensare di formare una famiglia. È il problema delle cosiddette "coppie miste". L'Islam permette ad un musulmano di avere una moglie di religione diversa, ma vieta assolutamente il matrimonio tra una musulmana e un uomo appartenente ad altra religione. Questo perché i figli devono essere allevati nella religione del padre e quindi il padre deve essere necessariamente un musulmano. Poiché, come abbiamo detto, l'Islam è, insieme, religione e società (*din wa dawla*) non è così facile vivere la propria sfera sociale, e quindi affettiva, al di fuori delle norme islamiche che poco si adeguano alle società occidentali.

Il mondo musulmano, però, è estremamente composito e variegato. Se pensiamo alla Malesia, che è il più grande paese musulmano, ci rendiamo conto che lo stesso Islam può essere interpretato, ed attualizzato, in maniera completamente diversa rispetto a quanto accade nei contesti del Nord-Africa o del vicino Medio Oriente:

"Il governo federale della Malesia... pur mantenendo la propria identità musulmana, rivendica alla sua leadership politica il merito di aver creato una società multietnica e multireligiosa che basa i propri principi sulla giustizia e sulla democrazia"¹⁰.

⁸ Roberta Aluffi Beck-Peccoz (a cura di), *Le leggi del diritto di famiglia negli stati arabi del Nord-Africa*, Dossier Mondo islamico 4, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1997, p. 1.

⁹ Ciro Sbailò, *La problematica questione delle intese tra la Repubblica Italiana e l'Islam in 'Rassegna Parlamentare'*, Luglio/Settembre 2007, Anno XLIX, Jovene Editore, p. 637.

¹⁰ Justo Lacunza Balda – Maria Albano, *Islam, Aspetti ed immagini del mondo musulmano oggi*, Cinisello Balsamo, San Paolo Edizioni, 2003, p. 124.

Inoltre, nel mondo musulmano esistono molti intellettuali che premono perché si applichi l'ermeneutica al sacro Corano, contestualizzando il suo messaggio ed adeguandolo alle esigenze di una società in costante divenire. Tra i più rappresentativi di questa corrente di pensiero citiamo Nasr Hamid Abu Zayd, costretto a lasciare l'Egitto perché accusato di apostasia a causa delle sue teorie applicate al testo sacro, così come egli stesso ci racconta nella sua biografia¹¹.

Margot Badran, senior fellow al Center for Muslim-Christian Understanding della Georgetown University, parte proprio dai versetti del sacro Corano per affermare che il messaggio della Rivelazione, in sé, non comporta alcuna discriminazione tra uomo e donna applicando, in tal modo, l'ermeneutica femminista alle regole della *shari'a*¹².

Bisogna capire come recepisca queste istanze l'Islam d'Occidente, che parla ai fedeli attraverso le moschee e gli *Imam*. L'Islam, definito religione senza chiesa e senza clero, vive il suo rapporto con la moschea in modo completamente diverso nei paesi di emigrazione che si trovano in Occidente. Le moschee divengono veri e propri centri di aggregazione sociale e gli *Imam* assumono una vera funzione di guida, un riferimento anche nelle questioni pratiche: divengono, insomma, sempre più simili ai nostri preti che operano all'interno della parrocchia non solo officinando i riti sacri ma anche, di fatto, interagendo con molte altre dimensioni della vita sociale dei propri parrocchiani.

Sarebbe importante attivare, e al più presto, una serie di sinergie con le comunità islamiche, partendo proprio dalle moschee e dai loro *Imam*. Ciò permetterebbe, specialmente agli operatori del sociale, di comprendere meglio le problematiche che può vivere un adolescente, figlio di prima generazione o già appartenente alla seconda generazione, e di attuare delle politiche efficaci in caso di recupero da devianze, sfatando il mito che le moschee siano luoghi pericolosi e gli *Imam* integralisti che incitano alla violenza.

Chi scrive conosce bene alcuni *Imam*, tra cui Rachid Amaidia, *Imam* della moschea di Salerno e membro della Consulta islamica del Viminale. Rachid è uno dei tanti musulmani che vivono la propria religione in modo equilibrato, misurandosi continuamente con le problematiche che incomprensione e intolleranza generano. È del mese di febbraio la notizia di una bomba carta lanciata nella moschea di Battipaglia (altro centro nella provincia di Salerno con un'alta concentrazione di immigrati per lo più maghrebini) che ha ferito al volto un giovane immigrato.

Lo sforzo congiunto è quello di invertire una rotta, sempre più diffusa, che tende a demarcare i due universi, Islam ed Occidente, facendone due mondi contrapposti e ostili "in quanto l'Occidente sta diventando sempre più un pensiero laico mentre l'Islam continua a ravvivare la propria connotazione religiosa fino al limite estremo dell'islamismo"¹³.

La sfida è quella di poter promuovere un dialogo a tutti i livelli: politico, economico, culturale e religioso, non più come scelta occasionale ma piuttosto come necessità vitale per la convivenza civile.¹⁴

¹¹ cfr. Nasr Hamid Abu Zayd, *Ein Leben mit dem Islam*, Freiburg i.B., Verlag Herder, 2001 nella sua traduzione italiana *Una vita con l'Islam*, Bologna, il Mulino, 2004.

¹² cfr. Monica Lanfranco-Maria G. Di Rienzo, *Senza velo, donne nell'Islam contro l'integralismo*, Napoli, Edizioni Intra Moenia, 2005, pp. 29-39.

¹³ J. Lacunza Balda, M. Albano, op. cit., p. 8.

¹⁴ cfr. Maria Albano – J. Lacunza Balda, *Il Nuovo Iraq e il Medio Oriente*, Siena, Cantagalli Editore, 2007, p. 13.

*La sfida
educativa
in uno spazio
"ristretto"*



Educare e punire

L'esperienza educativa sul confine dell'altro

di Mario Schermi

Nature has its rules, humankind others. When being imposed, a rule can not contemplate its own breaking as it was somewhat made to avert infringements. Hence, once rules are admitted, punishments must be envisaged too. Well, what is the meaning of punishment, then?

Western Justice Systems decided to give penalties a most educational function: the sign of punishment was no longer a torn body, but the soul's treatment. If punishment has to do with rules and education includes, among its containment purposes, this "regulating" function too, shall we consider "penalty" as an educational tool? However, we feel bound to recognize that punishment, the favourite tool of poisonous pedagogy, always borders on educational abuse insofar it "dangerously" trespasses the other's border.

Let us then welcome a further "pedagogical and critical knowledge", based upon thorough heuristic grounds, able to screen educational practices through maturation's expectations, averting the infringement without abdicating its educational purposes.

Penare

La natura ha le sue leggi, gli uomini hanno le loro regole. La natura ha le sue linearità e quasi non prevede eccezioni. Gli uomini – senza leggi – costruiscono i loro ordini (ordinamenti...) e, giacché sono esposti a turbamenti, turbolenze, ambiguità, confusioni..., dotano gli "ordini" di dispositivi per proteggerli dalle eccezioni, dalle "deviazioni". La regola usa una certa "forza" per ordinare ciò che sarebbe disordinato: lo stesso ordine è l'esito di un equilibrio precario, di un equilibrio costruito sulla precarietà. Si tratta di una "forza" agita a partire da una "fragilità". Nel momento in cui si impone, la regola non può non prevedere la sua eventuale trasgressione, perché, in un certo senso, nasce proprio per scongiurarla. La prevista "reazione" alla violazione della regolarità, è l'occasione per *ribadire* ed eventualmente *agire* la "forza" senza la quale la stessa regola rimarrebbe smarginata e travolta dalla confusione. La "reazione" così assume diverse configurazioni: per un verso, può essere occasione di ri-precisazione dei vincoli della regola; per l'altro, può avvertire circa l'eventuale ricorso a "conseguenze spiacevoli"; può, infine, dare corso alle conseguenze, arrecando "danno" al trasgressore, nelle forme della punizione.

Prima di scomodarsi in accesi ed estenuanti confronti, dibattiti... tra autoritari e permissivi, tra proibizionisti e abolizionisti, tra regolari e irregolari..., non di rado appesantiti da ridondanti filosofie del diritto e sovradosaggi ideologici, la decostruzione del concetto di "regola", appena tentata, qui nell'*incipit*, ha il compito di riportare la questione della "punizione" alla sua dimensione basica: gli uomini hanno una necessità (tutta umana...) di darsi delle regole e le regole prevedono, tra l'altro, ma tuttavia necessariamente, una punizione per chi le trasgredisce. Se si ammettono le regole, non possono non essere ammesse le punizioni, sia pure come *ultima ratio*. E se le regole sono auspiccate come il "positivo", tocca altresì assumere le punizioni nel loro segno: il "negativo". Allora, qui, non si tratta del punire o del non punire. La questione è, semmai, in che senso si punisce.

Allora: ogni regola prevede una punizione. C'è, in questo, una *necessità*, un automatismo... – come si diceva – tale da richiamare l'ineludibilità delle "leggi della natura": *chi sbaglia paga*. Ma ancora nulla si è detto del "senso del punire". La determinatezza di questa *forza* dà ragione esclusivamente della "fragilità" in agguato e della ineludibilità della punizione. Solo apparentemente sembra sbaragliare le schiere di interrogazioni, di ambiguità...: il gesto del punire è ancora solo un "segno", "scrittura", "(re)azione"... Pertanto, con "scrupolo", come fa una "piccola pietra" (*scrūpūlus*), tocca tornare ad infastidire la linearità dei ragionamenti a cui si è soliti affidare (per comodità, per interesse...) la spiegazione delle "cose della vita"... tra cui è senz'altro annoverabile la punizione – ora resa indiscutibile dalla sua inevitabilità, ora bandita (cioè ancora *indiscutibile*) senza appello in quanto manifestazione autoritaria – per provocare ulteriori e forse inaspettate comprensioni.

Provocare dolore, arrecare danno: ecco cosa contiene, innanzitutto, la punizione. Si dirà: ma c'è molto altro! Sì, perché il "danno del punire" non è il danno dell'accidente o della malattia, ma quello che qualcuno provoca *su* qualcun altro. Colui che – nel caso della punizione – ha responsabilità nel far rispettare la regola, commina a chi l'ha trasgredita. Sì, allora, c'è letteralmente "altro". Ecco che l'alterità delle soggettività coinvolte, esorbita le "necessità", gli automatismi... e, con urgenza, interroga il "senso" di questo intervenire, con *forza*, di qualcuno su qualcun altro, senza che si denunci una violazione, anzi appellandosi, come urge nell'esercizio della giurisdizione, alla certificazione di un potere legittimo.

Il positivo si trascina dietro il negativo. L'affermazione, la negazione. La forza, il rinculare delle resistenze. La probità, la vittoria sui vizi. La consonanza, l'evitamento delle devianze. La legalità, il perseguire i delitti. La regola, la punizione. Agire una punizione è un movimento così antico, così – insieme – evidente e nascosto che, qui – sia pur brevemente – si ritiene richieda d'essere trattato con cautela, quasi con scrupolo *archeologico*, per riconoscerne i sensi che le diverse *signature* (Agaben, 2008) hanno via via, nei secoli, lasciato sedimentare e per tentare di comprendere cos'è oggi "punire".

Bene, ma cosa accade nell'esperienza del dolore? Cosa accade "nel" dolore? Qual è il guadagno del danno? Cos'altro può "dire" il dolore oltre il suo addolorare? *Il dolore inchioda, lacera...riduce a cosa* (Natoli, 2002). Il dolore è patimento, sofferenza, danno. È incorrere nell'impedimento, nel limite... Il dolore mette fuori portata le possibilità... fino alla possibilità della vita stessa. Quando il dolore assale nella sua presenza viva e si rimane stretti *nella morsa, non si pensa* (Natoli, 1997, p. 12). Il tempo è tolto nell'eternità di un presente sofferente. Tolta è la speranza nella disperazione (*dē-sperāre*). Sì, ma allora perché la punizione passa (se non addirittura "finisce") attraverso il dolore?

La "fisica delle passioni" dice tanto della naturale propensione al piacere, quanto del naturale evitamento del dolore. Il piacere è cercato, atteso, desiderato. Il dolore è sgradito, fuggito, percepito come minaccia. Nel piacere ci si apre il mondo, si dà e si riceve. Nel dolore ci si chiude al mondo, non si dà e si perde. Provocare "danno" è, appunto, procurare dolore, esporre alla sofferenza, costringere ...a ciò che si sarebbe evitato, fuggito... Punire connette così, quasi automaticamente e con semplificazione comportamentista, trasgressione e patimento, un po' come retribuzione (*facendogliela pagare*), un po' come correzione (*che non abbia a ripetersi*).

Punire

Appena oltre il dolore vissuto, o nel suo margine discendente, se di vita ancora ne rimane, ecco che torna il pensiero... ad interrogare. Che ne è di questo dolore? Perché soffrirne? Perché diviene il "contenuto" di una punizione? Qual è il suo senso? Può bastare la sua riduzione automatica e comportamentista? Le "pedagogie del dolore" hanno avuto ragione nel provocare il *senso del dolore*, soprattutto quando questo origina nella disgrazia o nella malattia. L'esperienza del dolore, infatti, consente apprendimenti al limite della nostra esistenza, mettendoci a contatto, quasi senza mediazioni, con i temi del "confine", della "caducità", della "sofferenza", del "nascere e del perire". Qui il dolore, fin nelle forme estreme alla sua esposizione come "sacrificio", diviene passaggio per la rivelazione, illuminazione dei significati più profondi. Una certa "morale delle passioni", però, in questa versione, sembra sovvertirne la "fisica". Il dolore, così, piuttosto che essere fuggito nella sua funzione "dannosa", potrebbe addirittura essere cercato, desiderato... giacché svolgerebbe almeno altre due funzioni, ma stavolta "giovevoli": la prima di *scandaglio e recupero* delle risorse più nascoste degli uomini; e, la seconda, di *purificazione*, attraverso la quale apparirebbero le "verità" viste da dentro.

Bene, ma quando si punisce, quando – piuttosto che accadere – il dolore è "provocato", intenzionalmente dato..., colui che punisce a quale funzione fa appello, a quella "dannosa" o a quella "giovevole"? L'interrogativo è, per così dire, fondamentale: giacché nel momento in cui l'azione cade nel fitto di una relazione, come nel caso della relazione tra punitore-punito, perde la sua "naturalità", per farsi comunicazione, scrittura.... È, letteralmente, ciò che viene detto-ascoltato. È il senso che in quel detto-ascoltato viene interpretato. Detto altrimenti: cosa ha inteso il punitore punendo? E cosa ha compreso il punito? Sì, si dirà, ma da cosa si recupera l'*inteso* ed il *compreso*? Occorre interrogare gli attori? E qualora rispondessero, basterebbe il loro "esplicito"?

Si diceva, *l'agire comunica* (Habermas, 1997), è scrittura in movimento, scrittura... incarnata nei gesti, nelle scelte, negli atteggiamenti, nelle forme, nelle parole dette, in quelle anche solo accennate e in tutte le altre che spesso... si lasciano intendere senza pronunciarle mai. E, ancora, *l'agire comunica* ...non solo le intenzioni dell'agente-parlante, non solo la sua soggettività... ma anche retro-pensieri, rappresentazioni, dispositivi di cui forse l'agente non ha neppure consapevolezza, ma che "parlano" attraverso il suo "agire-dire", ovvero attraverso i patrimoni culturali che gli appartengono e a cui irrimediabilmente anche lui appartiene.

Le "forme" del punire

Quando anche le cose cadono nel regno degli uomini, prendono segno..., perdono la loro indifferenza per caricarsi di significati, di sensi, di *differenza*. Così è anche per la punizione. Questa smarrisce immediatamente il significato di un'automatica reazione ad una regola trasgredita, per entrare nei "giochi linguistici" che gli uomini intorno alla sua vicenda vorranno *giocare*. Come dire: gli uomini – per quanto decostruiscono – ri-costruiscono immediatamente il significato del loro agire nelle storie, nei contesti... che stanno vivendo. Se ne fanno "una ragione". Di per sé – come si è detto – punire è arrecare danno come conseguenza "non desiderabile" a chi ha trasgredito una regola. Pertanto punire non è né giusto, né ingiusto; né utile, né inutile; né educativo, né diseducativo. Di per sé è solo un dispositivo interno al congegno della regola. Le altre considerazioni..., quelle che qui in un certo senso si stanno cercando, dipendono da ciò che gli uomini intendono con il punire. Saranno, cioè, le "forme" delle punizioni che di volta in volta "diranno", lasceranno intendere ciò che gli uomini stavano cercando, punendo.

Le "funzioni della punizione", in quanto aree di incontro delle connessioni di senso, possono essere riassunte in:

- funzione retributiva;
- funzione difensiva;
- funzione esemplare;
- funzione riparativa (obbligazioni riparative);
- funzione educativa.

La prima funzione, a fronte di un conflitto aperto con la trasgressione della regola, ri-vendica, reclama (*vindicāre*), un "danno" capace di risarcire, retribuire l'offesa patita. L'offesa dice di uno "squilibrio di sofferenza", a danno della vittima (qui, anche nel senso ampio del "corpo sociale") a cui sembra essere possibile rimediare soltanto con un'altra sofferenza, capace di ristabilire l'equilibrio, di pareggiare il dolore (*occhio per occhio*), come se il dolore togliesse il dolore. Il trasgressore diviene, così, a sua volta, vittima, "sacrificata", sull'altare di una rinnovata "comunità" capace di emendarsi dal "disordine" (Girard, 2004). Com'è evidente, qui il movente è più *emotivo* e l'interesse riguarda la comunità che *sente* come "corpo unico".

La funzione *difensiva*, consapevole della minaccia arrecata dalla trasgressione/infezione utilizza la punizione/terapia come strumento per allontanare, circoscrivere... perfino – in assenza di altre "cure" – eliminare il trasgressore/malattia. Il "danno" in questo caso serve soltanto a rendere non praticabile, non conveniente... oltrepassare il confine stabilito, il cordone sanitario, il portone del carcere.... Il trasgressore è soltanto il portatore della minaccia ed il movente della punizione appare *igienico*, protezionistico, giacché l'interesse della legalità/sanità è quello di conservare un "corpo sano".

La terza funzione, quella *esemplare*, agendo la punizione intende "mostrare" agli altri, quali sono effettivamente le conseguenze a cui va incontro colui che trasgredisce le regole pattuite. Questa funzione ha ora il carattere "preventivo", poiché tesa ad informare; ora un carattere "deterrente", poiché intende incutere timore; ora, infine, un carattere "moralistico", poiché intende sottolineare ciò che più conta, ciò a cui "si" dà valore. Qui il movente è per così dire *politico* e l'interesse è rivolto a uniformare i comportamenti della società.

Per la funzione *riparativa*, forse è inappropriato anche parlare di punizione: piuttosto, giocando un po' con i termini, sarebbe più sensato parlare di "obbligazione riparativa". Nell'ambito delle esperienze di "mediazione" la punizione/obbligazione ha il compito di promuovere la ripresa di un dialogo che la trasgressione avrebbe interrotto, pregiudicato... messo in "conflitto" con un altro soggetto, la vittima. Pertanto, più che un "danno", l'obbligazione prova a "forzare" una dinamica relazionale bloccata, mettendo il trasgressore nelle condizioni di realizzare "gesti" (le obbligazioni) che possano dare visibilità alle intenzioni di una "nuova prossimità" con la vittima. Per quanto abbia un evidente riverbero comunitario, il movente della funzione riparativa è eminentemente relazionale, giacché l'interesse è quello di sciogliere i conflitti prodotti nelle/dalle interazioni sociali.

La funzione *educativa* "mira" la punizione sul trasgressore, sulla sua persona, ...e sulla persona potrebbe essere, perché la pena possa provocare qualche *cambiamento* tale da inibire e/o riorientare i suoi comportamenti trasgressivi. La punizione allora avrà il compito di: "comunicare" al trasgressore il "danno" che ha provocato; sostenere un percorso di consapevolezza del proprio agire, ovvero delle conseguenze che questo produce; accompagnare verso la scoperta e sperimentazione di comportamenti coerenti con le proprie attese (desideri, bisogni...), in accordo con le attese (compiti, prospettive...) del mondo intorno. Qui il movente è il "crescere" e l'interesse è rivolto innanzitutto al soggetto, colto nel vivo delle dinamiche relazionali e sociali.

Educare con la punizione

Corrispondendo, a partire dal XIX secolo, ad una consistente "tradizione giuridico-pedagogica", costruita sugli "insegnamenti" e sulla "dolcezza della pena" (Foucault, 1975, pp.26-34), gli ordinamenti occidentali, e quello italiano in specie, hanno inteso interpretare la punizione innanzitutto in *funzione educativa*: non era più lo strazio del corpo, ma *la cura dell'anima* il segno della pena. La materia penale, allora, si è via via impegnata a dare "forme" al danno, perché questo si trasformasse in occasione di recupero di chi è in conflitto con la legge. Ovvero: se è di pena che si tratta, che sia "patita" nel senso, nella direzione del recupero delle proprie istanze di crescita e dei legami sociali, interrotti e/o pregiudicati dalla commissione del reato. Così: di punizione in educazione, fino al dettato costituzionale (*le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*. Costituzione Italiana, art. 27, comma terzo).

Ora, visto che la punizione ha a che fare con le regole e che educare pre-vede, tra le sue funzioni volte al *contenimento*, anche quella del "regolare" (Regoliosi, 1999), è possibile annoverare la "punizione" tra gli strumenti educativi? Sì, è possibile..., in educazione, una punizione intenta a procurare "danno"? Proprio quella punizione che storicamente è stata impegnata a "retribuire le offese patite", a "difendere gli ordini costituiti", ad "aggiustare le anomalie", ad "impedire con forza le recidive"...? Come si concilia un predicato, come quello dell'educare, intento all'ascolto, alla promozione... con quello del punire, a tutta prima, intento ad espellere, a correggere... a manipolare?

Serve ben poco, pedagogicamente, partecipare alla *singolar* tenzone (forse davvero così "singolare", costretta com'è al medesimo insensato destino) tra autoritarismo e lassismo (Cavallo, 1993). E non si tratta nemmeno di trovare una "via di mezzo", un ac-

comodamento tra opposti radicalismi: occorre, semmai, riformulare la questione... e forse proprio a partire dalla fallace opposizione tra educazione e punizione, lungo il cui confine corre una non trascurabile cifra del nostro divenire *persone*.

Educare ed essere educati dicono di esperienze "costitutive" del divenire uomini e donne. Ciascuno si determina nella propria soggettività anche educando ed essendo educato, dentro la costituzione di relazioni molto particolari, impegnate a realizzare la "crescita": le relazioni educative. Accanto ai richiami più promozionali, attivistici... tocca riconoscere che si educa e si è educati ...a "forme" più o meno condivise di "modi di essere": una certa umanità, un certo tipo di uomo e di donna, l'onesto cittadino, il buon padre di famiglia ...fino alle forme più singolarizzate del *sii te stesso*. Ad ogni "forma" corrisponde un "dispositivo" (Massa, 1988; Agamben, 2006) intento a "regolare" il crescere, ora perché semplicemente si aderisca alla forma (forme educative autoritarie); ora perché l'alterità crescente possa interloquire con quelle forme (forme educative democratiche). Insomma, a prescindere dalla "tattica politica", è dell'educare inter-venire, venire in mezzo alla vita crescente, "impiccarsi delle vicende altrui", per promuovere, sostenere, orientare... "cambiamento". Si ribadisce: non si dà educazione indifferente! Chi educa produce differenza, differimento, alterazione, cambiamento. Con una certa "forza". Ed ogni volta sono in gioco delle "forme", qualcosa presso cui (ap)prendere ordine, riconoscimento, identità... perché la vita, singolare e plurale, possa prendere forma necessariamente (...e pirandellianamente).

Quando le "forme" si smarginano, si sbiadiscono o perdono di consistenza, l'educare stesso perde il "senso", confondendosi con un qualsiasi altro agire. Ma quando le "forme" si irrigidiscono e l'altro-crescente perde la supremazia, la sua *consistenza etica*, in favore della "forma", ecco che l'educare, ancora una volta, sia pure per altra via, perde il "senso", irrigidendosi in "pedagogia nera" (Miller, 1980; Riva, 1993). L'oscillazione segna l'avvento ora dell'*indifferente pedagogico*, ora dell'*abuso pedagogico*. Tralasciando il primo, fuori dalla portata del presente contributo, è possibile riconoscere come la relazione educativa, impegnata ad esasperare il proprio inter-venire fino all'abuso pedagogico, può essere piegata e infine spezzare il suo senso, a partire dalla incapacità di chi ha la responsabilità educativa di accogliere l'altro crescente in quanto *parte dei propri pensieri* (Winnicott, 1987). L'abuso estingue "l'altro", facendolo coincidere con "lo stesso". È indubbio che le pratiche punitive siano e siano state tra le più elette sul versante operativo della "pedagogia nera". Sono queste, infatti, che si spingono più "pericolosamente" *sul confine dell'altro*, talvolta violandolo. La punizione, appena oltre il confine dell'altro, perde immediatamente qualsiasi richiamo educativo, per precipitare in "violenza". È così, quando la punizione è volta soltanto a risarcire il danno subito, arrecando danno... o quando si propone di correggere semplicemente annullando le differenze o quando intende piegare l'altro, misconoscendo, superando, estinguendo ...la sua alterità. Qui l'educazione è capovolta, oltre il confine, muta in abuso pedagogico.

Il perpeetratore/educatore, punendo oltre confine, utilizza una posizione di potere, quella stessa pre-vista dall'*asimmetria educativa* (Bertolini, 2001), ma abusandone, poiché interpreta le azioni educative in un'*unica* soluzione, in un'*unica* direzione... tale che l'altro risulti di fatto annichilito nella sua originaria differenza. Il "crescere", in questo caso, non sembra essere interesse, bisogno, attesa, desiderio... del crescente, appartenendo alle sole intenzioni di chi interpreta l'educare, quasi come un'*opera* solitaria, la *ripetizione dello stesso*: all'altro non resta che aderire alla forma o sparire nel nulla. Ciò che così rimane sotto le

ceneri del “crescere” è, infine, adattamento, conformazione, arruolamento, annichilimento. Dopo secoli di rappresentazione eulogistica dell’educazione, l’*abuso pedagogico* svela quelle particolari forme di violazione dell’altro che si nascondono nelle pratiche educative, e in specie nella punizione. Altro che crescere! Sono proprio queste pratiche che possono innescare il cosiddetto “trauma educativo”¹, accecando le speranze di crescita.

Si tratta, allora, di fare spazio ad un ulteriore “sapere pedagogico”, un sapere “critico”, rigoroso nelle sue costruzioni euristiche, capace di sottoporre al vaglio delle attese di crescita le pratiche di intervento educativo, con particolare attenzione per quelle che più di altre si spingono sul confine dell’altro, a rischio di violazione. All’approccio critico/interpretativo (Alessandrini, 2003) tocca il compito di smascherare l’abuso pedagogico, anche quando sembra custodito dalle rassicuranti cure della “buona educazione” o quando sembra incastonato nelle necessità indiscutibili della disciplina, o, ancora, quando risulta invocato da una superiore giustizia. Ora, senza seguire Alice Miller (1980), che *quasi* si spinge fino a considerare la stessa educazione una “pratica abusante” e la pedagogia *quasi* una teoria della violenza, è tuttavia necessario riflettere pedagogicamente, in prospettiva “critica”, anche e soprattutto sulle nostre pratiche punitive, sul nostro approssimarci rischiosamente sul confine dell’altro, perché anche la punizione, piuttosto che essere semplicemente evitata o esercitata senza “scrupolo”, possa essere “compresa” in una tenuta pedagogica, richiamata costantemente a dare ragione del “crescere”.

Colpire con una pena (*poena*, punizione, sofferenza), con un castigo (*castīgāre*, istruire, correggere, punire; composto da *castus*, puro, e *agēre*, fare, rendere), deve potersi distogliere dalla lineare logica del “soffrirne per la sofferenza”, così come dalla salvifica prospettiva di correggere e purificare. Una certa “ideologia del trattamento” intende risolvere la questione della punizione troppo sbrigativamente censurandola come autoritaria e denunciando il fallace richiamo al rigore, alla coerenza, all’intransigenza... dei suoi sostenitori. Al più si dice: occorre evitare una eccessiva disciplina... Sì, ma, nella scorciatoia quantitativa (*punire, sì, ma con moderazione...*) si continua a non dire qual è “la disciplina opportuna”, quella legittima ed auspicabile, quella “buona”, quella “misurata”. Si è sempre abbastanza pronti a segnalare gli sconfinamenti, ad indicare qual è la disciplina da evitare, a giudicare la disciplina “cattiva”... senza mai, però, riuscire a dire qual è quella che forse, tra l’altro, ...non solo non inibisce, non viola, non distrae... ma, anzi, aiuta a crescere.

L’impegno nella *diversion*, perché si abbiano ad evitare i danni della giustizia penale, non conduce di fatto all’azzeramento di senso di qualsiasi “penalità”, semmai all’urgenza di presidiare le ragioni dell’educare anche attraverso il “delicato” ricorso alla punizione. Pochi appunti, se osservati nel quotidiano agire, possono aiutare ad educare anche ...sul confine.

Se è di punire che si tratta, che il “danno” arrecato:

- sia commisurato ai criteri di giustizia più condivisi;
- in nessun momento ed in nessun caso leda la dignità della persona che lo subisce;
- sia segno leggibile dell’offesa subita dagli ordinamenti, dalla sensibilità sociale e, nel caso, dalla vittima;

¹ Il concetto che proponiamo di “trauma educativo” rinvia a un malessere conseguente alla modalità della strutturazione complessiva dell’atmosfera relazionale, del clima esperienziale, del dispositivo pedagogico che qualificano l’esperienza formativa [Riva, p. 135].

- accada presso una relazione educativa capace di elaborarne senso e significati e altresì capace di “consolazione” (Scatolero, 10);
- sappia connettersi con le risorse del soggetto, *mettendole alla prova*;
- sia occasione, non ricercata, di “crescita” per altra via.

In questo senso, nella particolare prospettiva del punire, è possibile riconoscere come ad ogni posizione d'autorità corrisponda una responsabilità educativa e che fuori da questa, senza margini per l'*attenzione* e l'aiuto, senza percorsi per il riconoscimento ed il cambiamento... non sarebbe che pena. Il giudice minorile – quello del diritto di famiglia e del nuovo processo penale minorile – così come ogni operatore nell'esercizio del mandato sociale educativo, è chiamato direttamente alla ricerca e costruzione di un con-senso con il soggetto in punizione e ad assumere compiti di rilevanza educativa. *La risposta della pena ha implicita in sé, nel momento in cui è applicata con un certo spirito, una funzione educativa(...)* è lo spirito della Costituzione (...) il diritto del giovane all'educazione (Galloni, 1993, p. 34). Ai tribunali, ed a quelli per i minorenni in particolare, pertanto, non spettano esclusivamente funzioni di evidente protezione sociale, ma anche di *protezione della gioventù* (Corte Costituzionale, sentenza n. 222 del 19 luglio 1983). Anche il carcere, che è impegnato per l'esecuzione giudiziaria innanzitutto in versione punitiva, nella combinazione di particolari eventi di ascolto, espressione, promozione... può diventare educativo. Se mantenuta entro i confini della non-violazione dell'altro, anche una *punizione estrema* può rappresentare una *opportunità educativa estrema* entro cui coniugare attese sociali e domande individuali. Può accadere così che in carcere possano trovare voce parole sino a quel momento inascoltate; possano essere “liberate” biografie sino a quel momento costrette da legami, ideologie...; possano capovolgersi devianze paradossalmente costruite sul desiderio di conformazione.

Da questa parte del confine, ...infine, si provi a condividere come la domanda sul senso e sugli effetti della punizione, riguarda il punito, ma anche il punitore. Ogni volta che si accinge a punire, il punitore, sul confine dell'altro, dice di sé e interpreta una certa idea di umanità e di mondo. È lungo questa costruzione di senso che tocca ogni volta tornare, se del punire si vuole avere ragione. La mente, anche quella del crimine o della trasgressione, non sta nel cervello, ma nella relazione... (Abbruzzese, p. 58) e le relazioni sono ciò presso cui tutti noi ogni giorno viviamo. Interrogare il senso della punizione nel punitore, richiama il senso della punizione per il punitore. Il resto è solo dolore.

Bibliografia

- Agamben G., *Che cos'è un dispositivo*, Nottetempo, Roma 2006.
- Agamben G., *Signatura rerum. Sul metodo*, Bollati Boringhieri, Torino 2008.
- Alessandrini G., *Pedagogia Sociale*, Carocci, Roma 2003.
- Bertolini P., *Pedagogia fenomenologica. Genesi, sviluppo, orizzonti*, La Nuova Italia, Milano 2001.
- Cavallo M. (a cura di), *Punire perché*, Franco Angeli, Milano 1993.
- Foucault M. (1975), *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino 1976.
- Galloni G., *Educare nelle forme della giurisdizione*, in Cavallo M. (a cura di), *Punire perché*, Franco Angeli, Milano 1993.

- Girard R., *Il sacrificio*, Raffaello Cortina, Milano 2004.
- Habermas J., *Teoria dell'agire comunicativo*, Il Mulino, Bologna 1997.
- Massa R. (a cura di), *La fine della pedagogia nella cultura contemporanea*, Unicopli, Milano 1988.
- Miller A. (1980), *La persecuzione del bambino. Le radici della violenza*, 1987.
- Natoli S., *Il dolore tra danno e senso*, in *Animazione sociale*, n. 4, 1997.
- Natoli S., *L'esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale*, Feltrinelli, Milano 2002.
- Regoliosi L., *Le funzioni educative degli operatori di strada*, in Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, *In strada con bambini e ragazzi*, Firenze, Istituto degli Innocenti, 1999.
- Riva M.G., *L'abuso educativo*, Unicopli, Milano 1993.
- Scatolero D., *La questione punitiva*, in Cavallo M. (a cura di), *Punire perché*, Franco Angeli, Milano 1993.
- Winnicott D.W., *I bambini e le loro madri*, Raffaello Cortina, Milano 1987.

L'impatto di alcune norme del nuovo "Decreto Sicurezza" sul processo penale minorile

di *Beniamino Calabrese*

Il Nuovo processo penale minorile introdotto nel Sistema Giustizia Italiano nel 1988, con il DPR 448/1988, rappresentò un "novum" assolutamente straordinario ed unico nel panorama giuridico minorile internazionale; infatti viene unanimemente riconosciuto come uno dei migliori progetti penal-processuali minorili, non solo in ambito europeo, ma internazionale. Tale caratura deriva sicuramente dall'aver ereditato e fatti propri decisivi concetti di qualificazione e derivazione costituzionale e di diritto internazionale (Regole Minime per l'Amministrazione della Giustizia Minorile, Assemblea Plenaria ONU del 1985, c.d. Regole di Pechino; Convenzione sui Diritti del fanciullo, New York, 20/11/1989; Risposte sociali alla delinquenza minorile, Raccomandazione (87) 20 del Consiglio d'Europa del 17/09/1987; Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, Strasburgo, 25/01/1996; tutte norme internazionali rese esecutive in Italia con Leggi di Ratifica).

Ma ciò che rappresenta l'assoluta novità del nuovo processo penale minorile, alla luce dei sopra indicati richiami di altissimo profilo e qualificazione normativa, è la centralità della Persona del minore all'interno del Sistema Giustizia Penale Minorile e della necessità ineludibile del Sistema normativo minorile di garantire, all'interno di un processo penale del fatto, un nuovo modello di processo penale della Persona Minore, al fine di una possibile riabilitazione che va ricercata con ogni mezzo, anche all'interno di un sistema punitivo che utilizza, seppure attraverso la punizione, considerata quale "extrema ratio", la conoscenza di tutte le risorse personali, familiari, ambientali e di sistema per tentare una possibile ri-educazione e risocializzazione del reo minore. Emerge, quindi, la necessità, fatta propria dal nuovo modulo processuale minorile, di approfondire le fonti di conoscenza non solo del fatto-reato, ma dell'autore persona minore al fine di attivare tutti i possibili meccanismi non solo di accertamento della responsabilità, ma anche di recupero, risocializzazione, riabilitazione del reo minore ma, anche attraverso l'utilizzazione di percorsi alternativi endo-processuali o para-processuali, presenti nel solo processo penale minorile, di acquisizione di notizie, informazioni, di *tecniche mediative e riconciliative, di formule di diversion e di probation*.

Ecco, dunque, la previsione normativa dell'art. 9 DPR 448/1998, dell'art. 27 e dell'art. 28 legge citata. Come anche quella di cui all'art. 25, legge citata, che limita, per i motivi sopra esposti, l'applicabilità di alcuni riti speciali al processo minorile, escludendoli del tutto (decreto penale di condanna e patteggiamento) o limitandone l'operatività per salvaguardare altre e più pregnanti fondamentali esigenze del processo minorile (rito direttissimo).

Si capisce, allora, anche la previsione del divieto di costituzione di parte civile all'interno di un processo che non è processo dei patrimoni, ma delle persone e delle risposte a problematiche non dei patrimoni, ma delle persone e delle loro relazioni.

E ancora, un processo che adotta dei tempi processuali calibrati non sul fatto, ma sulle esigenze personali (autore e vittima dei reati) e sulla costruzione di percorsi relazionali educativi e risocializzanti. Un processo che, a differenza del processo ordinario per gli adulti, conosce un luogo processuale dell'udienza preliminare che non è di mero transito, ma è luogo di decisioni, di risoluzioni, di definizioni, di progettualità. Non a caso, a seguito dell'introduzione del nuovo art. 111 Costituzione sul giusto processo, si è reso necessario introdurre delle modifiche in seno all'art. 32 DPR 448/1988 sulla dinamica di svolgimento dell'udienza preliminare minorile, richiedendosi obbligatoriamente il consenso del minore alla definizione anticipata del procedimento in sede di udienza preliminare con le formule sue proprie, oltre al rito abbreviato mutuato dal processo penale ordinario, rappresentate dall'irrilevanza del fatto, dal perdono giudiziale, dalle sanzioni sostitutive, dalla sospensione del processo e messa alla prova.

In tale quadro di riferimento, prevedere, forse per mera svista di coordinamento, una diretta applicabilità *tout court*, nel processo penale minorile, delle nuove norme processuali, introdotte con il c.d. Pacchetto Sicurezza di cui al decreto legge n. 92/2008, in tema di obbligatorietà dell'instaurazione del rito direttissimo e del giudizio immediato, significa vanificare l'intero significato e spirito guida del processo minorile e della sua operatività; significa tornare a far prevalere, nell'ottica minorilistica come sopra evidenziata, il fatto sulla persona, riducendo drasticamente gli spazi ed i tempi processuali minorili, praticamente abolendo, di fatto, l'operatività e l'utilità dell'udienza preliminare minorile, deputata, invece, sinora, a definire, anche in termini deflattivi, il 90/95 per cento dei procedimenti minorili; significa demolire tutti gli specifici spazi normativi processuali minorili per approfondimenti non solo del fatto, ma delle e sulle persone coinvolte nella vicenda penale (minore, famiglia, vittima, ambiente, scuola, territorio) e utilizzarli per la migliore risoluzione del caso specifico; significa, drasticamente, rinunciare alla ormai lunga ed affascinante esperienza della giustizia riparativa/riconciliativa nel processo penale minorile e all'assoluta positività delle esperienze di mediazione penale minorile con ottime ricadute in termini di abbattimento della recidiva e incremento dei percorsi di riabilitazione.

Le ricadute, pertanto, sarebbero drammatiche sull'intero sistema giustizia minorile a seguito di una rifatta applicazione omologante delle nuove norme introdotte per decreto: verrebbe meno la specificità del processo penale minorile e la sua completa e più generale possibilità di funzionamento; la previsione di obbligatorietà delle scelte del rito direttissimo e del giudizio immediato anche nel processo penale minorile ne decreterebbe, parallelamente, anche la sua estinzione, effetto paradossoso di una riforma che sicuramente non vuole realizzare tale scopo.

Allora, l'unico rimedio ipotizzabile, in sede di conversione del Decreto Sicurezza, sarebbe quello di prevedere, con specifico emendamento sul punto, solo come scelta possibile, mai obbligata, per il pubblico ministero minorile, nei procedimenti a carico di imputati minorenni, l'accesso al rito direttissimo o al giudizio immediato, scelte facoltative compatibili con le esigenze educative del minore, in maniera adeguata alla sua personalità e solo se risulti possibile compiere gli accertamenti previsti dall'art. 9 DPR 448/1988 e assicurare al minorenne l'assistenza prevista dall'art. 12 legge citata.

Il decreto legge 92/2008 è stato convertito in legge, n. 125/2008. L'art. 25 del D.P.R. 448/88 comma 2 ter è stato sostituito dall'art. 12 quater che così recita: "Il P.M. non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore".

Il carcere minorile oggi tra esigenze processuali, difesa sociale e tendenza alla rieducazione

di Nicola Petruzzelli

The reform of the Juvenile Code of criminal procedure enabled to implement the principle of the residual character of custodial penalties enshrined both in the international legislation and in the Italian Constitutional Court steady case-law.

This article deals with the issue of custodial penalties'educational/rehabilitating scope by examining the main reasons why juvenile offenders may serve a pre-trial detention and the specific penitentiary regime they are entitled to. Taking into account the characteristics of young inmates, the author aims at detecting the appropriate role of Juvenile Detention Centres among procedural requirements, community's security and rehabilitating purposes, he underscores the need that the Juvenile Justice Department keeps ensuring the specificity of the formal justice system devoted to young offenders and reaffirms the importance of passing a law regulating separately the enforcement of custodial measures against young offenders.

La custodia cautelare in carcere può essere considerata una misura educativa?

La riforma del codice di procedura penale minorile ha introdotto nell'ordinamento il principio della valenza educativa del processo penale a carico dei minorenni. Numerose sono le norme del D.P.R. n. 448/88 che corroborano questo assunto, sottolineando le caratteristiche pedagogiche del processo penale minorile. Si pensi a questo proposito all'articolo 1 che, nel delineare i principi generali del processo, stabilisce che tutte le disposizioni del decreto citato si applicano *"in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne"*. Lo stesso articolo stabilisce poi che *"il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni"*. Il successivo articolo 12 prevede che all'imputato, in chiave educativa, sia assicurata l'assistenza affettiva e psicologica dei genitori, di altre persone ritenute idonee dal giudice e, sempre e comunque, del personale dei servizi minorili della giustizia. Analoghe preoccupazioni educative sono alla base delle norme finalizzate a tutelare il minorenne dalla pubblicità gratuita e dall'uso indiscriminato della sua immagine e delle notizie che lo riguardano (articolo 13 D.P.R. n. 448/88). Stesse finalità di tutela della personalità del minorenne sono alla base dell'articolo 20 delle disposizioni di attuazione, che impone particolari cautele nell'esecuzione dell'arresto, del fermo e nello svolgimento delle traduzioni dei detenuti minorenni e prevede anche la possibilità in questi frangenti di assicurare loro assistenza psicologica. In relazione, poi, ai criteri generali per l'applicazione delle misure cautelari ai minorenni,

l'articolo 19 del codice stabilisce significativamente che: *"Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275, comma 3, c.p.p., dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto"*. Verrebbe da chiedersi, a questo punto, se la custodia cautelare in carcere possa avere una qualche valenza educativa o, al limite, se possa essa stessa costituire una misura educativa. In realtà, la custodia cautelare in carcere è la misura cautelare penale più grave ed è applicata quale estrema ratio per esigenze squisitamente processuali. Si tratta della misura cautelare più afflittiva, che, sebbene debba essere eseguita in un contesto specializzato ed adeguato alle esigenze della personalità del minorenne, lo priva comunque della libertà personale. Tale misura non può essere applicata che per ragioni cautelari tutte interne al processo penale e non certo per finalità pedagogiche.

Peraltro, l'applicabilità nel processo penale minorile degli stessi criteri previsti per i maggiorenni nella scelta della misura cautelare la dice lunga sulla possibilità di suffragare la tesi della funzione educativa della custodia per i minorenni. Infatti, l'unica disposizione dell'articolo 275 c.p.p. che non si applica ai minorenni è quella del comma tre secondo periodo, che introduce per gli adulti un'ipotesi quasi obbligatoria di custodia cautelare in carcere. Questo comma dispone che: *"Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 416 bis del c.p. o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari"*. Questa disposizione è inapplicabile nel processo penale minorile che, come già evidenziato, non prevede ipotesi obbligatorie di applicazione delle misure cautelari, tanto meno della custodia in carcere.

A ciò si aggiunga che il giudice minorile nel disporre le misure cautelari ha sempre l'obbligo di affidare il minorenne ai servizi minorili della giustizia per interventi di sostegno e di controllo in collaborazione con i servizi di assistenza degli enti locali (articolo 19, comma 3, D.P.R. n. 448/88). Inoltre, di questi servizi, il giudice minorile ha facoltà di avvalersi in ogni stato e grado del procedimento (articolo 6, D.P.R. n. 448/88). Ciò significa che gli interventi di carattere socio-assistenziale che rientrano nella competenza amministrativa dei servizi territoriali non si interrompono con la detenzione, ma vuol dire anche che la detenzione preventiva è misura tipicamente e tassativamente penale, che non si presta agli equivoci di un'applicazione per finalità "educative". Se, poi, il pubblico ministero ed il giudice ritengono che il minore sottoposto a procedimento penale abbia bisogno di interventi di tutela nell'ambito della competenza civile del tribunale per i minorenni, essi possono effettuare ulteriori accertamenti che consentano loro di adottare gli eventuali provvedimenti (articoli 4 e 9, D.P.R. n. 448/88). In casi di urgente necessità, poi, il giudice dell'udienza preliminare può addirittura adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne (articolo 32, comma 4, D.P.R. n. 448/88).

Per fugare i dubbi circa la natura e le funzioni eminentemente processuali-penali della custodia cautelare in carcere, basta ricordare le uniche due condizioni in presenza delle quali può essere applicata ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. n. 448/88. Ci riferiamo, in primo luogo, alle gravi ed inderogabili esigenze relative alle indagini, con riferimento a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione e la genuinità delle prove ed in secondo luogo all'apprezzamento da parte del giudice minorile della pericolosità sociale dell'imputato ovvero del rischio di commissione di gravissimi reati o di recidiva specifica, desunti dalle

modalità di commissione del fatto e dalla personalità del reo. Si tratta da un lato di un'esigenza processuale finalizzata alla prevenzione dell'attività d'inquinamento o di dispersione delle fonti di prova da parte dell'indagato, e, dall'altra, di un'esigenza di difesa sociale e di tutela della collettività. In sostanza, la custodia cautelare in carcere è misura di carcerazione preventiva a tutti gli effetti e risponde a tutte le finalità che, più in generale, il processo penale è chiamato a perseguire. D'altronde, una diversa utilizzazione della custodia cautelare in carcere da parte del giudice minorile – ancor più se per finalità "educative" – renderebbe le ordinanze applicative censurabili in punto di diritto e di conseguenza annullabili tramite le impugnazioni previste dal codice di rito.

Quale trattamento per i minori in custodia cautelare in carcere?

Se la custodia cautelare in carcere non può essere applicata per finalità educative, essa, come tutto il processo penale minorile, non deve neppure essere diseducante e deve tendere a limitare i danni che la privazione della libertà inevitabilmente comporta. A questo proposito non ci dilungheremo ad elencare i contributi dottrinali che hanno evidenziato come la permanenza in istituzioni "totali", quali le carceri o i manicomi, produca nei ristretti "cambiamenti" di personalità come conseguenza dell'istituzionalizzazione. Gli studi concordano nel ritenere che conseguenze della carcerazione sono la perdita di capacità per il soggetto di autodeterminarsi, la manifestazione di danni fisici e psicologici, l'isolamento e la diminuzione degli stimoli sensoriali, il mutamento della concezione del tempo e la difficoltà a riadattarsi alla vita libera. Queste considerazioni hanno un fondamento scientifico e sono sicuramente riferibili anche agli istituti penali per i minorenni. Anzi, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario approvato con D.P.R. n. 230/2000, va ricordato che anche il legislatore ha, per così dire, sposato la tesi che il carcere nuoce alla salute psico-fisica dei detenuti. Infatti, l'articolo 16 ribadisce la necessità che gli spazi aperti degli istituti devono essere utilizzati elettivamente per lo svolgimento delle attività trattamentali, in particolare per le attività sportive, ricreative e culturali, secondo idonei programmi predisposti dalla direzione della struttura. Lo stesso articolo individua le attività trattamentali come strumento utile al "*contenimento degli effetti negativi della privazione della libertà personale*". Ecco, quindi, il motivo per cui il carcere per i minori deve essere riempito di contenuti e di attività stimolanti e pedagogicamente significative. A queste esigenze deve adattarsi la particolare organizzazione degli istituti penali per i minorenni. Questa organizzazione peculiare deve permettere di applicare le vigenti norme penitenziarie, declinandole secondo lo spirito e la lettera della vigente legislazione minorile civile, penale e amministrativa. Trasversale, rispetto ad ogni tipo di intervento, deve essere la proposizione continua di positivi modelli di comportamento, di precise regole di vita e della cultura e dei valori della legalità.

Ci si deve sforzare di connotare di significato pedagogico ogni momento della vita d'istituto. Limitare al massimo le esigenze della custodia e del contenimento, potenziare le attività trattamentali, assicurare al minorenne il sostegno e l'assistenza di personale specializzato – educatori, assistenti sociali, medici, psicologi, agenti di polizia penitenziaria, volontari –, elaborare progetti di intervento finalizzati all'attenuazione della misura custodiale d'intesa con i servizi degli enti locali, garantire l'osmosi del carcere con la società civile e con le fami-

glie costituiscono gli obiettivi irrinunciabili della carcerazione preventiva dei minori. Ad onor del vero va rilevato che, a causa dei brevissimi periodi che i minori trascorrono negli istituti in custodia cautelare, l'intervento nell'area penale interna costituisce soltanto una piccola parentesi nell'iter che porta il minore dalla notizia di reato fino alla conclusione del procedimento penale. Proprio per questo gli operatori del carcere minorile non coltivano deliri di onnipotenza. Essi sono consapevoli, dal punto di vista pedagogico, che solo l'integrazione con le professionalità degli operatori esterni al carcere nel lavoro di *équipe* o di "rete", può portare ad ipotesi di intervento fattibili ed adeguate alle esigenze dei ragazzi.

Le osservazioni degli operatori istituzionali convergono in sede di *équipe* e costituiscono il punto di partenza per l'individuazione di un piano individualizzato di intervento o di trattamento. Particolarmente gravosa è l'attività di sintesi dei contributi delle diverse professionalità che partecipano al lavoro interprofessionale. Si tratta, in primo luogo, di ricostruire con precisione i complessi e numerosi precedenti giudiziari e penitenziari dei ragazzi; di acquisire dai servizi della giustizia e degli enti locali informazioni circa il contesto familiare e sociale di appartenenza; di ripercorrere l'iter trattamentale già seguito dai minori in esternato presso le altre agenzie educative ovvero presso le comunità pubbliche o private che li hanno già ospitati; di individuare nuove ipotesi di trattamento, pur in presenza di gravi carenze fisico-psichiche e di precedenti fallimenti; di adeguare la proposta trattamentale alle condizioni oggettive e soggettive dei ragazzi, cercando comunque di assecondare le loro aspirazioni e di rispondere ai loro bisogni.

Fondamentale è, in ogni caso, il confronto con gli assistenti sociali, gli educatori, gli psicologi dei comuni, dei consultori familiari, dei servizi delle tossicodipendenze, per cercare di individuare insieme credibili vie d'uscita dal carcere da sottoporre all'attenzione dell'autorità giudiziaria precedente. Ciò, al fine di attivare nel minore processi di maturazione, di crescita e di responsabilizzazione, che gli permettano di aderire al progetto educativo per lui predisposto e di poter beneficiare di quegli istituti del processo penale minorile che consentono una rapida fuoriuscita dal circuito penitenziario minorile e dallo stesso processo penale.

Le pene detentive possono avere una funzione rieducativa?

Nel paragrafo precedente abbiamo analizzato le esigenze cautelari e di difesa sociale che sono alla base della carcerazione preventiva dei minori. Ci dicono le statistiche che sono proprio i minorenni a subire l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Rarissimi sono, infatti, i casi di detenzione dei minorenni per espiazione di una condanna definitiva. Sono, spesso, i maggiorenni, fino a ventuno anni, ad essere detenuti nel circuito penitenziario minorile per scontare pene definitive. Essi costituiscono lo "zoccolo duro" della criminalità minorile. Sono spesso i maggiorenni a far registrare il fallimento del sistema, finalizzato elettivamente alla fuoriuscita del reo dal processo penale ed alla rinuncia della pretesa punitiva, in presenza di una piena e convinta adesione del giovane ad un progetto di recupero e di risocializzazione. Ma, evidentemente, il sistema, pur tendendo alla depenalizzazione ed alla decarcerizzazione, talvolta non raggiunge la finalità rieducativa e non può che infliggere la condanna alla pena detentiva. Ebbene, per questi soggetti, che sono definiti nel circuito penitenziario "giovani adulti", è necessario predisporre attività di osservazione e trattamento adeguate alla loro età ed alle loro esperienze di vita.

Si tratta, innegabilmente, di ragazzi difficili e multiproblematici, che richiedono interventi ultraspecialistici e per i quali è arduo ipotizzare il ricorso a misure alternative alla detenzione; a tali misure, peraltro, avrebbero potuto accedere in molti casi direttamente dallo stato di libertà ai sensi dell'articolo 656 c.p.p.. A questi ragazzi giovano la chiarezza di messaggi educativi ed un'equa e misurata applicazione di ben precise regole, per far sì che il livello di tolleranza reciproca non scenda al di sotto di una certa soglia e, di contro, non salga il livello della conflittualità nella vita penitenziaria. Per loro è sicuramente opportuno differenziare il trattamento penitenziario, coinvolgendoli in attività di formazione-lavoro remunerate, finalizzate ad acquisire competenze spendibili all'esterno. Sul piano dell'istruzione non andrà, poi, trascurato l'inserimento in classi di educazione degli adulti con programmi mirati all'adempimento dell'obbligo scolastico o al consolidamento delle competenze e conoscenze linguistiche, logico-matematiche ed espressive già possedute. Una corretta gestione del tempo libero, attraverso l'organizzazione di attività culturali, ricreative e sportive con il contributo della comunità esterna, completerà l'ambito dell'intervento trattamentale.

Si tratta, cioè, di far diventare il tempo della detenzione e della pena un tempo proficuo, per realizzare un intervento individualizzato, rivolto alla persona e finalizzato alla sua promozione umana ed al suo riscatto sociale. Una buona relazione con il ragazzo ed una buona conoscenza della sua situazione sono le premesse indispensabili per mettersi nelle condizioni di capire quanto sia possibile scommettere nelle sue capacità di tenuta in esternato e per stabilire, con ragionevole approssimazione, quanto, una volta libero, egli sia capace di orientare la propria condotta in maniera socialmente accettata e condivisa e di evitare la recidiva. Certo, l'obiettivo finale è quello della risocializzazione, intesa come ritorno nella società libera e come positivo inserimento nel tessuto sociale e produttivo. Il carcere diventa, in questo difficile ed accidentato percorso, una tappa nella quale proporre ai condannati i valori della legalità in alternativa a quelli della criminalità: il lavoro invece dell'ozio e del disimpegno, la cultura e lo studio invece dell'ignoranza, l'amore della verità invece dell'omertà e della menzogna, il rispetto della vita invece del culto della violenza e dell'esercizio arbitrario della forza, la solidarietà invece dello sfruttamento e della sopraffazione del più debole, il rispetto e la cura di sé invece della dissipazione nei vizi e nell'abuso di alcool e sostanze stupefacenti e così via. Solo partendo da questa proposta minimale – e forse proprio per questo più credibile e realistica – si potranno attualizzare “i miti” novecenteschi del trattamento e della rieducazione in ambiente coatto e proporre ai ragazzi percorsi di cambiamento concreti e soprattutto adeguati alle loro effettive possibilità di recupero e di reinserimento. A tal proposito, sia concessa una citazione tratta dal Manuale di diritto minorile di Alfredo Carlo Moro (Giuffrè – Milano 1994, pag. 63), che ha riportato in maniera efficace il principio secondo il quale la prevenzione è molto più efficace degli interventi effettuati quando il disagio e la devianza si sono oramai manifestati in maniera conclamata e sono sfociati nella criminalità: “ Un filosofo del diritto acutamente sottolineava come la società di oggi sia disposta a farsi carico degli specialisti della patologia: i giudici, i medici, gli psichiatri, gli avvocati, perché intervenendo a valle del fallimento, sono necessarie competenze altamente specializzate e differenziate. In realtà, le cause di fenomeni patologici così diversi sono a monte, sorprendentemente simili e sorprendentemente sempre riconducibili a un fenomeno di rapporti interpersonali. Sembrerebbe che la società preferisca le professioni della patologia, alla generale, unica e veramente preventiva profes-

sione di essere uomini, per una sorta di paura dell'imprevedibile, di fronte alla prospettiva di pagare le persone per essere se stessi, quasi che essere un buon giudice sia più utile che essere un buon amico o un buon padre".

Verso un percorso di cambiamento

Il carcere, ed anche l'istituto penale per i minorenni è un carcere, è un luogo chiuso nel quale si ha la pretesa di indurre le persone al cambiamento. L'articolo 1 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario afferma, infatti, che: *"Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale"*. In carcere si ha la pretesa di educare e punire contemporaneamente, di coniugare la libertà e la coazione.

A questo proposito va detto con grande onestà intellettuale che pedagogia e costrizione non possono coesistere e che l'educazione si fonda, per sua stessa natura, sulla libertà delle persone di aderire o no alla proposta di cambiamento. Sgombrato il campo dall'equivoco del carcere come istituzione educativa, è necessario prendere atto della sua natura profondamente contraddittoria, sempre in bilico tra sostegno e controllo, tra esigenze di sicurezza e finalità rieducative. L'istituto penale per i minorenni, in quanto carcere minorile, vive anch'esso questa contraddittoria duplicità di intenti. L'istituto penale, come d'altronde il processo penale, da un lato interpreta la volontà "sociale" di punire i giovani delinquenti e dall'altro, cerca di applicare i precetti costituzionali di proteggere l'infanzia e la gioventù e di educare e recuperare alla vita civile i minori autori di reato. Al carcere minorile, con una voluta ambivalenza di fondo, la stessa società libera chiede di privare i minorenni pericolosi della libertà e nello stesso tempo di educarli conquistando la loro libera e convinta adesione ad un progetto di cambiamento. Nel tentativo di adempiere il suo mandato istituzionale, il carcere minorile è chiamato ad avviarsi con coraggio sulla strada dell'innovazione e del cambiamento.

A nostro parere, il processo di cambiamento del carcere minorile si realizza essenzialmente con la costante presenza nell'area detentiva di figure educative. Gravano, infatti, principalmente sul personale dell'area educativa i numerosi e delicati compiti che la normativa attribuisce all'educatore penitenziario e che si ritiene opportuno in questa sede riassumere brevemente: colloquio di primo ingresso, interventi di chiarificazione, sostegno e responsabilizzazione, impostazione e realizzazione degli interventi educativi, registrazione dei bisogni e delle carenze dei minori in vista dell'osservazione scientifica della personalità e della predisposizione dei programmi di intervento e di trattamento individualizzati, partecipazione al consiglio di disciplina, organizzazione e gestione della biblioteca d'istituto, raccordo ed integrazione con gli altri servizi della giustizia e del territorio, interazione con la famiglia e con le altre agenzie educative scolastiche ed extrascolastiche, partecipazione a tutte le attività trattamentali individuali e di gruppo sia all'interno sia all'esterno dell'istituzione, collaborazione nell'istruttoria e nell'applicazione delle misure cautelari non detentive e delle misure alternative, alla detenzione e di quelle sostitutive, preparazione e partecipazione alle riunioni dell'*équipe* socio-psico-pedagogica, partecipazione alle attività di ricerca e di formazione permanente in collaborazione con le Scuole di Formazione del personale

della giustizia minorile e le altre istituzioni universitarie e di formazione professionale, partecipazione alle commissioni previste dalla vigente normativa penitenziaria. Nel particolare contesto minorile nevralgica e necessaria è la presenza attenta e continua dell'educatore, quale protagonista attivo, in ogni momento, della tutela dell'adolescente, che si trova in una fase evolutiva particolarmente critica e che richiede una relazione educativa stabile e significativa. Una carenza di figure educative all'interno degli istituti provocherebbe, d'altronde, uno squilibrato potenziamento dell'area della sicurezza, che rischierebbe di proporre modelli di sorveglianza e controllo sperimentati nel settore degli adulti e tipici di quella realtà penitenziaria.

Le indicazioni metodologiche ed operative, contenute nelle norme interne che l'amministrazione della giustizia minorile ha costantemente emanato, rappresentano un quadro di riferimento chiaro e distinto. In questo quadro devono essere attivate tutte le iniziative e tutti gli interventi che, orientati a raggiungere i fini istituzionali, devono caratterizzarsi per originalità e costante adeguamento alle mutevoli condizioni ed espressioni di chi vive l'avventura educativa: minori ed operatori minorili. L'educatore deve diventare il principale agente di cambiamento all'interno del carcere minorile. Egli, con la parola e con l'esempio, deve promuovere nel ragazzo *"quella riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento della persona offesa"* (articolo 27 reg. es.o.p.). È evidente, inoltre, che tutti *"gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazione e collaborazione"* (articolo 4 reg. es. o.p.). Soltanto in un contesto armonico ed equilibrato la relazione educativa tra l'operatore e il ragazzo può stimolare in quest'ultimo riflessioni critiche sul proprio vissuto e favorire la presa di coscienza di un necessario ed indispensabile allontanamento dalla subcultura delinquenziale e carceraria e dai suoi disvalori. A ben riflettere, non è poco quello che si chiede ai ragazzi detenuti. A loro la società libera chiede di "rinnegare" una parte di se stessi e della loro vita, di chiudere con il passato e di abbandonare gli "amici", di dissociarsi dalle scelte e dai comportamenti dei familiari, di rinunciare all'illegalità e di passare dalla parte della legalità e dello Stato. Ma questo difficile e spesso doloroso processo di cambiamento soffre di un'aporia in qualche modo insuperabile: esso si avvia in carcere, in "cattività", in un ambiente artificiale nel quale manca il rapporto diretto tra il soggetto ed il suo ambiente sociale e familiare. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei giudici, degli operatori istituzionali e di quelli del volontariato e del privato sociale, frequenti sono i casi di recidiva dei minori dimessi dalle carceri minorili. Anche di quei minori che, durante il periodo di detenzione, avevano seguito un percorso di studio, di lavoro, di positivo contatto con la comunità esterna, che si erano distinti per la regolarità della condotta e l'esemplare partecipazione alle attività di osservazione e trattamento. Molto spesso questi ragazzi, dopo l'uscita dal carcere, sono abbandonati a se stessi, alla violenza ed al degrado sociale ed economico del territorio di appartenenza. Essi riprendono, così, la strada del crimine e sono di nuovo risucchiati nella "cultura della mafiosità".

È il carcere che li ha definitivamente rovinati? È il carcere che è stato per loro "scuola del crimine"? Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, a queste domande ci sentiamo di dover rispondere negativamente. A chi dice che il carcere minorile è un ambiente "a rischio", che inficia le residue possibilità di recupero dei minori devianti, facciamo osser-

vare che il "rischio" è presente fuori dal carcere, ben prima che dentro il carcere. I minori arrivano all'esperienza detentiva dopo aver subito numerose denunce e numerosi arresti, dopo avere sperimentato tutte le altre misure cautelari non detentive ed aver approfittato di tutti gli istituti di favore che il diritto penale e quello processuale minorile mettono a disposizione della magistratura e dei servizi. Tutti, in genere, provengono da nuclei familiari multiproblematici, presentano gravi carenze sul piano educativo, sono reduci dal fallimento dell'esperienza scolastica e non sono mai stati avviati alla formazione professionale o al lavoro. La loro situazione complessiva è segnata da disturbi della personalità e del comportamento ed è aggravata dall'assunzione di sostanze stupefacenti e da sindromi psichiatriche secondarie. Non di rado questi ragazzi sono già conosciuti dai tribunali per i minorenni nell'ambito della competenza amministrativa e civile ed i loro nuclei familiari sono già seguiti dai Centri di Servizio Sociale per adulti della giustizia, dai servizi sociali degli enti locali territoriali e dai consultori delle A.U.S.L.. Essi hanno già abbondantemente "rischiato" nei loro ambienti di vita: le famiglie, i gruppi amicali, le periferie urbane, i circoli ricreativi, i bar, i pub e tutti gli altri spazi di aggregazione dove si genera e si manifesta il disagio minorile. Questo disagio, che è sempre prodromico rispetto ai comportamenti devianti prima, ed alla commissione dei reati poi, può essere registrato immediatamente dagli operatori nelle agenzie educative. I segnali di allarme si colgono precocemente già nei primi anni di scuola, a partire addirittura dalla scuola materna.

Va sfatata l'altra idea corrente, quella del carcere come struttura che potenzia l'identità criminale e porta alle estreme conseguenze il processo di "etichettamento" del minore che da deviante finisce per diventare delinquente. Anche questa idea preconcepita non corrisponde alla realtà dei fatti. I ragazzi entrano nel carcere minorile già "etichettati" dai servizi sociali territoriali e da quelli della giustizia, dalle strutture assistenziali, dalle forze dell'ordine e dalle istituzioni scolastiche. Essi sono già etichettati come ragazzi a rischio di devianza, soggetti diversi, difficili e multiproblematici, pluri-pregiudicati, recidivi, nullafacenti, oziosi, dediti al consumo di sostanze stupefacenti e di alcool, interessati dal fenomeno della dispersione o dell'abbandono scolastico, "drop out" e così via. Per questi minori "difficili", soprattutto in alcune realtà territoriali, gli istituti penali per i minorenni rischiano di diventare l'unico luogo dove ricevere accoglienza, cure, attenzione, risposte ai bisogni esistenziali, istruzione, formazione professionale, interventi altamente specializzati sul piano medico-socio-psico-pedagogico e così via. Certo questo è un grande paradosso. È vero che gli istituti penali per i minorenni devono soddisfare il precetto costituzionale di una carcerazione sempre in linea con il senso di umanità, che promuova i diritti e la dignità della persona detenuta; ma è anche vero che il carcere minorile non può autocandidarsi a svolgere un ruolo di assistenza sociale che certo in prima istanza non gli appartiene. Per il principio di sussidiarietà, ben prima del carcere – e più in generale ben prima dei servizi della giustizia minorile – devono essere gli enti locali territoriali e la società civile a costruire città e paesi a misura dei minori e delle loro famiglie. Partendo dalle situazioni di normalità, si verrà inevitabilmente incontro anche alle situazioni di diversità e di disagio. Forse è anche arrivato il momento di verificare gli esiti ed i risultati concreti, in termini di prevenzione primaria e secondaria, degli interventi straordinari dello Stato rivolti ai minori "a rischio di devianza" ed alle "aree a rischio di degrado sociale".

Probabilmente, va ripensata l'intera logica dell'intervento straordinario usata finora per rispondere ai fenomeni del disagio, della devianza e della criminalità minorile. Più

prevenzione primaria, cioè più interventi a monte di questi fenomeni, volti semplicemente ad agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, a promuovere ed a proteggere i diritti della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo tutti gli istituti necessari a tale scopo a rispondere alla domanda di aiuto e di tutela della famiglia (articoli 30 e 31 della Costituzione). In sintesi, è questa la sola proposta che ci sentiamo di suggerire per rispondere in maniera efficace, efficiente ed anche economica al problema della criminalità minorile. Tali interventi devono coinvolgere l'intera collettività affinché ogni cittadino diventi risorsa per i servizi territoriali preposti al coordinamento delle attività di prevenzione, oltre che del recupero, così da rispondere al dovere di solidarietà sociale cui ci chiama la Cost. all'art. 2.

Nel concludere non si può non richiamare la necessità che il Parlamento adotti al più presto uno strumento normativo che disciplini in maniera autonoma la materia dell'esecuzione delle misure penali a carico dei minorenni, affinché anche in questo campo si attui il dettato della Corte Costituzionale, che dal lontano 1975 richiede l'emanazione di un ordinamento penitenziario specifico per i minorenni.

Esperienza in un'istituzione autocritica.

Le difficoltà di un organismo che combatte con se stesso per capirsi e rifondarsi

di Elena Lombardi Vallauri

The following report accounts for the successful work experience of a woman who has been directing the Juvenile Detention Centre "Ferrante Aporti" in Turin for four years. Although public opinion toward detention centres is usually biased – which is understandable – the author hereby attempts to enquire how such prejudices can absorb and disperse the energies of staff who are daily called upon to embody the Institution and its educational purposes.

Bridging the organizational gaps and providing the prison staff with all the appropriate theoretical and practical tools help them overcoming emergencies and their chronic sense of inadequacy. Directly experiencing a smooth approach and a set of equal rules is successfully essential to accompany those young inmates during their stay within Juvenile Detention Centres.

Il carcere minorile non piace a nessuno: non piace, ovviamente, ai giovani che sono obbligati a viverci; non piace a chi decide di mandarceli; non piace alle istituzioni internazionali che proteggono i diritti umani; non piace all'amministrazione che ne deve garantire il funzionamento; non piace, perciò, anche se fortunatamente in modo contraddittorio, alle persone che ci lavorano.

Non è difficile comprendere e condividere questo sentimento di rifiuto verso un'istituzione il cui fine corre su un crinale estremamente impervio e infido. Esercitare il potere di rinchiodare giovani esistenze, su cui tutti vorrebbero invece poter investire la speranza e la visione ottimistica del futuro con la presunzione di risolvere le loro immense difficoltà (sapendo che non ci si riuscirà da soli); la triste consapevolezza di non avere un'alternativa valida cui ricorrere per tutelare tutti gli interessi ed i valori coinvolti e che meritano protezione.

Non credo sia necessario approfondire le ragioni di questo sentimento; è invece opportuno indagare come questo sentimento diffuso possa assorbire e quindi disperdere le energie di coloro che sono chiamati quotidianamente a concretizzare l'istituzione ed il suo fine: le persone che ci lavorano.

Il lavoro degli operatori è caratterizzato da un continuo bisogno di accettazione e di riconoscimento, che consuma forze che potrebbero essere indirizzate altrove.

È un po' un circolo vizioso che, fortunatamente, ha anche un suo bilanciamento: le persone che provano l'esperienza di operare nell'istituto sono per una grossa percentuale colpiti da una sorta di passione o febbre d'amore che li porta ad investire molto, moltissimo; a non poter più smettere di cercare di migliorare quel posto un po' reietto; quasi un sentimento di eroismo che giustifica e nobilita la funzione.

Viene fatto un lavoro enorme: con pazienza certosina e indefessa cocciutaggine si continua a cercare, provare, inventare, sperimentare iniziative e programmi che vadano finalmente a cogliere il punto magico in cui il bisogno di quel ragazzo trova la sua risposta.

In fondo è solo quello che la legge dispone di fare.

L'occasione di scrivere questo breve racconto di un'esperienza è nata quando l'esperienza si è conclusa. Un'idea di qualcuno – che non fa niente in modo superficiale – si è poco per volta ridefinita nella lusinghiera possibilità di farmi partecipare alla nuova Rivista del Dipartimento per la Giustizia Minorile. È un'opportunità che permette di riflettere e provare a mettere in ordine i tanti pensieri che, insieme alle emozioni, quattro anni di direzione al Ferrante Aporti di Torino hanno generato in me.

Sono arrivata a Torino, nell'ambiente minorile, convinta di trovare realizzati tutti gli interventi rieducativi che, nella precedente esperienza come vicedirettore negli Istituti di Alessandria, con estrema fatica cercavamo di attuare.

Ovviamente il cambio di prospettiva determinato dalle nuove responsabilità ha reso più acuti i miei sensi, diretti alla comprensione di cos'è un istituto in cui si scontano limitazioni di libertà (la responsabilità determina questa fortunata necessità!).

La cosa principale che ho capito è che un istituto è un insieme di persone e non una struttura a se stante, di cui possa trattarsi in senso oggettuale a meno di non esserne istituzionalmente distanti.

Le persone che lavorano

Ci troviamo in anni in cui le risorse sono quanto mai scarse e il problema della devianza minorile sembra invece particolarmente urgente e crescente.

Non disperdere le energie di chi lavora è quindi fondamentale.

Se si tiene conto che la sensazione diffusa, in parte legittimamente sostenuta dalla oggettività del lavoro con le persone e in parte da una mancanza di organizzazione, è quella di lavorare sempre in emergenza, ci si rende ancora meglio conto di come sia indispensabile restituire serenità agli operatori in modo che possano concentrarsi positivamente sul compito assegnato.

La sensazione dell'emergenza e della inadeguatezza delle proprie risorse è un aspetto su cui sarebbe davvero importante che si effettuasse una riflessione scientificamente accurata, per aiutare gli operatori ad alleggerire la propria percezione di essere costantemente sotto pressione e dotarli degli strumenti teorici necessari ad attenuare le carenze organizzative.

Le etichette

Un altro catalizzatore negativo (rapinatore) di energie sono le etichette.

In questi anni si è fissata nella mia mente questa frase: "Senza etichette. Nessuna persona dovrebbe avere un'etichetta, né negativa né positiva".¹

¹ Meglio di me l'ha detto una volpe: "L'essenziale è invisibile agli occhi. Non si vede bene che col cuore". Antoine de Saint-Exupéry – Il piccolo principe.

Perché? E quali etichette è importante staccare per consentire una visione libera dell'istituto per minorenni?

La prima etichetta che ho incontrato, probabilmente ispessita dalla mia provenienza dall'ambito degli adulti, è quella che cerca di individuare una distanza nel fine che le due amministrazioni perseguono, tanto da indurre a pensare che si possa operare una distinzione tra "i buoni e i cattivi". L'opportunità di conoscere entrambi i settori, invece, mi ha confermato (ne ero convinta sin da quando ho accettato l'incarico nei minori) che questa distanza non c'è e che lo scambio delle esperienze e delle conoscenze non può che arricchire e rinforzare le competenze e la qualità degli interventi a favore di tutte le persone la cui libertà sia limitata per ragioni di giustizia. Il vantaggio nel togliere l'etichetta sarebbe quello di sempre: evitare inutili perdite di energie volte a dimostrare dei preconcetti.

Un'altra etichetta che determina improduttivi affanni è quella che qualifica la persona in base all'appartenenza ad una figura professionale, attribuendo ad essa conseguentemente un giudizio positivo o negativo. Non è contraddittorio che proprio nel valutare l'adeguatezza o meno degli operatori chiamati a compiere interventi individualizzati a favore di singole persone si ricorra a sterili incasellamenti che dimenticano proprio la persona? Quale obiettivo si può perseguire, e con quale coerenza ideologica, se si frazionano le persone in classi, in base all'appartenenza a professioni? Ritengo che bisognerebbe sostenere nella quotidianità il senso di appartenenza non tanto a una categoria professionale, quanto a un'istituzione che ha un fine che deve essere perseguito insieme: far sentire ciascuno meglio al proprio livello, puntare sul bisogno reciproco, sul contributo che ogni professione è chiamata a dare al fine assegnato dalla legge. Spesso dimentichiamo persone senza le quali non si farebbe assolutamente niente, come i contabili e i collaboratori amministrativi, la cui assenza sarebbe paralizzante al pari o forse più di quella delle altre figure professionali. Non è anacronistico che sia ancora concesso il lusso di schierarsi su fronti diversi? Valorizzare l'aiuto che l'altro può darci, valorizzare la differenza come arricchimento e non come ostacolo; accettare con umiltà i nostri limiti di conoscenza, di sapere e di competenza, che vengono sostenuti, colmati, integrati, da quelli dei colleghi.

L'analisi sull'adeguatezza dovrebbe forse essere spostata a un livello superiore, appunto sull'istituzione in sé.

Nel lavoro quotidiano, invece, l'attenzione dovrebbe essere concentrata a mettere in luce ciascuno, nelle sue potenzialità umane e professionali. Perché questo sia possibile, però, sarebbe necessario che l'IPM venisse liberato a sua volta dall'etichetta di negatività, di servizio "cattivo" che gli viene generosamente dispensata.

Un'altra etichetta riguarda i ragazzi, ma forse è meglio dire che ce ne sono due contrapposte: esiste una dicotomia tra chi reputa che in ogni caso i ragazzi pervenuti in IPM siano delinquenti irrecuperabili e chi, con la stessa mancanza di disponibilità, ritiene il contrario. Sebbene in questo caso, ovviamente, sia più conforme alle indicazioni normative e al buon senso la seconda etichetta, si deve mantenere la capacità di osservare senza preconcetti ogni ragazzo e le sue peculiarità per riuscire ad aiutarlo veramente. Qualsiasi posizione preconstituita, di fatto, mortificherà le caratteristiche della sua individualità.

Torino

Nel distretto del Piemonte e della Val d'Aosta e ora anche della Liguria da anni questi obiettivi ricevono attenta e sollecita cura: in autunno un serio periodo di tempo viene de-

stinato alla progettazione del lavoro dell'anno successivo, coinvolgendo tutti gli operatori che è possibile distogliere dal lavoro minimo indispensabile (ci si riferisce quindi al personale di polizia penitenziaria necessariamente in servizio in istituto come agli assistenti sociali o educatori chiamati a presenziare alle udienze). Si cerca, cioè, di far partecipare direttamente tutti coloro che saranno chiamati ad attuare il progetto educativo e che contribuiranno a definirlo, anche a costo di sacrificare l'ordinario svolgersi delle azioni quotidiane. L'alto valore dell'obiettivo assegnato al progetto, infatti, ben giustifica lo sforzo aggiuntivo e la graduazione delle priorità.

Questo metodo, avviato prima che arrivassi a Torino dall'allora dirigente del Centro per la Giustizia Minorile, è stato inizialmente percepito come una imposizione un po' pesante e invasiva, quasi limitante l'autonomia di ciascun Servizio (IPM, CPA, USSM) e comunque insostenibile perché richiedeva del lavoro in più in una situazione in cui già si faceva fatica a portare avanti il quotidiano.

Personalmente – ma mi sento di affermare che si tratta di un'opinione ormai largamente condivisa dagli operatori – ho trovato l'impostazione positiva ed estremamente utile. Volendo esemplificare alcuni dei più significativi esiti dell'approccio progettuale che ho sommariamente descritto, sottolineerei che:

- 1 – è molto importante avere del tempo dedicato esclusivamente a riflettere sul proprio lavoro: non si può riflettere in modo sufficientemente serio, sereno ed approfondito mentre si sta risolvendo un problema contingente;
- 2 – avere un progetto ed un programma alleggerisce il processo decisionale: nel nostro lavoro le persone di cui siamo chiamati ad occuparci pongono costantemente domande, sia in modo espresso ed esplicito che non, semplicemente per il fatto che ci sono affidate ed essendo ciascuna diversa dall'altra. Le risposte elaborate, a mente fredda durante la stesura del progetto, costituiscono un enorme sostegno nella decisione sul caso individuale, sono una traccia sicura da seguire, un riferimento cui si può ricorrere con una certa tranquillità, perché si sa che è il frutto di un lavoro fatto seriamente; riducono la preoccupazione di decidere in modo emotivo o frettoloso, perché incalzati dalla necessità e dall'urgenza di provvedere;
- 3 – la consapevolezza del progetto da parte di tutti gli interlocutori semplifica la comunicazione e aumenta il grado di partecipazione e collaborazione: è ovvio che il progetto non è approvato e condiviso con la stessa intensità da tutti e ognuno manterrà la propria opinione su tanti aspetti. Però, almeno, invece di un semplice "io la penso così" sarà necessario dire "io la penso diversamente da". Sarà quindi necessario argomentare il proprio discostarsi da quanto, comunque, costituisce la traccia che il servizio si è data. Altrimenti si assiste a quel proliferare di convinzioni, idee, modi di agire assolutamente legittimi ma esplosivi, perché portano ad una dispersione in tutte le direzioni degli interventi praticabili facendo perdere forza all'azione dell'istituzione nel suo insieme. Ogni suggerimento sarà accolto e integrato nel lavoro di rivisitazione, verifica e rimodulazione del progetto, ma dovrà confluire in una valutazione complessiva in cui il confronto sia costruttivo e non un semplice "prendere le distanze". Il sogno sarebbe quello un po' utopistico di travasare tutte le riflessioni in una specie di "frullatore intelligente", il cui prodotto finale sarebbe necessariamente costituito dalle varie opinioni, sia nell'asse-

condarle, sia nel distanziarsene ma per una buona ragione e non solo per dire di no. Così la comunicazione è semplificata perché il sostrato è comune e conosciuto. È molto più difficile concedersi l'alibi del malinteso.

Nei momenti di verifica, poi, ciascuno vedrà valorizzato il suo contributo; e chi in qualche misura si è defilato o si è mantenuto a distanza di sicurezza dal coinvolgimento, sarà invogliato a cambiare atteggiamento dall'evidenza del percorso comune. È pur vero che qualcuno potrà nonostante tutto isolarsi e che su questo è necessario comunque lavorare, ma sarà positivo poter partire da una base diffusamente condivisa piuttosto che da una completa frammentazione.

Tutte queste sono – mi rendo conto – constatazioni che astrattamente sembrano ovvie o noiose per quante volte si sono sentite; quei luoghi comuni che non si realizzeranno mai. Li ho voluti riportare, comunque, proprio per sottolineare come nella quotidianità siano tutt'altro che banali ed esigano moltissimo impegno e capacità di mettersi in discussione da parte di ciascuno. Infatti, spesso aspettiamo che siano gli altri a fare quello che è ovvio debba essere fatto. Quando tocca a noi, l'ovvio diventa un po' più faticoso.

È molto difficile mettere in pratica quello che la teoria così evidentemente consiglia. Occorre un enorme lavoro per non scivolare nelle abitudini e nelle proprie attitudini abbandonando i criteri di riferimento, gli unici che permettono di mantenere la capacità di compiere la scelta più giusta anche se, quasi sempre, è la più difficile da fare.

A questo proposito è degno di nota un altro aspetto dell'organizzazione del lavoro di progettazione annuale dei Servizi del Piemonte, perché dimostra la volontà di sostenere tutti i dipendenti nel raggiungimento dell'obiettivo che è loro richiesto.

Le giornate di progettazione vengono, infatti, precedute da un contributo di formazione su un tema specifico individuato dagli stessi operatori come particolarmente necessario in base ai risultati del lavoro dell'anno precedente. Il CGM ha garantito ogni anno, per tutti gli operatori del distretto e per i collaboratori esterni, una giornata in cui docenti molto qualificati hanno portato strumenti di conoscenza e pratici che permettessero di innalzare il livello di qualità della progettazione nonché l'ambizione degli obiettivi che ciascun servizio si sarebbe dato, forte dei suggerimenti ricevuti.

Il carcere vivente

L'istituzione carcere, sebbene dotata senza dubbio di mura e di beni materiali nonché di fini istituzionali, è un insieme di persone. Sono proprio le persone che, una per una, nessuno escluso, determinano l'essenza dell'istituzione stessa e quindi ne hanno la responsabilità. Nell'istituto per i minorenni ciò si percepisce in modo particolare, perché il coinvolgimento individuale nella vita dell'organismo multicellulare è reso vivo dalle ridotte dimensioni della struttura e dalla non ignorabile intensità di sentimenti dei ragazzi.

Crede sia davvero fondamentale che coloro che si interfacciano da vicino con l'istituzione, coloro che, fortunatamente tantissimi, dedicano attenzione ed impegno a sostenere ed integrare il lavoro dell'istituto, abbiano ben presente questa constatazione.

In questi anni ho incontrato tante persone attente tra gli appartenenti all'amministrazione ma, dato forse ancor più prezioso, anche all'esterno, nella società civile, nel mondo dell'associazionismo e nelle istituzioni pubbliche.

Non ho mai smesso di chiedere ascolto per il messaggio complesso che l'istituto tra mille difficoltà, debolezze, cadute, entusiasmi e depressioni, inviava. L'istituto in qualche

modo è proprio come un individuo – molto complicato – e ha i suoi stati d'animo e i suoi umori. Ho capito che perfino il mio stato d'animo poteva avere una sua influenza non irrilevante su come sarebbe trascorsa la giornata. E non intendo far riferimento solo alla mia giornata che, ovviamente, posso sempre, con il mio atteggiamento, rendere buona o pessima, ma a quella dell'istituto nel suo insieme. C'è una marcatissima interdipendenza tra le persone; e bisogna imparare a rispettarla e a gestirla.

Perciò, quando ho chiesto ascolto, ho voluto rappresentare – alle persone che desideravano interagire con l'istituto mettendo a disposizione proprie risorse – che era importante ogni tanto fermarsi e sentire la realtà umana trasmessa dall'istituto, attraverso i più svariati canali comunicativi.

Un ingresso positivo è precedente al lavoro con i ragazzi; ho avuto modo di incontrare associazioni e persone singole che hanno saputo adottare il giusto grado di prudenza e disponibilità, sia pure senza arretrare di un millimetro dalla propria finalità di aiuto, per essere accolti e diventare parte integrante del meccanismo. Come spesso succede, i migliori esempi di questa capacità li ho trovati nel volontariato, dove lo spirito di servizio è di gran lunga più forte che nella maggior parte delle persone che "servono" per dovere, ma numerose sono, fortunatamente, le eccezioni alla regola.

Non credo che sarebbe stato possibile realizzare le moltissime iniziative, feste, manifestazioni ed eventi senza la costruttiva partecipazione di tutti gli interlocutori interni ed esterni e sono certa che, senza la condivisione di tutti gli aspetti di cui è necessario tener conto, a partire dai parametri di sicurezza fino al senso educativo di ogni iniziativa – dalla più semplice alla più inaspettata ed inusuale – non ne resterebbe adesso, in chi vi ha preso parte, un ricordo così gratificante. Se mancasse la consapevolezza del vero ed intero significato di un progetto ideato e portato a compimento in un IPM, penso che l'entusiasmo avrebbe natura effimera e fugace rispetto al solido e durevole appagamento dato da un lavoro arricchito dalla comprensione e dalla condivisione della portata della responsabilità.

I ragazzi

L'obiettivo che deve essere sempre presente è quello di costruire il miglior accompagnamento possibile per ciascuno dei ragazzi affidati alla struttura.

Com'è noto, l'accompagnamento, che le normative nazionali ed internazionali prescrivono, è quello verso la rapida fuoriuscita dall'istituto penale per la riconsegna del ragazzo ad una situazione di sperimentazione in ambiente libero.

L'ottimistico pensiero del legislatore è che il carcere costituisca una parentesi necessaria ma costruttiva, in cui il ragazzo sia temporaneamente messo in condizione di non commettere ulteriori errori, si renda conto della gravità dei suoi gesti e decida di cambiare i propri comportamenti.

Non è certo la sede in cui approfondire tutto questo, ma ritengo sia possibile evidenziare alcuni elementi di criticità che, alla luce della mia personale esperienza professionale, condizionano in modo particolare il raggiungimento dell'obiettivo.

La materia è delicata e vasta; alle implicazioni prettamente penitenziarie si sommano quelle pedagogiche ed educative, quelle giuridiche e psicologiche. Le mie riflessioni vogliono essere semplicemente pratiche.

Lavorare con e per dei ragazzi richiede come presupposto che siano effettivamente dei ragazzi, e che si possa sapere con certezza, sembra una banalità, quanti anni hanno.

La sottolineatura tuttavia è necessaria se, come a Torino, si ha a che fare con un'utenza che falsifica i propri dati anagrafici allo scopo di beneficiare del trattamento riservato ai minorenni, vanificando un presupposto fondamentale di chiarezza nella relazione educativa. C'è una strumentalità aggiuntiva e insana che determina un gioco un po' perverso in cui l'"io so che tu sai che io so" mina alla base il significato dell'esperienza che il ragazzo sta affrontando di fronte allo Stato e alla società; rende difficile il lavoro degli operatori combattuti tra il sorvolare su questo aspetto, offrendo comunque a tutti la stessa possibilità, e il pretendere che almeno su questa sincerità si pongano le basi per il resto. È indubbio che l'alternativa processuale e detentiva costituisca un deterrente significativo. Tanto più importante sembra, allora, staccare quell'etichetta che fa apparire crudele la sola ipotesi che il ragazzo sia inviato, come dovuto, alla giustizia degli adulti. Piuttosto, si potrebbe potenziare lo scambio di esperienze e di pensiero sul lavoro con i giovani per portare benefici reciproci alle due amministrazioni e alle rispettive specifiche utenze.

La carcerazione, al pari di tutto quello che costituisce il processo penale minorile, "non deve interrompere i percorsi educativi in atto"². La cosa più semplice che deve essere garantita perché la personalità del ragazzo possa svilupparsi verso la sua forma adulta migliore è poter contare su delle regole chiare e certe e su un ambiente non ambiguo né oscillante ma lineare e trasparente.

A mio parere l'attuale punto critico nel perseguimento pratico di questo obiettivo è costituito principalmente dalla carenza di risorse umane e materiali:

- poche persone devono fare moltissime cose;
- per gestire un istituto è indispensabile sapere quello che succede ed avere il tempo di interpretarlo;
- le carenze di risorse economiche mettono spesso l'amministrazione nella condizione di mostrare un volto di inadempienza;
- il troppo frequente avvicinarsi di persone in tutti i ruoli impedisce la creazione di una vera *équipe*.

È tipico dei ragazzi essere particolarmente esigenti nei confronti della coerenza degli adulti, perché hanno bisogno che veramente gli venga dimostrato che ciò che gli si propone è giusto. Figuriamoci in carcere, dove i ragazzi arrivano con il marchio della devianza, della difficoltà, della irrecuperabilità, dell'emarginazione e del rifiuto da parte della società che, se da una parte dice che li vuole aiutare, dall'altra li rinchiude.

Noi stessi abbiamo nei loro confronti un atteggiamento che, se non è di sfiducia, è comunque di fatica, di difficoltà; trasmettiamo tutta la nostra sensazione di impotenza, generando in loro senza dubbio una ancora maggiore insicurezza o la voglia di rintanarsi nelle uniche cose in cui si siano sentiti forti a sufficienza e che sono probabilmente proprio quelle che li hanno portati in carcere.

L'istituzione dovrebbe "sprizzare ottimismo e fiducia da tutti i pori" invece che faticare e arrancare in una desolante lamentela di cui, sia pure involontariamente, rendiamo partecipi anche i ragazzi mostrando loro un mondo adulto tutt'altro che desiderabile. L'investimento per i giovani dovrebbe essere proporzionalmente adeguato alla loro importanza per il futuro.

² Art. 2, D.P.R. 448/88.

Un altro aspetto da tener presente è quello che definirei della rivalutazione della regola: non è opportuno assecondare una percezione a mio parere eccessivamente negativa di tutto ciò che è obbligatorio quasi come se, per il semplice fatto che una cosa sia imposta, si giustifichi una reazione difensiva. Credo che debbano essere selezionati con attenzione i settori o i momenti in cui, anche nell'esercizio nella nostra professione, possiamo lasciarci andare a liberare la nostra fantasia e la nostra sfrontatezza, la nostra capacità di distinguerci e di affermarci come individui. Penso, piuttosto, che ci si debba impegnare perché si apprezzi maggiormente il valore di sostegno delle regole e si inverta, in pratica, l'ottica del dovere.

Se la domanda principale è: "cosa fa bene ai ragazzi?" una delle risposte deve essere senza dubbio quella di far loro conoscere, anche attraverso la diretta sperimentazione di un contesto lineare, il reticolato di regole giuste nel quale si può condurre un'esistenza adeguata.

Spesso, per non dire sempre, le loro storie ci raccontano di ambienti confusi, violenti, di incoerenza, mutilati, senza dubbio distorti. La naturale reazione dei ragazzi al difficile mondo del carcere riproduce quelle fragilità. La regola chiara e netta, prima di tutto, è un aiuto, un sostegno dell'agire e un puntello della decisione e della scelta.

Molto importante in questo ambito è la scelta dei tempi: individuare il momento in cui consentire al ragazzo di rasserenarsi e riconoscersi in un clima semplice e chiaro e quello in cui, invece, stimolare la sua capacità e potenzialità di assumere degli impegni.

Nell'istituto diventa quindi basilare, tenuto conto dell'altissimo numero di interlocutori che ciascun ragazzo incontra a vario titolo, che ci sia una completa chiarezza sugli obiettivi e una giusta circolazione delle informazioni. È fondamentale, in pratica, un continuo e instancabile confronto tra i numerosi attori e le loro opinioni le quali – ciascuna legittimamente – concorrono a costruire un quadro quanto più possibile completo ed esauriente del singolo caso, evento o situazione.

Solo con la partecipazione vera delle persone, tutte, che lo compongono, il carcere può assolvere al suo mandato. In questi anni di lavoro al Ferrante Aporti di Torino ho capito soprattutto quanto avessi bisogno di comprendere le persone che incontravo e quanto, nello stesso tempo, avessi bisogno che mi comprendessero perché fosse possibile che l'istituto, piccolo ma complicato, riuscisse a crescere.

So che ognuno avrà letto queste riflessioni necessariamente partendo dal proprio punto di vista ma mi farebbe davvero piacere essere riuscita in qualche misura a trasmettere il mio. Il privilegio di esercitare un mestiere così ricco, sia pure estremamente difficile, credo imponga l'onere di renderne partecipi gli altri perché, attraverso il dialogo sui pensieri e le esperienze, sia sempre più diffusa la conoscenza del carcere e si riducano le distanze.

Il ruolo della Polizia penitenziaria negli Istituti Penali per i minorenni

The following contributions convey the remarks made by some Penitentiary Police officers on the role and functions of their colleagues dealing with juvenile detainees. In particular, they address the police officers working within Juvenile Detention Centres with a view of stimulating them to act in a more "meaningful" way for juveniles during their everyday life – in addition to their regular security functions – as provided and recommended by the legislation in force and by the most recent theories of penitentiary psychology. The first contribution dwells upon the notion of "adulthood" to be re-interpreted by police officers as well as on the need for police officers to maintain less indulgent stances and to set good examples in order to avoid the risk of losing some fruitful opportunities of dialogue with the youngsters, with a view to rediscovering the role of the police officer in detention centres, too often belittled. The author calls for the need to become "bearers of positive values" and not only "simple storekeepers of young lives". The second contribution, which insists on the role of the police officer as an almost "parental figure" for the young detainee, concerns the internal relations of the various actors operating within Juvenile Detention Centres and the need to identify new cooperation paths among them.

L'adulto "professionale"

di Vincenzo Gliotti

Lo spunto per una riflessione aperta sul ruolo della Polizia penitenziaria nelle strutture minorili mi è venuto leggendo un libro.

In questa lettura, poi condivisa con un minore ospite della struttura nella quale presto servizio, è narrata la storia di un bambino che oggi definiremmo difficile che, dopo aver trascorso un'infanzia tormentata ed essere stato abbandonato dai genitori, finisce prima negli istituti gestiti da suore, poi in una famiglia affidataria ed infine nel carcere minorile.

Riesce, dopo una serie d'incontri con persone adulte che hanno avuto fiducia in lui, a dare una svolta alla propria vita.

Riporto comunque integralmente uno dei passi per me più significativi:

"Ecco un bravo giudice. Ti riceve, si prende il tempo per guardarti veramente. È un giudice che non giudica, giustamente. Analizza il tuo dossier, dopo averti osservato. Cerca insieme a te la possibilità di ricostruire la tua vita. Ti tende la mano, anche se tutto sembra perduto. Non pensavo che potessero esistere persone del genere. Ho incontrato tanti di

quei giudici ed educatori che ti affibbiano un'etichetta, ti minano il morale, ti tagliano le gambe, spezzando ciò che può rimanere delle tue fondamenta. Per un delinquente i primi testimoni d'umanità sono spesso i poliziotti, i giudici, gli educatori. È vero, sono mestieri ingrati e difficili, ma di fondamentale importanza. Un poliziotto che ti offre gentilmente un panino e qualcosa da bere e che non tratta una persona sospetta come un cane, ti rimane in mente. Durante un interrogatorio può emergere una vera affinità. Ne sono stato testimone. Chi punisce può diventare anche strumento di prevenzione"¹.

Come agente di Polizia penitenziaria che opera nelle sezioni minorili credo molto in queste affermazioni.

Non possiamo esimerci dall'averne un modo di fare e un costante dialogo con i minori, non perché questo sia previsto o imposto dal nostro regolamento (anche se non mancano riferimenti normativi a tal riguardo), ma perché sono essi stessi che ci interrogano, ci interpellano, ci provocano.

Di sicuro siamo le persone adulte che in quel determinato periodo trascorrono più tempo con loro e proprio per questo motivo non possiamo avere solo la responsabilità propria del nostro ruolo, ma dobbiamo andare oltre se non vogliamo sentirci inutili meccanismi di un ingranaggio, come quello carcerario.

Questo modo di pensare non incontra i favori degli altri, perché spesso, nonostante gli sforzi e le risorse esigue, i ragazzi che incontriamo negli istituti non riescono a uscire dal circuito penale; sovente infatti ritornano più volte.

Proprio questo mi stimola a essere nel rapporto con loro "altro".

Mi spiego meglio.

Ho notato spesso che noi agenti di Polizia penitenziaria tendiamo in un certo senso ad adattarci al mondo carcerario, usiamo espressioni gergali simili o addirittura identiche a quelle usate dai minori. Spesso ci lasciamo influenzare anche dal loro modo di vestire e ne copiamo le tendenze o ancora peggio non interveniamo esprimendo la nostra opinione riguardo ai loro discorsi durante l'ora d'aria, quasi preoccupandoci che la cosa ci renda meno accettabili all'intero gruppo.

Questo modo di fare ovviamente non è comune solo all'interno; anche all'esterno noi adulti ci comportiamo allo stesso modo.

E' diffusa sempre più la convinzione che per capire ed educare i giovani bisogna in qualche modo assomigliare a loro e non è raro che genitori o altre figure adulte "scimmiettino" i ragazzi, ostentando vestiti, acconciature, atteggiamenti ed espressioni verbali tipiche dell'adolescenza e non ci accorgiamo di perdere credibilità perché non ci considerano persone serie.

Ritengo invece sia giunto il momento di riappropriarci della nostra "adulità", che non è cosa poi tanto complicata: si tratta di assumerci le nostre responsabilità, fare il nostro dovere, essere coerenti, dare esempi evitando giudizi, confrontarsi con il mondo giovanile senza il timore di non apparire troppo "attuali" o di pensarla in modo diverso. I giovani contraddicono gli adulti spesso per sfidarli, per verificare se essi credono davvero in ciò che affermano ed è di questo che ci dobbiamo convincere.

I nostri istruttori concludono i percorsi formativi dicendo che non possiamo rimanere immobili e impassibili di fronte a fatti gravi commessi dai minori; la storia attuale ci mostra che anche i nostri figli sono a rischio, perciò non ci possiamo permettere più di fare i "Magazzinieri di vite", ma dobbiamo riuscire a rappresentare i valori di cui i giovani hanno assoluto bisogno.

¹ Tim Guenard, "Più forte dell'odio", Milano, 2007.

Il ruolo della Polizia penitenziaria negli Istituti Penali per i Minorenni

di Saulo Patrizi

L'evoluzione di una società e il suo stato di civiltà possono essere anche misurati dall'evoluzione del suo sistema penale e penitenziario. Il carcere considerato un micro-mondo a sé, lo possiamo visualizzare come un plastico di un contesto sociale. All'interno di questo, le persone che lo vivono e gli equilibri che lo compongono sono un gioco di proporzioni ed armonie difficilissime da mantenere in una condizione coercitiva. Il ruolo che assume la Polizia penitenziaria all'interno di un mondo carcerario è in continuo sviluppo, ma è negli ultimi venti anni che la figura del "carceriere" ha assunto un valore diverso. Da quando i principi della scuola di pensiero cosiddetta positiva o classica hanno assunto una valenza pregnante nel concetto di rieducazione, ponendo l'accento sull'uomo delinquente piuttosto che sul concetto generale di pena detentiva a se stante, si è cominciato a valorizzare il lavoro degli operatori che entravano in contatto con il detenuto, dandogli un'accezione di risocializzazione oltre che di contenimento. Forse l'odierno Corpo di Polizia penitenziaria, che affonda le sue radici nella seconda metà dell'800, è stato l'ultima tra le figure penitenziarie ad avere una riforma completa e organica tale da mutare la sua funzione all'interno degli istituti di pena. La legge di riforma del '90, i decreti legislativi del '92, il nuovo regolamento di servizio del '99, uniti ad un assetto piramidale che culmina con i ruoli direttivi e dirigenziali istituiti nel 2000, hanno conferito al Corpo uno status di polizia che per funzioni e compiti rende all'interno di un carcere il poliziotto penitenziario figura forte, quanto non lo era prima, anche nei rapporti di colleganza con le altre aree e con la direzione. Questo status è funzionale alla forza da imporre ed opporre all'interno delle grandi carceri per adulti, la cui gestione per il numero di vite contenute e la problematicità dei propri equilibri, le rende simili a "macchine da guerra".

La riflessione proposta è di conseguenza questa: come si possa inserire il poliziotto penitenziario con il suo status giuridico all'interno di un istituto penale per minorenni e se il suo ufficio non sia sovradimensionato rispetto alla conduzione di una struttura che tratta adolescenti dai 14 ai 21 anni di età.

Questa apparente contraddizione, invece, rende giustizia al ruolo che dal '90 in poi la Polizia penitenziaria ha assunto, nel suo contenuto più ampio, di operatore del trattamento oltre che principalmente di sicurezza. Giova ricordare il disposto della legge penitenziaria secondo il quale la sicurezza è la condizione imprescindibile per la realizzazione delle finalità del trattamento ed il mantenimento dell'ordine e della disciplina quali capisaldi che garantiscono la sicurezza. Nella cornice minorile a fare l'effettiva differenza sono i numeri (rapporto utenti/operatori), in termini di organizzazione, e l'uomo in termini di singolo intervento sul ragazzo deviante. Il rapporto di maggiore confidenza che l'agente instaura con il minore non rappresenta un momento collusivo ma lo strumento per porsi come alternativa credibile alla devianza, simmetricamente ma con la dovuta distanza. Le modalità di questo dialogo e confronto quotidiano devono essere improntate alla dimostrazione che il poliziotto penitenziario all'interno della cornice carcere è un adulto di riferimento e non il "capobranco". Il poliziotto all'interno di un contesto di

regole è un rappresentante dello Stato che non detta legge, ma si adopera affinché questa venga rispettata, la stragrande maggioranza delle volte, utilizzando la strategia della condivisione e della spiegazione. Ed è spesso in questa paziente opera che passano le motivazioni di un regime penitenziario rigoroso che educa alla legalità, in cui l'operatore di sicurezza diventa anche operatore di trattamento.

Il ruolo della Polizia penitenziaria in carcere può essere paragonato al ruolo che un padre riveste in famiglia. Se così è, la fermezza con cui si trasmette un messaggio ha una valenza educativa, fino al raggiungimento del punto di equilibrio che la separa dalla violenza. Un padre giusto non valica il punto di equilibrio. Farlo equivarrebbe alla perdita del rapporto di rispetto, riuscendo di conseguenza non a educare, ma solo ad imporsi. Quale ruolo ritagliare dunque a questi "padri", uomini e donne del Corpo di Polizia penitenziaria, all'interno del contesto "carcere minorile"? Personalmente sono convinto che non potrebbe esistere un penitenziario minorile senza Polizia penitenziaria, ingrediente necessario per costituire una miscela equilibrata di operatori della devianza. L'incontro di sicurezza e vigilanza con educazione e rieducazione, di contenimento e fermezza con comprensione e fiducia, di confidenza con distacco nel rispetto dei reciproci ruoli, credo possa essere offerto da una moderna Polizia Penitenziaria che, con l'attuale assetto giuridico che ne ha ridefinito il ruolo, è riuscita ad arricchire il valore fondamentale dell'esperienza grazie all'aggiornamento, la formazione e la specializzazione.

Il pensiero mi riporta alle immagini della mostra "Monelli banditi". Più di quarant'anni fa, in contesti come il Camerone e la Sala Clementina del vecchio carcere minorile romano del San Michele, la vigilanza e l'educazione alla disciplina passavano soprattutto attraverso un gran senso di umanità e di rispetto. Tempi e contesti sono cambiati, ma la declinazione quotidiana del compito che si sostanzia nel seguire il minore in ogni momento della giornata, dalla sveglia alle pulizie mattutine, alla vigilanza nelle attività e nei momenti di socialità e di gioco, al sostegno serale o notturno in momenti di particolare sconforto, all'attenzione nella conduzione democratica della vita della sezione anche nei momenti di scambio, affinché non soccombano i detenuti più deboli a danno di quelli con uno spessore criminale maggiore, non è cambiata e quindi non può essere alienata all'interno di un istituto penale. Il contenimento e gli interventi in situazioni critiche di autonocumento e di autolesionismo non possono considerarsi interventi ad esclusivo interesse della società ma principalmente in favore e nell'interesse del minore ristretto. Tali compiti, propri degli operatori della Polizia penitenziaria, non possono di certo essere abdicati né trasferiti nella loro totalità ad altre figure professionali.

Non possiamo però illuderci che si possa lavorare con i ragazzi detenuti in solitudine. Ogni componente del sistema penitenziario è importante. La collaborazione tra aree, improntata in maniera paritetica anche se equilibrata secondo le differenti funzioni svolte, è un elemento fondamentale. Solo l'insieme ben assemblato degli ingranaggi può far girare bene un congegno complesso come il carcere. Presentarsi al minore deviante come un'istituzione, anche se differentemente composta, unita e integrata, in grado di dialogare e in cui l'informazione circola e viene condivisa, gli restituisce la sensazione di essere al centro di un processo di attenzione al quale non può sottrarsi. È il meccanismo tipico della rete. La collaborazione diventa quindi inevitabile se si vuole raggiungere l'obiettivo, e questo nell'I.P.M. di Roma stiamo cercando di realizzarlo, non solo mediante

équipes settimanali che coinvolgono le varie figure dell'istituto e dell'area penale esterna, focalizzate su casi "difficili"¹, ma anche attraverso procedure di valutazione del percorso penitenziario del minore, tuttora in fase di elaborazione, che possano condividere l'informazione ed integrare gli interventi delle varie aree, dando concretezza e condivisione alle azioni da porre in essere nei confronti dei minori a rischio.

¹ Si veda l'appendice al Report conclusivo del percorso formativo per la Polizia Penitenziaria scritta da Saulo Patrizi e Lucia Chiappinelli, rispettivamente Vice Comandante di Reparto e psicologa presso l'I.P.M. di Roma. – I.C.F. Roma 2006.

L'influenza del colore sullo stato psico-fisico degli utenti delle strutture detentive

di Piergiuseppe Grasso

What factors contribute to make a psychologically and physically restricted environment a comfortable one for its users?

How do colours influence our perception of the space surrounding us?

Let's try to provide an answer to these questions through a brief outlook on the ways our body reacts to stimulations coming from the micro-environment, with particular attention to light and surface stimulations.

Il benessere microambientale

La temperatura, la velocità dell'aria, l'umidità, la luminosità, il rumore, sono tutti fattori che condizionano il benessere microambientale, dato che la giusta combinazione di essi, all'interno di parametri prestabiliti, crea il comfort ideale per la vivibilità dello spazio interno dei nostri edifici.

Il microclima è l'insieme dei componenti chimico-fisici che caratterizzano l'aria degli interni in cui viviamo.

Quelli chimici sono il tipo e le quantità di gas che naturalmente compongono l'atmosfera (gas, fumi o polveri estranei, derivanti da attività, lavorazioni, cattiva pulizia e manutenzione di macchine, ecc.); nei componenti fisici possiamo elencare: la temperatura, l'umidità e la ventilazione.

La *Temperatura* dipende dall'aria atmosferica riscaldata dalle radiazioni solari, dalla presenza di macchinari che generano o sottraggono calore, oltretutto dagli specifici impianti di riscaldamento o raffreddamento degli edifici. È da considerare che, per l'adattamento dell'individuo, subentrano anche fattori individuali quali: l'età, il sesso, il vestiario, le abitudini alimentari, il tipo di attività che si svolge in un determinato ambiente.

L'*Umidità* condiziona notevolmente la percezione fisica, in quanto a seconda della percentuale di vapore acqueo presente nell'aria si modifica l'entità dello scambio di calore con l'ambiente.

La *Ventilazione*, come movimento dell'aria negli spazi confinati, è in genere molto ridotta, ma a volte la conformazione degli ambienti e la dislocazione delle superfici apribili, unite a scarsa manutenzione, possono creare correnti d'aria fastidiose.

Il "benessere termico" si stabilisce quando le necessità caloriche del corpo umano sono in equilibrio con l'ambiente che lo circonda; questo si ottiene, solitamente, con temperature oscillanti tra i °C 23-25 in estate e i °C 18-21 in inverno, con un'umidità tra il 30% ed il 70%, ed una velocità dell'aria entro i 15 cm/sec in inverno e i 25 cm/sec in estate.

Tutti questi valori sono facilmente controllabili e misurabili; si può, di conseguenza, provvedere a monitorare gli ambienti al fine di renderli il più possibile rispondenti alle necessità dell'individuo.

Il colore

Come ed in quale misura intervengono i colori di pareti, pavimenti, arredi che, tramite la riflessione della luce, interagiscono nella percezione dell'ambiente che ci circonda?

Influenza significativa si ha nella termoregolazione, cioè lo scambio di calore tra la persona e l'ambiente circostante, che avviene attraverso tre modalità: *conduzione*, *convezione* e *irraggiamento* (propagazione attraverso onde elettromagnetiche).

Dato che il colore è la percezione visiva di onde elettromagnetiche in un determinato intervallo di lunghezza d'onda, che va da 760 nanometri a 380 nanometri, lo spettro visibile all'occhio umano contribuisce ad alterare la sensazione caldo – freddo. La differenza cromatica di un locale può, quindi, modificare la percezione di calore dell'ambiente anche di 3 – 4 °C, in più od in meno, a seconda dell'uso di colori caldi o freddi. Questo, anche, perché la percezione del colore influisce nella regolazione della velocità della circolazione sanguigna dell'individuo.




Fig. 1 – Spettro di luce visibile.

L'uso del colore è efficace sotto il profilo razionale, come elemento di comunicazione; si pensi alle segnalazioni (semafori stradali), alla cartellonistica che, in ambito edilizio, è legata a colori che danno specifiche indicazioni (rosso = emergenza, elementi antincendio; verde = segnalazione vie di fuga; ecc.).

Altra influenza è di natura psicologica. Da studi sempre più approfonditi, attraverso l'esame del comportamento e delle sensazioni umane, nonché dalla verifica delle abitudini degli individui, una volta variato il colore degli ambienti in cui si vive quotidianamente, si è potuto riscontrare il miglioramento del benessere percepito; ad esempio, a seguito di interventi in ambiti lavorativi, quale quello ospedaliero, si è registrata la drastica riduzione del fenomeno dell'assenteismo (perché il luogo di lavoro non è più percepito come opprimente e di conseguenza da evitare) ed il miglioramento dello stato d'animo dei pazienti.

In questo vi è anche l'aspetto emotivo, determinato da risposte soggettive legate al ricordo, a sensazioni, ad associazioni di idee, che fanno parte del nostro passato personale e dell'ambito culturale in cui viviamo.

Progettare con il colore

Il colore è connesso alla luce; l'*illuminazione* è fondamentale per l'esecuzione delle attività umane; il 40% di tutte le informazioni sensoriali di un individuo derivano dalla vista.

Il livello di illuminamento fornisce l'indicazione della quantità di luce incidente sul piano di lavoro; si consideri che la luce solare assicura un valore oscillante tra i 1.000 e i 100.000 lux (a seconda della condizioni meteorologiche). Tali livelli non sono raggiungibili, per utilizzazioni normali, negli ambienti che viviamo, ma si può illuminare sufficientemente un locale nel suo insieme e aggiungere delle fonti luminose localizzate per i posti di lavoro, dove è richiesta una maggiore quantità di luce.

Studiare scientificamente l'illuminazione naturale ed artificiale di un locale risulta essere di conseguenza un problema molto complesso, in quanto si devono valutare fattori come la composizione spettrale della luce prodotta dalla sorgente luminosa, la produzione di calore, la posizione delle sorgenti luminose artificiali per dare ai vari punti del locale la giusta quantità di luce e assicurare una luce fissa.

Alla base di una buona progettazione deve porsi una rilevazione puntuale, ambiente per ambiente, del livello di illuminamento nelle diverse ore del giorno, valutando anche la variazione nell'arco dell'anno e del tipo di luci artificiali esistenti o da inserire.

In questo modo si possono effettuare delle simulazioni per il controllo delle variazioni cromatiche che si producono nell'arco della giornata in modo da poter stabilire con buona approssimazione la percezione cromatica del colore nelle sue infinite sfumature.


Successivamente va svolta un'indagine relativa all'utilizzazione degli ambienti anche tramite il metodo dell'intervista degli utilizzatori, al fine di individuare le criticità, le priorità e gli obiettivi da raggiungere.

Non esiste infatti una formula risolutiva unica al problema progettuale, da poter ripetere in qualsiasi applicazione; ogni caso è a sé stante ed il progetto deve essere calibrato come un vestito su misura.

In occasione delle prime applicazioni in campo operativo nell'ambito penitenziario minorile, tra gli obiettivi da considerare sono stati individuati:

- il riconoscimento degli ambiti funzionali: la differenziazione degli ambienti porta principalmente a facilitare la chiara identificazione dei vari spazi funzionali esistenti all'interno della struttura edilizia. Oltre all'utilizzazione dei sistemi di segnalazione tramite cartellonistica, contribuisce in maniera sostanziale l'utilizzazione di colori differenti nelle tinteggiature delle pareti e nell'uso di pavimentazioni diverse per materiale – coloritura – finitura superficiale. Si possono così ottenere degli edifici che in breve tempo possono essere assimilati, riconosciuti e, di conseguenza, "familiarizzati";
- l'aumento della visibilità migliorando controllo e sicurezza: il contrasto tra superfici trattate con tinte diverse accentua la percezione visiva del movimento, spe-

- cialmente nella visione periferica dell'occhio (oltre i 90° della visione binoculare), migliorando la percezione dello spazio che ci circonda;
- miglioramento del comfort psicologico: l'introduzione di campi cromatici differenti riduce l'omogeneità degli spazi e rende più vario e "vivo" l'ambiente confinato, riducendo gli stati di stress; si è riscontrato di conseguenza anche un aumento del rispetto dell'ambiente attraverso la diminuzione di atti vandalici e di graffitismo, indice anche di un migliore stato d'animo e di un senso di appartenenza e familiarizzazione dell'ambiente;
- ridurre od accentuare la percezione delle barriere di sicurezza: l'uso del colore può, a seconda dei casi, limitare o aumentare l'individuazione delle inferriate e delle cancellate ordinarie in ambito penitenziario. Si è studiata la possibilità di rendere meno percepibili le inferriate nelle stanze detentive al fine di ridurre l'aspetto costrittivo dell'ambiente, mentre al contempo evidenziare quelle limitazioni delle aree detentive (cancellate di separazione con ambiti amministrativi) con l'obiettivo di ottenere la chiara individuazione degli ambiti con riflessi nell'aspetto comportamentale dei minori;
- applicazione del colore in relazione ad ambienti specifici: alcuni colori hanno effetti precisi in determinate condizioni e con applicazione calibrata per estensione ed esposizione; ad esempio l'arancio, essendo anticlaustrofobico e facilitando la respirazione, ha effetti nella riduzione della percezione degli odori, è consigliabile nei locali di ridotte dimensioni e nei servizi igienici; il giallo risulta stimolante, favorisce la concentrazione e applicato negli ambienti scolastici può contribuire all'apprendimento; rosso e marrone hanno effetti nell'accentuazione di sapori ed odori e sono utilizzabili nei refettori, rendendo più gradevoli i cibi.



RENDER AULA N. 10

EFFETTO DINAMICO DELLE PARETI

Fig. 2 – Esempio di progetto esecutivo per la colorazione di ambienti.

La sperimentazione

Da quanto sopra descritto, abbiamo visto come si influenza lo stato di benessere psicofisico della persona. Un edificio in cui gli ambienti interni sono scarsamente illuminati, stretti, difficilmente identificabili nella loro distribuzione, anonimi e ripetitivi, crea inevita-

bilmente nel fruitore uno stato di disagio, che porta nel tempo al manifestarsi di fenomeni negativi nel suo comportamento.

In ambito penitenziario è da considerare che tali fenomeni condizionano sia i minori ristretti sia gli operatori impegnati nel loro lavoro quotidiano, con risvolti importanti nelle relazioni interpersonali già molto delicate. Appare chiara, quindi, l'importanza della qualità dell'ambiente edilizio non solo nell'opera di riabilitazione dei minori ristretti ma anche nel garantire un ambito di lavoro idoneo, dignitoso ed, anzi, concepito in modo da esaltare tutte quelle potenzialità positive nella gestione della struttura.

L'esperienza ci fornisce indicazioni precise; le strutture che più abbisognano di interventi di rinnovamento sono quelle che più appaiono problematiche nella gestione e nel mantenimento di livelli accettabili di vivibilità. Proprio in queste strutture si denota la quasi totale assenza di ambienti cromaticamente elaborati, anzi appare evidente il disagio degli operatori e dei minorenni soprattutto in quegli ambienti che sono incolori.

Si ritiene quindi che l'applicazione del colore, concepita nell'ottica di ottenere un determinato risultato di tipo funzionale, trattamentale, psicologico od altro, potrebbe consentire all'interno degli ambienti il raggiungimento di risultati volti a rendere la struttura rispondente alle diverse esigenze dei minori, degli operatori del trattamento e degli operatori dell'area sicurezza che vivono quotidianamente e per l'intero arco di vita professionale negli istituti detentivi.



Fig. 3 – Applicazione del colore in ambienti detentivi minorili

You Prison: riflessioni sull'architettura carceraria

Intervista a F. Bonami

di Isabella Mastropasqua

The Sandretto Re Rebaudengo Foundation has dedicated the interesting exhibition YouPrison: Reflecting over space and freedom restrictions (from 12 June to 12 October 2008) by Francesco Bonami to the subject of prison building.

In the same year in which the City of Turin will be the first to host the World Architects Congress and in the framework of the event Turin 2008-World Capital Design, the Foundation, thanks to the financial support of the Bank San Paolo, bravely promotes a topical and controversial subject in the Western community as well as in the whole world.

“Vi è un fondamentale ossimoro nel tentare di rieducare un individuo al rientro nella società segregandolo all'interno di un ambiente antisociale. Gli architetti della mostra non vanno in cerca di soluzioni e non ne propongono, ma utilizzano la libertà per affrontare la soppressione della libertà. Possono individui liberi creare e/o pensare un ambiente dedicato esclusivamente alla negazione della libertà? E nel farlo sarebbero in grado di creare uno spazio in cui la libertà è tenuta viva simbolicamente, in modo che la persona che vi si trova sia in grado di viverla e di aiutare se stessa a non dimenticare? Può la brutalità della detenzione essere superata grazie a un ambiente architettonico progettato e concepito per combattere all'interno questa condizione, offrendo all'individuo qualcosa di simile alla “stanza tutta per se” di Virginia Woolf piuttosto che a una versione aggiornata della segreta medievale? (da Una stanza tutta per me di Francesco Bonami)”

L'architettura oggi gode di grande visibilità mediatica, grazie alla proliferazione di edifici spettacolari quali musei, teatri e grandi opere, ma l'idea della prigione non riceve altrettanta attenzione. Si tratta, tuttavia, di un tema architettonico tra i più difficili e coinvolgenti, in cui l'organizzazione dello spazio dà corpo al principio giuridico e politico della punizione del crimine.

Undici studi di architettura internazionali sono stati invitati a progettare lo spazio abitativo del carcere. La committenza prevedeva la creazione di una cella di tre metri per quattro dotata di tutti gli elementi essenziali per la vita dei detenuti.

Durante la realizzazione dei progetti, la cella è diventata il mezzo per speculare su un problema etico, politico e sociale e su un sistema di cui essa costituisce la più piccola unità strumentale. L'ampia provenienza geografica dei partecipanti, dagli Stati Uniti alla Cina, dall'Iran al Libano, dal Giappone all'Italia, ha messo in luce contesti e situazioni diverse.

Gli architetti hanno affrontato il tema, interpretando la cella come modello analitico. Essi hanno dato vita a riflessioni su questioni di pubblico interesse, quali la limitazione di libertà, il rispetto dei diritti umani, gli strumenti di sorveglianza e controllo, l'evoluzione urbanistica e le sue influenze sulle forme dell'abitare.

Come emerge dai progetti in mostra, la committenza ha posto dunque agli architetti quesiti che eccedono il tema architettonico, sollevando un dilemma che, per alcuni, ha messo in gioco una presa di posizione etica. Alcuni architetti hanno realizzato i progetti in scala reale, offrendo ai visitatori la possibilità di provare fisicamente l'esperienza di uno spazio di isolamento (Yung Ho Chang, Kianoosh Vahabi). Altri invece hanno riportato l'idea di reclusione attraverso installazioni, progetti grafici, modelli e moduli *ready made*.

L'architetto serbo Anna Miljacki, invece, propone una cella capovolta e appesa al soffitto che allude al sistema carcerario privato degli Stati Uniti e ad una logica di profitto oggi molto dibattuta. L'isolamento, come contesto di lavoro intellettuale, è esaminato dal progetto di Ines & Eyal Weizman, che creano una biblioteca di tutti i libri scritti in carcere, dalle lettere di San Paolo agli scritti di Jean Genet ai testi di dissidenti politici quali Gandhi e Gramsci. Questa biblioteca di "letteratura carceraria" sarà successivamente donata a un istituto di pena.

Lo studio NOWA di Marco Navarra ha dato vita a un articolato progetto di collaborazione con il carcere di Caltagirone, dove ha sede lo studio. Navarra ha chiesto ai detenuti di disegnare una cella, reale o immaginata. In tal modo è stato coinvolto chi effettivamente vive la quotidianità dell'isolamento, chi percepisce in prima persona lo spazio della reclusione. Le centinaia di disegni raccolti sono stati tradotti in modellini che compongono la cella installata presso la Fondazione.

Ai progetti architettonici viene affiancata una rassegna di video d'artista sul tema delle carceri: il concetto di spazio fisico sembra portare dentro di sé lo spazio psichico, il concetto di spazio interno. Quello spazio che ogni detenuto, forse perché l'uomo è un animale evolutivamente adattabile, si costruisce anche all'interno di una cella affollata, dove codici mai scritti insegnano il rispetto per lo spazio mentale di ognuno; lo spazio fisico di una cella si trasforma a seconda delle ore scandite quotidianamente dai rumori e dagli odori, dalle chiamate, dagli arrivi e dalle partenze. Lo spazio mentale, psichico, interno, non ha confini, non ha rumori, né odori; rimane libero.

È qui che lo spazio fisico incontra un altro concetto cardine nel carcere, il tempo; cos'è il tempo nel carcere? Un concetto irrilevante, quasi inutile, si potrebbe pensare; ed invece è il tempo a sopprimere lo spazio, un tempo indefinito, che è sopportato, imposto: il tempo libero; il tempo della chiusura, quello dell'apertura, quello dell'affettività, quello dell'ammalarsi e quello del processo; sembra essere il tempo il delimitatore dello spazio.

A questi interrogativi hanno risposto i numerosi architetti e artisti che partecipano alla mostra.

Si riportano di seguito, in maniera sintetica, alcune delle schede fornite dalla Fondazione Re Rebaudengo:

Atelier Bow- Wow, Tokio, Giappone

All'invito a disegnare una cella carceraria, Atelier Bow-Wow risponde con il progetto di una casa, la cui pianta rispetta le dimensioni *standard* assegnate, 3x4m, ma sviluppandosi in altezza moltiplica gli spazi abitabili, fino ad offrire tutti gli ambienti di un'abitazione confortevole, dalla cucina alla camera da letto al bagno, separati e divisi su tre piani. L'opera, intitolata *Furnitree*, crasi delle parole inglesi *furniture* (arredamento) e *tree* (albero), impiega la metafora dell'albero, uno sviluppo continuo di piani che, pur non avendo una

base estesa, offre uno spazio abbastanza articolato da poter immaginare di vivere confortevolmente sulle sue ramificazioni. In mostra Atelier Bow-Wow presenta il progetto strutturale della casa, in scala 1:2.

Diller Scofidio + Renfro con David Allin, Hayley Eber, Eric Rothfeder, New York, USA

Diller Scofidio + Renfro sfruttano il contesto della cella per analizzare l'uso dello spazio come strumento di punizione. Impiegando un *software* interattivo che proietta nel vuoto di un cubo bianco le molteplici, possibili configurazioni di una cella carceraria, gli architetti esaminano il rapporto che esiste tra la gravità di un crimine, la durezza della pena e i differenti modi in cui questa si traduce nelle limitazioni di spazio e libertà. La tecnologia offre così la possibilità di pensare un sistema di punizione più articolato, mentre il *software* interattivo, dotato di un'interfaccia *touch-screen*, propone al visitatore stesso di considerare criticamente il rapporto tra reato e sanzione.

INABA (Jeffrey Inaba) e SLAB Architecture (Jeffrey Johnson), Los Angeles, USA

Per *YouPrison* INABA e SLAB realizzano un progetto che prende avvio da uno studio dei colori del prisma e intende rimandare al significato del colore nell'ambiente carcerario. Il codice cromatico viene impiegato in prigione con molteplici fini, dalla separazione dei detenuti di razze diverse alla classificazione dei tipi di reati commessi all'esercizio di pressioni psicologiche. Con tono ironico, INABA e SLAB trasformano la cella in un prisma dalle mille facce, multicolore, sottolineando come l'architettura non possa che esercitare un intervento superficiale, di "cosmesi", in un contesto in cui lo spazio rimane strumento di deprivazione fisica e psicologica.

Project – (Ana Miljacki and Lee Moreau) con Ben Porto and Dan Sakai, New York, USA

Gli architetti hanno intitolato il progetto *Architect's Dilemma*: progettare una cella è un dilemma che solleva questioni etiche, temi e problemi che l'intervento architettonico da solo non può affrontare. Uno di questi aspetti è il rapporto che si è sviluppato negli Stati Uniti tra il sistema economico e quello carcerario, il fenomeno del Prison Industrial Complex. Il pavimento della cella pensata da Miljacki diviene così lo spazio di esposizione per un'ampia ricerca sull'industria carceraria, sulle merci prodotte dal lavoro dei carcerati così come su quelle da loro consumate. La cella stessa è capovolta e sospesa al soffitto, resa trasparente e lucente, priva dei caratteri classici di solidità e costrizione, è un fantasma che incombe, un'immagine che invita a riflettere.

Marco Navarra – NOWA, Caltagirone, Italia

Il progetto di Navarra è un complesso di elementi che, da un lato, incorpora nella cella dispositivi di controllo e confinamento spaziale che appartengono al quotidiano di tutti, quei sistemi di difesa e isolamento tramite i quali auto-limitiamo la nostra libertà, come la sezione di un *camper* e la porta a bussola di una banca. A questa realtà viene opposta la voce dei carcerati stessi, coinvolti direttamente nel processo di implementazione del progetto. Navarra ha infatti chiesto ai detenuti del carcere di Caltagirone di disegnare l'immagine che essi hanno della vita carceraria. Le loro visioni sono trasformate in modellini tridimensionali, appesi alla rete metallica della cella. L'effetto dell'assemblaggio di questi diversi apporti non è l'unità ma la frammentazione, un intervento de-costruttivo che apre lo spazio dell'interrogazione critica.

Intervista a Francesco Bonami

Nonostante il suo tempo di permanenza a Roma fosse esiguo, Francesco Bonami è riuscito a trovare mezz'ora per parlare con noi, senza spazientirsi per il telefonico pedinamento, dall'America a Roma, messo in atto dalla redazione nella speranza di poterlo intervistare, incuriositi da *Youprison*, la mostra sulle prigioni. Bonami ci ha donato, oltre al suo tempo, la disponibilità a collaborare con la Giustizia minorile, per avvicinare ragazzi ed operatori all'arte e per pensare, se così si può dire, ad un progetto di carcere più a misura di ragazzo.

D: Cosa ha spinto un artista, critico d'arte e curatore di mostre a occuparsi di carcere?

R: Ci guardiamo intorno, gli architetti costruiscono musei, statue, monumenti, ponti ... tantissime cose, ma non il carcere che in fondo è un edificio importante perchè rappresenta un problema non risolto per la nostra società. Nessuno è interessato a disegnare carceri ... anche per motivi morali; per esempio, lo studio di un architetto inglese, Richard Rogers alla mia richiesta di disegnare un carcere, mi ha risposto che per statuto, nel suo studio, non si fanno progetti legati alla limitazione di spazi di libertà dei diritti umani. Per realizzare questa mostra ho pensato di invitare architetti provenienti da paesi che, come mi piace affermare con una metafora "in un modo o nell'altro hanno a che fare con la giustizia" dalla Cina alla Russia, all'Iran, al Libano, ad Israele, all'America, al Giappone. A questi architetti all'inizio ho chiesto di pensare ad una cella in modo molto pratico e funzionale. Ho contattato architetti che mi hanno rivelato che in realtà, per loro, è stato un problema pensare al carcere, si sono trovati spiazzati; infatti l'oggetto della mostra si è trasformato, non è più la cella ideale e la sua funzionalità ma un'idea e una riflessione sulla libertà in generale.

D: Come hanno realizzato la sua richiesta gli artisti che lei ha contattato e che ricadute ci sono state rispetto ad una praticabilità dei progetti presentati?

R: La riflessione più interessante l'ha fatta l'architetto Navarra, che ha realizzato a Caltagirone un progetto con i detenuti che hanno disegnato la loro cella ideale e realizzato dei modellini tridimensionali appesi alla rete della cella, tipo la prigione di Guantanamo a Cuba. Nella realizzazione dell'idea c'è stato questo rapporto diretto con i detenuti.

Lo stesso Navarra si chiedeva come mai una società in cui anche l'individuo libero vive in un sistema di controllo così diffuso, non sia capace di creare delle strutture di controllo in cui l'individuo possa essere controllato ma, nello stesso tempo, possa restare individuo. Il carcere, inoltre, rimane una struttura dove c'è tanta promiscuità e che non risolve la diversità dei crimini.

D: Pensa che la nostra società possa fare a meno del carcere e che questa utopia possa diventare realtà?

R: Bisogna essere realisti, la società e il crimine hanno imparato a convivere. Sarebbe utopico pensare che il crimine possa essere eliminato quando ci sono contesti sociali che lo generano, cioè delle situazioni sociali che diventano oggettivamente generatrici di crimini. Negare ciò forse è anche più terribile che non trovare una soluzione. Il problema è creare luoghi che non siano università del crimine; negli Stati Uniti è statisticamente provato che un altissimo numero di persone che entra con dei crimini relativamente minori esce dal carcere assolutamente pronta a commettere reati più efferati. Ma deve essere, invece, possibile creare delle strutture dove il criminale possa fare una riflessione su se stesso e possa poi veramente trovare un inserimento.

D: Da questa mostra viene fuori qualche suggerimento ... c'è qualcosa che potrebbe suggerire a chi si occupa di carcere in maniera più pragmatica, per migliorare la qualità della vita di chi è detenuto?

R: Beh sì, credo che venga fuori il problema dei modelli sociali, nel senso che da questa mostra si tende ad individuare il modello, di fatto la mostra non è una soluzione, è una domanda che rimane aperta sul fatto di creare una società in cui si ritrovino dei modelli umani; in questa mostra a modelli diversi di società, le risposte sono diverse. Per esempio, l'architetto libanese mi diceva che l'idea della mostra è un'idea astratta, perché ci sono paesi che sono essi stessi delle carceri per i loro cittadini; il concetto di carcere in Libano per noi occidentali è difficile da capire: è una gabbia, un luogo di mera segregazione, non è insito nel carcere il concetto di rieducazione. In America il carcere serve a ridurre le statistiche sulla disoccupazione, cioè i carcerati non vengono calcolati come disoccupati. Il carcere quindi non ha solo una funzione di contenimento, ma è un'economia, infatti in America ha una gestione privata e non istituzionale.

D: Si parla di luoghi e di non luoghi, dal punto di vista antropologico, architettonico, sociologico, ecc., una sorta di attenzione ad una pedagogia degli spazi; allora, anche alla luce di questa esperienza, come dovrebbe essere, secondo lei, un carcere per un ragazzo, individuo in piena trasformazione e quindi per certi aspetti incontenibile...

R: Considerando i numeri bassi della popolazione detenuta minorile in Italia, la sfida e l'utopia potrebbero essere quelle di trasformare il carcere in una scuola, in una scuola di vita, e in una scuola per l'arte. Credo fondamentalmente che la cultura, l'arte siano in fondo quei territori dove il concetto di libertà viene percepito in modo più profondo. Davanti all'arte tutti noi abbiamo un senso di libertà profondo e quindi l'idea di trasformare un istituto penale minorile in una scuola legata alla cultura, al cinema, alla musica o all'arte in generale dà valore al senso di libertà.

D: Nei nostri istituti ci sono molte attività di tipo artistico, forse hanno una dimensione dell'intrattenimento.

R: Forse l'idea più radicale sarebbe che la punizione diventi imparare qualcosa; questo è il problema della società di oggi: abbiamo l'ossessione dell'intrattenimento, l'ossessione che la cultura deve essere intrattenimento e non può più essere esperienza spirituale, interiore, in cui si deve fare anche un po' di fatica per entrare in un certo linguaggio; la competizione è sempre con la televisione, con il piccolo spot, non c'è più un tentativo di far capire che un museo è un'esperienza spirituale, che è una esperienza in cui uno sceglie di andare da solo; quindi penserei a realizzare una struttura dove possa esprimersi questo concetto.

D: C'è già, nel lavoro che ha visto realizzato in questa mostra, un'ipotesi trasferibile alla nostra specificità, o ha un'idea di come potrebbe essere?

R: Navarra ha lavorato con i detenuti, ma lavorare sulla cella è pensare al negativo; forse per i ragazzi va pensato a qualcosa di più aperto, in modo anche rigoroso offrire al ragazzo la sfida di ricercare dentro se stesso delle qualità creative: può essere il teatro o altre forme d'arte, facendo capire che non tutti possono essere artisti, poeti o attori, che c'è un lavoro a monte; questo è infatti il grosso rischio quando viene presentata l'arte solo come forma di intrattenimento e di divertimento, e non di fatica, di studio e di ricerca su se stessi.

D: Da una parte la prospettiva di investire per avvicinare i ragazzi all'arte come uno strumento per conoscere se stessi; d'altra parte, ritornando all'idea generale, come può essere uno spazio pedagogicamente buono, quando un ragazzo deve scontare una pena... "la stanza tutta per sé" va bene per un adolescente?

R: Forse "una stanza tutta per sé" per un adolescente non va bene, forse creare gli spazi comuni in cui si fa vita collettiva e dove possano, se si dovesse decidere di far diventare questi luoghi delle scuole, far convivere spazi individuali e spazi collettivi e quindi l'aspetto del controllo con quello della vita. Il problema è costruire una metodologia ed anche una sperimentazione: potrebbero aprirsi strutture sperimentali – i problemi sono sempre economici – attraverso professionisti collegati al mondo ed alla cultura contemporanei, come succede nel resto del mondo dove gli artisti sono anche insegnanti e maestri d'arte. Bisogna cioè offrire agli adolescenti un confronto con una realtà vera, non con persone che in un certo senso sono fuori dal mondo come le star e le veline. Credo quindi che la cultura e l'arte siano un'apertura simbolica verso la società, che potrebbe funzionare. Sarebbe, soprattutto, interessante dimostrare che l'arte ha una funzione anche all'interno dei problemi, che non parla solo dei problemi della società ma li affronta.

Box Biografia

Una inconsueta carriera di militanza sul campo ha portato Francesco Bonami, fiorentino, 48 anni, alla direzione della sezione Arti Visive della Biennale di Venezia per il 2003. Lavorando tra Milano e New York, cominciò a collaborare con una nota rivista d'arte, "Flash Art", assumendone la corrispondenza dagli Usa. Di qui una rapida ascesa come critico aggiornato e sensibile, aperto alle novità. Nel 1993 viene invitato da Achille Bonito Oliva a curare una sezione di "Aperto" proprio nella Biennale veneziana. Negli USA diviene senior curator del Museo di Arte Contemporanea a Chicago; in Europa fa parte del comitato di "Manifesta" a Francoforte.

Gli istituti penali per minorenni in Francia

di Jean François Beynel

In compliance with the provisions of the French framework law in judicial matters of 9 September 2002 and the European Penitentiary Regulation, seven new juvenile detention centres (JDCs) will be completed by the end of September 2008.

These brand new premises, under the responsibility of the Penitentiary Administration, shall be run by the Juvenile Justice Department, accommodate 420 young detainees and gradually replace the 27 juvenile units located in adult prisons until now.

The JDCs were conceived to focus "on the young offenders" treatment on educational purposes, yet provide a secured and strictly monitored accommodation as well as a customized treatment project taking into account the inmate's family, school, social, cultural and sport background.

Interdisciplinary teams, including the Head of the JDC, a security officer, two civil servant from the French JJD (Protection Judiciaire de la Jeunesse) and the Ministry of Education meet weekly to brainstorm, benchmark and develop future interventions.

La Legge di Orientamento e di Programmazione in materia di Giustizia del 9 settembre 2002 ha previsto la creazione di 420 posti, ripartiti in 7 nuovi Istituti Penali per i minorenni (EPM). Inseriti formalmente nell'ambito dell'Amministrazione Penitenziaria, ma gestiti dal personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile (PJJ), gli istituti penali per i minorenni sono stati ideati allo scopo di focalizzare sulle finalità educative il trattamento dei minori detenuti, sebbene pur sempre in regime restrittivo.

Il programma di costruzione degli istituti ha così recepito le raccomandazioni di cui alle Regole Penitenziarie Europee (RPE), adottate dalla Francia nel gennaio 2006, che sanciscono il principio di una rigida separazione tra detenuti adulti e detenuti minorenni. I regolamenti relativi al trattamento dei minori detenuti sono stati pubblicati in due tempi: i decreti in data 9 e 11 maggio 2007 e la relativa circolare di applicazione in data 8 giugno 2007.

Il calendario di consegna e di inaugurazione degli Istituti sarà attuato in due anni (2007 e 2008) secondo le seguenti scadenze:

	Date di consegna	Operatività
Lavaur (81)	13/4/2007	11/6/2007
Rhône (Mezrieu) (69)	20/4/2007	11/6/2007
Quiévrechain (51)	14/5/2007	17/9/2007
Marseille (13)	2/7/2007	5/11/2007
Orvault (44)	5/11/2007	Settimana del 4/2/2008
Porcheville (78)	Gennaio 2008	Marzo 2008
Meaux-Chauconin (77)	Giugno 2008	Settembre 2008

L'entrata in funzione procederà di pari passo con la chiusura (per 6 delle quali solo parziale) di 27 Sezioni minorili nelle carceri per adulti, equivalente all'eliminazione di 430 posti. Tale operazione sarà distribuita nell'arco degli anni 2007 e 2008, parallelamente all'inaugurazione delle strutture di cui sopra.

Ogni istituto comprende sette unità abitative (un'unità "nuovi ingressi" da 6 posti, un'unità "femminile" da 4 posti, 5 unità "maschili", da 10 posti ciascuna), una sezione disciplinare, un impianto sportivo completo, un ambulatorio, una sezione scolastica e un'area socio-culturale (sale per diverse attività, biblioteca, sala di proiezione). Ogni istituto è dotato di un muro di cinta, senza torrette di osservazione: la massiccia presenza di Agenti della Polizia penitenziaria all'interno costituisce uno degli elementi fondamentali per la sicurezza.

Il funzionamento degli istituti è caratterizzato da:

1. la personalizzazione del trattamento:
 - la giornata del recluso è articolata dalle ore 7.30 alle ore 21.30. Ad ogni minore detenuto viene proposto un programma personalizzato che tenga conto delle sue esigenze e delle sue problematiche e che comprende ore di insegnamento generale e tecnico, per un totale di venti ore settimanali, oltre ad ulteriori ore di attività socio-culturali e sportive, nel corso di tutta la settimana, compresi il sabato e la domenica;
 - salvo che per disposizioni medico-sanitarie, i minori dormono in stanze singole, mentre l'approccio educativo richiede una totale condivisione degli spazi: i pasti sono in comune, così come i momenti ricreativi (ore d'aria, attività ludiche), all'interno dell'unità abitativa;
2. il lavoro interdisciplinare:
 - secondo quanto previsto dal regolamento, l'*équipe* interdisciplinare è composta dal capo dell'istituto, dal personale di sorveglianza, da un rappresentante del Dipartimento per la Giustizia Minorile (PJJ) e da un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione. L'*équipe* si riunisce almeno una volta alla settimana per scambiarsi informazioni e coordinare le attività di trattamento dei minori.
 - ogni unità abitativa può ospitare al massimo 10 minori ed è gestita da un agente e da un educatore, veri e propri referenti che fanno da tramite con l'*équipe* pedagogica e con i genitori.
3. il mantenimento dei legami familiari rappresenta un obiettivo fondamentale del progetto educativo. I genitori in questo modo partecipano alla vita detentiva del figlio e sono informati ogni settimana dei progressi realizzati e delle difficoltà riscontrate.

L'organizzazione generale di un istituto è caratterizzata da un regime abbastanza restrittivo: circa 150 addetti garantiscono la sorveglianza dei minori sette giorni su sette, per 14 ore al giorno, grazie ai turni di lavoro. La sorveglianza notturna compete al personale dell'Amministrazione Penitenziaria:

- 76 agenti di Polizia penitenziaria, di cui 70 con funzioni di sorveglianza
- 43 funzionari del Dipartimento per la Giustizia Minorile (PJJ), di cui 36 educatori

- da 4 a 6 Insegnanti, coordinati da un direttore pedagogico
- un'*équipe* medica costituita da 5 persone a tempo pieno
- ai quali si aggiungono gli animatori che intervengono durante le varie attività.

In tutti gli istituti le funzioni logistiche di vitto, alloggio, pulizia e manutenzione sono delegate ad un soggetto privato, la società SIGES.

Le risorse economiche stanziare per la creazione degli IPM sono ripartite come segue:

- costruzione: € 110 milioni, compreso l'arredamento, per i sette istituti;
- spese di avviamento iniziali: € 470.000 per istituto, comprese le dotazioni immobili accessorie non previste nel capitolato, gli acquisti iniziali (per esempio: veicoli e mezzi di difesa);
- spese riconducibili nei 12 mesi: € 1.300.000 per anno per ogni istituto, comprensivo dei crediti di gestione, dei costi medi relativi alla programmazione delle attività (PJJ) e il costo della gestione delegata;
- costo del personale di Polizia penitenziaria (non dipendente dalla PJJ): € 3.500.000 l'anno per ogni Istituto.

L'Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile (PJJ) hanno realizzato un dispositivo innovativo chiamato "*retour d'expérience*" (*feedback*), basato su tabelle di marcia mensili e su verifiche in loco effettuate dall'Ispettorato. Tale metodologia consente in particolare di documentare, a scadenze prestabilite, lo stato di avanzamento dell'attuazione degli IPM e di valutarne l'efficacia rispetto all'obiettivo di prevenzione della recidiva, richiamato dalla suddetta Legge del 9 settembre 2002.

Sulla base dello studio del feedback, in capo a qualche mese di funzionamento, è opportuno sottolineare alcuni elementi:

- dal punto di vista del personale, questa nuova impostazione implica l'adeguamento dei parametri professionali e delle modalità di intervento;
- dal punto di vista dei detenuti, per alcuni di essi il fatto di essere costantemente impegnati a tempo pieno in attività prestabilite è un obbligo subito con fatica e fonte di tensioni. Pertanto i profili dei detenuti destinati a questi istituti devono essere selezionati con molta attenzione.
- L'organizzazione interna degli Istituti, così come la frequenza delle attività di gruppo, comporta la necessità di rafforzare le misure di sicurezza che consentano al personale di operare nella massima tranquillità.

Revisione a cura di: Mariacristina GAGGIANI

La Giustizia minorile in Spagna

di Jose Ignacio Arias Moreno

Moving from a historical review of the Spanish Framework Laws on the jurisdiction and procedures of Juvenile Courts, the Author investigates the features peculiar to Act n° 5 of 12 January 2000, prompted by the following tenets: the formally penal but more specifically sanctioning and pedagogical nature of juvenile criminal proceedings and their relevant provisions; the explicit acknowledgment of all the guarantees stemming from constitutional rights and the protection of child's interests, the existence of ad hoc procedures and sanctions for young offenders and the flexibility in taking the appropriate measures according to the circumstances as well as in enforcing provisions under judicial supervision.

This Act provides for a large range of gradually restrictive measures according to the type of offence and takes also into account the victim's rights by introducing the principle of the sympathetic responsibility, enforced through penal mediation.

In December 2006 an additional set of rules entered into force. They provided for a review of the concepts of juvenile criminal responsibility through greater proportionality between sanctions and the gravity of the offence committed, following community concern due to the recently increased juvenile offending.

La legge organica n. 5/2000: i principi e le garanzie

La Legge Organica n. 5 del 12 gennaio 2000, che disciplina la responsabilità penale dei minori, si è resa necessaria in virtù di quanto disposto dalla Legge Organica n. 4 del 5 giugno 1992 sulla riforma della Legge sulla regolamentazione della competenza e della procedura dei Tribunali per i minorenni, con proposta approvata dalla Camera dei Deputati il 10 maggio 1994 e conformemente all'articolo 19 della Legge Organica n. 10 del 23 novembre 1995 sul codice penale, attualmente in vigore.

I precedenti di questa legge si ritrovano nella Legge Organica n. 4/1992 – promulgata a seguito della sentenza n. 36 del 14 febbraio 1991 della Corte Costituzionale che dichiarava incostituzionale l'articolo 15 della Legge sui Tribunali per la Tutela dei Minori, testo emendato dell'11 giugno 1948 – la quale ha riconosciuto ai Tribunali per i minorenni la facoltà di determinare le misure applicabili ai minori autori di reati penali, con l'intento specifico di salvaguardare in particolar modo l'interesse del minore, ove per minore si intende la persona di età compresa tra i dodici e i sedici anni.

Al tempo stesso, la Legge pone l'iniziativa processuale in capo al pubblico ministero e gli concede ampia facoltà di stabilire la conclusione del giudizio, al fine di contenerne, nei limiti del possibile, il carattere afflittivo nei confronti dell'imputato. Parimenti, istituisce una *équipe* specializzata (senza finalità repressiva o coercitiva) come strumento indispensabile per

raggiungere l'obiettivo insito nelle disposizioni di legge e conclude stabilendo una procedura di tipo sanzionatorio-educativo, caratterizzata dalla presenza di tutte le garanzie costituzionali e conformemente alle disposizioni della citata sentenza della Corte Costituzionale e dell'articolo 40 della Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989.

La Legge Organica, che codifica quindi la necessaria riforma legislativa, ispirandosi ai principi fondamentali e, in particolar modo, all'interesse prioritario del minore, alle garanzie costituzionali, nonché alle norme del Diritto internazionale con particolare riferimento alla menzionata Convenzione dei Diritti del Fanciullo, intende rispondere alle aspettative createsi nella società spagnola, per ragioni sia congiunturali sia endemiche, riguardo a tale questione.

I principi stabiliti nella proposta di misure per migliorare il quadro normativo vigente in materia di protezione dei minori, approvata all'unanimità dalla Camera dei Deputati in data 10 maggio 1994, riguardano essenzialmente l'età imputabile (diciotto anni), nonché l'emanazione di un *ordinamento penale minorile e giovanile che contempra, per i minori trasgressori che non abbiano raggiunto l'età imputabile, un'assunzione di responsabilità fondata su principi rieducativi e che tenga conto della loro situazione personale, familiare e sociale.*

L'articolo 19 del codice penale vigente, adottato con Legge Organica n. 10 del 23 novembre 1995, stabilisce effettivamente l'età imputabile ai diciotto anni e prevede che le misure applicabili ai minori autori di reato di età inferiore agli anni 18 siano disciplinate da apposita normativa. Tale decisione ha un duplice significato.

In primo luogo, essa intende riaffermare fermamente il principio secondo cui, rispetto agli adulti, l'imputabilità dei minori è improntata primariamente all'intervento educativo che trascende qualsiasi aspetto di regolamentazione giuridica e che determina differenze significative, sia sostanziali che processuali, delle sanzioni applicabili all'imputato adulto o minorenni, fatte salve le garanzie costituzionali comuni a tutti gli indagati e gli imputati.

E in secondo luogo, l'età imputabile stabilita dal codice penale prevede altresì il limite minimo (quattordici anni), a partire dal quale è possibile attribuire la responsabilità penale, in base alla convinzione che i reati commessi dai bambini di età inferiore ai quattordici anni sono in generale irrilevanti e che, nei rari casi in cui essi possano causare allarme sociale, gli interventi del servizio sociale presso la famiglia costituiscono una risposta adeguata, senza ricorrere all'apparato giudiziario e sanzionatorio dello Stato.

Analogamente, hanno contribuito ad orientare la stesura dell'attuale Legge Organica – e non avrebbe potuto essere altrimenti – i criteri contenuti nella dottrina della Corte Costituzionale, precisamente nei fondamenti giuridici delle sentenze n. 36 del 14 febbraio 1991 e n. 60 del 17 marzo 1995 in materia di garanzie e di rispetto dei diritti fondamentali, che devono necessariamente informare i procedimenti dinanzi ai Tribunali per i minorenni, fatti salvi alcuni opportuni correttivi che, rispetto ai procedimenti ordinari, permettono di tener conto della natura e dello scopo del processo orientato ad adottare misure che, come si è già detto, fondamentalmente non possono essere repressive, bensì di natura special-preventiva, miranti al reinserimento del minore, nel suo superiore interesse, secondo criteri ispirati principalmente all'ambito delle scienze non giuridiche.

Conseguentemente, possiamo affermare che la formulazione della Legge Organica si è volutamente ispirata ai seguenti principi generali: natura formalmente penale, ma concretamente sanzionatorio-educativa del procedimento e delle misure applicabili ai minorenni autori di reato; esplicito riconoscimento di tutte le garanzie derivanti dal rispetto dei diritti costituzionali e dalle specifiche esigenze di tutelare l'interesse del minore; previsione di riti processuali e di sanzioni specifici per i minori; flessibilità nell'adozione e nell'applica-

zione delle misure secondo le circostanze del caso specifico, nonché nell'esecuzione delle sanzioni disposte dalla sentenza; controllo giudiziale dell'esecuzione.

La Legge Organica ha naturalmente carattere sanzionatorio in quanto disciplina l'attribuzione di responsabilità penale in capo ai minori, quantunque limitatamente al caso che abbiano commesso atti configurati come reati dal codice penale e dalle altre leggi speciali. Tuttavia, si è cercato di evitare qualsiasi tipo di risposta che potesse avere un effetto negativo nei confronti del minore, come ad esempio procedimenti a querela di parte.

In realtà, ciò che deve prevalere nell'ordinamento penale minorile, come elemento determinante del procedimento e delle misure adottate, è l'interesse prioritario del minore. Un interesse che deve essere valutato in base a criteri tecnici, e non formali, da *équipe* di professionisti specializzati nell'ambito delle scienze non giuridiche, fatta salva, naturalmente, la conformità delle misure applicabili ai principi indiscutibili delle garanzie fondamentali, quali il contraddittorio, il diritto alla difesa e la presunzione d'innocenza.

D'altro canto, la Legge non può dimenticare l'interesse della parte lesa o della vittima del reato e prevede il risarcimento di eventuali danni tramite un procedimento a parte, veloce e poco formale, riconoscendo ampia facoltà al giudice minorile di acquisire dal procedimento principale atti e deposizioni significativi. Al fine di tutelare gli interessi e le esigenze delle vittime, la Legge introduce il principio, in un certo senso rivoluzionario, della *responsabilità solidale*, in cui la responsabilità per i fatti commessi dal minore coinvolge anche i suoi genitori, tutori, affidatari o custodi, seppure entro determinati limiti.

La Legge disciplina altresì, nei procedimenti per reati gravi commessi da minori di età superiore ai sedici anni, la tutela dell'interesse della parte lesa tramite l'accertamento dei fatti e l'avvio di un procedimento da parte dell'autorità giudiziaria competente, senza interferire con il procedimento propriamente educativo e penale del minore.

Tale Legge conferisce alle vittime ampio diritto di partecipazione, offrendo loro l'opportunità di intervenire negli atti processuali, acquisendo e producendo prove, depositando memorie e presentando ricorsi. Tuttavia, la loro partecipazione è delimitata in quanto, nel rispetto del minore, i privati cittadini non possono costituirsi parte civile e avvalersi dei diritti previsti per le parti nel processo penale. Non è prevista neppure la *class action*, perché in tali casi l'interesse prioritario della società e dello Stato coincide con quello del minore.

Conformemente agli orientamenti affermati dalla Corte Costituzionale, è stato previsto un sistema di garanzie adeguato alle esigenze processuali in grado di assicurare che, una volta accertata la colpevolezza, la sanzione è applicata senza pregiudicare i percorsi educativi, applicando al contempo in modo flessibile il principio di minimo intervento, ossia contemplando le possibilità del non-luogo a procedere o dell'archiviazione del procedimento, il risarcimento anticipato della parte lesa o la riconciliazione fra vittima e autore del reato, nonché la sospensione condizionale della pena o l'applicazione di misure alternative.

È stato previsto il limite dei quattordici anni, al di sopra dei quali è possibile attribuire al minore questo tipo di responsabilità, con una graduazione delle misure applicabili a seconda della gravità delle conseguenze derivanti dai reati commessi e a seconda delle due fasce d'età: dai quattordici ai sedici e dai diciassette ai diciotto anni. Questo perché i due gruppi presentano caratteristiche differenti che richiedono, da un punto di vista scientifico e giuridico, di essere trattate in modo diverso. Per i giovani al di sopra dei diciassette anni sarà considerata aggravante specifica l'aver commesso reati violenti, atti intimidatori o pericolosi per l'incolumità della persona.

Il giudice ha facoltà di applicare tale Legge anche ai giovani tra i diciotto e i ventuno anni, ai sensi dell'articolo 69 del vigente codice penale, valutando la situazione personale e il grado di maturità del trasgressore, nonché la natura e la gravità dei fatti commessi. Ai sensi della Legge, tali persone sono denominate genericamente *giovani*.

Vengono espressamente regolate come situazioni che necessitano di una risposta specifica, le fattispecie in cui il minore presenti sintomi di alienazione mentale o la presenza di altre circostanze che ne alterino il livello di responsabilità; in tal caso sarà il pubblico ministero a promuovere sia l'adozione delle misure più idonee alla tutela dell'interesse del minore che versa in tale situazione, sia il coinvolgimento delle autorità tutelari previste dalla legge. Si stabilisce inoltre che le azioni dovute a negligenza non possono essere sanzionate con misure restrittive della libertà.

La Legge prevede un'ampia gamma di misure applicabili, sempre in un'ottica sanzionatorio-educativa, ovvero conferendo la priorità all'interesse del minore mediante un'applicazione flessibile della misura più adatta alle caratteristiche del caso di specie, nonché all'evoluzione personale del minore durante l'esecuzione della misura.

L'esecuzione delle misure previste per legge è competenza degli enti pubblici di protezione e rieducazione dei minori delle Comunità autonome, con la supervisione del giudice minorile.

Anche in questo caso, prevale il criterio che l'interesse del minore debba essere tutelato da specialisti in campo pedagogico e formativo.

Un interesse particolare è rivestito, nell'ambito di questa Legge, dalla riparazione del danno causato e dalla riconciliazione del delinquente con la vittima che, in un'ottica di minimo intervento e con la collaborazione di un'*equipe* di esperti, possono portare al non luogo a procedere o all'archiviazione del procedimento, oppure alla sospensione dell'esecuzione della pena, nel chiaro intento, ancora una volta, di far prevalere i criteri educativi e risocializzanti rispetto a quelli di una difesa della società basata essenzialmente sulla norma generale, che potrebbero rivelarsi controproducenti per il futuro (a questo proposito, è prevista la *mediazione penale* come strumento per evitare di sottoporre il minore al processo). La riparazione del danno causato e la riconciliazione con la vittima presentano un comun denominatore: l'autore e la vittima del reato giungono ad un accordo, il cui adempimento da parte del minore pone fine al conflitto giudiziario in atto. La riconciliazione ha lo scopo di risarcire psicologicamente la vittima a spese del minore autore del reato, il quale deve pentirsi del danno arrecato ed essere disposto a chiedere scusa. La misura si ritiene applicata quando il minore si è effettivamente pentito e ha realmente chiesto scusa e se la parte lesa accetta le scuse e perdona per l'offesa subita. Nella giustizia riparativa, l'accordo non si basa unicamente sulla soddisfazione psicologica, ma richiede qualcosa di più: il minore deve rispettare l'impegno preso con la vittima o parte lesa di risarcire il danno causato, sia mediante lavori socialmente utili, sia mediante azioni il cui beneficiario sia la vittima o parte lesa, compatibili con le esigenze del minore.

La misura che prevede il lavoro socialmente utile che, ai sensi dell'articolo 25.2 della nostra Costituzione, non può essere imposta al minore senza il suo consenso, consiste nell'effettuare una prestazione, per un certo numero di volte stabilite in precedenza, a favore della collettività nel suo insieme o di persone che, per qualche motivo, versino in condizioni di disagio. Preferibilmente, si cercherà di collegare il tipo di prestazione disposta alla natura dei beni giuridici danneggiati dal minore. L'aspetto caratteristico di tale misura

consiste nel fatto che il minore deve capire, mentre svolge le attività che gli sono state assegnate, che la collettività o determinate persone hanno subito immotivatamente le conseguenze negative derivanti dal suo comportamento. In tal modo, si auspica che il soggetto comprenda di aver agito in modo scorretto, di meritare il biasimo della società e di dover riparare in qualche modo a tali torti tramite la prestazione del servizio richiestogli.

Le misure restrittive rispondono a una maggiore pericolosità sociale, riscontrabile nella natura particolarmente grave dei fatti commessi, caratterizzati, nei casi più evidenti, da violenza, intimidazione o pericolo per le persone. Lo scopo prioritario della reclusione consiste nel disporre di un ambiente che fornisca le condizioni educative adeguate affinché il minore possa riorientare le tendenze o le carenze che ne hanno caratterizzato il comportamento antisociale, nei casi in cui si renda necessaria l'applicazione di una misura privativa della libertà, anche se temporanea. La maggior o minor intensità di tale restrizione dà luogo ai vari tipi di reclusione di seguito indicati. In ogni caso, la reclusione deve garantire un clima di sicurezza personale a tutte le persone coinvolte, operatori e minorenni detenuti, per cui è fondamentale che le condizioni della reclusione garantiscano il normale sviluppo psicologico dei minori. Ve ne sono di vario tipo:

- La reclusione in regime chiuso persegue l'obiettivo che il minore acquisisca sufficienti competenze sociali per poter avere un comportamento responsabile in seno alla comunità, tramite una gestione controllata in un ambiente privativo della libertà, con progressiva autonomizzazione.
- Il regime di semi-libertà implica l'esistenza di un progetto educativo in cui, sin dal principio, si attuano gli obiettivi sostanziali a contatto con persone e istituzioni della comunità. Il minore risiede nell'istituto e ne rispetta il programma ed il regolamento interno.
- La detenzione in regime aperto implica che il minore svolga all'esterno tutte le attività del progetto educativo presso servizi locali, facendo capo all'istituto come suo domicilio abituale.
- Il ricovero a scopo terapeutico è previsto nei casi di minori che, per dipendenza da alcol o da sostanze stupefacenti o a causa di gravi disturbi psichici, necessitino di un contesto strutturato in cui poter seguire un programma terapeutico, non essendovi le condizioni, individuali o ambientali, perché il minore possa seguire la terapia a livello ambulatoriale, non essendo d'altro canto necessario sottoporre il minore ad internamento a regime chiuso.
- Nel caso di assegnazione ad un centro diurno, il minore viene indirizzato ad un centro totalmente integrato nella comunità, dove usufruisce di interventi educativi di sostegno alla sua socialità. Tale misura intende fornire al minore un ambiente strutturato per buona parte della giornata, in cui svolgere quelle attività socio-educative che possano compensarne le carenze familiari. La caratteristica del centro diurno è che in esso si concretizzano gli obiettivi essenziali del progetto socio-educativo del minore, sebbene quest'ultimo sia libero di frequentare anche altri ambiti dove attingere ad altre risorse culturali o ricreative. Il minore sottoposto a tale misura può, pertanto, continuare a risiedere presso il proprio domicilio o la propria famiglia oppure nel centro di accoglienza.
- Nel caso della libertà vigilata, il minore è sottoposto, per il periodo previsto dalla sentenza, a vigilanza e controllo da parte di personale specializzato, affinché

possa acquisire le abilità, capacità e atteggiamenti necessari per un corretto sviluppo personale e sociale. Per tutto il periodo, il minore è tenuto a rispettare gli obblighi e le restrizioni impostigli eventualmente dal giudice ai sensi della Legge in esame.

- Il perseguimento di obiettivi socio-educativi prevede che il minore svolga attività specifiche a contenuto educativo che facilitino il suo reinserimento sociale. Può trattarsi di una singola misura o di una misura inserita in un provvedimento più articolato. Utilizzata in maniera autonoma, intende soddisfare determinate esigenze concrete del minore percepite come ostacoli al suo sviluppo completo. Può comportare la partecipazione ad un programma già esistente in seno alla comunità, oppure creato *ad hoc* dai professionisti incaricati dell'esecuzione del provvedimento. Alcuni esempi di attività socio-educative: laboratori professionali, corsi di recupero o corsi di formazione al lavoro; attività strutturate di animazione socio-culturale; laboratori di apprendimento di competenze sociali, ecc..
- La terapia ambulatoriale è una misura destinata ai minori che godono delle condizioni di vita adatte per poter beneficiare di un programma terapeutico che li aiuti a superare situazioni di dipendenza o disturbi psichici significativi. Prevista per i minori che presentano dipendenza da alcol o droghe e che possano trarre il maggior beneficio dall'essere curati rimanendo nella comunità, tale misura prevede la combinazione di vari tipi di assistenza medica e psicologica. Si rivela particolarmente adatta nei casi di squilibrio psicologico o disturbi psichici curabili senza ricovero. La differenza più evidente rispetto alla misura dell'attività socio-educativa è che quest'ultima si prefigge di raggiungere una formazione, un risultato in termini di apprendimento utilizzando metodi non tanto clinici, quanto di orientamento psico-educativo, mentre la terapia ambulatoriale può essere considerata a sua volta una attività socio-educativa specifica per un determinato tipo di problema.
- L'obbligo di permanenza in casa durante il fine settimana è la misura che impone al minore di restare in casa dal pomeriggio o dalla sera del venerdì fino alla notte della domenica, eccezion fatta per il tempo dedicato alle attività socio-educative disposte dal giudice. In pratica, tale misura associa elementi degli arresti domiciliari con la misura che prevede attività socio-educative o lavori socialmente utili ed è indicata per i minori che commettono atti di vandalismo o aggressione lievi durante il fine settimana.
- La coabitazione con una persona, una famiglia o un gruppo educativo è una misura che cerca di fornire al minore un ambiente positivo di socializzazione, mediante la coabitazione, per un periodo deciso dal giudice, con una determinata persona o famiglia che offra modelli socio-affettivi pro-sociali diversi da quelli dell'ambiente di appartenenza.
- La sospensione della patente di guida di ciclomotori o veicoli a motore o la decadenza dal diritto di possederla, o di licenze amministrative, come quella di caccia o il porto di armi di qualsiasi tipo, è una misura accessoria che può essere imposta nei casi in cui il fatto commesso sia in relazione con l'attività realizzata dal minore, qualora questa necessiti di autorizzazione amministrativa.

Trascorsi cinque anni dall'approvazione della Legge, a causa di alcuni casi che hanno

provocato allarme sociale, nonché del fatto che le statistiche indicano un notevole aumento dei reati commessi da minori, si è creata una percezione di insicurezza che ha contribuito a minare la credibilità della Legge; in altre parole, si è diffusa la sensazione che i reati più comuni e spesso commessi dai minori, quali quelli contro il patrimonio, restino impuniti, anche se bisogna riconoscere che, per fortuna, non sono aumentati in modo significativo i reati violenti. Ciononostante, siamo convinti che la Legge, nei suoi primi cinque anni di operatività, consenta un bilancio e una valutazione positivi, anche se ciò non vieta di riconoscerne la perfettibilità, come per qualunque legge, e l'opportunità di correggere alcune disfunzioni applicative. A tale scopo, come attestano le statistiche, è stata promulgata la Legge Organica n. 8 del 4 dicembre 2006.

Finalizzata alla risoluzione di tali problemi, la Legge n. 8/2006 prevede la modifica di determinati aspetti della Legge Organica n. 5 del 12 gennaio 2000 in materia di responsabilità penale dei minori.

L'interesse prioritario del minore, che continua a prevalere nella Legge, è perfettamente compatibile con la pretesa di una maggiore proporzionalità fra intervento sanzionatorio e gravità del fatto commesso poiché il sistema prevede che sia sempre il giudice, in ultima analisi, a valutare e ponderare entrambi i principi in modo flessibile, al fine di individuare la risposta ottimale. Altrimenti, saremmo portati a interpretare banalmente che l'interesse superiore del minore non solo è prioritario, ma anche unico ed esclusivo rispetto ad altri beni, costituzionalmente tutelati da qualsiasi norma penale.

Dunque, in primo luogo si estendono le fattispecie in cui possono essere imposte ai minori misure detentive in regime chiuso, aggiungendo ai casi già esistenti i reati gravi o i reati commessi in gruppo oppure l'appartenenza a o lo sfruttamento del minore da parte di una banda, organizzazione o associazione, anche temporanei, che si dedichi a tali attività.

D'altro canto, la durata delle misure viene adeguata all'entità dei reati e all'età dei minori; è stata soppressa la possibilità di applicare la Legge ai giovani autori di reato di età compresa fra i diciotto e i ventuno anni. Inoltre, si è aggiunta una nuova disposizione, simile a quella prevista nel codice penale, che consiste nel divieto per il minorenni di avvicinarsi alla vittima o di comunicare con essa o con i suoi familiari o con altre persone indicate dal giudice.

Al giudice è conferito il potere di decidere, previa consultazione del pubblico ministero e dell'ente pubblico preposto alla tutela o rieducazione dei minori, che il minore che compie diciotto anni mentre sta scontando una misura detentiva in regime chiuso finisca di scontare la pena in un istituto penitenziario qualora la sua condotta non risponda agli obiettivi prefissati dalla sentenza. Parimenti, se la misura detentiva in regime chiuso viene comminata a un giovane che abbia già compiuto i ventuno anni o, se inflitta in precedenza, non è stata scontata completamente al compimento dei ventuno anni, il giudice dispone che il soggetto finisca di scontare la pena in un istituto penitenziario, salvo nel caso in cui, eccezionalmente, la misura venga sostituita o modificata.

Fra le motivazioni per l'adozione di una misura cautelare è previsto il rischio di lesione ai beni giuridici della vittima; si aggiunge una nuova misura cautelare che consiste nell'allontanamento della vittima o della sua famiglia o di altra persona indicata dal giudice. Nel contempo, viene estesa la durata della custodia cautelare, che passa da tre a sei mesi, prorogabile per altri tre mesi.

Inoltre, viene modificato il regime di imposizione, revisione ed esecuzione delle misure, conferendo al giudice ampia facoltà di individuare la o le misure da applicare al minorenni autore di reato.

Infine, vengono particolarmente rinforzati la tutela ed il riconoscimento dei diritti delle vittime e delle parti lese, fra cui quello ad essere informate in qualsiasi momento, indipendentemente dalla loro costituzione nel procedimento, di qualsiasi decisione che riguardi i loro interessi. Analogamente, è introdotta un'innovazione a vantaggio delle vittime e delle parti lese, consistente in una procedura congiunta per la soddisfazione delle loro rispettive pretese di natura civile e penale.

Traduzione dallo spagnolo di Mariacristina Gaggiani.

Relapse of juvenile offenders in Rhineland-Palatinate between late 1996 and early 2000: approximation to types of “juvenile offenders” with high risk by using the perception of police officers

S. Markus Giebel

Rhineland-Palatinate is the first federal state evaluating its juvenile prisons. All other current studies in German prisons are concentrated only on German offenders, on volunteers, on violent criminals, sexual offenders etc.. The following study uses the whole population of juvenile offenders in prisons of Rhineland-Palatinate to predict the relapse in individual case.

One possibility to predict the relapse is to find types of juvenile offenders. The following approach shows the benefit of combining qualitative and quantitative methods: qualitative types of juvenile offenders used in the everyday speech of police officers are described by them and then tested statistically. Because to the high risk of relapse for the "Social loser" this methodology is applied in particular this type.

Introduction

Since the decision of the Federal Court on 31 May 2006 the juvenile prisons have to evaluate their treatment in Germany. For evaluating the juvenile prison it is necessary to get the information about new delinquent behavior in combination with the treatment in juvenile prison. It is possible to define the relapse as a further entry or in terms of a further prison sentence with/without probation or warrant.

The first federal state evaluating its juvenile prisons since 1996 is Rhineland-Palatinate.

The sample consists of 400 male and 5 female juvenile offenders. Regarding the low number of cases of female offenders the further research is concentrated on male juvenile offenders. For proposing the type “Female offender”, only the female juvenile offenders are used. Compared to the whole population in prison the loss of data all in all is a consequence of missing data from the federal registration and of transfers to adult prison.

The survey in Rhineland-Palatinate is subdivided into four steps:

Personal data at the beginning of prison sentence.

Data collected at the first conference of education: the plan of treatments made by psychologists, social workers etc.

Data collected at the last conference of education: the implemented treatments.

Officially registered delinquency in a time period of four years after discharge.

The rate of a further entry in the federal registration is 78.25% among the population of male juvenile offenders. This implies vice versa that in 21.75% of all cases no further offense is registered.

61.75% of the juvenile offenders serve a further prison sentence with/without probation or are registered for warrant. All in all 16 juvenile offenders or 4% are searched for by police. This view on relapse is concentrated on the greatest costs for society based on the gravity of delinquency, the custody and the search with a high probability for a new custody.

Similar results are found by Heinz, Jehle & Sutterer (2003). They identify the rate of recidivism with 78% after youth custody in terms of a further entry. This research contains only the information of the Federal registration regardless the treatment in the juvenile prisons, the transfers to adult prison and the removals as a result of foreign nationality.

Evaluation of treatments

In order for the treatments in the juvenile prisons for male to be evaluated the suitable group for the evaluation has to be determined. A way to find suitable groups for a treatment is to find one or more characteristics leading to the received treatment.

At first only one characteristic is used to evaluate the schooling and the vocational training. The greatest effect of schooling in reducing relapse is expected in the group of juvenile offenders without qualification. Also the greatest effect of vocational training is expected in the group of juvenile offenders without qualification.

To show the effect of schooling the group of juvenile offenders without graduation is divided into the subgroup of juvenile offenders without schooling and with schooling. To predict the effect the two subgroups are compared: without schooling the rate of recidivism in terms of further prison sentence or warrant is 6.7% higher than with schooling.

Table 1

Effect of schooling in the subgroup of juvenile offenders without qualification on relapse in terms of a further prison sentence or warrant		
Status of "delinquency"	"no relapse"	relapse
With "schooling"	38.4% (32)	61.9% (52)
Without "schooling"	31.3% (48)	68.6% (105)
Fisher-Exact Test $p > 0.05$, not significant		

The result is only descriptive, but not statistically significant.

The same procedure can be used to predict the effect of vocational training in the group of juvenile offenders without qualification.

Table 2

Effect of vocational training in the subgroup of juvenile offenders without qualification on relapse in terms of a further prison sentence or warrant		
Status of "delinquency"	"no relapse"	relapse
With "vocational training"	43.5% (50)	56.5% (65)
Without "vocational training"	34.5% (88)	66.5% (167)
Fisher-Exact Test $p > 0.05$, not significant		

Again the result is only descriptive but not statistically significant. Although there is a 10% higher rate of recidivism in terms of a further entry or warrant in the subgroup without vocational training than in the subgroup with vocational training.

The conclusion of the statistical test: there are no significant effects of schooling and vocational training. This could be the result of the following facts:

There are no control groups.

The decision for assigning a treatment could be the result of the potential to offer it.

Also the limitations of statistical test have to be considered: the result of a statistical test depends on the number of cases. So, in the example of the vocational training with a p-value of 0.1051 (2-tail) a tendency can be shown. It means that there is a probability of about 10% calculated in the given sample for the statement, that there is no difference between the two subgroups. This implies that there is a mistake about 10%, if the statement is rejected.

Types of juvenile offenders

If more than one characteristic is used to define a group, a combination of characteristics or a type of juvenile offenders is developed.

Police officers are proper to define types according to dangerousness. The most important function for the treatments of juvenile offenders is to reduce dangerousness or the rate of recidivism.

50 police officers in Northern part of Hesse have been asked to describe every day types of juvenile offenders and to estimate the risk of relapse in terms of a further entry and in terms of a further prison sentence. Because of the similarity in the demographic and economic structure between the federal state Rhineland-Palatinate and the Northern part of Hesse only police officers in the Northern part were asked for.

According to the §81 StPO (Criminal procedure) police officers decided if the data of an alleged criminal could be needed again. In the everyday work with police officers Neumann & Giebel (2007) found nine different types of juvenile offenders used in describing juvenile offenders. The nine types have been used in the everyday speech, but they were already not explained concretely. The work of Neumann & Giebel (2007) is the first attempt to define these empirical everyday types in a scientific way:

"Female offender"

"Young rebel"

"Dirtbag"
"Social loser"
"One time offender"
"Violent criminal"
"Unlucky fellow"
"Mentally disordered"
"Foreigners"

For our research the qualitative types have to be described in a quantitative way to use statistical tests. For description the police officers had to use the features in the sample of juvenile offenders in Rhineland-Palatinate. The easiest type to describe in a quantitative way as a combination of some characteristics in the sample of juvenile offenders in Rhineland-Palatinate is the "Social loser":

no school qualification
no training qualification
home changes

The types "Female offender" and "Foreigners" are only described by one characteristic (gender, nationality). The type "Female offender" is the result of missing data about young female criminals also in the perception of police officers and the type "Foreigners" the result of the lack of differentiation between foreign nationals.

Furthermore six types of juvenile offenders are proposed: "Female offender", "Young rebel", "Social loser", "Violent criminal", "Mentally disordered" and "Foreigners".

Following types are not proposed in this work: "Unlucky fellow" is too rare. "One time offenders" are not very interesting for types of great risk of relapse and "Dirtbag" can not be described adequately for differentiating them from the types "Violent criminal" and "Mentally disordered".

The type "Female offender"

There are only five female offenders in the sample. Three of them have committed "violent crimes" (robbery, theft, extortion). In the juvenile prison no "violent behavior" is registered. All of them have a problem with drugs. Additionally, two of them also have a problem with alcohol.

Four of them have a further entry in the Federal Registration after youth custody. Only one of these had to serve another prison sentence.

Further research on female juvenile offenders should examine the high risk of a further entry in the federal registration and the high rates of violent crime and drug abuse, also the possibility of a better social prognosis than male juvenile offenders caused by motherhood and family integration.

By now, the number of cases of female juvenile offenders is quadruple of the number of cases during the evaluation (JVA Zweibrücken, 2006). This rise could be the result of losing family integration and social control.

Because of the low cases of female offenders, they can not be differentiated in more types. All other definitions are only applied for male juvenile offenders.

The type "Young rebel"

The "Young rebel" is defined as:
 parents belonging to the "middle class"
 school qualification

"Middle class" is defined by the economic status of the parents ("job", "education", "employed as"). Parents with an economic status leading to a high or middle salary are classified as "middle class". Only these juvenile offenders can be used for this type having some information about the economic status of the parents. For juvenile offenders coming from the children's home very often there is no information about their parents in all.

In contrast to the "rebel" in the adulthood, the ideals of the young rebel are not as relevant. The "Young rebel" is rather against something. Insubordinate behavior is the most important thing for the "Young rebel". This type is strongly dependent on the development of personality, since it depends on puberty.

18 juvenile offenders belong to this type. This is only 4.5% of all male juvenile offenders. Most of them have good relations to their parents (83.3%/n=15). Half of them abuses drugs, but none of them consumes heroin.

The rate of recidivism in terms of a further entry is 72.2% (n=13) and in terms of a prison sentence or warrant is 61.1% (n=11).

The type: "Social loser"

The "Social loser" is of special interest as a result of the political discussion on the underclass in Germany (Friedrich Ebert Stiftung (Hrsg.), Gesellschaft im Reformprozess, December 2006). If the definition mentioned above is used, there are 45 male juvenile offenders or 11.25% without qualification, without training qualification and home changes.

33 of 45 male juvenile offenders belonging to the type "Social loser" (73%) have committed property offences. The rate of "parents divorced" is 66.7% (n=30). The majority of this type is German (97.8% / n=44).

The relapse in terms of a further entry is 93.3% (n=42). Nearly all juvenile offenders belonging to this type have a further entry in Federal registration within four years. The rate of recidivism in terms of a prison sentence or warrant is 84.4% (n=38). The "Social loser" is a type of high risk of relapse compared to the whole population of male juvenile offenders.

The type "Violent criminal"

The "Violent criminal" is defined as:
 Committing bodily harm and/or
 Committing sexual offences and/or
 Committing homicide

73 juvenile offenders belong to this type (18.25%). 33 of them have had traumata in their childhood (45.2%). Most of them were born in Germany (90.4%/n=66). More than half of them are German (68.5%/n=50).

Further research on the "Violent criminal" requires differentiation of the traumata in childhood. At present the research came to the conclusion, that "violence" is not so much a phenomenon of the outside. "Violence" is more a phenomenon of the inside of the German society.

Regarding, that four juvenile offenders were removed to their home countries and one juvenile offender was transferred to psychiatry, for which reason they cannot get further entries, they are taken out, the rate of recidivism in terms of a further entry is 77.9% (n=53) and in terms of a prison sentence or warrant 60.3% (n=44).

The type "Mentally disordered"

The type "Mentally disordered" is a result of only one characteristic:

At the beginning of the prison sentence the juvenile offender is described as "mentally disordered"

To receive this definition a lot of different diagnoses are pooled:

Mental deficiency

Borderline

Depression

Suicidal tendency

Etc.

The "Mentally disordered" juvenile offender is of great interest because the juvenile prison is not suitable to help him. This type needs more psychological support than a juvenile prison can give today.

30 male juvenile offenders belong to this type (7.5%). More than half of them have had traumata in the childhood (53.3%/n=16). The majority is of German nationality (86.7%/n=26).

Four fifth show a relapse in terms of a further entry (80%/n=24), 60% a relapse in terms of a prison sentence or warrant.

The type "Foreigner"

The work of Neumann & Giebel (2007) has pointed out, that there is no consistent type of foreigners developed by police officers.

The type "Foreigner" has to be differentiated according to the origin and nationality. Only two types are proposed in this paper:

Turks born in Germany

Turks born in Turkey

The reason for this selection is the fact that the Turkish minority all in all is the greatest population of foreigners in Germany.

The type "Turk born in Germany"

In this sample there are 34 male juvenile offenders with Turkish nationality born in Germany. Their family structure is dominated by cultural change: the parents are divorced and there are also changes between children's homes in four cases. Seven juvenile offenders drink alcohol (20.6%) in spite of their Muslim religion. 14 consume drugs (41.2%).

Regarding, that three were removed to Turkey and one was transferred to psychiatry, for which reason they cannot get further entries, they are taken out, the rate of recidivism of a further entry is 70% (n=21) and 43.3% (n=13) in terms of a further prison sentence or warrant.

The reason for the low rate of recidivism of a further prison sentence or warrant could be seen in a stronger company with their family than German juvenile offenders have and in the possibility of later optional leaving (involuntarily or voluntarily).

The type "Turk born in Turkey"

Only nine juvenile offenders with Turkish nationality were born in Turkey. Their family structures are dominated by tradition: There are no "divorces of parents" or "home changes". The minimum of time spent in Germany is four years.

Considering that two persons were removed, three juvenile offenders show a relapse in terms of a further entry (42.8%). All of these further entries are prison sentences.

Rather than the traditional family structures the low number of cases having a relapse could also be the result of a strong family integration and social control in spite of settlement in to the German society.

Testing the combination of features describing the "Social loser"

For testing the combination for the "Social loser" with high risk of a relapse the Configuration Frequency Analysis (CFA) is used:

without qualification

without qualification

home changes

Before the CFA can be applied to the combinations of characteristics, the combinations have to be transferred in profiles. The CFA is testing the profiles in terms of a combination of characteristics by using the rather presuppositionless hypergeometric distribution.

The first variable "home changes" is coded: "1" means "home changes" and "0" means "no home changes". The second variable "certification" is coded: "1" means "school certification", "0" means "without school graduation". At last the third variable "qualification" is coded: "1" means "qualification" and "0" means "without qualification".

So the profile of the "Social loser" is "100".

Table 3

Testing of profiles by using the Configuration Frequency Analysis (CFA)	
Profile H: "home change" C: "certification" Q: "qualification"	p-value
"000"	0.031
"001"	0.953
"010"	0.999
"011"	0.000
"100"	0.215
"101"	0.942
"110"	0.907
"111"	0.010
Legend: "0": "no", "1": "yes" Bonferoni adjustment $\alpha = 0.05$ means a profile needs a p-value smaller than $0.05/8=0.00625$	

There are more juvenile offenders with the profile "011" than it is expected randomly. This is not amazing: This is the profile of juvenile offenders without "home changes", with "certification" and a "qualification". Every characteristic depends on each other: a juvenile offender with a "certification" has a good chance to get a "qualification" and a juvenile offender without "home changes" has a good chance to get a "certification" and a "qualification" in consequence of a stronger social integration.

Relapse of the "Social loser"

Next, the high risk of "Social loser" has to be tested statistically. Although the profile "100" is not more often than expected, it could help to assign a juvenile offender to the categories relapse/ "no relapse".

Table 4

Testing of profiles by using the Prediction Configuration Frequency Analysis (P-CFA) to assign a profile to a category of relapse in terms of a further entry	
Profile H: "home change" C: "certification" Q: "qualification"	p-value (n: number of cases)
"000"x"0"	0.690 (40)
"000"x"1"	0.400 (151)
"001"x"0"	1 (0)
"001"x"1"	0 (86)
"010"x"0"	0 (33)
"010"x"1"	1 (0)
"011"x"0"	0.038 (7)

Table 4

Testing of profiles by using the Prediction Configuration Frequency Analysis (P-CFA) to assign a profile to a category of relapse in terms of a further entry	
Profile H: "home change" C: "certification" Q: "qualification"	p-value (n: number of cases)
"011"x"1"	0.990 (9)
"100"x"0"	0.999 (3)
"100"x"1"	0.004 (42)
"101"x"0"	1 (0)
"101"x"1"	0.783 (1)
"110"x"0"	0.770 (4)
"110"x"1"	0.414 (19)
"111"x"0"	1 (0)
"111"x"1"	0.291 (5)
Legend: "0": "no", "1": "yes" Bonferoni adjustment $\alpha = 0.05$ means a profile needs a p-value smaller than $0.05/16=0.003125$	

For the profile of the "Social loser" there is only a tendency to relapse in terms of a further entry with a p-value of 0.004.

For statistical interest two types are found:

"001"x1: Juvenile offenders without "home changes", without "certification" and "qualification" are assigned to the category of relapse. The "certification" before prison is a sign for the original social situation.

"010"x0: Juvenile offenders without "home changes", with "certification" and without "qualification" are assigned to the category of "no relapse". The missing of "certification" is a sign for something going wrong in the occupational career.

Table 5

Testing of profiles by using the Prediction Configuration Frequency Analysis (P-CFA) to assign a profile to a category of relapse in terms of a further prison sentence or warrant	
Profile: H: "home change" C: "certification" Q: "qualification" x R: relapse	p-value (n: number of cases)
"000"x"0"	0.546 (73)
"000"x"1"	0.536 (118)
"001"x"0"	1 (0)
"001"x"1"	1 (0)
"010"x"0"	0.059 (53)
"010"x"1"	0.963 (66)

Table 5

Testing of profiles by using the Prediction Configuration Frequency Analysis (P-CFA) to assign a profile to a category of relapse in terms of a further prison sentence or warrant	
Profile: H: "home change" C: "certification" Q: "qualification" x R: relapse	p-value (n: number of cases)
"011"x"0"	0.012 (11)
"011"x"1"	0.997 (5)
"100"x"0"	0.999 (7)
"100"x"1"	0.0004 (38)
"101"x"0"	1 (0)
"101"x"1"	0.617 (1)
"110"x"0"	0.845 (7)
"110"x"1"	0.287 (16)
"111"x"0"	0.633 (2)
"111"x"1"	0.713(3)
Legend: "0": "no", "1": "yes"	
Bonferoni adjustment $\alpha = 0.05$ means a profile needs a p-value smaller than $0.05/16=0.003125$	

For the profile of the "Social loser" there is for relapse in terms of a prison sentence and warrant a significant tendency to the category relapse.

If only the profile of "Social loser" is taken and tested for assignment, there is a significant statement to relapse in terms of a further entry and in terms of a prison sentence ($p < 0.05$)

Treatment for the "Social loser"

Since the rate of recidivism is very high in the group of "Social losers" it is interesting to support them to get a new start in life without criminal behavior. There are three different methods:

- additional school education
- training qualification
- social competence training

Only for the social competence training there is a significant tendency in reducing relapse in terms of a further entry ($p=0.048$) and a small, but not significant tendency in reducing relapse in terms of a prison sentence or warrant. All other treatments have no tendency to mention in reducing relapse in the type of "Social loser". This result does not mean that there is no effect all in all, only that in the given sample no effect for this type can be found.

Conclusions and forecast

This work shows that everyday definitions found by police officers are useful to estimate the risk of relapse. Complex mathematical methods like neural networks or logistic regressions are not useful in the estimation of relapse, because these mathematical procedures are not easy enough to apply and to understand. Also the procedures have only a look in a statistical way. No mathematical procedure can solve the theoretical problems and no mathematical procedure substitutes the theory.

The mathematical methods have to be adapted to the knowledge of psychologists, sociologists, social workers and all other persons working with juvenile offenders. Only based on their knowledge the quantitative methods can be used by non-mathematician and non-statistician for estimates.

The treatments have to be adapted to the types of juvenile offenders and new treatments can be developed according to the types and their special social situation.

In the future more research in juvenile prisons is needed. The results of this study depend a lot on the number of officially recorded delinquency, living circumstances after discharge, the number of foreigners, the time period of research and regional distinctions. The development and change of the population in juvenile prison over time have to be considered more carefully than in former times. For an example "Methode der idealtypisch vergleichenden Einzelfallanalyse" / "Method of comparing individual cases ideal typically" (MIVEA)¹ based on studies in the sixties is not useful anymore: there were not so many Turkish juvenile offenders, no Volga Germans and many more features in the sixties of the last century. Sexual behavior of young persons, the relations to parents and many other aspects have changed dramatically.

References:

- Bock, M., Kriminologie, Vahlen, München 2000.
 Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.), Gesellschaft im Reformprozess, 2006.
 Giebel, S.M., Vorhersage von "Mehrfach-" bzw. "Erstvollzug" anhand von Fragebögen und dem Impliziten Assoziationstest unter Anwendung neuronaler Netze, Polizei & Psychologie Tagungsband 2006.
 Giebel, S.M., Vorhersage und Erklärung von Rückfälligkeit jugendlicher Straftäter, Bulletin de la Société des Sciences Médicales, Sondernummer, Tagungsband, Uni Luxemburg 2006.
 Giebel, S.M., Use the Configuration Frequency Analysis (KFA) and Neural networks for explanation of the "relapse" of juvenile offenders, DGP Tagungsband 2006.
 Giebel, S.M., Use the Configuration Frequency Analysis (KFA) and Answer Tree for explanation of the "relapse" of sexual offenders, DGP Tagungsband 2006.
 Giebel, S.M., Anwendung Neuronaler Netze in den Sozialwissenschaften, Dissertation an der Uni Kassel, unpublished 2007.
 Jehle J.M., Heinz W., Sutterer, P. Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen, Bundesministerium der Justiz (Hrsg.), 2003.
 Krauth, J., Einführung in die Konfigurationsfrequenzanalyse, Beltz Verlag, Weinheim 1993
 Neumann, H., Anwendung polizeilicher Typen, Dissertation an der Uni Kassel, unpublished 2008.

¹ Comparing: <http://www.mivea.de/>, 08/21/08.

News
Educare in carcere

Educazione Marinara nell'Istituto Penale per i minorenni di Catania

“Una bella esperienza da ripetere”: con queste parole Rosario, Mario e Agostino hanno commentato la mattina trascorsa in barca a vela, con la guida dell'abile ed ineccepibile Ammiraglio Leuzzi, che nel corso di questi mesi ha saputo trasmettere a questi ragazzi nozioni di navigazione, ma anche e soprattutto passione per il mare e per la natura.

Si parte puntualmente dall'istituto alle ore 8.30, ragazzi ed operatori, per vivere la particolarità di questa esperienza. Entrando e percorrendo il porto di Catania, cominciamo ad assaporare il profumo del mare e a godere della splendida vista dell'Etna, sempre un po' fumosa, ma che abbraccia e pacifica, con la sua maestosità, tutto il territorio di Catania.

Arriviamo al molo e ci fermiamo davanti ad una bianca ed elegante barca con la scritta azzurra “Lega Navale Italiana”, dinanzi alla quale restiamo tutti affascinati e sempre più desiderosi di iniziare l'avventura. Ma comincia il faticoso lavoro di preparazione della barca, a cui assistiamo osservando attentamente tutte le manovre tecniche.

Ci raggiunge nel frattempo anche Agostino, uno dei tre giovani che ha seguito il corso di vela e che è già rientrato a casa con la misura dell'affidamento in prova al Servizio Sociale, ma che non ha voluto rinunciare a questa esperienza così attesa. Saliamo a bordo uno per volta ascoltando le indicazioni che l'ammiraglio ci fornisce con cura.

Ma non tutti si siedono: Rosario, il più affascinato da quanto stava accadendo, accoglie subito l'invito a salire, naturalmente con la dovuta attrezzatura, sull'albero maestro, mentre tutti noi lo seguiamo con lo sguardo rivolto sempre più in alto, fino a quando, giunto quasi in cima, avvertendo la fatica e forse anche un po' il timore, chiede di essere aiutato a scendere.

Siamo pronti a partire, mentre ci saluta dal molo la psicologa Laura Monteleone, che ha voluto condividere con noi la partenza e la gioia di quel magico momento.

Si accende il motore e cominciamo ad allontanarci dalla riva. Mario teme già di soffrire il mare, Agostino scruta tutto in silenzio, Rosario aiuta a mollare le cime, mentre l'Ammiraglio continua instancabilmente a percorrere la barca da poppa a prua.

Lontano oramai dal porto ci facciamo guidare dalle alte vele, avvolti dal silenzio del mare. Mario, Rosario ed Agostino manovrano a turno il timone mentre rispondono alle domande dell'Ammiraglio che li interroga sui venti. Ci fermiamo ad osservare il paesaggio e la costa dai contrastanti colori e per rinfrancarci con un gustoso panino e le paste di mandorla.

Comincia il rientro, tutti un po' stanchi del sole ma contenti.

Rosario vuole sapere come poter continuare a praticare la vela, Mario dice che non prenderà più una barca se non per ritornare a Napoli, Agostino dice di essere soddisfatto della giornata e, giunti a terra, ringraziano tutti l'Ammiraglio Leuzzi per l'emozionante esperienza che non dimenticheranno.

Referente:

Giuliana Mastropasqua – *Istituto Penale i minorenni di Catania*

Attività di Psicoterapia all'interno dell'Istituto Penale per i minorenni di Caltanissetta

Dal mese di ottobre 2007, grazie ad una collaborazione con l'AUSL di Caltanissetta, nello specifico con il Servizio di specialistica e cure primarie, all'interno dell'IPM è presente un Servizio di psicoterapia.

L'accordo prevede l'invio di due psicoterapeute per un totale complessivo di 18 ore settimanali. Dopo quasi un anno di attività si riscontra una crescita qualitativa degli interventi in favore dei minori ospiti, che usufruendo di tale servizio hanno avuto una nuova opportunità di approfondimento dei propri vissuti.

Il poter garantire loro degli spazi di dialogo con le specialiste ha dato un'ulteriore opportunità di confronto, che ha ampliato l'offerta trattamentale presente in IPM.

Molteplici sono le attività proposte ed attuate dalle psicoterapeute all'interno della struttura:

- Psicoterapia individuale e di gruppo
- Incontri con le famiglie
- Laboratorio di stimolazione cognitiva con i minori
- Orientamento dell'attività degli operatori
- Servizio di consulenza psicologica

L'ausilio delle due professioniste esterne trova riscontri pratici anche nella gestione dei minori all'interno della sezione, in particolare per tutti quei giovani anche stranieri, che spesso arrivano da altri istituti con disagi psichici già diagnosticati, per i quali il trattamento, rispetto al passato, oggi risulta essere migliorato.

L'integrazione con i componenti dell'area educativa ha sortito buoni risultati, sia perché ha elevato la qualità dell'offerta trattamentale in favore dei giovani detenuti, sia per l'opportunità formativa in favore del nostro personale che ha saputo integrare le proprie competenze con un nuovo metodo di lavoro.

Altro aspetto da sottolineare è legato alla presa in carico da parte dei familiari dei detenuti, ove tale richiesta venga da loro accettata e dove le condizioni territoriali lo permettano, che ha visto in alcuni casi la possibilità di interventi mirati alla ri-costruzione dei rapporti relazionali all'interno del nucleo attraverso colloqui congiunti.

Si è potuto osservare, nei minori che vengono dimessi, il grado di capacità di poter chiedere aiuto anche nelle strutture che li accolgono successivamente o nei territori di appartenenza.

Inoltre, questo Servizio non ha alcun onere per l'Amministrazione ed è completamente a carico dell'Azienda Sanitaria Locale di Caltanissetta.

Referente:

Alfonsa Miccichè – Direttore dell'Istituto Penale per i minorenni di Caltanissetta

Incontriamo la Diversità: un'esperienza nell'Istituto Penale per i minorenni di Caltanissetta

Tra le diverse attività realizzate all'interno dell'IPM di Caltanissetta, si segnala quella svolta in collaborazione con l'associazione Siciliana "Spina Bifida e Idrocefalo", che promuove attività in sede medica e scientifica per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della Spina Bifida con l'obiettivo di promuovere l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti affetti da tale patologia.

L'altra realtà sociale coinvolta nell'iniziativa è la Cooperativa Sociale "Iopervoiperio", che ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociali orientati a soddisfare i bisogni di individui con deficit di opportunità.

Tale iniziativa è stata significativa per il confronto e l'integrazione avuta tra i nostri ospiti e i giovani diversamente abili.

L'obiettivo di stimolare la reciproca comprensione e consapevolezza, nell'intento di promuovere uno scambio di esperienze finalizzate ad una attenta riflessione sui valori, le difficoltà e le possibilità, che si incontrano in ogni percorso della vita, è stato raggiunto.

Gli incontri hanno avuto inizio il 5 gennaio 2008 con uno scambio di doni in sezione e con un momento di socializzazione insieme agli animatori e ai genitori dei ragazzi dell'Associazione Asisbi, conclusosi con un incontro in presenza dell'Assessore alla Solidarietà Sociale della Provincia Regionale di Caltanissetta, Dott.ssa Marcella Santino.

L'attività di promozione dell'iniziativa si è conclusa nel mese di gennaio, mentre le altre attività di socializzazione (caratterizzate da momenti d'incontro a cadenza settimanale e la partecipazione volontaria degli operatori della Cooperativa Sociale Iopervoiperio) sono terminate nel mese di aprile.

Tale progetto ha favorito spazi di socializzazione fra tutti i ragazzi coinvolti, incoraggiando percorsi di responsabilizzazione dei minori ristretti nei confronti dei giovani diversamente abili attraverso una serie di attività sportive e ludiche.

Referente:

Vincenzo Indorato – *Educatore presso l'Istituto Penale per i minorenni di Caltanissetta*

Un Progetto di Mediazione Culturale:

“La Lingua? Un viaggio per tutti!”

“La Lingua? Un viaggio per tutti!” è un’esperienza che seppur semplice può essere annoverata tra le buone prassi dei Servizi della giustizia minorile.

Il Progetto, che ha lo scopo di *“far conoscere l’Italia, la lingua, gli usi, i costumi, la legge italiana ai minori stranieri accolti nel carcere minorile di Treviso per renderli partecipi del quotidiano vivere”*, è realizzato dal 2004 dagli operatori dell’Istituto Penale per i minorenni di Treviso, della Coop. sociale *“Una Casa per l’Uomo”* onlus di Montebelluna e del Centro Territoriale Permanente Treviso 2, Scuola Media Statale *“Luigi Coletti”*.

Il Progetto è finanziato ogni anno dalla Regione Veneto con circa 10.000,00 Euro e dal Centro per la Giustizia Minorile di Venezia con altri € 5.000,00.

La crescente complessità del fenomeno migratorio e il coinvolgimento di minori stranieri in organizzazioni ai margini della legalità hanno contribuito a fare dell’Istituto Penale per i minorenni di Treviso un contenitore significativo della popolazione minorile immigrata: sono spesso ragazzi con una scarsa scolarizzazione, reduci da esperienze migratorie che hanno minato la loro identità culturale, sociale e personale.

All’atto dell’ingresso in istituto, tale condizione è presa in carico dagli operatori sociali e dai mediatori culturali con l’intento di favorire la comunicazione linguistico-culturale e l’orientamento all’interno e all’esterno del sistema penitenziario.

Nel rapporto con l’istituzione, oltre alle difficoltà linguistiche, una delle barriere relazionali è l’incomprensibilità culturale: spesso il minore straniero conosce un unico modo di relazionarsi, un unico sistema sociale e organizzativo: quello del paese di origine.

Tutto ciò comporta un’incomprensione di fondo che porta con sé incertezze, malintesi e disorientamento di fronte a quanto proposto all’interno del carcere.

Non considerare tale diversità culturale significa mantenere il detenuto straniero nella condizione d’invisibilità, negandogli la possibilità di recuperare la propria identità culturale e di comprendere a pieno quanto proposto dal nuovo sistema sociale.

Quindi, La Lingua è fondamentale ma non solo

Il progetto dà un’opportunità alla vita di tanti minori stranieri che si trovano in carcere, affinché possano far ascoltare la loro voce ed esprimere la loro cultura in una terra ospitale ed accogliente come il Veneto.

Per i minori stranieri è fondamentale l’apprendimento della lingua, così come è necessaria la conoscenza della cultura e della storia del paese che li accoglie al fine di favorire la loro *“integrazione”*.

Questi prerequisiti sono pietre miliari per poter non solo discutere dei problemi personali dei ragazzi in una stessa lingua, ma anche per aiutarci a raggiungere un'integrazione interculturale e sociale.

Tutti hanno idee, educazione e pensieri diversi; l'importante però è poter dialogare per capirsi.

Il mondo del lavoro accoglie più benevolmente chi ha padronanza della lingua, che per i minori stranieri non è solo uno strumento di comunicazione, ma anche la possibilità di avere qualche "chances..." in più.

Destinatari del progetto sono stati tutti i minori immigrati stranieri extracomunitari accolti nel carcere minorile di Treviso dal 2004 ad oggi.

Gli Obiettivi

- a) Favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei minori stranieri accolti nell'istituto.
- b) Aiutarli ad uscire dai circuiti criminali.

Come

Con la presenza in istituto penale di mediatori linguistico-culturali (per un monte ore complessivo di 480 ore), che hanno affiancato gli insegnanti di scuola elementare, media e della formazione professionale presenti nell'istituto per interventi concertati con gli educatori dell'IPM.

Particolare attenzione è stata data:

- alla comprensione, conoscenza ed apprendimento della lingua italiana e della relativa cultura, degli usi e dei costumi
- all'educazione civica comparata, con un raffronto tra il sistema sociale e culturale dei paesi di provenienza dei minori detenuti e quello italiano
- alle attività interculturali finalizzate allo scambio culturale per l'apprendimento degli usi e costumi locali
- apprendimento e conoscenza di base dei diritti-doveri dei minori immigrati, delle leggi italiane e delle relative normative applicative in materia di immigrazione.

I temi affrontati sono stati: la società interculturale, il giorno della memoria, la tolleranza, l'integrazione, usi e costumi dell'Albania, Marocco e Romania, le religioni, la libertà di stampa, transnazionalità e localismo, il diritto allo studio, il ruolo dell'ONU, la nuova Unione Europea e l'immigrazione, il razzismo.

Sono state fatte delle feste cucinando cibi di provenienza dei paesi dei minori e suonando la loro musica.

- alla traduzione del Regolamento interno dell'Istituto Penale per i minorenni (serbo, croato, albanese, spagnolo, rumeno, arabo, francese, cinese), con la partecipazio-

ne attiva dei ragazzi per la realizzazione di una semplice pubblicazione che verrà distribuita a tutti i minori che entreranno in Istituto.

Risultati attesi

- acquisizione di competenze in lingua italiana;
- conoscenza del sistema culturale e sociale italiano;
- collaborazione nella parte grafica della dispensa sulla traduzione del regolamento.

Referente:

Fabrizio Uliana – *Referente locale per la Ricerca del Centro per la Giustizia Minorile del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Province autonome di Trento e Bolzano.*

Treviso: tra arte e legalità. Progetto Codice a Sbarre 2008

Si è concluso a Treviso il Progetto "Codice a Sbarre", con la finalità di promuovere, attraverso l'arte, una riflessione su temi dell'educazione, della prevenzione, della legalità e della discriminazione: un' importante iniziativa che ha coinvolto numerose scuole superiori, l'Istituto Penale Minorile e alcuni istituti di pena del trevigiano.

Il progetto si sviluppa in fasi propedeutiche che accompagnano i giovani nella riflessione:

- il passaporto per entrare in carcere
- arte in scatola: il box pizza
- la mostra espositiva, il concorso e la mostra benefica.

Il passaporto per il Carcere

Si tratta di un libricino delle dimensioni di un passaporto, denominato appunto "Passaporto per entrare in Carcere" (ideato dalle associazioni "Emergenze Oggi" e "Itaca" e distribuito nelle scuole della provincia trevigiana) contenente una carrellata di tutti i reati che un giovane può compiere e che possono portare in galera: dall'omicidio allo spaccio, dal furto al vandalismo, alla violenza sessuale, ecc. riassumendone reati e pene. Il progetto è pensato per parlare ai giovani e con i giovani di legalità, responsabilità, consapevolezza, scelte e rivalutazione di ruoli, dando loro allo stesso tempo energia per comprendere la ricchezza di risorse delle nuove generazioni e i valori che saranno fondamento della società di domani, che a loro sarà dato di costruire.

"Arte in Scatola: il box pizza"


Il box-pizza è un contenitore di scarso valore e rappresenta la società nichilista in cui viviamo. Ma può diventare opera d'arte e tramite per cambiare e valorizzare la società. Per la prima volta studenti "liberi" e giovani "detenuti", hanno dipinto su un box-pizza le loro emozioni ed i loro pensieri in un arricchimento reciproco ed un confronto alla pari.

La mostra

Il percorso del Progetto Codice a Sbarre 2008 si è concluso con la mostra/evento a Ca' dei Carraresi: in esposizione 300 sagome rappresentative di "Codice a Sbarre 2008" ed i 250 DVD di presentazione dell'evento distribuiti in Scuole, Enti, Istituzioni e Pizzerie.

Referente:

Massimo Zanta



Messaggio del Sottosegretario di Stato

Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati

SEMINARIO CONCLUSIVO DEL PROGETTO “Mafia minors: procedure d’intervento” – 27 giugno 2008 presso il Centro Europeo di Studi di Nisida (NA)

Quello dei ragazzi che incontrano la criminalità organizzata è un fenomeno che pochi conoscono davvero e che le cronache raccontano in modo superficiale. È per questo motivo che abbiamo il dovere di investire in conoscenza, una conoscenza finalizzata, capace di disporre di dati e soprattutto, per chi come voi si occupa di dare risposte educative, capace di individuare strategie di risposta concretamente utili a contrastare il fenomeno.

Anche se l’entità del fenomeno, come numero di casi registrati, potrebbe non generare un particolare allarme (complessivamente 462 minori denunciati nel periodo preso in esame, dal 2003 al 2006), è importante non sottovalutare che stiamo parlando della punta dell’*iceberg*.

Il fenomeno è sicuramente molto più esteso e ovviamente sommerso, ma si rende necessario affrontarlo con responsabilità dal momento che include ancora in sé un’opzione di recupero e di reinserimento stante la giovane età dei suoi protagonisti.

Appare, altresì, fondamentale promuovere su questi temi la cooperazione con altri paesi europei che affrontano con forme e sistemi di giustizia differenti analoghi problemi.

A tale proposito saluto e ringrazio i rappresentanti della Germania, della Spagna, della Romania, dell’Albania sottolineando il contributo fornito sul tema dello sfruttamento dei minori da parte della criminalità organizzata.

Individuare prassi comuni per la prevenzione del coinvolgimento di minori nella criminalità organizzata, rafforzare il *network* tra Paesi dell’UE ed individuare un sistema di contrasto, di prevenzione e recupero più organico e plurisetoriale in un’ottica europea sono tutti obiettivi che appartengono a questo Ministero. E il ruolo specifico del Dipartimento per la Giustizia Minorile mira a contrastare l’adesione a modelli devianti attraverso strategie di risposte efficaci a livello socio-educativo.

Più specificatamente per l’Italia, inoltre, la duplice attenzione al reato di associazione a delinquere ad a quello di associazione di tipo mafioso, ha reso visibile una forte localizzazione territoriale e la necessità di ridefinire l’azione socio-educativa volta a porre in essere soluzioni mirate sia ai ragazzi coinvolti dalle mafie, prevalentemente italiani ed al Sud, che ai ragazzi implicati in altre forme di criminalità organizzata, anche stranieri e diffusi prevalentemente al Nord.

È importante allora che l’azione investigativa e quella socio-educativa siano tra loro connesse e dialoganti ed è importante altresì che si continui a studiare e monitorare il fenomeno. La ricerca deve diventare, infatti, uno stimolo ed un supporto per azioni future, ed è necessario assegnarle il ruolo che le compete quando è applicata alle questioni sociali, cioè di orientare chi ha la faticosa responsabilità di decidere.

Ringrazio, pertanto, il Capo Dipartimento Carmela Cavallo, l'Ufficio Studi e ricerche, il Centro Europeo di Studi sulla devianza minorile di Nisida, gli operatori ed i direttori dei Servizi Minorili e dei Centri per la Giustizia Minorile e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa ricerca ed auguro loro un proseguimento di lavori fruttuoso e capace di ridefinire il futuro dei ragazzi delle mafie nella direzione del rispetto della propria vita oltre che della legalità.

Minori e criminalità organizzata

di Caterina Chinnici

The children involved in mafia crimes, mostly located in the South of Italy, experience the same exploitation as the youngsters recruited by criminal organisations, especially foreign ones, in the Northern Italy.

The first are introduced to offending by adults whom they consider as reference models and whom they share values and rules with, the so called "mafia moral code". These youngsters, who usually belong to mafia groups or families in distress, inaugurate their criminal careers with petty crimes and escalate to murders; adults provide them with all the knowledge and skills to embark on criminal activities.

Even when detained in Juvenile Centres, their attitudes towards the institutions is one of formal respect and total refusal, just as they have been taught by adult offenders.

An increased cooperation between all the stakeholders involved is essential to develop prevention and social inclusion projects specifically addressed to those young offenders.

Il coinvolgimento, diretto ed indiretto, di giovani e giovanissimi nei reati di criminalità organizzata, e in particolare nei reati di criminalità organizzata mafiosa, è – ed è questo un dato ormai consolidato – un fenomeno tipico delle regioni del meridione d'Italia (Sicilia, Calabria, Campania, Puglia), anche se in talune regioni del nord dell'Italia si assiste, soprattutto negli ultimi anni, ad un sempre più frequente utilizzo dei minori come "manovalanza" o come, oserei dire, "strumento per la commissione del reato", da parte di organizzazioni criminali per lo più straniere: pensiamo ai ragazzini (spesso giovanissimi, anche di età inferiore ai 14 anni, e pertanto non imputabili) utilizzati nell'accattonaggio, ma anche in attività illecite quali: furti, scippi, piccolo spaccio di sostanze stupefacenti, o ancora alle minorenni avviate alla prostituzione. Si tratta in questi casi di vere e proprie forme di sfruttamento dei minori da parte di organizzazioni criminali che, in cambio di piccole somme di denaro, e con metodi talvolta estremamente violenti, impongono ai più giovani di commettere reati a tutto vantaggio dell'organizzazione che facilmente riesce a reperire tale "manovalanza" che peraltro, nel caso di un processo penale, va incontro a sanzioni molto meno severe rispetto a quelle previste per gli adulti.

Tuttavia, il coinvolgimento dei minori in attività illegali facenti capo ad organizzazioni criminali straniere assume una connotazione ben diversa rispetto al coinvolgimento dei minori nelle associazioni criminali quali la mafia siciliana, la 'ndrangheta calabrese, la camorra campana e la sacra corona unita pugliese. Anche in questo caso in realtà si assiste ad un utilizzo dei minori, da parte della criminalità organizzata, per commettere reati, e quindi in sostanza ad uno sfruttamento dei minori, ma l'inserimento dei più giovani nelle attività delinquenziali delle organizzazioni criminali mafiose trova il suo fondamento nella

condivisione, da parte degli stessi minori, di una sub-cultura pervasa da propri “valori”, da un proprio “codice morale” e da rigide regole, naturalmente ben diversi dai principi, dai valori e dalle regole della società civile, che si traducono in un modo di essere e di pensare tipico del fenomeno mafioso.

Dal materiale giudiziario formatosi negli anni nel distretto di Caltanissetta, che vanta il triste primato del maggior numero di minori denunciati per reati di associazione di tipo mafioso, emerge, come fatto ricorrente, non soltanto l'utilizzo dei minori ma anche la prassi, ormai consolidata, con cui le organizzazioni criminali mafiose procedono a reclutare i giovani da indirizzare verso la commissione dei reati.

Infatti, se pure è innegabile che negli ultimi anni gli organigrammi interni dei gruppi criminali mafiosi hanno subito significative modificazioni per l'assenza di molti capi storici, deceduti o arrestati, vi è tuttavia pur sempre una cospicua componente di giovani e giovanissimi che gravitano attorno alle cosche, che ne ingrossano le fila e ne garantiscono “il ricambio funzionale”. Entro la “periferia della cosca”, infatti, i giovani iniziano percorsi di devianza che, spesso, si traducono in vere e proprie carriere criminali. In un primo tempo i più giovani vengono adoperati per reati minori, quali piccoli attentati incendiari (finalizzati alla richiesta del c.d. “pizzo”), furti (per es. di motocicli o di autovetture da utilizzare per successivi delitti), piccolo spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione ed altro, mediante i quali verificare la loro affidabilità, e successivamente, vengono coinvolti in attività criminali più impegnative, fino ad arrivare agli omicidi.

Risulta, infatti, sicuramente facile, per la criminalità organizzata, reclutare giovani e giovanissimi in un contesto familiare e sociale carente di stimoli positivi, anzi connotato da condizioni di estremo degrado (economico, culturale, morale) che non offre concrete opportunità e che propone talvolta l'illegalità come normalità di vita, come unica possibilità, come unico modello. Si tratta, infatti, di ragazzi che già appartengono a famiglie mafiose o che vivono in ambiente vicino, sotto il profilo socio-culturale, al sistema criminale, nel quale il modello mafioso si tramanda all'interno della famiglia o per la vicinanza amicale e la frequentazione di persone coinvolte in fatti di mafia.

Così, sono proprio gli adulti che forniscono ai giovani una serie di conoscenze e capacità necessarie affinché questi ultimi proseguano nelle attività criminali – dal reperimento di armi al come saperle adoperare, dal sapere come rubare un'auto ad individuare il ricettatore affidabile, fino al fornire i contatti con elementi criminali al di fuori del contesto locale – nell'ambito di quella che, qualche anno fa, il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta ha definito “scuola di criminalità”.

Inoltre, i minori che vivono in tali contesti sono fortemente influenzati dall'immagine “vincente” di chi ha avuto successo nelle attività criminali e può fregiarsi di un certo prestigio sociale, così da apparire agli occhi dei giovani adepti come un modello; un modello al quale ispirarsi ed a cui affidarsi per sentirsi forti, per affermarsi, per acquisire potere.

Da una lettura incrociata del dato giudiziario e delle analisi e delle osservazioni effettuate sul fenomeno, emerge come nella realtà del Sud dell'Italia ancora oggi l'universo dei “valori mafiosi” tuttora rappresenti un forte condizionamento nei confronti di alcuni giovani, e soprattutto di quei ragazzi che, vivendo in contesti particolarmente degradati, tendono ad avere comportamenti orientati alla sopraffazione e alla violenza, secondo regole e valori tipici di un contesto sociale nel quale prevale la cultura del “pensare mafioso”, integrandosi così un fenomeno ben diverso da quello che vede i giovani (spesso anche

giovanissimi) orientarsi verso pratiche pur sempre devianti, distruttive e violente, ma sostanzialmente riconducibili al fenomeno del bullismo, così come accade nei contesti urbani degradati delle grandi città.

Questa considerazione trova conferma proprio nel comportamento tenuto da questi ragazzi anche nell'ambito del procedimento giudiziario: così, per esempio, essi dimostrano un forte senso di appartenenza, anzi direi "l'orgoglio dell'appartenenza" nei confronti della organizzazione criminale nella quale sono inseriti, e generalmente assumono nei confronti dei giudici e degli operatori comportamenti simili a quelli degli imputati adulti, mostrando nei loro confronti un formale rispetto a fronte di una sostanziale chiusura e di un netto rifiuto delle istituzioni dello Stato e di quanto viene proposto da chi le rappresenta.

Pertanto, risulta quasi sempre difficile attuare efficacemente, nei confronti di questi ragazzi, gli interventi di recupero sociale previsti dal nostro codice di procedura penale minorile per la difficoltà di far mettere in discussione la Sub-cultura mafiosa e di far comprendere ai ragazzi, e alle loro famiglie, il significato e l'importanza dei valori e delle regole della società civile, da essi rifiutati poiché fortemente in contrasto con i valori e le regole del contesto socio-ambientale nel quale vivono. Da tali difficoltà, tuttavia, magistrati ed operatori devono trarre maggiore stimolo per attivare interventi diretti a dare anche a questi giovani una speranza, un'opportunità che possa allontanarli da un percorso di devianza, in genere destinato a diventare una stabile carriera criminale. Ma per questo occorre promuovere un forte cambiamento culturale anche nella metodologia di lavoro e nelle strategie di intervento ri-educativo, da attuarsi attraverso una costante collaborazione interistituzionale e la predisposizione di risorse e progetti concreti di prevenzione e di inclusione sociale, già in alcuni casi sperimentate con esiti significativi.

Mafia minors: procedure d'intervento¹

di Anna Ciaschi, Maria Maddalena Leogrande, Giuditta Sturniolo

The Project "Mafia Minors: operational proceedings", within the framework of the Agis 2004 Program of the European Commission – Directorate-General Justice and Home Affairs involved both Italian and foreign organisations coming from Germany, Spain, Albania and Romania, in a discussion on child exploitation by organized crime associations

With the intent of an increased protection of children both at a legislative and social level, the respective Ministries of Justice of the Partner States were also involved as the implementation of child protection's provisions and the enhancement of social services skills.

The Project focused mainly on the evaluation of this phenomenon from a quantitative viewpoint as well as on the development of surveying tools to identify underground situations and best practices for prevention purposes.

In Italy, researchers have shown the strong rooting of criminal associations in the North of the country and of mafia-type associations in the South.

Parlare di mafie non è mai stato facile. La copiosa produzione letteraria e la molteplicità delle ipotesi interpretative rimandano alla conoscenza di un fenomeno visibile solo attraverso gli eventi che provoca; la rappresentazione di questo fenomeno appare così tanto indagata, che difficilmente ne esce fuori un'unica configurazione.

A fronte di questa complessità emerge con chiarezza il ruolo necessario di chi ha responsabilità istituzionali di risposta al fenomeno, che si amplifica se si aggiunge la connessione con il mondo degli adolescenti, con i ragazzi. Da questa prospettiva il Dipartimento per la Giustizia Minorile è uno dei soggetti responsabili a fornire risposte. È così che nel 2002 ha inizio il primo progetto di ricerca su *"Minori e Criminalità organizzata"*, che ha visto impegnati servizi e operatori delle regioni del Sud d'Italia (Sicilia, Calabria, Campania, Puglia), in cui storicamente si sono sviluppate le principali organizzazioni criminali. Il progetto, di formazione e ricerca, si poneva l'obiettivo di conoscere le dimensioni del fenomeno, attraverso una rilevazione quantitativa dei casi di cui all'art. 416 bis c. p., nonché le sue caratteristiche peculiari, rintracciabili all'interno dei fascicoli relativi ai minori e nei racconti degli operatori, attraverso la ricostruzione del lavoro educativo. In questa prima ricerca, sono stati messi a confronto anche alcuni casi, raggruppati sotto le categorie "multiproblematici" e "in odore di mafia", al fine di poter riconoscere il fenomeno mafioso attraverso indizi, possibili indicatori di appartenenza ad organizzazioni criminali per quei minori maggiormente esposti al rischio di coinvolgimento in reati di mafia. Il lavoro di ricerca, oltre a favorire un metodo di lettura diverso del

¹ La selezione del testo è ripresa dal report di ricerca 2008 in lingua inglese.

fenomeno, ha permesso di sviluppare alcune consapevolezze che difficilmente nella *routine* dell'operare quotidiano sarebbero potute emergere. La progettazione educativa nei confronti di questi ragazzi necessita infatti di strategie e strumenti di lavoro fortemente contestualizzati che tengano conto, più di altri, delle *note biografiche* quali elementi di conoscenza del fenomeno e delle sue manifestazioni; *la possibilità di cogliere e produrre i segni che la storia dell'altro restituisce, come tracce su cui lavorare ed investire, interpella la capacità dell'operatore di costruire risposte che promuovano percorsi di ulteriore significazione per il soggetto, attraverso un costante lavoro di elaborazione e di pensiero* (Scaratti, 1998). In questo senso, le storie di vita dei ragazzi e i racconti degli operatori, che hanno esplicitato vissuti e messo in campo profonde riflessioni sulla difficoltà professionale a gestire casi di associazione mafiosa, hanno costituito la traccia di un percorso di ricerca lungo e faticoso. Le narrazioni sono state sia un'occasione per attivare consapevolezze, anche attraverso la ricostruzione di storie spesso frammentate dalle istituzioni coinvolte nei progetti di recupero, sia un'opportunità per condividere soluzioni operative "contro" quel *dispositivo pedagogico mafioso* (Schermi, 2008) che connota i percorsi di crescita dei ragazzi delle mafie. Di sicuro una sfida, il tentativo di contrapporre alla *mentalità dogmatica* (Lavanco, 1995) che tiene unito il gruppo familiare mafioso, *legami deboli* (Ranci, 2001) come quelli che possono caratterizzare una rete di servizi e di operatori.

Questi lavori di ricerca, in un certo senso pionieristica, hanno alimentato il dibattito sulle organizzazioni criminali e il coinvolgimento di minorenni, al punto che si è pensato di allargare lo sguardo alla dimensione europea del fenomeno; quest'ultimo, infatti, attraversa fasi di ristrutturazione continua, con la ricerca anche di nuovi adepti e diverse modalità di realizzazione dei propri affari, come le frequenti collaborazioni con realtà criminali altre, sia nazionali che straniere. Nota Armao (2007) a questo proposito: le mafie *"si propongono quali nuove strutture di intermediazione tra la dimensione locale dell'esercizio del potere e la dimensione globale, apparentemente più astratta, dei mercati internazionali"*.

L'ipotesi di realizzare un progetto di ricerca che potesse comprendere anche un ambito sovra-nazionale, pertanto, è sembrata un'occasione utile per ampliare gli elementi di conoscenza sul fenomeno. Il progetto, che ha preso il nome di *"Mafia minors"*, promosso dall'Istituto Don Calabria e finanziato dal programma AGIS 2004 della Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia e Affari Interni – ha visto coinvolte organizzazioni italiane e straniere, provenienti dalla Germania, dalla Spagna, dall'Albania, dalla Romania e dalla Colombia. Ognuno di questi paesi ha sviluppato il tema della ricerca ponendo attenzione agli aspetti peculiari di ogni singola realtà. La Germania e la Spagna si sono concentrate sulla questione dello sfruttamento dei minori stranieri nello spaccio e nella prostituzione; l'Albania ha analizzato il coinvolgimento dei minori nella mafia locale; Romania e Colombia hanno descritto la situazione generale relativa al fenomeno stesso. In Italia hanno lavorato al progetto varie organizzazioni fra cui la sede di Messina dell'Istituto Centrale di Formazione del Dipartimento per la Giustizia Minorile, già impegnata nello studio del fenomeno per le regioni meridionali. Sulla base delle precedenti ricerche, si è allargato così l'interesse alla conoscenza del rapporto esistente fra i minori e il rischio di coinvolgimento in attività illegali facenti capo ad organizzazioni criminali italiane e straniere.

Il primo tentativo è stato quello di dare una definizione condivisa, fra tutti i paesi partners, di *"criminalità organizzata"*, per poi individuare prassi comuni d'intervento, a scopo preventivo, relativamente al coinvolgimento in organizzazioni criminali di minori stranieri di

specifica provenienza etnica. Il dossier italiano che diffonde gli esiti della ricerca, cita a proposito: *“un ruolo determinante nel predisporre il minore alla carriera deviante, oltre alla condizione di straniero, gioca l'appartenenza ad alcune minoranze immigrate in cui è indubbiamente riscontrabile sia un massiccio coinvolgimento in attività illecite, sia lo sviluppo di vere e proprie fenomenologie criminali su base etnica e/o nazionale”* (Mafia minors, 2004). Questo primo passo verso una condivisione di strategie di contrasto al fenomeno ha rappresentato un punto fermo da cui poter ripartire per rafforzare il *network* con i paesi coinvolti.

Il progetto di prosecuzione dell'iniziativa, dal titolo *“Mafia minors: procedure d'intervento”*, ha inteso proprio approfondire gli elementi di conoscenza emersi in precedenza, nell'ottica di una maggior tutela e protezione dei minori in ambito legislativo e sociale. In questa seconda fase infatti, oltre alle organizzazioni già rappresentate nel precedente progetto di ricerca, è stato coinvolto il circuito dei Ministeri della giustizia minorile dei paesi partner relativamente all'applicazione legislativa ed alle competenze delle organizzazioni sociali specializzate per gli aspetti di prevenzione, tutela e recupero. Sulla base dei dati già in possesso ed alle conoscenze acquisite, si è elaborato il piano di questa nuova ricerca che ha tenuto conto sia della dimensione quantitativa di rilevazione del fenomeno, attraverso l'aspetto più visibile, cioè il reato, sia di quella più qualitativa, volta ad indagare la percezione del fenomeno stesso, fondamentale nella costruzione di teorie interpretative ed ipotesi d'intervento. Gli esiti della ricerca hanno messo in luce, infatti, la differenza nella percezione e nell'entità del fenomeno tra l'Italia ed i paesi partner.


Per l'Italia la duplice attenzione al reato di associazione a delinquere e a quello di associazione di tipo mafioso, ha reso visibile una forte localizzazione territoriale. La distribuzione territoriale mette in evidenza una massiccia concentrazione di casi nel Sud, con 164 minori denunciati per associazione a delinquere, di cui all'art. 416 c.p. e 97 minori denunciati per associazione di tipo mafioso, di cui all'art. 416 bis c.p. A tale proposito va segnalato il dato di Caltanissetta dove si registra un numero particolarmente significativo di soggetti denunciati per associazione di tipo mafioso che, nel periodo preso in esame, rappresenta il 38% del totale. Significativo è anche il dato del Nord con 165 denunciati per associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p.. (cfr. *Tabella 1*).

Tabella n.1 – Aggregazione dei denunciati per aree geografiche

Articolo	NORD	CENTRO	SUD	TOTALE
Art. 416	165	34	164	363
Art. 416 bis	2	0	97	99

Il dato che emerge in modo evidente rispetto alla concentrazione territoriale è che il fenomeno del coinvolgimento di minori nelle associazioni a delinquere (art. 416 c.p.) sembra interessare quasi tutto il territorio nazionale con una concentrazione nel Nord (46%) e nel Sud Italia (40%) (cfr. *grafico 1*). Significativo il dato di Milano, per il quale è stata approfondita l'informazione relativa alla nazionalità, da cui è emerso che il 66% dei casi sono di nazionalità straniera.


Grafico 1



Completamente diverso il dato relativo ai minori denunciati coinvolti nelle associazioni di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.); un fenomeno che si concentra esclusivamente nel Sud Italia, con il 98% dei casi dove spicca il dato di Caltanissetta con 47 denunciati, di cui 46 di nazionalità italiana, pari al 98% e uno di nazionalità straniera. (cfr. *grafico 2*). Qui il fenomeno, seppure con delle diversità, è rappresentato nella quasi totalità da associazioni criminali quali la mafia siciliana, la 'ndrangheta calabrese, la camorra campana e la sacra corona unita pugliese.

Occorre sottolineare, tuttavia, come il reato di associazione di tipo mafioso è di difficile intercettazione e pertanto è un fenomeno che sfugge alle statistiche; spesso, infatti, emerge solo a seguito di indagini più approfondite nell'ambito delle quali sono presenti più reati correlati tra loro.

Grafico 2



Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi rispetto alla comprensione del fenomeno, ritroviamo l'elemento culturale come preponderante e imprescindibile, come anche la dimensione dell'*appartenenza*, sicuramente la più complessa da rappresentare: infatti oltre ad aver perso i nessi culturali strettamente legati al territorio, ai quali solitamente ci si riferisce nello studio del fenomeno mafioso, aggiungono complessità anche i significati associati a questo termine, che richiamano oggetti d'indagine immateriali, ai quali non ci si può avvicinare se non attraverso metodologie di ricerca qualitativa. La questione dell'appartenenza, che per alcune discipline sociali rimanda a categorie quali il legame, la socializzazione, l'identità, in ambito giuridico assume connotazioni negative, di crescita e sviluppo all'interno di organizzazioni criminali.

Se per il fenomeno mafioso in generale, dimensioni quali cultura, identità, crescita rivestono un'importanza cruciale nello studio e nella ricerca di possibili soluzioni di contrasto, ancor più in ambito minorile la cura degli aspetti evolutivi richiede un'attenzione ed un impegno maggiori, laddove cioè per un adolescente "in odore di mafia" il processo di identificazione suscita con molta probabilità sentimenti ambivalenti. Pur rimanendo una discriminante significativa nei reati di "associazione a delinquere", inoltre, il tema dell'appartenenza mafiosa non sembra più così strettamente legato a componenti culturali di tipo *familiistico* (Di Maria, Lavanco, 1995). L'evidente trasformazione che le organizzazioni mafiose hanno prodotto al loro interno, nel tempo, ha creato probabilmente un sistema di pluri-appartenenze, non più associate al "codice morale" della famiglia, ma a vincoli di natura economica e sociale, come quelli messi in campo dai *sistemi mafiosi* (Armao, 2000). Il traffico di essere umani, lo sfruttamento dei minori stranieri, il traffico di droga, hanno cambiato infatti lo scenario culturale di riferimento allargando le radici del fenomeno anche in quei territori geograficamente meno connotati.

Gli esiti della ricerca qualitativa, inoltre, rendono visibili i nodi critici dell'intervento psico-socio-pedagogico rivolto alla devianza minorile collegata alla criminalità organizzata, che interrogano sulla necessità di esplorare all'interno della dimensione psico-sociale i nessi tra i bisogni dei ragazzi e le risposte delle mafie, tra praticabilità e dannosità dei legami identitari, mentre nell'ambito della dimensione personale e professionale, la difficile tensione tra cambiamento e irrigidimento delle procedure. Pertanto, per un'istituzione riflessiva, gli snodi sono sui limiti e le opportunità che tradizionalmente caratterizzano le forme di intervento psico-socio-educativo presso i Servizi della Giustizia Minorile e la loro capacità di riferirsi ai ragazzi delle mafie, anche stranieri, coinvolti in forme di criminalità organizzata. Rispetto alle opportunità, si tratta di riconoscere e di mettere a disposizione le *buone pratiche educative* che, fuori e dentro la giustizia minorile, in questi anni sono riuscite a raggiungere esiti di cambiamento stimati come significativi, a fronte di storie di adolescenti devianti comunemente ritenuti refrattari al trattamento. Rispetto ai limiti, si tratta di avvicinare e di attraversare le aree dell'intervento educativo ritenute tra le più cruciali nel lavoro con i ragazzi connotati da appartenenza a contesti di criminalità organizzata, per suggerire, indicare e condividere strategie e progettazioni capaci di intervenire nelle dimensioni socio-ambientali che strutturano appartenenze e relative devianze.

La ricerca lascia emergere, altresì, la necessità per gli operatori di un'azione riflessiva e della sperimentazione, di spazi dedicati all'ascolto, di supporto professionale ed emozionale al lavoro dell'educare, nel tentativo di sostenere le intense sensibilità e di promuovere efficacia ed auto-efficacia nelle relazioni professionali. Occorrono, probabilmente, nuove consapevolezze ed altri strumenti per una sfida che forse pedagogicamente non abbiamo

mai assunto fino in fondo. Si tratta di passare da un implicito ad un esplicito operativo. A questo proposito, gli esiti suggeriscono direzioni concrete:

- sul versante del lavoro socio-educativo;
- sul versante della necessaria connessione con le politiche investigative;
- sul versante dell’approfondimento di alcuni livelli di ricerca tra cui, per esempio, la necessità di integrare nei protocolli organizzativi d’indagine tra Procure Minorili e Procure Antimafia la presenza della componente dei Servizi della Giustizia Minorile.

Resta, tuttavia, sullo sfondo una domanda: perché non istituire nuclei tecnici socio-educativi in grado di lavorare con i ragazzi delle mafie, affinché questi ultimi possano trovare vie d’uscita ed ottenere dalle istituzioni le risposte ai bisogni insoddisfatti ed il coraggio di riprogettarsi una storia di vita?

Una sfida, ribaltare l’immagine negativa dello Stato ed offrire un’esperienza di incontro positivo con istituzioni capaci, nella complessità del loro mandato istituzionale, di produrre conoscenza, tenere insieme istanze di promozione, di solidarietà, di controllo, di sicurezza e professionalità, di ripensarsi nelle forme e nei modi del proprio agire istituzionale, con il coraggio dell’innovazione e con l’umiltà della sperimentazione.

Riferimenti bibliografici

Armao F., *Il sistema mafia. Dall’economia-mondo al dominio locale*, B. Boringhieri, Torino 2000.

Armao F., *Le mafie (in una prospettiva cosmo-politica)*, in Priore R., Lavanco G. a cura di, *Adolescenti e criminali. Minori e organizzazioni mafiose: analisi del fenomeno e ipotesi d’intervento*, F. Angeli, Milano 2007.

Di Maria F., Lavanco G., *A un passo dall’inferno. Sentire mafioso e obbedienza criminale*, Giunti, Firenze 1995.

Progetto di ricerca, *Mafia minors Dossier Italia*, Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile, AGIS 2004.

Lavanco G. a cura di, *L’isola e il cambiamento. Valori giovanili e prevenzione della mentalità mafiosa*, F. Angeli, Milano 1995.

Ranci D., *La relazione a legame debole nell’intervento sociale: aspetti teorici e tecnici*, in *Prospettive Sociali e Sanitarie*, XXXI, 4, marzo 2001.

Scaratti G., *Il lavoro socio-educativo in una prospettiva narrativa: relazione e anticipazione di senso*, in Mastropasqua I., Scaratti G., *Le avventure di Dike*, F. Angeli, Milano 1998

Schermi M., *Inter-venire negli itinerari di crescita a rischio di mafiosità*, in *I ragazzi e le mafie*, a cura dell’Istituto Centrale di Formazione di Messina 2008.

Ragazzi della mafia in Lombardia

di Flavia Croce

Although in the Lombardy region young offenders are not members of organized crime associations strictly speaking, sometimes local criminal organizations may influence the perpetration of offences in various ways and affect the lives of those children who are often exploited and abused.

The following research was carried on within the Project "Mafia Minors" and provided the opportunity to analyse, through interviews and focus groups, the influence exercised on children's upbringing. Possible connections with criminal organizations and the characteristics of deviant actions committed by youngsters who can not properly be considered as members of "established groups aiming at committing one or more serious offences with the purposes of providing, directly or indirectly, financial or other benefits" were also analysed.

Premessa

La partecipazione dei Servizi della Giustizia minorile di Milano al Progetto "Mafia minors" ha suscitato delle iniziali perplessità, determinate dalla percezione di assenza del fenomeno di coinvolgimento dei minori sottoposti a procedimento penale nei circuiti della criminalità organizzata presenti in Lombardia.

Se, tuttavia, la devianza minorile in Lombardia non si caratterizza per l'appartenenza a "gruppi criminali organizzati", così come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata, è pur vero che le organizzazioni criminali presenti sul territorio, in alcuni casi, possono, a vario titolo, influire sulla commissione dei reati e sulle stesse condizioni di vita dei minori, spesso vittime di sfruttamento ed abuso.

La ricerca/intervento realizzata nell'ambito del Progetto ha quindi offerto, attraverso le interviste ed i Focus group, l'opportunità di soffermarsi ulteriormente sulle possibili connessioni con la criminalità organizzata, sulle influenze esercitate nei percorsi di crescita dei minori, sulle differenze che contraddistinguono le azioni devianti di gruppi di minori che non possono considerarsi quali "gruppi stabili le cui azioni mirino a commettere uno o più reati gravi, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un profitto economico o di altra natura".

Una riflessione finalizzata, oltre che ad un approfondimento conoscitivo del fenomeno, soprattutto ad individuare i nodi critici dell'intervento dei servizi, a far emergere le strategie adottate, i fattori e le azioni che possono favorire delle prospettive di superamento di problemi che possono compromettere il raggiungimento di risultati efficaci nella costruzione/realizzazione di progetti di inclusione sociale.

I dati rilevati in relazione all'entità del fenomeno, riferiti all'incidenza dell'associazione per delinquere (art.416 c.p.) nell'ambito del territorio nazionale, hanno suscitato, inoltre, l'esigenza di un confronto con la magistratura minorile, tenuto conto della rilevanza del numero di minorenni denunciati per associazione a delinquere alla Procura per i minorenni di Milano.

Associazione a delinquere: la contestualizzazione del fenomeno in Lombardia

È proprio per la rilevanza di questo dato che si rende necessaria una lettura più approfondita del fenomeno, prendendo in considerazione ulteriori elementi di conoscenza, a partire dall'universo dei minori denunciati alla Procura per i Minorenni di Milano e dai dati relativi ai Servizi della giustizia minorile.

Il numero di minorenni denunciati negli anni dal 2003 al 2006 sono stati pari a 15.539, con una punta massima di 4.245 minori nell'anno 2004.

I dati riferiti all'ultimo anno di rilevazione evidenziano che nel Distretto di Corte d'Appello di Milano, su 3.858 minorenni denunciati, il 47% è costituito da ragazzi stranieri, per lo più residenti a Milano e Provincia (il 49%) o senza fissa dimora (il 35%). Significativa è l'incidenza dei minori infraquattordicenni denunciati: 686, pari al 18%, un dato in crescita rispetto al 14% registrato nell'anno 2003 e riferito per il 34% agli italiani.

Per quanto riguarda la tipologia dei reati commessi, sia dagli infra che dagli ultra quattordicenni, sono prevalentemente a carico degli italiani i reati contro la persona, la violazione della legge sugli stupefacenti ed i reati di danneggiamento, anche se l'assoluta prevalenza va attribuita, sia per gli italiani che per gli stranieri, alla commissione di reati contro il patrimonio.

In questo quadro generale di riferimento si inscrivono i minorenni denunciati per associazione a delinquere: 69 dal 2003 al 2006, con un'incidenza più significativa negli anni 2005 (20) e 2006 (32).

Il dato è riferito a ragazzi ultra quattordicenni: 33 italiani e 36 stranieri.

Questi dati, come peraltro rilevato anche a livello nazionale, trovano scarsa corrispondenza con il numero di nuovi ingressi registrati nello stesso periodo di riferimento presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Milano, pari a 17 minori: 15 stranieri, tra cui 2 ragazze, e 2 italiani. Ben 13 ingressi sono riconducibili all'anno 2006.

I ragazzi denunciati per associazione a delinquere, quindi, tranne alcune eccezioni, non entrano in istituto e non sono neppure segnalati all'Ufficio di Servizio sociale o ai Servizi del territorio. Si tratta, nella maggioranza dei casi, di denunciati a piede libero che non incontrano il sistema dei Servizi della Giustizia minorile.

Da un primo confronto con la Magistratura minorile, emergono alcune considerazioni che potranno ulteriormente essere approfondite e verificate, anche prendendo spunto dagli esiti del Progetto "Mafia Minors":

- Negli anni 2005-2006 è stata disposta l'archiviazione per infondatezza della *notizia criminis* per la maggior parte dei minori (31) e le posizioni di 7 indagati sono state stralciate in quanto maggiorenni.
- Tranne alcuni casi, i reati contestati possono ricondursi ad azioni antisociali commesse in gruppo dagli adolescenti, piuttosto che all'appartenenza ad organizzazioni criminali.

I Latin Kings

Restringendo il campo di attenzione agli adolescenti denunciati per associazione a delinquere che sono entrati in contatto con i Servizi della giustizia minorile, occorre soffermarsi sull'analisi di un fenomeno che ha determinato, nel 2006, l'ingresso in istituto di 10 ragazzi appartenenti al gruppo dei Latin Kings, alcuni dei quali già transitati dal Centro di Prima Accoglienza e/o conosciuti dall'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni.

L'arrivo dei Latin Kings ha richiesto ai servizi, soprattutto all'istituto, di acquisire elementi conoscitivi su un fenomeno nuovo, al fine di formulare un'ipotesi di lavoro che, oltre ai reati contestati, prendesse in considerazione le biografie dei minori, le loro storie, il senso di appartenenza al gruppo in cui si iscrivevano i reati individuali (percosse, lesioni, rapine, sequestro di persona, violenza privata, tentato omicidio).

Un percorso conoscitivo non effettuato in solitudine, ma aprendosi al territorio, alle progettualità in atto riferite alle esperienze di mediazione sociale e culturale.

Un approccio al problema centrato, quindi, non solo sui minori, ma anche sul gruppo di appartenenza, sul contesto sociale di riferimento, sui percorsi di migrazione e sui loro effetti. Un ponte tra il dentro ed il fuori, volto ad orientare l'intervento all'interno dell'Istituto, poi declinato nei percorsi individualizzati, e nel prefigurare ipotesi di lavoro successive all'uscita dal carcere.

Ne è emerso un quadro diverso da quello rappresentato dai media e dall'allarme sociale prodotto nella città di Milano:

- La diversa connotazione del gruppo milanese dei Latin Kings rispetto alle "bande" dei Paesi latinoamericani, che seppure parte di un'organizzazione transnazionale, con rituali e regole di vita, con la presenza di gerarchie interne, viene percepito inizialmente, dalla maggior parte dei componenti come luogo di incontro, di mutuo-aiuto, di mantenimento della propria identità culturale.
- L'adesione al gruppo, quale esito di una parabola discendente nelle biografie dei minori giunti in Italia, da adolescenti, per il ricongiungimento con i familiari. Una scelta spesso non condivisa, vissuta come una seconda frattura rispetto alle relazioni instaurate nel Paese di origine e produttrice di processi di esclusione sociale determinati dalla precarietà delle condizioni di vita dei propri familiari e dalla necessità di ricostruire legami familiari ormai disgregati o compromessi, spesso connotati da un ruolo sociale subalterno della figura paterna. Biografie legate anche alle difficoltà di integrazione scolastica ed ai conseguenti insuccessi, con il ripiegamento alla frequenza di corsi di formazione professionale, con esiti non sempre positivi, e con la prospettiva, non accettata, di dover seguire la strada dei propri genitori e dover accettare lavori precari e non qualificati.
- La trasformazione del gruppo, con l'affermarsi di un clima interno di rigidità, obbedienza e controllo e con la contrapposizione ad altri gruppi latinoamericani meno strutturati, contraddistinta da scontri violenti, sfociati anche nella commissione di gravi reati contro la persona, per la conquista di risorse quali il rispetto, il prestigio, il successo con le donne. Una trasformazione dalla quale risultava difficile prendere le distanze.
- L'esclusiva riconduzione degli scontri e dei reati commessi al contrasto tra i gruppi ed alle loro dinamiche interne, senza la ricerca di controllo di segmenti di mercati illegali, in cui il fine criminale intenzionalmente perseguito consisteva nel conflitto con il gruppo rivale.

Gli interventi attivati – Nella costruzione dell'ipotesi di lavoro, particolarmente significativo è stato l'incrocio tra Servizi della giustizia minorile e l'attività del Privato sociale, impegnato già nella realizzazione di un Progetto territoriale, il Progetto "Calle", finanziato dalla Regione Lombardia e sostenuto, in qualità di partner, dal Centro per la giustizia minorile e dal Consolo dell'Ecuador. Un Progetto volto alla tutela della condizione dei giovani immigrati latinoamericani nel contesto metropolitano milanese, con interventi realizzati nei loro luoghi di incontro: nelle sale da ballo, nei parchi ecc.

La strada seguita è stata quindi quella di un intervento articolato rivolto:

- agli operatori, per lo sviluppo di conoscenze sui flussi migratori dall'Ecuador;
- al gruppo dei familiari, con la realizzazione di un incontro, sul territorio, tra gli operatori del progetto Calle e le madri dei minori;
- al gruppo dei minori, con la programmazione di incontri in Istituto con gli operatori del progetto Calle;
- ai singoli minori per la costruzione di progetti individualizzati.

Un approccio di intervento integrato che, dopo il periodo di reclusione, si è sviluppato su strade diverse:

– da un lato gli interventi individualizzati, con la difficoltà degli operatori di coinvolgere i minori nell'assunzione di impegni previsti nei progetti psico-socio-educativi e di far riconoscere la gravità e l'antigiuridicità degli atti commessi;

– dall'altro un lungo lavoro degli operatori del Privato sociale, volto a favorire un processo di trasformazione del gruppo dei Latin Kings, con la decisione di costituirsi in Associazione. Un luogo dove incontrarsi e promuovere iniziative sociali e culturali. Una strada difficile, costellata, a volte, da nuove denunce che rischiano di compromettere il percorso iniziato, nella quale si incontrano però anche iniziative concrete che coinvolgono i ragazzi in nuove esperienze (attività sportive, partecipazione ad attività di utilità sociale, ricostruzione delle loro storie di vita) che favoriscono l'acquisizione di nuove competenze e la possibilità di sperimentare scelte alternative.¹

L'influenza della criminalità organizzata

Se l'arrivo del gruppo dei Latin Kings ha costituito un episodio isolato per i Servizi della giustizia minorile, va evidenziato come gruppi di criminalità organizzata, italiani e stranieri, possano esercitare la loro influenza sui minori, pur rimanendo sullo sfondo.

I minori romeni

La condizione dei minori romeni, che in questi ultimi anni hanno rappresentato la presenza più rilevante tra gli stranieri seguiti dai Servizi della giustizia minorile della Lom-

¹ Conte M., 2007, "Latinos metropolitani", in Contest, n.4, pp.22-28

Conte M.– Bugli V., Latin Kings a Milano. Dagli scontri alla costituzione in associazione.

Cologna D., 2006, "Le regine e i re latini", in Una Città, n.142.

I Latin King visti dal "Beccaria", relazione a cura dell'Educatrice Roberta Rossolini, giugno 2006.

bardia, denota come alla commissione di reati contro il patrimonio di scarsa rilevanza si associ, il più delle volte, lo sfruttamento da parte di associazioni di connazionali che li avviano ad attività illegali o alla prostituzione, sino a giungere, in alcuni casi, ad un coinvolgimento attivo nel gruppo criminale organizzato.

Sia nel caso dei minori di cultura Rom che vivono in campi nomadi non autorizzati, sia nel caso di minori romeni che provengono da situazioni di abbandono e di forte deprivazione, entrambi privati dei documenti e costretti all'illegalità, emerge quasi sempre una mancanza di consapevolezza della violazione dei propri diritti e della loro condizione di sfruttamento da parte degli adulti di riferimento.

Queste condizioni rendono difficile l'intervento promosso dai Servizi a tutela dei minori nel momento di ingresso nel circuito penale. Difficilmente, nonostante ci si trovi spesso dinanzi ad una minore gravità dei reati commessi, sono percorribili percorsi diversi dalla custodia cautelare in carcere o dal collocamento in comunità, misura di cui si avvale la Magistratura minorile anche per attivare, di fatto, una tutela nei confronti del minore.

Altrettanto difficile è l'individuazione di percorsi alternativi che possano rappresentare e, soprattutto, essere percepiti dai ragazzi come una nuova opportunità in grado di sottrarli alle loro condizioni di vita. È significativo che i collocamenti in comunità, anche se "pensati" e costruiti a seguito di una permanenza in Istituto, spesso si concludano con un rapido allontanamento del ragazzo dalla struttura. Esistono, tuttavia, percorsi virtuosi realizzati dai Servizi che possono aprire ulteriori spazi di riflessione sulle potenzialità dei ragazzi romeni e sul loro desiderio di rientrare nell'area della legalità.

Anche l'ingresso della Romania nell'Unione Europea, d'altra parte, ha aperto nuove prospettive, prefigurando la possibilità di raggiungere, a livello nazionale, accordi bilaterali e protocolli operativi che consentano di esplorare nuove possibilità di intervento, anche con la previsione di percorsi di inclusione sociale nel Paese di origine, durante o al termine della misura penale.

In ogni caso, deve essere percorribile nella prassi l'adozione di provvedimenti di tutela per far fronte alle situazioni di rischio cui sono soggetti i ragazzi stranieri.

I minori italiani

Nonostante la presenza dei minori stranieri abbia caratterizzato, a partire dagli anni 90, il fenomeno della devianza minorile in Lombardia, costituendo mediamente l'80% degli ingressi in IPM, il 70% degli ingressi in CPA, circa la metà dei minori segnalati agli USSM ed oltre il 50% dei minori inseriti in comunità, si sta recentemente assistendo ad un'iniziale inversione di tendenza. Un cambiamento, iniziato nell'anno 2007, che sembra confermarsi nei primi mesi del 2008.

Ai cambiamenti intervenuti negli anni in relazione ai flussi migratori, con la prevalenza negli ultimi anni di ragazzi romeni, seguiti dai minori provenienti dall'area del Magreb, spesso coinvolti in attività illegali legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, si sta affiancando, infatti, un progressivo aumento dei ragazzi italiani che, nei primi mesi del 2008, hanno quasi raggiunto circa la metà delle presenze in Istituto.

Il nuovo scenario presenta altresì altri elementi su cui soffermarsi per ridefinire la stessa organizzazione dei Servizi ed il loro intervento: l'aumento del numero degli ingressi

nelle strutture a carattere detentivo, dei minori segnalati agli Uffici di Servizio sociale per i minorenni e degli ingressi in comunità; la maggiore frammentazione delle etnie di appartenenza; la maggiore presenza di minori stranieri di seconda generazione; la maggiore commissione di reati di gruppo.

Riguardo ai minori italiani, l'anno 2007 è stato caratterizzato dall'ingresso in IPM di ragazzi residenti in quartieri periferici della città di Milano connotati anche dalla presenza di famiglie devianti, alcune delle quali probabilmente coinvolte in organizzazioni criminali. I reati contestati, seppure non ascrivibili all'associazione per delinquere, denotano una particolare gravità (rapine aggravate – spaccio di sostanze stupefacenti), che presuppone anche un'attribuzione di compiti specifici da parte della criminalità organizzata.

Non tutti i minori provengono da famiglie devianti, tuttavia il senso di "appartenenza" al quartiere è fondamentale, attribuisce un'identità sociale ostentata e difesa, determina una coesione rispetto all'istituzione ed all'adozione di atteggiamenti, a volte prevaricatori, nei confronti di chi è considerato "diverso".

Per evitare il rischio di facili generalizzazioni, è tuttavia necessario prestare attenzione alle storie dei singoli ragazzi, alle caratteristiche del reato commesso, al fine di non pregiudicare la possibilità di individuare spazi di intervento che partano, innanzitutto, dalla valorizzazione della conoscenza e della valutazione della personalità dell'adolescente.

L'intervento dei Servizi, in ogni caso, si presenta particolarmente complesso, dovendo tener conto della presenza di fattori ostativi, quali:

- difficoltà nell'elaborazione del reato commesso e nell'assunzione di consapevolezza del suo disvalore;
- difficoltà a ipotizzare la costruzione di un progetto futuro al di fuori del proprio quartiere di appartenenza, senza percepire un eventuale allontanamento, anche temporaneo, come un "tradimento";
- l'esigenza di mantenere forti legami, anche se contraddittori, con la propria famiglia e di non metterne in discussione principi e comportamenti;
- difficoltà ad entrare in relazione, ad andare oltre gli adempimenti formali.

Le strade percorribili

A fronte di queste ed altre difficoltà, occorre individuare possibili strade percorribili che diano il senso dell'intervento dei Servizi nel poter incidere sulla costruzione di una progettualità futura diversa da un destino che appare già predefinito.

Occorre continuare a dare centralità all'elaborazione di percorsi individualizzati, a partire dalla conoscenza e dalla valutazione della personalità del minore, offrendogli la possibilità di avere fiducia in figure adulte diverse da quelle presenti nel proprio contesto di riferimento. Altrettanto importante è la possibilità di fare leva sui desideri, a volte nascosti, sui bisogni disattesi, sulle potenzialità di ogni singolo ragazzo, per aprire possibili finestre e nuove prospettive rispetto al futuro, rispettando i legami affettivi con la famiglia ed il territorio di appartenenza.

Pensare ad una netta cesura dei rapporti con il proprio ambiente di vita, laddove non sia possibile ipotizzarne un allontanamento, infatti, spesso produce risultati opposti a quelli desiderati. È in quest'ambito che possono essere individuati o creati altri "spazi" in cui il

ragazzo possa sperimentare esperienze diverse. L'accompagnamento educativo, la promozione nei quartieri di iniziative rivolte agli adolescenti, creando occasioni di incontro nei loro luoghi di aggregazione, la valorizzazione della scuola come contesto educativo in grado di contrastare i processi di esclusione sociale, la possibilità di accedere a percorsi professionalizzanti che facilitino l'inserimento lavorativo, rappresentano alcune delle opportunità da costruire in sinergia tra Istituzioni e Privato sociale.

Da valorizzare anche le attività volte a promuovere nei quartieri coesione sociale e la realizzazione di azioni volte a migliorarne le condizioni di vita.

Le intese interistituzionali e la promozione della rete dei Servizi

Il processo penale minorile italiano e lo stesso quadro di riferimento normativo nazionale ed internazionale in materia di tutela dei diritti dei minori, d'altra parte, chiamano in causa, in un'ottica di corresponsabilità, i Servizi della giustizia minorile, il sistema dei Servizi socio-sanitari ed altri soggetti, pubblici e privati, presenti sul territorio.

La commissione di un reato da parte di un adolescente, infatti, pur richiedendo prioritariamente l'accertamento della responsabilità penale, attiva l'adozione di risposte non esclusivamente sanzionatorie, che siano in grado di assicurare, contestualmente, la salvaguardia del processo di crescita di ogni ragazzo e lo sviluppo delle sue potenzialità, attraverso la promozione di una sua responsabilizzazione e partecipazione attiva.

In tal senso, la normativa italiana prevede la possibilità di fare riferimento ad una molteplicità di misure penali che, oltre al carcere, consentono l'elaborazione di progetti che si sviluppino sul territorio: le prescrizioni, la permanenza in casa, il collocamento in comunità – misure cautelari alternative al carcere – e, soprattutto, l'istituto giuridico della sospensione del processo e della messa alla prova che, in caso di esito positivo, determina l'estinzione del reato.

In questi anni, il Centro per la giustizia minorile della Lombardia, deputato al coordinamento dei Servizi dell'Amministrazione in ambito regionale, ha svolto un ruolo di promozione e di partecipazione attiva alla costruzione di politiche sociali di intervento a favore degli adolescenti, anche se autori di reato.

Un'azione di promozione volta a costituire una rete di servizi in grado di supportare con risorse umane, professionali e strumentali, il lavoro degli operatori, dando concretezza ai contenuti delle ipotesi progettuali elaborate all'interno delle specifiche misure penali.

Le intese interistituzionali raggiunte con la Regione e con gli altri Enti Locali, hanno prodotto come risultato:

- l'emanazione di atti normativi, a livello locale, volti a facilitare i processi di inclusione sociale dei minori sottoposti a procedimento penale;
- la definizione di Accordi operativi tra Servizi della giustizia minorile e Servizi territoriali, con particolare attenzione alla costituzione di *équipes* interprofessionali ed interistituzionali;
- l'avvio di una progettazione compartecipata, in cui si integrano pluralità di saperi e competenze di organizzazioni diverse, pubbliche e private, a partire dall'analisi/conoscenza dei problemi e dalla condivisione di comuni obiettivi e strategie di intervento.

Un processo complesso e ancora in atto, che potrà ulteriormente consolidarsi con l'impegno assunto a livello nazionale di rafforzare un sistema di governance in cui ciascun soggetto condivide con gli altri la responsabilità di promuovere e realizzare azioni di inclusione sociale per le persone, adulti e minori, con misure penali;

– il finanziamento e la realizzazione di progetti, elaborati con la collaborazione del Privato sociale, che si pongono quale obiettivo l'incremento delle risorse e delle opportunità per gli adolescenti sottoposti a procedimento penale, ponendo particolare attenzione anche alle effettive esigenze dei ragazzi stranieri.

È solo con una visione di insieme, con il superamento, tuttora spesso presente, dell'autoreferenzialità di singoli Servizi/Organizzazioni, che possono prodursi contaminazioni produttive di risultati efficaci.

Superare l'autoreferenzialità significa essere disponibili ad abitare "uno spazio operativo" insieme ad altri soggetti. Uno spazio che arricchisce la partecipazione, valorizza l'apporto di saperi e competenze diverse, favorisce la permeabilità, abbassa le autodifese di ciascuna organizzazione, i cui mandati possono così trovare delle aree di integrazione per il perseguimento di obiettivi comuni.

L'impegno richiesto è notevole, ma è l'unico in grado di favorire una maggiore conoscenza dei molteplici aspetti che contraddistinguono il fenomeno della devianza minorile e la sua costante evoluzione, nonché di connettere pensieri ed azioni, per progettare e sperimentare, in una prospettiva di superamento delle criticità esistenti, nuove pratiche di intervento.

Il coinvolgimento dei minori in Puglia

di Francesca Perrini

The criminal organizations in the Bari area are the only ones in Italy who exploit adolescents on a regular and "professional" basis, teaching them how to use arms and using the most skilful among them as killers.

Traditional forms of social rehabilitation usually turn out unsuccessful with those minors who are forced to grow up too early and mostly suffer this mafia-type negative influence within their own families.

The Bari mafia is a capillary and fragmented crime organization, lacking a common leader and composed of several clans, often fighting against each others.

For these reasons, the Project "Mafia Minors" focussed mainly on the "mafia state of mind" as reported by the operators involved.

Being recruited by the mafia means opportunities of meeting people, handling supplies and building one's own identity. The local intervention strategies led to set up an "Agency for non-repressive fight against organized crime" in Bari in 2007 as the proper setting to involve different institutions concerned with juvenile and security matters. This initiative was joined by representatives from the Criminal Courts, the Juvenile Courts and the Offices of Public Prosecutors, including Juvenile Public Prosecutors, Police Forces, personnel from the Juvenile Justice Department, the Adults Penitentiary Administration and the School Regional Department, staff from the Province of Bari and the local Juvenile magistrates.

I ragazzi di mafia a Bari

Il coinvolgimento di minori, non solo in fatti di mafia ma anche in fatti di sangue di stampo mafioso a Bari, ha un precedente famoso già nel 1997, quando un quattordicenne aveva ricevuto l'ordine di uccidere un esponente di una cosca contrapposta, agguato sventato dalle Forze dell'Ordine (il ragazzo sparò una raffica di mitraglietta prima di essere fermato).

Nel distretto della Corte d'Appello di Bari, nell'anno 2005, si evidenzia un'escalation di violenza ad opera di minorenni: sono stati compiuti da minorenni 13 omicidi, 5 tentativi di omicidio, 144 reati contro la pubblica amministrazione, 246 lesioni volontarie, 152 reati per spaccio di sostanze stupefacenti. Ci sono stati 133 arresti (21 in più dell'anno precedente) e 6 fermi.

Alla logica della giustizia subentra quella della vendetta personale, anche per futili motivi e per questioni di onore. Il 5 maggio 2006 viene arrestato il presunto assassino di un pluripregiudicato, nell'ambito di una guerra tra clan mafiosi. Notizie di cronaca hanno riportato che il killer sarebbe un ragazzo appena diciottenne, figlio di un presunto boss.

Nell'anno 2006 l'operazione "Eclisse", a Bari, fa emergere un allarmante utilizzo di minorenni per custodire armi, trafficare sostanze stupefacenti e anche per compiere agguati contro gli affiliati a clan rivali.

Le pagine dei quotidiani si riempiono di racconti che descrivono nel dettaglio la voglia di protagonismo degli adolescenti affiliati.

Nell'ordinanza di custodia cautelare si parla di bambini reclutati a 10 anni e assassini a 16: un esercito di ragazzini, di bambini-soldato aggressivi, ambiziosi, assetati di sangue. "Erano in parecchi quelli che volevano andare a sparare – rivela un pentito – perché volevano tutti farsi vedere". Volevano conquistare la fiducia dei boss per fare carriera.

Il Procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, all'indomani dell'operazione Eclisse, dichiara che il coinvolgimento dei minorenni "è un fenomeno tipico della criminalità barese che non si riscontra, in queste dimensioni, in altri tipi di criminalità (...) Questa partecipazione dei minorenni dà l'idea di una maturità criminale che si raggiunge fin dalla tenera età anche per il solo fatto di vivere in ambienti che consentono tutto questo."

Nelle organizzazioni mafiose baresi si assiste all'"allarmante" fenomeno che "vede i padri armare i figli minori e indurli alla violenza omicida".

La caratteristica della criminalità minorile barese è nella sua "mafiosità", che "non si limita alla sola strumentalizzazione di minori per la consumazione di omicidi nelle guerre tra bande, ma contiene, quale elemento di novità negativa, la sub cultura della mafiosità, quella che mette in discussione i valori di solidarietà, lealtà e probità del vivere civile per diffondere e far prevalere le logiche dell'omertà e della fedeltà al proprio gruppo.

È illusorio credere che la devianza dei preadolescenti si possa contrastare con la sanzione penale. Il ragazzo di 12-13 anni è un soggetto fragile e ha bisogno di essere adeguatamente sostenuto nel suo processo di crescita.

Episodi allarmanti, purtroppo, non mancano. Una vera e propria baby gang è stata sgominata dai carabinieri a Turi il 29 aprile 2006. Per mesi aveva taglieggiato, rendendoli succubi, sia i loro compagni di scuola sia altri ragazzi del paese, pretendendo denaro. Il capo, un diciassettenne, aveva assunto veri e propri atteggiamenti da boss e pretendeva che gli altri gli portassero "rispetto".

Appena diciottenne, il figlio del capo clan del quartiere San Paolo di Bari è stato ucciso, il 10 giugno 2006.

Il 5 dicembre 2006 viene sgominata un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga che agisce tra Bari e Provincia. Nell'operazione vengono arrestati anche due quindicenni.

Il 25 febbraio 2008, nel quartiere San Paolo di Bari, vengono arrestati 24 esponenti del clan Telegrafo. Intercettazioni telefoniche fanno emergere la presenza di giovani ventenni denominati dagli uomini del clan "kamikaze", in quanto disposti a tutto (anche a morire) per difendere gli interessi del clan.

Nelle interviste effettuate a Bari nell'ambito della ricerca Mafia Minors con interlocutori privilegiati del mondo della giustizia e delle forze dell'ordine, emerge la presenza di una criminalità organizzata pugliese che, sebbene molto vicina nelle relazioni di affari alla 'ndrangheta calabrese, risulta molto più fluida al suo interno e con norme molto più flessibili. Il sentimento di appartenenza tra l'affiliato e la propria organizzazione non è culturalmente e psicologicamente vincolante quanto riesce ad esserlo invece la mafia calabrese. Uno degli indicatori di questa diversità è appunto la presenza di facili "pentimenti" tra gli affiliati arrestati.

La mafia barese è completamente diversa dal rigido sistema verticistico della mafia siciliana; si caratterizza infatti come una criminalità diffusa e frammentata, con una mancanza di vertice comune: ci sono più clan, spesso in lotta tra loro. Emerge lo scenario di una mafia con capi "giovani", costituita da gruppi criminali fortemente instabili e spesso in accesa conflittualità tra loro.

Per quanto riguarda la presenza della mafia nelle istituzioni, tutti gli intervistati sono concordi nell'affermare che in Puglia non risulta una "infiltrazione" vera e propria nelle istituzioni, quanto un vivere "accanto" alle istituzioni per carpirne informazioni utili alla propria sopravvivenza o per trarne una qualche forma di vantaggio

I reati tipici sono prevalentemente il traffico illecito di sostanze stupefacenti, il traffico di armi e di clandestini, il riciclaggio e – come dato sommerso, difficilmente rilevabile nella sua reale dimensione – le estorsioni, l'usura e le attività ad esse collegate come il gioco illecito.

In questo panorama si colloca il coinvolgimento dei minori nelle attività delle organizzazioni criminali, pugliesi e baresi in particolare. I minori vengono gradualmente reclutati come sentinelle (addirittura in età non imputabile), poi per il trasporto della droga e/o per la consegna dallo spacciatore al consumatore, il trasporto o la custodia personale di armi in occasione di azioni armate a supporto dei killer (anche in questo caso possono essere utilizzati ragazzi in età non imputabile), fino alla partecipazione di ragazzi – ancora minorenni – a gruppi di fuoco.

Questi ragazzi si muovono in ambienti socio-culturali invischiati e il modello mafioso spesso si tramanda all'interno della famiglia o per la vicinanza amicale a persone coinvolte in fatti di mafia (il coinvolgimento può venire da entrambi i genitori o da uno solo, tra fratelli, da un parente della famiglia estesa, da un amico di famiglia, etc.) La possibilità di recupero di questi ragazzi è inversamente proporzionale alla forza del vincolo familiare.

È l'ambito in cui vive il minore che condiziona il minore stesso; la "gavetta" a cui i ragazzi di mafia si sottopongono determina un'adultizzazione che rende spesso inefficaci e fallimentari gli interventi socio-pedagogici degli operatori sociali.

Raramente i minori rivestono ruoli apicali all'interno dell'organizzazione criminale; il coinvolgimento del minore è quasi sempre strumentale, il ragazzo risponde in virtù di un diffuso senso di appartenenza culturale nei confronti dell'organizzazione criminale. I minori ed i giovani che oggi orbitano intorno ai vari clan baresi sono disponibili a qualunque azione che possa dar loro visibilità immediata. Ragazzi che vivono nella marginalità e di cui nessuno si occupa, spesso nemmeno i genitori. L'affiliazione è l'unico modo per trovare "cura".

La criminalità organizzata pesca nella crisi di identità dei giovani. E i giovani abboccano perché non hanno altri riferimenti a cui afferrarsi.

Il mafioso diventa una figura di riferimento in cui identificarsi e a cui affidarsi. Un ragazzino "reclutato" si sente – finalmente – qualcuno e può contare sulla protezione del clan. Il senso di appartenenza è garantito: anche questo, come la ricerca di identità, è un bisogno caratteristico dell'età adolescenziale.

"Te li compri con un caffè" ha affermato un pentito, riferendosi alla facilità con cui si possono reclutare questi ragazzi.

"E ti rimangono fedeli" ha aggiunto. La mafia non ammette tradimento e la punizione mafiosa è più rapida e certa di quella del sistema della legalità. Pertanto agli occhi dei ragazzi la "giustizia mafiosa" è più "efficace".

L'intervento possibile

Prima di parlare dell'intervento possibile nei confronti dei "ragazzi di mafia" è necessario fare una riflessione sul "sentire mafioso", così come emerge nella percezione degli operatori.

Il sentire mafioso appartiene ad una subcultura che è in grado di dare senso agli accadimenti e di progettare il futuro attraverso:

1. la cristallizzazione dei codici familiari;
2. l'incapacità di pensare e pensarsi diverso rendendo difficile il cambiamento;
3. la tendenza a vedere l'altro come nemico da cui difendersi.

Gli operatori trovano indicativo di "mafiosità" in alcuni minori la struttura di personalità. Questi ragazzi sono generalmente astuti ed intelligenti, di poche parole, carismatici, con pochi scrupoli...assumono atteggiamenti di superiorità. Appaiono inoltre caratterizzati dalla difficoltà a mettere in discussione il proprio stile di vita; affermano di "non avere bisogno di niente". Nel gruppo hanno ruoli e gerarchie ben definite, esigono rapporti chiari e precisi, si comportano correttamente ed esigono rispetto.

Nel rapporto con i Servizi minorili, questi ragazzi assumono atteggiamenti strumentali e manipolativi dimostrando scarsa fiducia nelle istituzioni, con le quali collaborano solo formalmente.

Allora, quali possibili strategie di intervento?

1. intervenire precocemente attraverso l'utilizzo di una "rete larga" delle istituzioni, di contrasto alla percezione della "rete fitta" dell'organizzazione criminale che sia in grado di sviluppare una responsabilità condivisa, che superi la sensazione di solitudine operativa;
2. una migliore integrazione tra i servizi del territorio e quelli della giustizia;
3. costruzione di una relazione educativa chiara basata sulla graduale acquisizione della fiducia e la possibilità di garantire a questi ragazzi opportunità valide e concrete di reinserimento socio-lavorativo.

I focus-group hanno raccontato ora di ragazzi che vengono arruolati dalle mafie, ora di ragazzi che cercano le mafie ed ora di ragazzi propriamente mafiosi.

Essere "assunti alle mafie" offre disponibilità materiali, occasioni relazionali e risposte identitarie.

Gli operatori spesso manifestano scoraggiamento e sentimenti di impotenza di fronte ad una proposta di re-inserimento povera di risorse e di significativi punti di riferimento. Al cospetto con l'organizzazione criminale, il sistema legale appare "debole" e "inefficiente"

Una delle questioni è che la Giustizia minorile segue solo un pezzo della vicenda di crescita di questi ragazzi. Mancano collegamenti, tessiture di reti sociali, prevenzioni possibili nei quartieri, nelle scuole.

Gli operatori convergono nell'indicare quali occasioni di investimento educativo: l'allontanamento dall'ambiente di appartenenza, l'alleanza con una persona vicina al ragazzo e un più deciso coinvolgimento personale.

Le storie di allontanamenti dei ragazzi dai loro contesti hanno mostrato come, anche se talvolta solo temporaneamente, all'allontanamento corrisponde un allentamento del legame con l'organizzazione criminale.

Infine, sembra che, nell'incontro con i ragazzi della criminalità organizzata, una leva non trascurabile sia proprio l'incontro tra il ragazzo e l'operatore.

Le strategie di intervento nella città di Bari

Le osservazioni e le analisi effettuate negli ultimi anni nella città di Bari, dalle istituzioni presenti sul territorio, preoccupate di delineare efficaci strategie di intervento contro il fenomeno del coinvolgimento dei minori nelle azioni criminose dei clan mafiosi, hanno portato al rafforzamento e all'allargamento di una rete interistituzionale con l'obiettivo di sperimentare azioni più efficaci.

Nel gennaio 2007 nel Comune di Bari è stata costituita l'Agenzia per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata, quale luogo deputato all'incontro delle diverse realtà istituzionali interessate a minori e sicurezza. Organo di studio e progettazione di politiche integrate per la sicurezza urbana, ne fanno parte referenti dei Tribunali e delle Procure Ordinarie e per i Minorenni, le Forze dell'Ordine, rappresentanti della Giustizia Minorile (CGM, USSM e IPM di Bari) e dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP, UEPE, e Casa Circondariale di Bari), referenti dell'Ufficio Scolastico Regionale, della Provincia di Bari e della Camera Minorile.

Le premesse della costituzione dell'Agenzia partono dalla priorità di garantire la sicurezza della città, dalla considerazione che le politiche di carattere repressivo spieghino i loro effetti in maniera efficace solo nel breve periodo, non riuscendo ad agire radicalmente sulle cause di carattere sociale dalle quali molti fenomeni criminali e di devianza traggono origine. Conseguentemente si è ritenuto indispensabile integrare le azioni che le Amministrazioni del territorio pongono in essere con interventi in ottica di prevenzione e di inclusione sociale e contrasto a fenomeni di devianza e criminalità. L'Agenzia per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata si pone quale luogo stabile:

- per migliorare la conoscenza dei fenomeni che incidono sulla sicurezza dei cittadini, attraverso uno scambio integrato di informazioni che permetta il reperimento, il monitoraggio e l'analisi dei dati, la reciproca informazione e la valutazione congiunta dei programmi e degli interventi da realizzare nell'ambito delle rispettive competenze;
- di collaborazione interistituzionale per le politiche di sicurezza urbana e strumento per sviluppare ogni opportuna forma di concertazione, individuando le aree di possibili azioni congiunte e di collaborazione, in tema di sicurezza, legalità e di integrazione sociale;
- per concordare e realizzare interventi congiunti di educazione civica, rivolti in particolare ai giovani, sul tema della legalità, della sicurezza urbana, dell'integrazione e del dialogo tra identità ed appartenenze diverse.

La caratteristica gravemente negativa della criminalità barese è che essa è l'unica in Italia ad utilizzare in modo continuo e "professionale" adolescenti, cui insegna l'uso delle armi e che utilizza, come sicari, quando dimostrano particolari capacità. Minori, che sul piano psicologico subiscono una precoce adultizzazione, per effetto della quale assumono, nei riguardi dei giudici, degli operatori sociali e di quelli penitenziari, comportamenti molto simili a quelli degli imputati adulti, e che rende del tutto inefficace il tradizionale intervento di recupero sociale, poiché l'inquinamento mafioso è per lo più in famiglia; sicché, ammesso che si riesca a far mettere in discussione la sub-cultura mafiosa del minore, un tale recupero viene subito cancellato non appena il minore rientra in famiglia. Per far fronte a tali problematiche l'Agenzia ha proposto due progetti sperimentali con l'obiettivo di porre in essere azioni di prevenzione particolarmente precoci.

1. Il progetto "Crescere nella legalità", partendo da uno scambio di informazioni tra Procura Ordinaria e Procura per i minorenni di Bari, mira ad individuare tutti i minori a rischio di forte coinvolgimento mafioso attraverso la segnalazione delle famiglie coinvolte in fatti di mafia e l'avvio di approfondimenti circa l'effettiva situazione di pregiudizio dei figli tramite un confronto interistituzionale dei Servizi sociali coinvolti nel progetto (del Comune, UEPE e USSM); agli esiti di tali accertamenti il progetto prevede la possibilità di adozione di provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni in sede civile a tutela dei minori interessati e graduati a seconda della situazione:

- a. Prescrizioni ai genitori con affidamento al Servizio sociale, per sostegno scolastico ed inserimento in attività di socializzazione.
- b. Sostegno in casa (con educatore home maker) + affidamento al Servizio sociale + prescrizioni, senza decadenza della potestà genitoriale.
- c. Semi-convitto + affidamento al Servizio sociale + prescrizioni, senza decadenza della potestà genitoriale.
- d. Sostegno in casa (con educatore) + affidamento al Servizio sociale + prescrizioni, con decadenza della potestà genitoriale + nomina tutore.
- e. Semi-convitto (se non c'è educatore) + affidamento al Servizio sociale + prescrizioni, con decadenza della potestà genitoriale + nomina tutore.
- f. Trasferimento volontario + affidamento al Servizio sociale + prescrizioni, con decadenza della potestà genitoriale + nomina tutore.
- g. Trasferimento coatto con decadenza della potestà genitoriale + affidamento al Servizio sociale + nomina tutore.

Attualmente, sono stati segnalati dalla Procura della Repubblica alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, n. 189 procedimenti per art. 416 c.p. La Procura per i minorenni ha elaborato i dati personali rinvenuti negli atti processuali, individuando gli adulti in fascia di età compresa tra i 18 ed i 40 anni con figli minorenni e conseguentemente richiedendo interventi cautelari civili per ogni minore, di protezione, al Tribunale per i minorenni per i successivi accertamenti.

L'istruttoria prevede il medesimo coinvolgimento dei Servizi sociali territoriali dell'Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni e l'UEPE, nonché Questura e Carabinieri al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie sulle condizioni di vita familiari ed ambientali dei minori e pervenire ai provvedimenti di tutela ritenuti più opportuni.

2. Il progetto "Dentro e Fuori", avviato nel gennaio 2008 e conclusosi con un seminario finale il 12 giugno 2008.

Il progetto ha offerto ai giovani ed agli operatori delle scuole l'opportunità di costruire un percorso info/formativo improntato al confronto e alla riflessione sui temi della legalità, partendo dalle esperienze di chi lavora nel settore della giustizia, di chi ha intrapreso il percorso devianza-condanna-reinserimento, dalla conoscenza diretta dei "luoghi della legge", soffermandosi in modo innovativo su quelli che seguono la commissione di un reato, quali i luoghi di detenzione o le aule di tribunale.

Il Progetto è approdato nelle scuole con un ciclo di seminari, visite nei "luoghi della giustizia" (Casa Circondariale di Bari e Istituto Penale per i Minorenni "N. Fornelli"), nonché partecipazione ad un'udienza di un processo per reati di mafia presso il Tribunale di Bari.

Nell'IPM, inoltre, si è tenuto un torneo di calcio e la presentazione di uno spettacolo di ballo, recitazione e canto a cura delle ragazze di un Istituto Tecnico Professionale.

3. Tuttora in fase di realizzazione, il Progetto Chiccolino, finanziato nell'ambito del PON Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno, ha previsto:

- interventi di prevenzione primaria (incontri, seminari monotematici e percorsi didattici in interazione con il mondo della scuola a favore di ragazzi/giovani e, soprattutto, dei loro genitori);
- interventi di prevenzione secondaria, da destinare a giovani a rischio di devianza con la realizzazione di Centri Diurni polifunzionali;
- interventi di prevenzione terziaria:
 - creazione di una comunità educativa per minori per l'esecuzione della misura cautelare penale del collocamento in comunità presso una villetta confiscata ai sensi della normativa antimafia, sita sul lungomare IX Maggio di Bari;
 - realizzazione presso l'IPM di Bari di un campo di calcio e di un campetto di calcio "a cinque".

4. Il Progetto Cittadella che ha previsto la ristrutturazione di due immobili in quartieri a rischio da destinare a centri socio-educativi diurni.

5. Il progetto RadioKreattiva, al terzo anno consecutivo di realizzazione, che prevede la conduzione di una web-radio scolastica della quale hanno beneficiato sei scuole definite "a rischio" nei quartieri Bari Vecchia e Libertà, coinvolgendo circa 200 studenti che, dopo una prima fase di apprendimento dell'utilizzo del computer, di internet e della radio, sono diventati redattori e curatori di rubriche radiofoniche che spaziano su vari temi: legalità, tradizioni, valore della cittadinanza (ascoltabile sul sito <http://www.radiokreattiva.net/wordpress>)

Il progetto è finanziato con denaro proveniente dalle costituzioni di parte civile del Comune di Bari nei processi di mafia.

6. Creazione dell'Osservatorio sulla sicurezza urbana e la legalità presso l'Agenzia, quale centro di analisi e ricerca sui fenomeni criminali allo scopo di dare base scientifica alle future pianificazioni progettuali in tema di sicurezza urbana, prevenzione della criminalità e legalità.

IL COINVOLGIMENTO DEI MINORI IN PUGLIA. I dati dal 1990 al 2006.

1990-2002

Soggetti iscritti dalle diverse Procure per il reato associativo di cui al 416 bis c.p., negli anni 1990-2002:

BARI	46
LECCE	16
TARANTO	5
Totale	67

Fonte: DGM – Report “MINORI E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA” – ANNO 2003

Tabella riassuntiva relativa alla distribuzione dei 67 soggetti rispetto all'anno di presa in carico dai Servizi:

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Puglia	3	1	0	1	7	1	28	5	7	4	3	7	0

Va precisato che il picco del 1996 dipende dalla presa in carico di un gruppo di coimputati tutti minorenni.

2003-2006

Nel secondo periodo preso in considerazione ai fini della ricerca, i minori iscritti presso le Procure pugliesi per l'art.416 bis c.p. sono sensibilmente calati, per quanto, su Bari, resti alto il numero di minorenni denunciati per associazione a delinquere.

Minorenni denunciati per sede di Procura presso i Tribunali per i minorenni ex art 416 c.p. e 416 bis c.p., negli anni 2003-2006:

	Art. 416	Art. 416 bis
BARI	25	3
LECCE	15	2
TARANTO	0	0
Totale Puglia	40	5

Fonte: DGM – Report “MINORI E MAFIA: L'ENTITÀ DEL FENOMENO (artt. 416 e 416bis c.p.)”

Questi i dati ufficiali, ma la percezione degli operatori dei Servizi è che esista una dimensione sommersa del fenomeno molto più ampia. Indizi si possono ravvisare sia dal coinvolgimento diretto ed indiretto di minori nella commissione di reati storicamente legati al mondo della criminalità organizzata, sia dall'evidente aumento di soggetti presi in carico dai Servizi che evidenziano una “appartenenza” culturale e dei modelli comportamentali di riferimento ispirati al modello mafioso del proprio territorio di provenienza.

Nodi e prospettive per un intervento socioeducativo

di Luigi Regoliosi

The image of an adolescent is usually associated with that of primary and secondary socialization agencies, i.e. the family and the school, through which the youngster understands his/her belonging to a community.

This articles illustrates various family backgrounds, school careers and community experiences of both Italian and foreign minors who have been exploited by organized crime associations, and stresses their limits and their needs for a more efficient psycho-pedagogical (not only welfare) support in their up-growing.

It accounts for some best practices developed by experienced officers of Juvenile Justice Department's services all over Italy, underlying the importance of their coaching role during this delicate process of re-building a self-image the young offender is encouraged to go through.

Adolescenti: quale famiglia, scuola, comunità

Quando guardiamo negli occhi di questi minori – che magari si sono macchiati di reati molto gravi – non dobbiamo mai dimenticare che si tratta di ragazzi, di adolescenti.

L'immagine di un adolescente viene normalmente associata agli ambiti di socializzazione primaria e secondaria, la famiglia e la scuola. È attraverso questi ambiti che il ragazzo accede all'idea di appartenere a una comunità. Concetti complessi come il senso della cittadinanza e il senso della legalità sono legati strettamente a questa esperienza di appartenenza: si rispettano le regole di una comunità quando la si ama, quando si sente di farne parte.

Mc Millan definisce così il "senso di comunità": "un sentimento che i componenti di un gruppo hanno di appartenere e di essere importanti gli uni per gli altri e per il gruppo, e una fiducia condivisa che i bisogni dei componenti saranno soddisfatti dal loro impegno di essere insieme" .

Due le parole-chiave di questa definizione: sentirsi importanti e soddisfare i bisogni.

Ma quale adolescenza hanno vissuto i minori di cui si discute?

Quale esperienza di famiglia, quale scuola, quale comunità hanno incontrato?

Cominciamo dalla famiglia. Le situazioni, come è noto, sono molto diversificate:

– c'è chi nasce in una famiglia che è già incardinata nel sistema criminale, e viene "naturalmente" introdotto dai suoi genitori in quella cultura e in quella rete di relazioni; è il caso, ad esempio, dei ragazzi appartenenti a famiglie mafiose, che spesso, già da piccoli, si trovano a gestire importanti porzioni delle attività delinquenziali, in sostituzione di parenti

latitanti o detenuti in carcere; una situazione analoga si può riscontrare anche nell'ambiente dei Rom.

– c'è chi, provenendo da una famiglia indigente, viene da questa "inviato" e sollecitato ad affidarsi ad una organizzazione criminale : è il caso, ad esempio, del minore straniero, mandato in un altro Paese con il preciso incarico di prendere certi contatti, di inserirsi in certi contesti, per guadagnare in fretta e mandare soldi a casa.

– e infine c'è il minore abbandonato a se stesso, senza una famiglia (neppure lontana) alle spalle, che viene *arruolato* nelle attività delinquenti più spicce spesso senza avere la consapevolezza di essere stato inserito dentro un'organizzazione criminale. È il caso del minore straniero non accompagnato, assunto dai bacini di marginalità delle realtà suburbane, e comprato con pochi soldi.

In tutte e tre le situazioni, possiamo dire, la famiglia viene meno al suo naturale compito educativo, delegando all'organizzazione criminale gran parte delle proprie funzioni.

Che cosa significa questo?

In famiglia gli atti educativi sono – o dovrebbero essere – veicolati attraverso scambi affettivi. Il bambino cresce imparando ad associare la conoscenza all'affetto e facendo esperienza di una gratuità che gli attribuisce valore anzitutto come persona, unica e irripetibile. In un'organizzazione criminale – anche quando si ammanta di simbologie e riti ispirati alla sfera religiosa – il valore predominante è il profitto e il soggetto vale nella misura in cui può produrre utili per l'organizzazione stessa. Il bambino impara a dissociare la conoscenza dall'affetto, a regolare i propri scambi con gli altri solo su base economica, a considerarsi degno di considerazione solo quando compie azioni che hanno l'approvazione del capo.

La scuola

Com'è noto, molti di questi minori hanno un percorso scolastico accidentato, lacunoso, spesso interrotto precocemente; per difficoltà legate alle loro condizioni di marginalità, o anche, in taluni casi, per una precisa scelta della famiglia che preferisce inserire precocemente il figlio nelle attività delinquenti piuttosto che farlo studiare. In tutti i casi, comunque, è ancora l'organizzazione criminale che si fa carico della formazione del minore, introducendolo nella propria cultura e addestrandolo ai compiti che dovrà svolgere. Ci sono delle eccezioni, che riguardano una fascia elitaria di giovani – figli di famiglie "importanti" – che vengono incoraggiati a frequentare studi superiori ed università (spesso giurisprudenza), ma tale scelta si colloca comunque all'interno di un disegno utile alla criminalità organizzata. Si tratta di soggetti già destinati a ricoprire cariche di responsabilità all'interno del sistema mafioso, che hanno quindi un approccio strumentale allo studio e alla cultura, finalizzato agli scopi dell'organizzazione.

Conseguenza: se intendiamo per educazione quella "introduzione alla realtà totale" di cui parla Jungmann, che consente al soggetto di conoscere se stesso e il mondo in tutte le sue dimensioni, non possiamo non riscontrare che questi minori sono introdotti in una realtà "parziale", in una cultura monistica e autoreferenziale, che non consente loro né la conoscenza di sé (l'io, il suo mondo interiore, i suoi desideri e le sue aspirazioni sono censu-

rate, negare), né una reale conoscenza del mondo nella sua complessità e varietà (sostituita da una visione in bianco e nero che distingue i “nostri” da tutti gli altri).

La comunità

Questo processo di socializzazione – mutilato e “a senso unico” – sfocia necessariamente nell’integrazione in una comunità chiusa, asfittica, autocentrata. Un mondo “a parte”, dotato di proprie regole e di propri “valori”, ma incapace di scambio con tutto il resto del mondo, che viene vissuto, anzi, come “estraneo e nemico”.

Non può stupire dunque che a questi ragazzi – ai giovani italiani mafiosi così come ai minori magrebini, cinesi, albanesi, rumeni, rom coinvolti in organizzazioni criminali a base etnica – manchi del tutto il senso dello Stato, delle istituzioni, della legalità. La loro comunità di appartenenza è un “antistato” che si contrappone alla società regolare e alle sue leggi. Sono e si sentono “stranieri” a tutti gli effetti, anche quando hanno la cittadinanza italiana.

Tre brevi storie:

“A. 17 anni. albanese. Alto di statura, carattere pacato, tranquillo, apparentemente distaccato nelle relazioni.

Arrestato, ha difficoltà a riconoscere il valore della legalità. Deve recuperare cose che non ha mai fatto da adolescente. Gli mancano punti di riferimento. Il carcere ha rappresentato l’occasione per la rottura.”

“C. bosniaco, è alto, atletico, pacato, rigido.

Non ha mai dato problemi. Il carcere è stato un fattore di rottura. In comunità si è ben integrato, era il migliore della classe. Si è impegnato nel volontariato sociale.

Rimane un’ombra: come aiutarlo a riconoscere il piano della legalità, l’autorità costituita?”

“B. italiano, di famiglia siciliana mafiosa. Arrogante, prepotente, basso livello scolastico.

Nella famiglia manca il senso dello Stato. Si è coinvolto nello spaccio (ruolo marginale) per avere un riconoscimento nel clan.

Ha accumulato più denunce per lesioni aggravate (perde il controllo). Era il capo del suo gruppetto. Ha costruito la sua immagine sui miti dei media.”

Il senso della legalità, come dicevamo all’inizio, discende dal senso di appartenenza.

Non possiamo dire a questi minori: “Imparino a rispettare le nostre leggi, e noi li aiuteremo a integrarsi”. Il processo è inverso: prima viene l’integrazione e solo dopo si apprende il valore di rispettare le regole di una comunità a cui si sente di appartenere.

Approccio socioassistenziale versus approccio psicopedagogico

Ma come si promuove il senso di appartenenza a una comunità?

Abbiamo sentito che l’appartenenza è legata a due condizioni: sentirsi importante e trovare risposta ai propri bisogni.

Queste considerazioni ci aiutano a capire meglio perché – come emergeva da una precedente ricerca svolta dall'Istituto Centrale di formazione di Messina¹ – con questi minori risulta più efficace un approccio psicopedagogico (basato sulla relazione, sulla costruzione di legami, sul riconoscimento dei vissuti emotivi...) rispetto ad un approccio solo socio-assistenziale (basato sull'offerta di opportunità di scuola e/o di lavoro).

Infatti il secondo non riesce a scalfire l'appartenenza mafiosa (i ragazzi coinvolti usano strumentalmente le opportunità che vengono loro offerte, senza mettere in discussione le loro scelte), mentre il primo appare più incisivo, probabilmente perché agisce più in profondità sul sistema identitario del soggetto. Nell'incontro con operatori e contesti relazionali capaci di esprimere coinvolgimento emotivo, il ragazzo scopre "di essere importante" non per le imprese che sa compiere, ma per quello che è, un individuo unico e irripetibile.

Le buone prassi

Dal confronto con gli operatori della Giustizia minorile e del privato-sociale, sollecitati attraverso i focus group a raccontare le loro esperienze in questo campo, abbiamo raccolto alcune indicazioni relative alle pratiche che risultano più efficaci con questi minori.

È interessante anzitutto sottolineare che le indicazioni che emergono dai servizi del Sud Italia, interessati soprattutto dai fenomeni locali della mafia, della camorra e della 'ndrangheta, coincidono in buona parte con quelle espresse dai servizi del Nord, impegnati soprattutto con le organizzazioni criminali legate a gruppi etnici di origine straniera.

- In entrambe le realtà, il primo fattore di successo citato è *l'allontanamento*.

L'allontanamento dal contesto di appartenenza consente un allentamento del legame con l'organizzazione criminale che aiuta il soggetto a differenziarsi, a individuarsi, a domandarsi (forse per la prima volta) che cosa gli piacerebbe davvero fare della propria vita. Ne possono derivare "nuovi riconoscimenti" e l'esplorazione di altre speranze di crescita.

Un ragazzo mafioso trasferito da Palermo, Ballarò, frequentava un centro educativo di Napoli. Ha conosciuto una ragazza, è rimasto a Napoli e si è messo a lavorare...

A Milano si cita il caso di un ragazzino di Catania. La sua famiglia collaborava solo formalmente, minimizzando il problema. Ma tolto dal suo territorio, ha iniziato ad aprirsi ("L'anima gliel'ho vista, e lui ha visto la mia").

A Venezia c'era un ragazzo rumeno che partecipava a un gruppo criminale dove gli anziani facevano da supporto agli ultimi arrivati. Ha sempre commesso reati col fratello, entrambi vengono da una infanzia deprivata.

Dopo varie esperienze di detenzione, è approdato in una comunità del Sud Italia (Puglia). La sua storia ha cominciato a differenziarsi da quella del fratello, che rimane in carcere.

Allontanato dal contesto di appartenenza, comincia a cambiare. Per la prima volta non scappa. In Puglia ha trovato stabilità: scuola, attività sociale, un percorso che ha permesso di conoscere un ragazzo diverso. Ora segue la MAP in comunità, ha un riferimento forte con gli educatori adulti.

¹ Regoliosi L. "Ipotesi per un lavoro di prevenzione e riabilitazione" in Istituto Centrale di Formazione di Messina (a cura di) *I ragazzi e le mafie*, Carocci, Roma, 2008.

- Un secondo fattore di successo indicato è *l'alleanza con persone vicine al ragazzo*.

Dietro a questa tipologia di intervento sta una ampia gamma di situazioni, che hanno in comune un solo elemento: il tentativo di fare leva sulla capacità di influenza di persone di cui il minore si fida, con le quali intrattiene un rapporto significativo, persone che si pongono in una posizione terza sia rispetto alle istituzioni, sia rispetto alla criminalità organizzata.

Le occasioni di alleanza raccontate dagli operatori del Sud Italia riguardano generalmente figure di familiari che interrompono la compattezza del mondo criminale e che prendono a prefigurare altri progetti per il futuro di questi ragazzi. Sono madri, padri... segnati da esperienze tragiche (lutti...) che, spiazzati anche loro da una nuova consapevolezza, almeno per i propri figli cercano soluzioni alle continuità criminali a cui sembrano incatenati.

Al Nord, dove i minori segnalati sono soprattutto stranieri immigrati e senza famiglia, le alleanze più efficaci riguardano il gruppo dei coetanei ospiti della comunità per minori, "che accolgono senza stigma, offrono la possibilità di identificarsi, permettono di smuovere certe resistenze, certe difese, attraverso attività condivise, la rielaborazione di storie e vissuti."

- Una strategia analoga, soprattutto al Nord, è rappresentata dall'utilizzo di *mediatori culturali*, figure appartenenti alla stessa cultura del minore, che possono svolgere un ruolo di 'ponte' tra il ragazzo e le istituzioni.

Ci sono due tipi di mediatore: l'adulto che fa da interprete e il coetaneo che ha vissuto o vive la stessa condizione. In questo caso è un passaggio di messaggi tra pari, che vale 100 volte di più.

Anche in altri campi (tossicodipendenza e prostituzione) si sono sempre utilizzati gli "ex".

Come lavora il mediatore?

- Incontra il ragazzo, gli dà le informazioni necessarie, raccoglie informazioni personali e sociali.

- Vive momenti informali con il ragazzo, li utilizza per entrare in relazione, ottenere fiducia e aggancio; costruire una relazione significativa.

A Venezia ci hanno raccontato due casi significativi:

- M. tunisino, 15 anni, è molto affettivo. In comunità si è lasciato agganciare.

Il mediatore ci ha permesso di entrare in contatto con i suoi fratelli. Il fratello maggiore – pur essendo coinvolto in attività illegali – ha autorizzato il nostro intervento.

- Minori albanesi: "c'è stato un momento in cui eravamo strapieni in comunità. Di notte uscivano, segavano le sbarre.

La svolta è avvenuta convocando un albanese di grande cultura come mediatore, che li ha messi in riga tutti. Sentirsi rimproverare da uno di loro li ha choccati. Questo fatto ci ha aiutati a crescere".

A Torino hanno creato due "case" che ospitano gruppi omogenei di ragazzi della stessa etnia: una "Casa Romania", gestita da operatori italiani col supporto di mediatori (la cucina è rumena) e una "Casa Magreb", gestita da operatori magrebini.

Il principio è il medesimo: cercare di influenzare i minori facendo leva su figure e ambienti a loro affini.

Dopo l'allontanamento e l'utilizzo di figure vicine ai ragazzi per sensibilità e cultura, il terzo passaggio – il più ambizioso – è rappresentato dalla *costruzione di legami affettivi con un operatore*.

Un passaggio ambizioso, dicevamo, e non sempre agevole, a cui si può arrivare solo per gradi.

Infatti il minore appartenente a organizzazioni criminali tende ad assumere un atteggiamento simmetrico – da pari a pari – con l'operatore. "Questo atteggiamento lo porta a vivere la negoziazione educativa come passaggio strumentale, necessario per ottenere certe concessioni (per questo spesso il giovane mafioso è un "detenuto modello"), ma assolutamente insignificante come occasione per mettere in discussione le proprie scelte di vita."²

Nei focus group si è parlato spesso di ragazzi che si avvalgono della facoltà di non rispondere, che si pongono in una posizione di distacco.

Alcuni esempi:

" il ragazzino albanese che ti racconta solo quello che vuole raccontare;"

" i ragazzi di Quarto Oggiaro che al primo arresto risultano già addestrati, non hanno la minima debolezza, fanno gruppo impermeabile."

"I minori Rom che cercano di manipolare, fanno del vittimismo per circuire l'operatore."

"I senegalesi che durante la detenzione sono detenuti modello, ma sono impenetrabili, non raccontano nulla di sé"

Questa impermeabilità, questa impossibilità di comunicare non si può superare opponendo rigidità a rigidità. Se alla rigidità impenetrabile del sistema mafioso si contrappone la durezza dell'istituzione giudiziaria, si dà forma ad un muro contro muro dove chi rimane schiacciato è il minore.

Si tratta piuttosto di individuare le crepe che attraversano il muro della cultura mafiosa. Cioè i punti deboli di un sistema che, pur rispondendo in modo soddisfacente a molti bisogni dei suoi aderenti, non è però in grado di saziare alcune esigenze fondamentali della persona adolescente. Tra questi, il bisogno prepotente di individuarsi, di accedere alla costruzione di un'identità autonoma attraverso lo scambio affettivo con una figura autorevole capace di farti da specchio, di riconoscerti, di confermarti nella progressiva scoperta di te stesso.

Si tratta allora anzitutto di presentare lo spazio del servizio come luogo altro, dove poter fare una esperienza diversa di sé e della figura adulta. Un luogo governato da logiche differenti rispetto all'ambiente mafioso, ma differenti anche da una certa idea – solo repressiva e omologante – dello Stato e delle istituzioni. È opportuno utilizzare sia setting formali (la stanza del colloquio), sia, soprattutto, setting informali per favorire il costruirsi di una relazione personale.

Ascoltarlo per aiutarlo ad ascoltarsi.

È il primo requisito e insieme il primo segnale importante che possiamo mandare ad un ragazzo, abituato da sempre a censurare le richieste del suo mondo interno. Un adulto che ascolta, non per giudicare e sanzionare, ma per il desiderio reale di conoscere, restitu-

² Regoliosi L. "Ipotesi per un lavoro di prevenzione e riabilitazione" in Istituto Centrale di Formazione di Messina I ragazzi e le mafie, cit. pag. 126.

isce ad un giovane la consapevolezza della propria dignità, del valore delle emozioni e dei bisogni fino a quel momento trascurati. È quello “scoprirsi importante” cui già ci siamo riferiti.

Favorire il costruirsi di una relazione personale (intima) con un operatore, che consenta una rivisitazione critica delle esperienze, al di fuori dei condizionamenti del gruppo.

Spesso è il gruppo l'ostacolo più forte al cambiamento. Pudore, vergogna, o anche il timore di gravi ritorsioni possono impedire al ragazzo “di mafia” – anche quando lo desidererebbe – di intraprendere un cammino di revisione critica. Per questo motivo, soprattutto, è consigliabile creare occasioni e spazi di rapporto personale con un educatore di riferimento, che possa sottrarre il soggetto alle influenze del suo ambiente.

Non attaccare frontalmente l'identità e la cultura dell'organizzazione criminale, ma promuoverne una revisione critica attraverso la scoperta di valide alternative.

Tra i bisogni fondamentali di un ragazzo di questa età c'è un'esigenza insopprimibile di libertà, di definizione autonoma della propria vita, che contrasta fortemente con la rigidità oppressiva del sistema mafioso. È importante, a tale riguardo, stimolare questo desiderio prospettando sbocchi concreti alle sue domande.

Valorizzare le sue potenzialità.

È il naturale corollario del punto precedente: nell'aiutare il soggetto a “diventare se stesso”, cioè a costruirsi un'originale e autonoma identità, è essenziale il riferimento alla potenzialità e alle risorse (spesso inconsapevoli) di cui un ragazzo è portatore e che possono rappresentare un'indicazione importante per l'individuazione di un nuovo progetto di vita.

Privilegiare l'offerta di esperienze, l'incontro con fatti concreti, rispetto alla comunicazione verbale.

La reticenza del minore “mafioso” all'aperta comunicazione di sé, la sua istintiva diffidenza nei confronti delle enunciazioni verbali suggeriscono di adottare una pedagogia “esperienziale”, proponendo, ad esempio, l'incontro con persone e ambienti che incarnino uno stile di vita alternativo a quello criminale, ma affascinante e coinvolgente, o addirittura introducendo il soggetto entro percorsi dove possa sperimentare modalità diverse di rapporto con la realtà.

Interessanti, a questo riguardo, le esperienze narrate dagli operatori di Milano, che hanno invitato al Beccaria gruppi di studenti delle superiori per lavorare su vari temi, in un contesto di laboratorio, con i minori dell'area penale. Questo mettersi a confronto con coetanei incide molto sugli stereotipi e i pregiudizi reciproci. Offre la possibilità di conoscere altri punti di vista, di scoprire emozioni che li accomunano. È un approccio che funziona.

Ma il ruolo centrale, anche in questi casi, spetta all'operatore: a lui spetta il compito di costruire una relazione fiduciaria, di garantire uno spazio entro cui possano svolgersi esperienze significative.

I focus hanno raccontato di significativi coinvolgimenti dell'operatore che, nel suo costruire l'intervento a partire da sé, ha sperimentato come, in queste storie in particolare, è stato possibile diventare una risorsa “straordinaria”: “quando io mi sono messa in gioco davvero, quando ho abbandonato certi schemi ideali di trattamento, un ritorno ce l'ho avuto negli anni... – ricordo quando un ragazzo mi ha detto: “Ho scoperto che lei non era tanto l'assistente sociale, ma era la signora Anna...”.

• Infine, l'ultima buona pratica è costituita ovviamente da una positiva sinergia tra servizi e risorse del territorio.

Sottolineando che il buon funzionamento della rete non è soltanto funzionale alla buona riuscita del progetto, ma serve anche a dare corpo, agli occhi del minore, a quella "comunità alternativa" di cui deve imparare a fidarsi.

La centralità dell'operatore

Allontanamento e rottura con l'ambiente criminale, mobilitazione di figure vicine o affini al soggetto, impiego di mediatori culturali, costruzione di relazioni significative con l'operatore e incontro, tramite lui, con una rete di realtà diverse, capaci di incuriosire e affascinare....

Tutte queste esperienze – ha sottolineato un operatore di Milano – sono importanti: ma è necessario che ci sia qualcuno che le raccolga per loro. La semplice "scoperta", se resta lì, non dà frutto. L'esperienza, le emozioni che ha suscitato, le intuizioni che ha smosso, devono essere rielaborate. Solo così il minore può interiorizzarle, farle diventare sue.

Quest'ultima osservazione evidenzia, ancora una volta, il ruolo centrale dell'operatore. Non basta esporre il ragazzo a una molteplicità di stimoli, sollecitazioni, incontri. Non basta moltiplicare l'offerta di opportunità, occasioni, esperienze. Occorre qualcuno che faccia da guida e da "cicerone" in questo delicato processo di ricostruzione dell'immagine di sé e del mondo a cui il minore è chiamato. Qualcuno che sia capace di riconnettere la sfera razionale e quella emotiva, cioè di recuperare il nesso tra la conoscenza e l'affettività, quel legame perduto in un'infanzia arida di affetti, consegnata a famiglie incapaci di vera cura, quella sintesi profonda tra l'esperienza di scoprire il mondo e l'esperienza di scoprirsi amato che sola ci rende uomini.

Adolescenti e appartenenza mafiosa: metafora della complessità e della crisi sociale

di Silvio Ciappi

The aim of this work is to analyse the underlying social and cultural framework in which adolescents and young adults live, a deconstructed world characterised by social and economical instability and multi-problem risk factors which are rather difficult to define and tackle.

The present work argues for the positivistic approach relying on the assumption that young delinquents must be treated and assessed from a therapeutic and clinical viewpoint only, i.e. using risk factors scales and actuarial tools like the DSM-IV.

Conversely, many multifaceted juvenile conducts (like the membership of a gang or mafia-type organisation) must be handled more as symbolic and anomic lifestyle than merely as psychological disorders.

Da quasi vent' anni faccio questo mestiere. Vedere persone con problemi; con problemi seri, per ricavarne un'impressione che poi altri trasformeranno in una valutazione legale. La mia "clientela" negli ultimi anni si è andata però trasformando. Se fino a ieri era facile "codificarla" in quanto erano persone diverse da noi, oggi questo criterio è venuto meno. La distanza tra me e loro, tra noi e loro si è abbreviata, accorciata enormemente. I miei pazienti ci stanno sempre di più assomigliando. E la cosa è grave. Almeno dal mio punto di vista.

I miei pazienti sono spesso persone che hanno commesso atti gravi, gravissimi, persone, spesso giovani, che hanno ucciso, stuprato, scatenato tragedie familiari, drammi umani. E chi fa di mestiere il criminologo, d'altronde, non può aspettarsi gente poi così diversa.

Le statistiche criminali ci dicono che i reati violenti sono in diminuzione, ma alla diminuzione quantitativa fa da contrappeso un salto di qualità. Prendiamo l'omicidio: ci sono meno persone che uccidono ma quelli che lo fanno, lo fanno secondo modalità e motivi che i giudici, l'opinione pubblica spesso finisce per trovare irrazionali, incongruenti, maledettamente poco rassicuranti.

Ho cominciato allora a riflettere su questo cambiamento "antropologico" e mi sono accorto che i miei pazienti non sono cambiati di punto in bianco: anche la società nella quale vivono è cambiata. La loro, la mia, la nostra società. Sono cambiati valori, atteggiamenti, credenze, paure, aspirazioni. E il crimine, come affermava Norberto Bobbio, non è un qualcosa di disgiunto dalla società che lo esprime. Si muove con essa, la segue a ruota. I criminali non sono marziani venuti da un altro mondo.

Qual è allora la differenza tra noi e loro? Da dove passa? Dalla commissione di un atto deviante, delinquenziale, certo, ma quello è un comportamento che non necessaria-

mente investe tutta la personalità del minore. Non sempre si fa ciò che si è, non necessariamente si è ciò che si fa. Noi, gli esperti del sintomo, siamo spesso irretiti dalla nostra ossessione classificatoria e pronti ad affibbiare un'etichetta a molti dei nostri problemi. Ciò che sconfinava dall'etichetta rappresenta la diversità, da capire e poi da studiare. La normalità è ciò che non attira lo sguardo, che non ci fa sobbalzare, che non ci costringe a commentare. Ma spesso i comportamenti delinquenti di oggi sono di una opacità irrimediabile: atti senza un immediato movente, che si impongono allo "sguardo" pubblico solo in virtù del gesto deviante non per una qualche anomalia della persona. Aggressività e pulsioni di morte che all'improvviso esplodono deflagrando persone che sino a un momento fa avremmo giudicato normali, bravi studenti, integerrimi madri e padri di famiglia.

Credo che non bastino più le classiche nosografie con le quali abbiamo cercato rifugio come criminologi e psicologi. Il DSM IV agisce come un sapere prestabilito. Dà efficienza al lavoro di diagnosi, ma risponde essenzialmente al desiderio del clinico di trovare una casellina che corrisponda il più esattamente ai sintomi del paziente. Spesso invece il "sintomo" è insidioso, pieno di chiaroscuri, affronta la visibilità delle cose, ma nasconde ciò che sta "fuori di scena" (l'ob-scoenum). La logica classificatoria diviene la logica del disturbo mentale o dell'atto deviante. Ma non dobbiamo confondere le due logiche. Anzi, come diceva Marx, non dobbiamo confondere affatto le cose della logica con la logica delle cose.

Il recupero possibile

I ragazzi della mafia non sono irrecuperabili. Hanno scelto una strada, la peggiore, perché era quella che avevano a disposizione. Era la via più semplice per arrivare spesso ad ottenere quei beni di consumo, i soli capaci di garantirti una vera e propria cittadinanza sociale (Wacquant, 2003). Si sentono oggi più di ieri forti, protetti da un'enclave malavitosa che bene o male dà un senso di identità, che ti fa sentire importante, adulto, coraggioso. Questi ragazzi hanno smesso di desiderare cose impossibili o viste con sospetto, come le varie promesse che il mondo degli adulti fa a loro. Desiderano ciò che trovano. E se non si trova ciò che si desidera si finisce col desiderare ciò che si trova. E tra le cose che si trovano c'è la cultura del dominio, della forza intesa come giustizia sociale, della mafia. Per molti di loro, come per molti adolescenti non delinquenti, le parole come progetto, come valori di giustizia e legalità suonano spesso ambigue. Orpelli retorici con i quali il mondo dei grandi affida loro un ruolo: quello di essere migliori di loro, di credere in cose che noi adulti sempre più a fatica ci sforziamo di dover credere.

E poi se il nostro ragazzo ci fa capire che ci possono essere dei "sintomi", dobbiamo per forza cercare di farli sparire? Questa è una domanda fondamentale per chi lavora a fianco di adolescenti devianti. Certo, esistono in alcuni casi vere e proprie patologie. Ma in altri casi la scelta deviante è chiara, razionale, liberamente adottata. Non dovremmo allora sforzarci di capire che i sintomi di un adolescente deviante non sono altro che il suo Dasein, il suo essere-nel-mondo? Così facendo potremmo cercare di lavorare all'interno della complessità di quel ragazzo. Tutti i bravi educatori sanno che c'è bisogno di entrare in quel piccolo mondo fortificato che è il ragazzo, l'adolescente, il minore, il giovane adulto. Che spesso è inutile cercare di classificarlo. Spesso il bravo operatore sa che il vento che tira all'interno di quel mondo viene da fuori. È aria che respiriamo tutti.

Provo a fare un esempio. Nelle nostre società del dominio è un imperativo categorico mostrarsi "forte", sapersi affermare e dominare sugli altri. È questo ciò che ti insegna la scuola, il mondo del lavoro, la pubblicità ingannevole dei media. L'importante è vincere e sulla corporatura del vincitore si incollano etiche, ragioni di stato, modelli di comportamento. Spesso succede che in questa etica ed estetica del dominio l'essere "all'altezza" costi all'individuo quote inconsce di paura. Innanzitutto gioca qui il ruolo della paura di scivolare un giorno nel novero dei perdenti.

Spesso invece accade che ciò che è davvero importante è il saper confrontarsi con le proprie fragilità. Che anche la dimensione del vincente è una condizione grave almeno quanto quella di fallire. Il "trionfo" recide ogni legame con le proprie fragilità e complessità. In ciò l'etica del trionfo e del dominio è distruttiva (Benasayag e Schmit, 2008). In questo senso se vogliamo far capire l'inutilità di una scelta deviante dobbiamo aiutare il giovane a uscire da questa logica del dominio, andare al di là di una clinica della persona (in cui l'individuo attraverso una diagnosi puramente sintomatica e classificatoria viene sezionato e visto come un catalogo di sintomi psicologici e sociali) e aiutarlo a ristabilire nuovi legami di senso col mondo, a farlo ridiventare consapevolmente fragile, che gli insuccessi non sono carta straccia da buttare via, che la minaccia del futuro (incerto) può essere uno stimolo a vivere meglio il presente, non a cercare scorciatoie per vivere meglio in una società caratterizzata dalla lotta economica di tutti contro tutti.

Dobbiamo infine riuscire a sbarazzarci dell'ossessione causalistica che vuole che ad ogni fenomeno stia dietro una causa. Si sa, aborriamo il vuoto, come dicevano gli antichi. Per Aristotele la materia doveva essere dovunque, il vuoto era contro natura. Così Aristotele si era sbarazzato di quello che le varie teogonie e cosmogonie avevano identificato come uno dei principi o caratteristiche degli inizi dell'umanità. Il vuoto era per gli antichi un qualcosa di terribile, un abisso cosmico che circondava la terra, un qualcosa di abnorme che atterrisce. Il terrore del vuoto. Poi sono nate le parole, il Logos, con il quale abbiamo cercato di riempire il vuoto e di ordinare l'universo assurdo e inspiegabile che ci circondava. E con il logos prima e la scienza poi abbiamo cercato di porre argini al vuoto. Ma oggi a poco valgono anche le spiegazioni sociologiche, psicologiche e scientiste. Queste per molto tempo hanno visto nelle cause del crimine condizioni sociali disperate, difetti di socializzazione, problematiche di natura psicologica. Adesso quel linguaggio sembra essere spuntato, vecchio, corrosivo dall'usura. Anche i processi penali contano poco. Riempiono le pagine dei giornali, immortalano i protagonisti soddisfacendo una voglia malsana di celebrità, intorpidiscono e drogano l'opinione pubblica con false questioni, con tecnicismi, allontanando lo spettro che dietro quell'assassino così giovane, quella coppia che sembrava così per bene, un giorno ci potrai cadere anche tu. Mica sono malavitosi quelli, erano gente normale. Come te, appunto. Verrebbe la voglia di dire con Nietzsche che la celebrazione dei processi, la pena hanno forse come solo scopo quello di migliorare colui che la infligge, per difendere il giudice e con lui tutta la nostra comunità, dal pericolo di insidiose identificazioni.

Davanti allo spettacolo del vuoto non resta che capire le multiproblematicità giovanili, non rieducarli a un mondo di legalità e giustizia che spesso vedono come sempre più distanti. Occorre dar loro strumenti e ascoltarli e saperli guardare con orecchi e occhi nuovi.

Un vero e proprio processo di trasformazione può passare attraverso l'ascolto del non detto, attraverso l'analisi, che ha bisogno di un tempo paziente; attraverso l'individuazione delle zone d'ombra convinti che attraverso il linguaggio, come afferma Wittgenstein

(1964), passino cose e frammenti di realtà che non possono a loro volta esprimersi nel linguaggio. Dietro l'appartenenza mafiosa di oggi si nascondono per i ragazzi simboli e significati apparentemente insondabili, metafore di quella società del dominio nella quale ci siamo immersi tutti, fino al collo.

Bibliografia

- Benasayag M., Schmit G., *L'epoca delle passioni tristi*, Feltrinelli, Milano 2007.
- Wacquant L., *Il ritorno del represso. Violenza, razza e dualizzazione in tre società avanzate*, in S. Ciappi (a cura di), *Periferie dell'impero. Poteri globali e controllo sociale*, DeriveApprodi, Roma 2003.
- Wittgenstein L., *Tractatus logico-philosophicus*, Einaudi, Torino 1964.

L'educazione mafiosa: il ruolo femminile

di Ombretta Ingrasci

The role of women in the Italian Mafia has changed within the last thirty years. Beyond performing their traditional role, including transmitting mafia 'dis-values', encouraging vendetta, guaranteeing men's honour and participating in prescribed marriages, women started being involved in criminal activities. After mentioning the reasons for such involvement, the article focuses on the female role of transmitting mafia 'dis-values' by reporting the testimony of a woman who belonged to a 'ndrangheta family and decided become a prosecution state's witness. The author argues that becoming a prosecution witness is an examples of female liberation particularly because this model is likely to be transmitted through generations.

Il tema riguardante la presenza femminile nella mafia è strettamente connesso a quello dei minori nella mafia, sia perché il ruolo educativo delle madri è particolarmente significativo per il futuro di quei minori che crescono in famiglie mafiose, sia perché entrambe le tematiche hanno subito lo stesso destino in quanto a lungo trascurate dalla letteratura sul fenomeno.

Luoghi di confronto come il seminario *"Mafia minors: intervention procedures"* permettono di ribadire l'importanza di indagare l'universo mafioso in quelle sue dinamiche apparentemente più marginali, e per questo meno indagate, con l'effetto di contribuire a un decisivo avanzamento nella comprensione della questione mafiosa.

La relazione qui di seguito proposta prende in considerazione il ruolo femminile nella mafia (in Cosa nostra e nella 'ndrangheta) focalizzando l'attenzione sulla funzione che le donne svolgono nell'ambito della cosiddetta "educazione mafiosa".¹ Nel tentativo di individuare i meccanismi di trasmissione culturale all'interno delle famiglie mafiose, maggiore spazio sarà dato alle evidenze empiriche, più che agli aspetti di carattere teorico, attraverso la testimonianza diretta di una collaboratrice di giustizia un tempo appartenente a una famiglia della 'ndrangheta.²

Una prospettiva storica

Adottando un approccio storico, se da un lato emerge che il ruolo della donna nella mafia è profondamente mutato nel corso delle ultime tre decadi, dall'altro, analizzando

¹ Il presente contributo riporta parte delle ricerche svolte dal 1998 al 2005 i cui risultati sono sintetizzati in Ingrasci O., *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Bruno Mondadori, Milano, 2007. Le ricerche si sono basate su una variegata pluralità di fonti, comprendenti soprattutto materiale giudiziario e fonti orali, in particolare interviste a osservatori privilegiati (magistrati, forze dell'ordine, assistenti sociali, parroci) e interviste a collaboratori di giustizia.

² Per le citazioni dell'intervista a Rosa N. e per la sua storia di vita si veda *Ibidem* (in particolare il capitolo decimo).

l'attuale condizione femminile all'interno delle associazioni di stampo mafioso, si registrano tratti di continuità con il passato. La prospettiva storica ci permette dunque di cogliere gli elementi di perpetuazione e di rottura nelle trasformazioni che hanno caratterizzato la presenza femminile all'interno delle mafie.

Lungo il periodo che va dalle origini del fenomeno mafioso sino ai giorni nostri, schematizzando e generalizzando, si possono individuare due ruoli svolti dalle donne: il ruolo tradizionale e quello criminale.

Il ruolo tradizionale ha a che fare con la sfera privata ed è costituito da funzioni attive e passive. Le prime consistono nella trasmissione del codice culturale mafioso e nell'incoraggiamento alla vendetta, le seconde nel garantire la reputazione onorifica maschile e nel rappresentare una "merce di scambio" nelle politiche matrimoniali.³

A partire dagli anni settanta (se pur si possono ritrovare esempi anche in periodi storici precedenti) le donne hanno assunto anche un ruolo criminale, ovvero hanno partecipato direttamente all'interno della struttura criminale del sistema mafioso svolgendo dei compiti nell'ambito delle attività illecite. Tale partecipazione, divenuta sempre più sistematica nel corso del tempo, si è riscontrata nel traffico di stupefacenti, nei reati economico-finanziari e nell'ambito della gestione del potere in sostituzione dell'uomo assente. Per ragioni di spazio non è qui possibile offrire una descrizione dettagliata di tale partecipazione.⁴

È opportuno, tuttavia, mettere in rilievo alcuni nodi essenziali che emergono dall'analisi di storie di donne coinvolte nelle attività dei consorzi mafiosi. Sebbene secondo la regola tradizionale e formale delle associazioni mafiose al sesso femminile è proibita l'affiliazione formale all'"onorata società", in determinate circostanze le donne sono state inserite nell'organizzazione per svolgere alcuni compiti criminali. Tali circostanze si sono verificate quando il mercato criminale ha richiesto manodopera, vale a dire nei periodi di espansione delle attività criminali, oppure nei periodi di emergenza. In Cosa nostra, ad esempio, la richiesta di manodopera anche femminile si è registrata in particolar modo a partire dalla seconda metà degli anni settanta, conseguentemente all'inserimento dell'associazione nel narcotraffico internazionale e, successivamente, dagli anni ottanta, con la crescente necessità di reinvestire il capitale illecitamente accumulato attraverso i reati matrice.

Le donne sono risultate fondamentali anche nei momenti emergenziali, ovvero nei periodi caratterizzati da un alto livello di tensione e di conflitti tra clan, come spesso è accaduto nella 'ndrangheta, oppure in periodi di inasprimento dell'azione di contrasto da parte dello Stato, come è si è verificato in Cosa nostra nei primi anni novanta. È proprio in tali contesti emergenziali che le donne sono arrivate a ricoprire persino alte cariche dirigenziali all'interno dei consorzi criminali. Va ricordato che si è trattato di un'"investitura" temporanea, ovvero conclusasi con la fine della detenzione carceraria o della latitanza del proprio uomo. Affidare il potere alle proprie donne è una garanzia perché queste lo custodiscono, affinché l'uomo possa ritornare alla propria leadership una volta terminata la fase di emergenza.

Osservando quali sono le donne a cui si rivolgono gli uomini in tempi di crisi non è difficile notare che si tratta generalmente di donne "interne", vale a dire sorelle, mogli, figlie e, talvolta, madri dei membri del clan. Va notato, inoltre, che a essere utilizzate, so-

³ Per una disamina completa di tale funzioni si veda *Ibidem* pp. 3-50.

⁴ Per un approfondimento si rimanda a *Ibidem*, pp. 51-84.

prattutto nel settore economico-finanziario, sono in prevalenza giovani donne delle ultime generazioni. A tale proposito, esemplificative sono la storia di Nunzia Graviano, sorella dei fratelli Graviano, ex-rai di Brancaccio, e quella di Cinzia Lipari, figlia di Pino Lipari, luogotenente di Bernardo Provenzano.⁵

Riflettendo sul “quando” della partecipazione femminile alle attività criminose delle associazioni mafiose si osserva dunque che le donne sono state coinvolte sostanzialmente, come si è già sottolineato, quando servivano. L’ingresso delle donne nella sfera criminale è stato meramente strumentale ai fini dell’associazione mafiosa e peraltro non ha comportato, per la donna stessa, alcun vantaggio in termini di riconoscimento personale. Molte storie di vita ci raccontano di donne che svolgono un ruolo di primo piano nelle organizzazioni criminali, ma che al contempo vivono all’interno di un sistema di genere ancora strutturato secondo un modello patriarcale. Siamo di fronte quindi a donne le cui esperienze di vita sono contrastanti, perchè vanno dalla complicità alla subordinazione. Non a caso tale contraddittorietà rappresenta il tratto più caratteristico della condizione femminile nella mafia, così come è stato rilevato da tutti gli studiosi che si sono occupati del tema.⁶

Il ruolo tradizionale: educare alla mafia

L’ambivalenza che emerge dall’analisi del ruolo criminale, che apparentemente mostrerebbe un’avvenuta parità di genere all’interno della mafia – visto che le donne possono attualmente svolgere compiti precedentemente ad esclusivo appannaggio maschile –, ma che sostanzialmente rappresenta l’ennesimo esempio di sfruttamento femminile, si riscontra anche nel cosiddetto ruolo tradizionale. Le donne, difatti, svolgendo delle funzioni attive, in quanto trasmettitori della cultura mafiosa e istigatrici di atti vendicativi, sono consciamente complici del sistema mafioso, mentre nelle funzioni passive, come garanti dell’onore maschile e oggetto di scambio delle strategie matrimoniali dei clan, offrono un quadro in cui l’elemento femminile è senza dubbio ritenuto inferiore rispetto a quello maschile.

In questa sede la funzione più rilevante ai fini della nostra analisi riguarda il compito di “educazione alla mafia”. L’interiorizzazione di valori che favoriscono la criminalità mafiosa avviene attraverso l’imitazione di modelli all’interno della famiglia.⁷ Il gruppo familiare offre un sistema di valori alternativo e prevalente rispetto a quello del contesto esterno. Il minore impara valori e concetti che i genitori gli indicano come “giusti”, in contrasto con i principi diffusi nella società civile. Si verifica una sorta di apprendimento cultural-criminale che in qualche modo conferma ciò che sosteneva il criminologo David Sutherland nella teoria delle associazioni differenziali.⁸ Secondo lo studioso americano, l’agire criminale si impara così come tutte le altre modalità di comportamento sociale. Di conseguenza, l’individuo sviluppa una condotta conforme, oppure deviante, a seconda dei modelli sociali favorevoli

⁵ Ibidem pp. 72-73; pp. 67-68.

⁶ Si vedano in particolare le riflessioni della sociologa Renate Siebert in Siebert R., *Le donne, la mafia, il Saggiatore*, Milano, 1994 e in Siebert R., *Donne in terra di mafia: i riflessi del processo di emancipazione femminile*, in “il Mulino”, XLVII, 1998, n. 375.

⁷ Blandano P., Casarubba G., *L’educazione mafiosa*, Sellerio, Palermo, 1991.

⁸ Sutherland D., *Principles of Criminology*, Lippincot, Philadelphia, 1934.

o contrari alla legalità con i quali viene a contatto. Luogo ideale per l'apprendimento è costituito da una realtà intima e privata quale il gruppo amicale o la famiglia. Efficace per capire tale meccanismo è la testimonianza della collaboratrice di giustizia Rosa N. che ha imparato il mestiere di criminale in casa: «nata e cresciuta in una famiglia molto ristretta, io non potevo uscire, non mi hanno fatto studiare, arrivata alla seconda elementare mi hanno detto che non valeva la pena andare avanti perché giustamente non serviva a niente continuare perché l'importante è che io stavo in casa, lavoravo in casa quindi non mi serviva a niente la scuola; però se non mi serviva la scuola non mi serviva neanche andare a fare il contrabbando di sigarette...invece l'ho dovuto fare.» In famiglia ha anche imparato la regola del silenzio: «noi siamo cresciuti nella mentalità balorda: mai venire a dire «quello ha rubato una cosa», mai venirlo a dire, devi stare zitta, guai, ma io non ero capace, tante è vero che a volte vedevo mio fratello rubare mille lire e subito lo dicevo a mia mamma, erano tante di quelle botte che prendevo «perché me l'hai detto? Devi stare zitta.»

Ciò che avviene nelle famiglie mafiose è l'insegnamento all'odio, così come spiega un collaboratore di giustizia, appartenente un tempo a Cosa nostra: «io gli ho insegnato a crescere in quell'ambiente (...). È l'ideologia, la dottrina che ci ho inculcato io.. Si parlava, e loro...è una cosa spontanea... è una cosa spontanea, perché vedevano una guardia "Cos'è quello?" "Quello è cornuto". Allora già da bambini ci insegna a odiare, o venivano a fare la perquisizione e (dicevi): "Tieni, nasconditi a questo"».

Tenuto conto che gran parte del processo educativo avviene nella socializzazione primaria, il ruolo materno di trasmissione di un modello di vita di tipo mafioso appare centrale. Va però detto che occorre anche guardarsi da pericolose generalizzazioni o da nessi casuali in base ai quali sono unicamente le donne a essere biasimate come educatrici di futuri esponenti criminali. Va infatti considerata la complessità del problema evitando correlazioni di tipo deterministico tra ruolo materno ed educazione alla mafia. La riflessione sull'educazione mafiosa va compiuta con un'adeguata cautela che permetta di considerare anche altre variabili esplicative privilegiando una molteplicità di livelli di analisi anziché una spiegazione unilaterale. Allo stesso tempo però non si può negare la funzione femminile nella trasmissione dei dis-valori mafiosi che, così come le altre funzioni proprie del ruolo tradizionale, non ha una valenza penalmente rilevante, ma si è rivelata essenziale nella perpetuazione del sistema mafioso.

Un elemento che va sottolineato, inoltre, in tale processo di educazione è il fatto che sia la donna stessa a insegnare la separazione di genere e la gerarchizzazione dei sessi dove il maschile vale più del femminile. Quest'ultimo conta esclusivamente nella sua funzione riproduttiva. Non stupisce, pertanto, il fatto che le donne stesse enfatizzino il proprio ruolo di madre in quanto consapevoli che alla femminilità separata dalla maternità è riservato più che altro disprezzo. La sociologa Renate Siebert, tra le prime studiose a occuparsi approfonditamente del tema, mette in rilievo che è dalla madre che i figli imparano la "legge del Padre".⁹ La sottomissione femminile viene insegnata alle figlie dalla madre, che in tal modo diviene l'artefice della continuità generazionale della propria subordinazione.¹⁰ In altre parole attraverso tale rapporto la donna trasmette la propria dipendenza e subalternità, contribuendo in tal modo alla perpetuazione del sistema patriarcale. Dal momento che le

⁹ Siebert, op.cit., p. 70.

¹⁰ Iv.i

donne auto-riproducono la propria subordinazione, si è parlato di modello di trasmissione "masochista".¹¹ A ben vedere, invece, le donne insegnano alle figlie gli strumenti per poter essere "qualcuno" in un sistema patriarcale,¹² così come sottolinea Renate Siebert: «La nascita del maschio concede alla donna, seppur con riverbero, una partecipazione allo splendore del principio maschile – principio dominante della sfera pubblica – e, contemporaneamente, le dà la possibilità di modellarlo, di legarlo, di renderlo dipendente e di farlo suo per interposta persona – nel privato. [...] Crescere il proprio figlio nell'illusione della sua supremazia significa per la donna legarlo a sé, fargli da testimone, da garante di questa superiorità, alla quale lei partecipa illusoriamente a titolo di madre [...]».¹³ È dalla nascita del maschio che deriva l'importanza della donna ed è per questo motivo che la madre predilige il figlio maschio, così come racconta la collaboratrice di giustizia Rosa N. a proposito della propria madre che aveva una totale venerazione per i figli maschi, soprattutto per il maggiore con il quale condivideva la leadership del gruppo criminale: «mia madre era molto gelosa di mio fratello, il grande, lei ha sempre avuto una mania per il grande, per il grande sarebbe stata disposta a tutto. Però per tutti i maschi mia mamma ha avuto un debole, lei per i suoi figli maschi sarebbe stata disposta a tutto.»

E ancora a proposito della differenziazione di genere racconta: «Loro [i fratelli] erano gli dei, io ero la puttana e loro erano i re. Io per fare un piacere a mio fratello dovevo vendere tutto, la mia dote, il mio oro, tutto. Fare tutto per loro... Se suo figlio le diceva "Mi serve un milione" sua mamma andava in cerca del milione e tanto lo cercava che poi lo trovava. Le chiedevo io "mamma mi servono un paio di scarpe", "nonostante tutto" – mi diceva – "puoi farne a meno"». Significativamente Rosa commenta: «Questa è una mentalità che ti porti da generazioni in generazioni».

Il cambiamento possibile

Come si è visto, il potere educativo della madre nelle famiglie mafiose è effettivo e sostanziale. Da ciò se ne deduce che se la madre decidesse di sostituire i contenuti dell'educazione impartita ai figli rinnegando il sistema mafioso, sarebbe possibile interrompere la catena di trasmissione che alimenta l'"ideologia" di tali forme di crimine organizzato. Si offrirebbe in tal modo ai figli l'opportunità di uscire da un destino di morte e alle figlie di evadere da un sistema di oppressione. Proprio quello che accade allorché una donna di mafia intraprende la strada della collaborazione con la giustizia, una delle vie che le donne di mafia possono percorrere per raggiungere un'effettiva emancipazione e che rappresenta un modello di emancipazione opposto a quello ottenuto da tutte coloro che continuano a partecipare alle attività criminali del clan. Queste ultime, infatti, anche quando raggiungono posizioni di comando, sono costrette a vivere una condizione di subordinazione nei confronti degli uomini della famiglia. Al contrario, quando una donna trova la forza di lasciarsi alle spalle la cultura di morte mafiosa e di affidarsi allo Stato inizia a percorrere una via di

¹¹ Corso, P. *Alle donne non è consentita l'aggressività*, in AA.VV., *Dal materno al mafioso*, Firenze: Quaderni CLD, 1997.

¹² Ingrassi, op. cit., p. 17; Siebert, *Donne in terra di mafia*, pp. 58-59.

¹³ Siebert, *Le donne, la mafia*, p. 96.

affrancamento da un ambiente caratterizzato da soprusi e vessazioni. Un caso esemplare in tal senso è quello di Rosa N. La valenza emancipativa della sua scelta appare in tutta la sua evidenza qualora si consideri il rapporto tra la donna e la propria figlia. La loro storia dimostra quanto la collaborazione processuale possa avere un decisivo impatto sui contenuti della trasmissione generazionale, confermando il fatto che le strutture dell'oppressione «possono essere alterate da coloro che le riproducono». ¹⁴ In un primo tempo la figlia non aveva accettato la decisione della madre. Più tardi però ne capisce le implicazioni positive, così come racconta Rosa con orgoglio: «ha capito finalmente dopo tre anni e mezzo... All'inizio l'aveva presa molto male, mi parlava perché era obbligata, però per lei ero un'infame, per lei non valevo niente, per lei ero una madre di merda, perché non dovevo fare quello che ho fatto. (...) Sette mesi fa mia figlia mi ha detto finalmente «mamma hai fatto bene e se ti succederà qualcosa continuerò io la tua strada».

Per Rosa il supporto della figlia è stato molto importante per poter continuare a credere in ciò che stava portando avanti. Affinché il meccanismo della trasmissione generazionale riesca a disinnescare la riproduzione di un modello culturale profondamente radicato è ovviamente necessario che nella relazione tra chi trasmette e chi recepisce vi sia un alto livello di reciprocità. Dalla loro esperienza si colgono tutte le potenzialità insite nella relazione madre-figlia per la capacità di innescare un circolo virtuoso, quando i contenuti dell'insegnamento si capovolgono e al modello di oppressione/mafia se ne sostituisca uno di liberazione/legalità. Le parole della collaboratrice a proposito della figlia danno l'idea di tali straordinarie potenzialità: «Sta studiando per aiuto cuoco. Questo è l'ultimo anno, poi speriamo che la scuola dove va le trovi un lavoro. Le piace andare in palestra, le piace tutto, lei, è un vulcano, non so come faccia quella ragazzina: si alza alle sei, va a scuola, torna da scuola, va in palestra, torna dalla palestra, va alla riunione....figlia mia non ti conosco, non sei come tua madre. Questo è bello, è molto bello. (...) poi ti aiuta a capire che hai fatto una cosa giusta... almeno avere la soddisfazione che tua figlia ti dica «hai fatto bene, se ti succede qualcosa vado avanti io», «dove vuoi andare tu? stai calma!». Però è una cosa molto bella, dopo tutto quello che ho passato penso che sia la più grande soddisfazione.»

La forza che deriva da un così alto livello di reciprocità, tanto alto da innescare un cambiamento radicale nelle abitudini mentali e di vita, può portare anche a far sì che siano i figli a spingere la madre a cambiare vita, come nel caso di Carmela Rosa Luculano. Moglie di un uomo appartenente a Cosa nostra, decide di collaborare con la giustizia in parte perché i figli le dimostrano la propria vergogna in quanto figli di mafioso. Tale disagio era emerso a scuola durante lo svolgimento di un tema sulla mafia. L'esperienza di questi due giovani, figli di mafiosi, che si confrontano con una realtà diversa dalla propria famiglia è particolarmente significativa nella misura in cui dimostra che le agenzie di socializzazione secondaria sono fondamentali per trasmettere un modello alternativo all'educazione mafiosa. In questo caso, infatti, la scuola si pone come uno spazio capace di «colmare le carenze originarie, creando nel bambino una propria autonomia etica che gli consenta poi di operare scelte diverse da quelle verso le quali lo spinge l'ambiente di appartenenza». ¹⁵


Non stupisce che le famiglie mafiose tendono a mantenere il processo educativo il più possibile all'interno delle mura domestiche perché temono le influenze esterne sul

¹⁴ Haug F., *Beyond Female Masochism*, Verso, London, 1997, p. 7.

¹⁵ Cavallo M., *Ragazzi senza. Disagio, devianza e delinquenza*, Bruno Mondadori, Milano, 2002, p. 129.

terreno della formazione giovanile. Essendo la mafia un'organizzazione criminale con una propria "ideologia culturale" si preoccupa di contrastare tanto l'azione dello Stato, intimidendo o eliminando rappresentanti istituzionali impegnati nella lotta contro il crimine organizzato, quanto il lavoro educativo esercitato nelle scuole o nelle parrocchie. A fronte della pericolosa concorrenza proveniente da percorsi educativi ispirati alla cultura della legalità democratica, il sistema mafioso si difende tutelando le proprie radici culturali e sociali per favorire la formazione di nuove personalità mafiose. Partecipando attivamente a tale meccanismo di tutela la donna mostra tutta la sua complicità al sistema mafioso, ma allo stesso tempo, in modo speculare, dimostra di possedere enormi potenzialità quale agente di cambiamento nel momento in cui decidesse di abiurare la mafia.

*Dall'Italia
e
dal Nepal*



L'esperienza delle borse lavoro nell'operatività dell'USSM di Roma

di Carmen Genovese e Nadia De Luca

The closing Seminar of the EQUAL Project "Ipotesi di lavoro", held at the ICF (Training Central Institute) in Rome on 12 May 2008 gave us the opportunity to explore some aspects of the activities performed by the Juvenile Justice Welfare Office in Rome and, particularly, juvenile offenders' rehabilitation through the labour market. For those youngsters, entering the labour market is very often an insecure and improvised activity, both because of the objective difficulties of job search nowadays and for their specific problems in finding out their own identity and making plans, especially as it concerns their future work.

The repetition of the following pattern was often observed: in juvenile offenders the difficult and convoluted way of building their new identities stirs up their inability of casting their minds on future projects and laying the ground thereof.

This article refers the contributions of the Director of the Juvenile Justice Welfare Office in Rome, Mrs. Carmen GENOVESE, and the Social worker, Mrs. Sonia LOMBARDO, who monitored the implementation and the progress of the whole Project.

Il quadro di riferimento

È noto come il processo penale minorile persegua l'obiettivo di rendere il carcere minorile una risposta residuale per i minori responsabili di un reato e collochi gli interventi nel contesto di vita del ragazzo, sollecitando una forte collaborazione tra i Servizi della giustizia minorile e le altre risorse esistenti per la elaborazione di progetti individuali educativi e di riparazione del danno. Il mandato istituzionale e la nostra esperienza ci orientano a proporre e a condividere con i giovani e con le famiglie progetti che favoriscano l'acquisizione di consapevolezza di sé e attivino processi di responsabilizzazione, nonché ovviamente pongano in essere la tutela necessaria, laddove il minore sia privo di sostegno familiare. È opportuno ricordare che il minore o il giovane adulto che si presenta al servizio non pone quasi mai una domanda di aiuto perché è convocato su mandato dell'Autorità giudiziaria, in occasione di un procedimento penale; tanto meno viene da noi per essere aiutato a cercare lavoro! Pertanto il compito dell'operatore è spesso quello di giungere alla condivisione di un progetto educativo/riparativo pur limitato nel tempo partendo dall'occasione del reato o dalla semplice imputazione.

I ragazzi e il lavoro

Nell'esperienza romana, il primo contatto con il ragazzo italiano e straniero di seconda generazione sottoposto a procedimento penale avviene, in molti casi, quando è

quasi prossimo alla maggiore età. Spesso si tratta di ragazzi che sono usciti dalla scuola da più o meno tempo, portando con sé un senso di fallimento personale del percorso di apprendimento misto a discredito nei confronti dell'istituzione, spesso non sono disponibili a progettare con l'operatore la ripresa degli studi nelle forme già sperimentate. In alcuni casi possono avere già svolto attività lavorative, grazie all'interessamento di conoscenze famigliari e amicali; generalmente attività per le quali non è richiesta alcuna specializzazione e che hanno carattere di precarietà perché non prevedono né forme di tutela né spesso una continuità temporale. Di solito le tipologie di lavoro più ricorrenti, nell'esperienza dei ragazzi seguiti, sono in ambito edilizio (imbianchini, operai generici che coadiuvano fabbri, idraulici, carpentieri ecc.) o nel commercio (commessi, baristi, magazzinieri, trasportatori, ecc.). Non posseggono, anche per la giovane età, una professionalità spendibile sul mercato del lavoro ed evidenziano disorientamento, incertezza e poca conoscenza del mercato stesso, della domanda di lavoro da parte delle aziende, delle regole del lavoro (ritmi, riconoscimento dei ruoli) e, in particolare, percependo in modo confuso il proprio progetto di vita, non riescono a individuare una propria collocazione in quel mondo, rifiutandolo o sentendosene rifiutati alle prime difficoltà. L'avvio al lavoro è incerto, né programmato né costruito, sia per le difficoltà oggettive di ricerca e collocazione lavorativa sia per la difficoltà di proiettarsi in termini progettuali in ambito lavorativo. La difficoltà non è solo esterna; ma anzi spesso rivela una faticosa ricerca di una propria identità che ovviamente penalizza anche un efficace orientamento nel mondo del lavoro.

Nell'esperienza operativa si nota spesso che un difficile e tortuoso percorso di ricerca di una propria identità e di ricomposizione di sé si accompagna e rinforza l'incapacità a proiettarsi progettualmente nel futuro e/o a costruirne i presupposti.

Per quanto riguarda l'utenza straniera di recente immigrazione ed i nomadi ci troviamo di fronte a situazioni di disagio socio-economico, alloggiativo e, più in generale, di esclusione sociale e di deprivazione culturale che rimandano ad interventi complessi tesi innanzi tutto a garantire i bisogni primari e successivamente l'avvio di progettualità per il futuro. L'intervento deve "fare i conti" anche in questo caso con la necessità di un lavoro sull'identità, stavolta non solo in termini psicologici, ma anche e soprattutto in termini concreti per la mancanza di documenti, per la presenza di diversi alias, per lo sradicamento talvolta dal gruppo familiare e dalle sue tradizioni.

Con modalità, tempi e strategie diverse, la costruzione dei progetti si confronta quindi con il difficile compito di sostenere la definizione dell'identità del giovane.

In tal senso la possibilità di confrontarsi con il "fare" concreto rappresenta un modo per permettere ai ragazzi di uscire dal mondo delle ipotesi e confrontarsi con impegni reali attraverso i quali "mettersi in gioco". Attraverso le attività, infatti, i ragazzi si conoscono e sono a loro volta conosciuti in maniera sempre più approfondita dagli operatori. Le attività sono inoltre indispensabili *per dare concretezza*, negli interventi, agli obiettivi di ripristino dei percorsi educativi interrotti con la commissione del reato nonché allo svolgimento delle misure penali, in linea con le richieste della Magistratura minorile.

Gli operatori dunque si confrontano costantemente con l'esigenza di reperire attività che consentano la duplice funzione osservazione/intervento ma, al tempo stesso, che siano adattabili alle esigenze del singolo minore.

Le progettualità di orientamento e inserimento lavorativo

In questo ambito si colloca l'esperienza di inserimento di giovani in percorsi protetti di formazione – lavoro, in collaborazione con istituzioni pubbliche e del Privato sociale che nell'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni di Roma ha ormai circa dieci anni. Abbiamo stimato che i progetti che negli anni si sono susseguiti hanno coinvolto circa 100 giovani dai 16 anni ai 21.

A seguito di tali esperienze, ritenute comunque positive anche laddove i ragazzi non hanno terminato e/o continuato il percorso di lavoro, magari per indisponibilità finanziaria, l'Ufficio ha operato nell'ottica di sostenere e sollecitare ulteriori iniziative di inserimento lavorativo protetto perché appare particolarmente adeguato alle caratteristiche della nostra utenza: per i bisogni e la domanda posta dagli utenti (percorsi di autonomia e di inserimento sociale), per l'età dei ragazzi (giovani adulti), per il ritorno positivo dell'esperienza sui livelli di autostima, di autoefficacia, di identità, di maggiore consapevolezza di sé, infine per i risultati educativi connessi (maggiore capacità di autoregolazione, di relazione e di responsabilizzazione). Le borse lavoro infatti, consentono al ragazzo di fare un'esperienza a diretto contatto con aziende pubbliche e private con la possibilità di modulare il programma lavorativo (ritmi di lavoro, svolgimento delle attività, relazioni interne) sulla base delle iniziali capacità di prestazione d'opera da parte del ragazzo. Generalmente la borsa lavoro trova disponibilità da parte del datore di lavoro perché non comporta obblighi di assunzione e i relativi compensi predisposti per i giovani, nonché le forme assicurative previste, sono a carico dell'ente promotore.

Nel corso del 2007 sono stati attivi 4 progetti che hanno coinvolto ulteriori 40 ragazzi. Il Progetto Equal "Ipotesi di Lavoro" si inserisce nel solco di questa pluriennale esperienza, un progetto che per le sue caratteristiche specifiche, ha reso possibile l'estensione ad un tipo di utenza abbastanza diversificata per nazionalità, appartenenza culturale, tipologia di esperienze pregresse. Infatti quando i progetti non presentano vincoli rigidi per la partecipazione dell'utenza (es. possesso di permesso di soggiorno, maggiore età, presenza di titoli specifici) è possibile farvi accedere giovani stranieri e nomadi per i quali l'accesso al mondo del lavoro è spesso costellato di numerosi ostacoli. Va detto infatti che, tanto più i progetti sono flessibili nelle modalità e per i requisiti richiesti, tanto meglio consentono di personalizzare i percorsi di formazione lavoro alle diverse esigenze dei ragazzi, generalmente con risultati apprezzabili. In questo senso il Progetto Equal è stato quanto mai accessibile consentendo di "coprire" quella fascia di utenza che altrimenti sarebbe rimasta esclusa.

Sono state inoltre presidiate dal progetto quelle caratteristiche che la prassi ha confermato essere essenziali nell'esperienza delle borse lavoro.

Infatti, a fronte delle positive caratteristiche dello strumento della borsa lavoro, l'esperienza ci ha insegnato che *la metodologia applicata ai progetti è decisiva rispetto alla loro riuscita*, trattandosi di giovani con particolari problemi di natura comportamentale, relazionale e di adattamento sociale. In questi anni l'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni ha quindi potuto individuare, con i *partner* con cui di volta in volta ha collaborato, una metodologia che vede come elementi fondamentali:

- *la necessità dell'accompagnamento del ragazzo da parte di un tutor esterno all'azienda e presente in tutte le fasi del percorso di formazione lavoro, con fun-*

- zioni di mediazione delle modalità di relazione e di comportamento del ragazzo e con funzioni educative, di facilitazione, di rinforzo positivo e di controllo;
- la necessità che la *fase di inserimento lavorativo sia preceduta da una fase di orientamento* (di solito attuata attraverso i Centri di Orientamento al lavoro del Comune di Roma) che tenga conto delle attitudini e delle competenze acquisite dal ragazzo e, attraverso un lavoro di valorizzazione delle stesse, accompagni il giovane nella conoscenza delle opportunità presenti nel mondo del lavoro e lo orienti nella ricerca dell'attività lavorativa più congrua. Il bilancio delle competenze aiuta il ragazzo a individuare le proprie criticità, ma anche i punti forza e a capire il percorso possibile che egli può realizzare. Egli ne può avere un ritorno positivo in termini di autostima, di autoefficacia, e di ricomposizione di un'immagine di sé più integrata; come se ricevesse un impulso ad attivarsi verso una meta;
 - la necessità di un *accurato lavoro per l'individuazione dell'azienda o organismo che accoglie il ragazzo* (in genere affidata alle cooperative sociali). Tale attività richiede una buona conoscenza della domanda di lavoro e delle risorse territoriali per valutare la combinazione tra offerta e domanda di lavoro, per presentare il ragazzo, per garantire all'azienda un costante monitoraggio dell'inserimento e per individuare il tutor aziendale che affiancherà il ragazzo;
 - la necessità che gli organismi *coinvolti siano specializzati nel trattamento, orientamento e accompagnamento dei ragazzi implicati in azioni penali* al fine di migliorare il livello di personalizzazione del percorso di formazione lavoro;
 - la progettualità che ne scaturisce dovrebbe, infine, *individuare una modalità di coordinamento che faciliti la collaborazione in rete di tutti i servizi*.

Il Progetto Equal dunque ha costituito un valido tassello nella costruzione di percorsi possibili per i ragazzi dell'area del disagio, ma ha avuto difficoltà a mettere in atto quelle strategie necessarie a "lasciare una traccia" sul territorio perchè l'esperienza sia "replicabile". Non solo per le difficoltà della costruzione della rete con i servizi municipali di riferimento, ma anche per la mancanza di una rete, non solo di piccoli commercianti, ma anche di aziende interessate a sostenere questi percorsi per dare loro maggiore respiro ed eventualmente aprire anche la possibilità di alternanza tra formazione e lavoro, all'acquisizione di competenze maggiormente specializzate e a qualche possibilità di assunzione in più. Ma l'aspetto più critico di questi progetti è la loro *temporaneità* poiché soggetti sempre a forme di finanziamento ad hoc, per cui a periodi di compresenza di più progetti si alternano periodi di quasi totale assenza di risorse come quello attuale.

L'auspicio è che sia possibile ripetere e allargare l'esperienza, anche in integrazione con le risorse territoriali già attive da tempo nel campo in quanto riteniamo simili progetti una modalità di lavorare nel sociale che crea pari opportunità, produce effetti visibili e per questo altamente sostenibile sul piano economico e sociale. I risultati ottenuti nel tempo attraverso le varie progettualità messe in campo, in termini di creazione di opportunità e di inclusione sociale, possono essere considerati senz'altro superiori alle risorse messe in campo.

La realizzazione del progetto Equal “Ipotesi di lavoro”

di Sonia Lombardo

Una premessa obbligata va individuata nella necessità di centrare l'attenzione sul fatto che i ragazzi inseriti nel progetto e comunque il bacino d'utenza con cui l'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni lavora, è composto da giovani che si, entrano nel circuito penale, ma sono comunque adolescenti nel pieno della loro evoluzione verso il mondo adulto. Adolescenti che, come tutti coloro che si trovano a vivere questa fase di vita sono immersi in un mondo fatto di dubbi, domande, ricerca di autonomia, accompagnata dalla ricerca di sicurezza e protezione da parte del mondo adulto circostante. L'adolescente è una persona che cerca di costruirsi una sua individualità ed è, quindi, caratterizzato in questa sua ricerca da un ambivalente desiderio di sentirsi ed essere riconosciuto “adulto” sicuro e responsabile ma al contempo è pieno di timori e dubbi sia riferiti alla necessità di dover lasciare le sicurezze dell'infanzia ma anche al suo continuo divenire e trasformarsi, nel fisico e nella persona, e quindi nella percezione di nuove e sconosciute pulsioni. Chiaramente i ragazzi con cui normalmente lavoriamo ben rappresentano tutte le variabili appena menzionate; connesse al normale ciclo di vita che viene spesso ostacolato nel suo regolare evolversi dalle situazioni problematiche nelle quali molti di loro si trovano a vivere.

I percorsi svolti dai ragazzi

Non è certamente facile realizzare una sintesi di tutto il lavoro svolto. Non volendo fare un lavoro di sola statistica, è mio intento provare a descrivere alcuni tratti dei percorsi svolti dai ragazzi.

Gli esiti dei tirocini appaiono solitamente configurarsi come “positivi” e “negativi”, in base al completamento del percorso.

I numeri del progetto¹

30	ragazzi e ragazze segnalati
18	ragazzi contattati
14	ragazzi per cui è stato avviato un tirocinio 6 femmine ed 8 maschi 2 italiani, 5 nomadi e 7 stranieri

¹Dati elaborati a cura della cooperativa “il Cammino” che ha collaborato nel progetto

4	Ragazzi per cui è stato attivato più di un tirocinio
6	Ragazzi che hanno interrotto il tirocinio prima del termine
3	Ragazzi che hanno prorogato il loro tirocinio
4	Comunità con cui si è collaborato
7	Assistenti sociali dell'USSM coinvolte nel progetto
14	Aziende ospitanti

È possibile, però, anche un'altra lettura di questa esperienza, in cui, al di là degli esiti oggettivi, vengano presi in considerazione gli esiti soggettivi che, partendo dall'opportunità offerta al ragazzo facciano emergere le sue capacità di sperimentarsi, di confrontarsi con la realtà, di elaborare anche gli abbandoni con una ricaduta comunque positiva sul suo percorso evolutivo.

I ragazzi inseriti in Tirocinio di Formazione Lavoro (di seguito TFL) sono stati 14.

In realtà le richieste pervenute sono state in numero più alto, ma inizialmente si è dovuta operare una scelta legata alla provenienza territoriale indicata dal progetto in alcuni Municipi romani; inoltre è stata comunque vagliata, in fase di orientamento, la reale motivazione dei ragazzi verso un progetto lavorativo e la possibilità di tenuta degli impegni.

Tutti i giovani inseriti nei TFL sono stati individuati proprio per la loro particolare fragilità e quindi fin dall'inizio era prevedibile un percorso non sempre e non obbligatoriamente "perfetto", laddove la perfezione voglia essere cercata nella conclusione nei termini fissati dell'esperienza lavorativa. Il progetto di cui trattasi infatti, proprio per le sue caratteristiche di flessibilità e di sostegno, operato dagli stessi organismi coinvolti attraverso modalità professionali di accoglienza, orientamento e accompagnamento educativo, sembrava rispondere più di altri alle esigenze specifiche di giovani, transitanti nell'area penale minorile che presentano fragilità personali, famigliari e di regolarizzazione della posizione amministrativa, spesso esclusi da progetti simili che pongono, come vincolo di accesso, un livello alto di autonomia da parte dei ragazzi selezionati.

Alcune storie

Ho pensato di raccontare le esperienze, le storie, i vissuti di alcuni dei ragazzi inseriti nel progetto, tentando di enucleare sia gli elementi che hanno favorito l'esperienza sia quelli che la hanno, in qualche modo, ostacolata.

M. è stato uno dei primi ad aver iniziato questa avventura. Dopo un lungo periodo di detenzione è stato posto in misura alternativa con collocamento presso una comunità di Roma lontana dal suo paese di origine. Trattasi di un giovane rom italiano stanziale che, per provenienza culturale, sociale e familiare aveva sempre tenuto, con gli operatori che lo seguivano nel percorso penale, comportamenti che potevano essere letti ed interpretati in una dimensione di "bullismo"; comportamenti che comunque venivano accolti, letti, rielaborati e restituiti per condurlo all'assunzione di responsabilità. M. presentava una forte richiesta di inserimento lavorativo ed ha trovato, nell'esperienza fatta con il TFL, l'occasione

non solo di lavorare in senso stretto, ma soprattutto di riscattare la sua immagine lasciando emergere elementi di affidabilità e capacità di confronto. È riuscito infatti, nel tempo del suo inserimento lavorativo, a dimostrare grande senso di responsabilità e correttezza nella gestione quotidiana delle mansioni che gli erano state affidate, tanto da diventare un importante punto di riferimento per il responsabile dell'attività.

In breve tempo le ore di tirocinio sono state incrementate proprio per l'impatto positivo che egli riscontrava con gli operatori presso i quali svolgeva l'attività lavorativa. Nei mesi in cui ha lavorato è stato possibile osservare in lui l'emergere di significative potenzialità e una loro conseguente valorizzazione, con sua grande soddisfazione personale. Tale percorso è stato poi interrotto da un'intervenuta e legittima liberazione anticipata che lo ha visto tornare a casa.

Nonostante tale esito si ritiene che il percorso seguito da M. sia stato positivo, poiché gli ha dato modo di riscattare comunque quell'immagine di giovane "bullo" che si era costruito intorno più per difesa che per reale appartenenza caratteriale. Egli è stato immerso in un "fare concreto" che, forse per la prima volta, gli ha fornito la possibilità di riconoscere le proprie risorse positive e quindi anche di restituirle all'esterno. Un'esperienza legata al penale che, calata in un disegno progettuale guidato ed accompagnato, gli ha dato modo di conoscersi meglio e di conoscere l'esterno, facendolo quindi lavorare sul proprio senso di autostima che le esperienze pregresse avevano forse soffocato.

Probabilmente, infatti, proprio "smuovere" le acque del fare concreto e l'aver riconosciuto le proprie risorse, dà modo al giovane adolescente di sentirsi più forte e quindi "capace" di muoversi più liberamente e responsabilmente nel mondo circostante.

Anche l'esperienza di L. ha avuto un esito positivo, sia in termini oggettivi, con il completamento del TFL, sia in termini soggettivi, per la mobilitazione delle sue capacità.

L. è un ragazzo di origine albanese arrivato a Roma a seguito del padre che aveva da qualche tempo trovato un'occupazione stabile e regolare in Italia. L. aveva già tentato vari percorsi lavorativi ma non era mai riuscito a mantenere un impegno concreto, probabilmente anche a causa della mancata regolarizzazione degli stessi. Parallelamente la sua adesione ad un progetto di messa alla prova rischiava di essere inficiata proprio dalla mancanza di un impegno regolare lavorativo o di studio. L'inserimento nel TFL, pertanto, rispondeva sia alle esigenze di autonomia economica del ragazzo che a quelle della Magistratura

L. comunque si caratterizzava proprio per un'instabilità nella tenuta degli impegni concordati fino all'attivazione di questo TFL, inserito nel progetto di messa alla prova conclusosi poi positivamente. Con il supporto e l'accompagnamento del tutor designato al monitoraggio del tirocinio ha potuto scoprire in sé tutte le sue capacità e risorse relative ad un "fare" che questa volta è arrivato ad una conclusione. L., per la prima volta, ha portato a termine una progettualità in suo favore, probabilmente grazie al rinforzo positivo che l'essere riconosciuto dall'esterno come abile e capace "giardiniere" ha stimolato. L., che nel percorso di messa alla prova aveva chiaramente anche altri impegni concordati con la Magistratura, è riuscito a mantenere una buona tenuta degli stessi portandoli positivamente a termine. Probabilmente anche la consapevolezza di essere davvero tutelato nei propri diritti gli ha dato l'*input* a saper mantenere l'impegno concordato.

Parallelamente gli ha consentito di riconoscere il senso dei "sistemi" istituzionali che lo circondavano, quali quello che consente la regolarità del lavoro e quelli relativi alle esigenze della giustizia.

Ad oggi L. sta ancora cercando autonomamente un'altra attività lavorativa esPLICITANDO però di non voler più accettare condizioni di irregolarità perché desideroso di costruirsi la sua indipendenza in una condizione di sicura stabilità.

T., di 17 anni, giovane originario del Marocco, beneficiava della "messa alla prova" che aveva avuto un andamento altalenante di cui aveva lui stesso chiesto l'interruzione a metà del percorso. Egli era, inoltre, nella condizione di minore straniero non accompagnato e quindi sottoposto a tutela. In tal senso rappresenta la drammatica realtà dei minori stranieri che si ritrovano soli e disperatamente alla ricerca di un appiglio sicuro nel nostro paese. Egli viveva una situazione personale estremamente dolorosa, da cui traspariva un forte bisogno di fiducia e soprattutto le sue risorse sopivano dietro un comportamento vicino all'apatia.

Nella breve esperienza di aiuto all'interno della segreteria di una delle Associazioni coinvolte come partners dei TFL, T. ha trovato uno spazio in cui è emersa una significativa capacità organizzativa che gli ha dato modo di farsi riconoscere come giovane capace di "stare dentro" ad un progetto. Questo gli ha permesso di convivere con le proprie sofferenze ed anche di rivalutare le possibilità di riprendere la messa alla prova; anche se ciò non è avvenuto per una diversa valutazione del Magistrato.

Per L. ed M. come anche per T. (altro minore inserito nel TFL ma solo verso la fine del periodo previsto) l'esperienza fatta in questo tipo di progettualità ha inciso positivamente proprio su quelle problematiche che avevano ostacolato il loro percorso evolutivo aiutandoli a liberare nuove energie.

B. giovane ragazza proveniente dalla Serbia ammessa al beneficio della messa alla prova, ancora in corso, ha potuto per la prima volta sperimentarsi in un'attività lavorativa. La ragazza, all'epoca priva di regolare documentazione, non era mai riuscita ad attivarsi in esperienze lavorative, cosa che invece è potuta accadere tramite la presente progettualità. B. è una ragazza ricca di risorse personali e seppur appartenente ad una cultura rom che la vuole legata a certi status, vorrebbe vedere riconosciuta la propria autonomia personale. Pur restando legata a certe caratteristiche della sua cultura sta tentando di trovare una sua indipendenza, dimensione che un'attività lavorativa può fornire. Oggi B. ha inoltre ottenuto il rilascio del passaporto, che risponde al suo forte desiderio di integrazione; continua il percorso di messa alla prova, nuovamente inserita in altra borsa lavoro patrocinata dal Servizio sociale del territorio e sta mettendo in campo tutto il senso di autostima scaturito dal buon andamento del primo TFL. La ragazza ha potuto sperimentare come, attivando tutte le sue risorse positive, da parte della società corrispondessero risposte a lei favorevoli, come il rilascio del passaporto fino a quel momento negato.

Vorrei ora fare un veloce riferimento a tre percorsi che, seppur non portati a termine, non possono interpretarsi come esiti negativi

Due dei ragazzi inseriti nel Progetto Equal, dopo il periodo di orientamento e l'avvio dell'attività lavorativa in TFL sono riusciti ad attivarsi autonomamente e quindi a collocarsi nel mondo del lavoro in modo stabile presso ditte da loro stessi contattate. Probabilmente essere inseriti in progettualità che puntano soprattutto alla messa in campo delle risorse personali positive, di cui ogni individuo è portatore, aiuta a riaccendere quelle energie che favoriscono la costruzione di un proprio percorso di vita orientato e non più privo di bussola.

Lo stesso tipo di problema si è riscontrato in M. che, già in messa alla prova e quindi impegnato in una serie di attività concordate, non è riuscito a dare una positiva tenuta nel TFL. Anche in questo caso non siamo di fronte ad un percorso risoltosi negativamente poiché il giovane ha invece concentrato tutte le sue energie nel resto della progettualità portandola ad un buon esito finale.

Altre specifiche situazioni hanno invece chiesto una sospensione per dare spazio ad un intervento di elaborazione e consapevolizzazione del “qui ed ora” facendo emergere quindi tutti i timori o comunque le fragilità che avevano ostacolato il buon esito del TFL in vista della costruzione di un progetto adeguato al momento che il ragazzo stava vivendo.

Emblematica in tal senso è l’esperienza di J. che ha beneficiato di due diversi inserimenti in TFL. Il primo, che stava andando molto bene, si è interrotto per un nuovo arresto del ragazzo, conseguentemente posto in custodia cautelare. Successivamente tramite la trasformazione della misura con il collocamento in Comunità si è valutato di tentare un nuovo inserimento per lo stesso, spinti da un’aspettativa ed una richiesta del ragazzo. La progettualità attivata si è però rivelata troppo gravosa per il giovane che già era coinvolto in altre attività educative. Inoltre, probabilmente, egli anche per l’intervenuta situazione penale necessitava di un periodo di maggiore “sospensione del fare” per meglio comprendere i propri agiti, in modo da riuscire a calarsi nel “qui ed ora”. Dargli quindi la possibilità di capire cosa davvero poteva essergli urgente come intervento, che certamente doveva essere finalizzato, in questo caso, ad una maggiore consapevolezza nella gestione della propria quotidianità. Effettivamente dopo l’interruzione di questo nuovo tirocinio J. ha potuto trovare uno spazio in se stesso e, con la guida degli operatori che lo seguono, rielaborare quanto accaduto, fino a giungere a questi giorni in cui si sta lavorando sulla possibilità di una progettualità in art. 28 D.P.R. 448/88. Come operatori della giustizia abbiamo imparato che la variabile della recidiva che può emergere durante lo svolgimento dei percorsi progettuali dei nostri ragazzi, non deve impedirci di riprogettare!

Precedentemente si è fatto riferimento a quanto gli adolescenti siano in continuo cambiamento. Tale variabile, fondamentale per una rilettura degli agiti dei ragazzi seguiti da questo Ufficio, viene ovviamente gravata dalle situazioni di alta problematicità personale che spesso si trovano a vivere. Emerge, e non solo da questa progettualità ma da tutto il lavoro che noi operatori svolgiamo giornalmente con i giovani, che questi vengono spesso ostacolati e purtroppo anche “bloccati” nei loro percorsi di crescita dalle condizioni familiari e sociali di provenienza che, ovviamente divengono preminenti rispetto a qualsiasi altro evento. Da qui per esempio una giovane Rom E., anch’ella seguita da tempo sia dal nostro Ufficio che dai Servizi del territorio, vive una situazione di significativa conflittualità interiore. E. vorrebbe portarsi lontano da certe dinamiche tipiche della cultura di appartenenza ma questo suo percorso viene ostacolato concretamente dal padre che non vuole permetterle tale cambiamento; ciò la porta ad esprimere una forte ambivalenza emotiva perché, posta di fronte all’eventuale perdita dei legami affettivi familiari, non riesce a definirsi.

Il suo percorso in TFL è stato infatti interrotto anticipatamente proprio perché il padre, recandosi presso la Comunità dove E. era collocata con misura cautelare, l’ha riportata al campo nomadi. Successivamente la ragazza è tornata in comunità ma gli operatori hanno valutato (nonostante la sua richiesta) di non riavviare un altro percorso di tirocinio

perché emergeva in lei una bassa tenuta dell'impegno causata dalla situazione personale che ella tuttora vive e dalle stesse condizioni fisiche fortemente debilitate. Allo stato attuale la giovane, seguita ancora dal Servizio, è anche accompagnata in un percorso di sostegno psicologico che potrebbe aiutarla nella risoluzione dei suoi conflitti interiori.

L'importanza della comunicazione tra gli operatori

Nel rivedere, in conclusione, i vari percorsi svolti dai 14 ragazzi inseriti sono rilevabili dei dati molto positivi relativi per esempio all'emergere di un senso di autostima personale che inevitabilmente spinge verso una positiva autonomia. In effetti per una parte dei giovani coinvolti nei progetti di accompagnamento ed inserimento lavorativo è stato possibile osservare l'emergere di sconosciute energie, forse spinte dalla percezione di fiducia che hanno sentito intorno a loro, riuscendo a prendersi carico della responsabilità personali che l'impegno lavorativo impone.

Dietro alla definizione di un progetto, soprattutto se a carattere lavorativo, sono spesso sottintese istanze di vari attori: il giovane, con i suoi desideri di autonomia; la famiglia, che vede nel lavoro una stabilizzazione dei comportamenti del figlio; la Magistratura che chiede un impegno concreto e vincolante; il Servizio si trova quindi, da una parte, a mediare tra le varie istanze, dall'altra a dover individuare il percorso più adatto ad ogni singolo ragazzo

Proprio per questo il lavoro di rete, necessario alla realizzazione dei progetti complessi come questo, deve essere accompagnato da una comunicazione tra gli operatori che ha bisogno di essere ulteriormente rafforzata, strutturata e condivisa.

Pensare ad un adolescente, inserito in sistemi così articolati, non deve impedire di cogliere alcune peculiarità imprescindibili: per un adolescente è, infatti, fondamentale essere calato in una realtà concreta, da toccare e sentire propria, sempre al fine di poter costruire una individualità che sia progettualmente tesa verso il proprio futuro, nell'obiettivo di bilanciare potenzialità e fragilità a favore di una positiva evoluzione

Così emerge come sia il fare, che può accendere nuove energie, che il sospendere l'azione abbiano e possano assumere significati densi di nuove possibilità per il ragazzo se adattate ed interpretate in ogni singola e specifica situazione

Lavorare e progettare al sud con la Giustizia minorile: i dieci anni del Parco Progetti Pollicino

di Francesco Di Giovanni

Just like the child in the Grimm brothers' tale, many "Tom Thumb" in Palermo have been "dropping their pebbles" with the aim of finding the right trail to "keep themselves within the community": today, they work as cooks, mechanics, electricians, plumbers, shop assistants, bricklayers, drivers, ceramists.. they became parents and citizens... whose many stories we "reinvented together".

Ten years ago the Juvenile Justice Centre for the Region Sicily, the Juvenile Justice Social Service in Palermo, the no-profit organization "Inventare Insieme" and the social cooperative "Al Azis" launched the "Pollicino (= Tom Thumb) Project" which evolved into a networking initiative over the years.

Taking stock of the situation, 160 youngsters were dealt with (84 referred by the Juvenile Justice Service); 32 got a primary-school certificate, 48 got a vocational school certificate, 85 attended training courses, 49 entered the labour market; only 22 dropped their customized projects and only 8 of them re-offended.

“La ricerca del consenso e del coinvolgimento dei portatori di interesse durante il processo di attuazione delle politiche pubbliche è un altro aspetto che emerge dall’analisi dei progetti pervenuti. Si assiste ad una crescente consapevolezza, da parte delle amministrazioni, di quanto sia rilevante interagire con un contesto complesso, caratterizzato da una pluralità di attori portatori di interessi diversi e talora contrastanti. Gli approcci classici di attuazione, rigidi e attenti soprattutto alla conformità e alle normative, lasciano gradualmente il posto all’impiego di altri strumenti e a logiche di *governance*, caratterizzate da una maggiore flessibilità e dalla propensione alla negoziazione ed alla integrazione tra i soggetti pubblici e privati. Una testimonianza di questa nuova consapevolezza viene dal Centro per la giustizia minorile di Palermo, che ha realizzato un intervento di sistema volto all’integrazione di varie iniziative, che coinvolgono un grande numero di soggetti, per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di giovani a rischio.”

Con questa valutazione viene presentato il Progetto Youthstart “Pollicino” nella pubblicazione “Cento progetti al servizio dei cittadini – 4ª edizione”, relativa all’attribuzione dell’omonimo premio per l’edizione dell’anno 2002.

Siamo a dieci anni dalla nascita di Youthstart “Pollicino”, conclusosi nel 2001, al quale ne sono seguiti in altri che, sulla scia del primo, hanno dato vita al “Parco Progetti Pollicino”. Questi dieci anni ci danno oggi la possibilità di fare una prima valutazione sull’impatto di un’esperienza complessa, sistemica, in una regione in cui l’intervento della giustizia minorile si caratterizza con le problematiche endemiche del territorio: la mafia e

lo stato di abbandono di molti territori, la dispersione scolastica e formativa, il disagio e la devianza minorile, presente soprattutto nei quartieri periferici delle aree metropolitane.

In questi anni, l'esperienza "Pollicino" è stata più volte oggetto di studi e di ricerche. Per tutti è riuscita a superare il tradizionale approccio per azioni e interventi a vantaggio di una progettualità di sistema fondata sul "policentrismo di interventi ed attuata mediante lo sviluppo di partenariati territoriali" capaci di favorire processi di integrazione sociale e di cittadinanza funzionali allo sviluppo di "piccoli mondi e territori abitabili".

In questa logica si è avviato e sviluppato negli anni "Pollicino". Sono state individuate cinque grandi aree di bisogni relativi al sistema di inclusione per minori e/o giovani sottoposti a procedimento giudiziario o a rischio di coinvolgimento in attività criminose:

- la difficoltà del sistema di istruzione di accogliere ed accompagnare i "ragazzi difficili" nel loro percorso di diritto/dovere all'istruzione ed alla formazione;
- la difficoltà ad interagire su politiche e interventi con altre istituzioni locali, regionali e nazionali sui processi di inclusione ed i servizi per l'impiego;
- la difficoltà dei servizi di orientamento e formazione professionale a definire modelli efficaci per l'inclusione e la qualificazione di "ragazzi difficili" ;
- la debolezza degli incentivi per l'occupazione e soprattutto la difficoltà ad "esigere" gli incentivi;
- la grande distanza (anche divergenza) tra gli interventi socio assistenziali e gli interventi di politica attiva del lavoro.

La prima progettazione "Pollicino" si sviluppa sulla base delle indicazioni dell'Iniziativa Comunitaria Occupazione, programma Operativo – Youthstart, finalizzato al miglioramento del sistema occupazionale giovanile. La strategia di lavoro viene centrata su tre presupposti/obiettivi:

- Promuovere e sperimentare progetti innovativi per contenuti, metodologie e reti di partenariato, prevedendo già in fase iniziale la possibilità che i risultati delle sperimentazioni potessero generare dei "modelli" trasferibili proficuamente su altri contesti territoriali, in particolare siciliani (considerato l'ambito di intervento del Centro per la giustizia minorile).
- Promuovere e sperimentare progetti fondati sull'integrazione di interventi sociali, educativi, scolastici, di orientamento e formazione professionale e di sostegno e inclusione lavorativa;
- Promuovere e sperimentare progetti che per natura e peculiarità possano attivare processi e partnership di sviluppo locale.

Lavorare su queste tre piste ha richiesto una ridefinizione del nostro pensiero e della nostra azione, un cambiamento culturale di visione e di missione: orientarsi verso "una nuova prospettiva di pensiero integrata in grado di generare o comprendere, al suo interno teorie, modelli e tecniche di lavoro di tipo pluridimensionale" (Maguire, 1994).

L'ideazione di "Pollicino" si colloca come detto nel 1996, in un periodo storico per la città di Palermo. Nonostante il "rinnovamento amministrativo" iniziato nel 1993, gli interventi sociali, scolastici, culturali, l'azione dei progetti finanziati dalla legge 216/91 "primi interventi a favore di minori a rischio di coinvolgimento in attività criminosa", il tasso di dispersione scolastica continuava ad avere livelli molto al di sopra della media nazionale, il numero dei ragazzi denunciati e sottoposti a procedimento giudiziario non decresceva, i servizi della giustizia minorile avevano enormi difficoltà di inserimento dei

“ragazzi” nella scuola e nella formazione professionale e per di più anche il tradizionale bacino di “formazione” dei giovani, quello dell’accoglienza “a bottega” dagli artigiani, attraeva sempre meno i giovani, che preferivano lavorare in nero senza prospettive di qualificazione o scegliere la via dei “facili guadagni” generati da attività illecite, prima fra tutte lo spaccio.

In questo contesto emergeva forte il bisogno di attivare una riflessione responsabile sui processi educativi, formativi e di inclusione sociale e lavorativa avendo come presupposto quello di favorire lo sviluppo di un sistema capace di integrare intervento sociale, intervento educativo, intervento scolastico ed intervento formativo, avendo come fine ultimo l’attivazione di un processo virtuoso capace di rafforzare le abilità e le competenze necessarie all’inserimento nel mercato del lavoro.

Lo sforzo fatto è stato quello di strutturare un impianto flessibile, capace di adattarsi ai bisogni dei giovani, ad individualizzarsi senza perdere gli orizzonti comuni; il gruppo era un riferimento importante per migliorare persone e contesti. Occorreva vedersi progettisti nella logica del continuum, con la capacità di individuare e analizzare il/i problema/i, di definire gli obiettivi, vagliare le ipotesi alternative, scegliere la/le soluzione/i più adatte, quindi riplasmare il progetto “ad assetto variabile”, capace di intervenire sui problemi all’interno della sua evoluzione. Attivare un approccio “concertativo / partecipativo”, aperto, di tipo “euristico” (da eurisko= ricerca), dove la ricerca avrebbe condotto l’azione e l’azione la ricerca.

Il sistema creato era ed è in continua evoluzione, un vero e proprio processo che si è proiettato negli anni, caratterizzato da una sequenza di decisioni tese a modificare continuamente il quadro di riferimento progettuale. Una concertazione continuata tra i diversi attori coinvolti: istituzioni (giustizia minorile, comuni, provincia, scuole università, servizi sociali e sanitari), terzo settore (cooperative, associazioni, organizzazioni di volontariato) e aziende.

La progettazione partecipata e aperta ha costituito essa stessa un’interessante ed efficace azione di sistema. Grazie a tale attività è stato possibile promuovere partenariati, processi di rete, attivare processi di integrazione e di sinergia tra sistemi, soggetti e azioni.

Il percorso, sviluppato all’interno di un processo “euristico”, ci ha dato la possibilità di spostare il baricentro alla fase di attivazione del processo: definita l’idea, individuate le direttrici, allargata la progettazione ad altri sistemi e soggetti, attivato il “tavolo”, il processo si è implementato continuamente diversificandosi e dando vita al “parco progetti”,

Attivare un processo sociale partecipato, avvalendosi di una *partnership* di sviluppo multidimensionale e multiattoriale, non è stata un’esperienza facile. Oggi, costituisce però una condizione essenziale per sedersi intorno ad un tavolo e cominciare a lavorare su un progetto. E poi ... darsi un modello di “governance” in cui ciascuno assume un ruolo, in una dimensione necessariamente autopoietica multidimensionale finalizzata all’attivazione di un sistema capace di costruire se stesso e la propria identità, capace di dotarsi di una propria organizzazione. Ai partner coinvolti, a prescindere dalla loro rilevanza, viene dato un pieno riconoscimento sociale di complementarità, di democrazia dialogica (tutti, a prescindere dai ruoli o dagli status hanno diritto a manifestare i propri punti di vista a vantaggio del gruppo) e deliberativa (il processo decisionale si sviluppa attraverso processi di concertazione e di convergenza trasparente tra tutti i partner).

In questi anni tanti progetti sono stati sviluppati partendo dai modelli sopra descritti. Abbiamo avuto la conferma che “il sapere è immanente ai diversi collettivi umani” e che “il gruppo è veramente più intelligente di ciascuno di noi”. Per costruire qualcosa insieme è necessario “mettere il potere nelle mani di tutti, incoraggiare la responsabilità individuale, condividere il potere e farlo girare, promuovere il lavoro di squadra, imparare ad ascoltare e imparare a parlare, cercare il consenso, dedicarsi con passione alla missione” (I sette principi dell’Orpheus Process).

Grazie a questo approccio, tante risorse, alcune delle quali marginalizzate, sono state attivate, valorizzate e responsabilizzate. Non soltanto si è favorito il processo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi, ma si sono sviluppate nuove idee, nuovi percorsi, nuove occasioni.

La linea tracciata, già dalla prima progettualità “Pollicino”, nel tempo si è rafforzata orientandosi a:

- Favorire nuove opportunità educative, sociali e culturali;
- Avvicinare gli interventi socio assistenziali agli interventi di politica attiva del lavoro;
- Rendere fruibili, attraverso nuove opportunità e sperimentazioni le norme sul Diritto Dovero all’Istruzione ed alla Formazione;
- Rendere fruibili ed efficaci i servizi di orientamento e formazione professionale;
- Rafforzare e mirare ai bisogni i dispositivi e degli incentivi per l’occupazione;
- Attivare nuovi partenariati virtuosi tra terzo settore e pubblico per allestire luoghi societari (istituzioni civili) con una capacità stabile di indirizzamento e sostegno da realizzare in tempi non contingenti e spazi non occasionali.

Non è stato facile essere nel contempo progettista, manager e riprogettista. Si ritiene che la progettazione attenga prevalentemente alla dimensione spazio temporale ed economica (strutturare le attività, pianificare i tempi, gestire le risorse, definire costi e budget). L’esperienza ci insegna che l’area delle competenze prevalente è quella del “management strategico”. Il project management è un area di specializzazione del management finalizzata ad attivare processi innovativi attraverso i quali viene gestito il cambiamento, deve cioè produrre innovazioni ai sistemi, ai servizi, ai prodotti o a specifiche routine.

Chi intende fare il “progettista sociale” non può esimersi dal pensare all’incidenza che può avere sulla vita di molte persone l’ideazione e la realizzazione di un progetto, se vogliamo dare per vera la frase che dice: “alla fine del progetto il mondo non sarà come prima”. La nostra azione alla fine avrà cambiato qualche piccolo mondo: il mondo di un bambino, di un giovane, di una famiglia, di una comunità, di un territorio. Nel definire e gestire un progetto abbiamo delle grandi responsabilità. Bisogna avere la consapevolezza che “progettisti non ci si improvvisa”: avere una visione sul futuro e del futuro; sguardi strategici, nuove dimensioni prospettiche e capacità di innovare. Non è difficile farlo, sicuramente è complesso ed è tanto più complesso quanto i sistemi sui quali intendiamo operare sono complessi.

Quella territoriale integrata costituisce uno degli ambiti di progettazione particolarmente complessi, così come particolarmente affascinanti. In Sicilia è qualcosa che ci manca. Siamo stati da sempre abituati a vedere le cose per parti, quando sarebbe opportuno riuscire a guardare l’insieme nella direzione del futuro. Molti dei problemi territoriali e sociali sono

radicati nel tempo, nella cultura, nello spazio. Molte delle risorse territoriali sono in attesa di essere valorizzate, molti uomini, molte donne, molti giovani, molti bambini aspettano di trovare il momento più opportuno per “mettersi in movimento”, molti altri sopravvivono nella marginalità e nell'emarginazione. Il nostro territorio spesso sopravvive.

Il laboratorio attivato attraverso il percorso “Pollicino” ha consentito di lavorare sulla trasformazione di “utopie” in “proiezioni possibili”, in ... “esperienze possibili”. Come il giovane della favola dei fratelli Grimm, tanti giovani “Pollicino” in questi anni hanno “gettato sassolini” con il desiderio di trovare la strada giusta per “stare dentro” la nostra società. Tanti nomi si affollano oggi nella mia mente, giovani in tuta, giovani in divisa, giovani ... cuochi, meccanici, elettricisti, idraulici, commessi, muratori, trasportatori, ceramisti, ... madri e padri, ... cittadini... tante storie da ... “inventare insieme”.

Il bilancio di questi dieci anni sul territorio della città di Palermo può essere così sintetizzato:

160 giovani accolti, 84 dei quali segnalati dai servizi della giustizia minorile, 32 hanno conseguito la licenza media, 48 una qualifica professionale, sono stati attivati 85 tirocini formativi, 49 giovani sono stabilmente inseriti al lavoro, solo 22 hanno abbandonato i percorsi progettuali e tra questi 8 sono tornati a delinquere.

Scheda:

I progetti del “Parco Progetti Pollicino”, dal 1998 ad oggi, sono stati:

- Progetto finanziato da FSE – Iniziativa Comunitaria Occupazione Youthstart, realizzato dal 1998 al 2000 dal titolo: “Pollicino – percorsi di integrazione socio lavorativa per adolescenti a rischio di inclusione sociale”
- Progetto finanziato da POR Sicilia 2000 – 2006, realizzato dal 2002 al 2004, dal titolo: “Pollicino – Centri polivalenti in Rete”
- Progetto finanziato da FSE – Iniziativa Comunitaria Equal, realizzato dal 2002 al 2005, dal titolo: “S.O.L.E. – Sistema di orientamento Lavoro Esclusi”
- Progetti finanziati dall’ APQ “Recupero della marginalità sociale”, realizzati dal 2004 al 2007, dal titolo: “La rete di Pollicino” e “Un posto al SOLE”
- Progetto finanziato dal Distretto Socio Sanitario 42 di Palermo, avviato nel 2006 e tuttora in corso, denominato: “RISE – Rete Inclusione Socio Economica”

“Quando Peter Pan incontrò Wendy...”

Diario dall'ISOLA CHE NON C'È: un progetto del CGM Puglia

di Piero Sansò

The “NEVERLAND” project, planned and carried out by the Centre for Juvenile Justice of Bari with a development lasting several years, supports the state activity of placing teenagers in communities; it is aimed at improving the management standards, by private social communities, of teenagers undergoing judicial proceedings.

Since 2004, this project has consisted of: a survey about management methods used in each community; a survey aimed at a better understanding of the degree of rooting of each community in its own area and of the resource exchange with it; two series of meetings with the main actors of juvenile criminal proceedings and, finally, the making of a practical guide for private social communities working with teenagers which will be tested – at a regional level – starting from the next July.

Il progetto “L'ISOLA CHE NON C'È”, ideato dal Centro per la Giustizia Minorile della Puglia, comincia un po' in sordina verso la fine del 2004, con l'intento di arricchire di potenzialità l'ordinaria attività istituzionale dei collocamenti in comunità e migliorare gli standard di gestione dei minori sottoposti a provvedimento giudiziario penale dalla comunità del privato sociale con cui il Centro per la giustizia minorile di Bari ha un rapporto di collaborazione.

La metafora dell'Isola che non c'è viene, ovviamente, dall'immaginario della letteratura per ragazzi (“Peter Pan, il ragazzo che non voleva crescere” scritto da James Matthew Barrie nel 1904 come testo teatrale e poi divenuto il romanzo “Peter e Wendy”). Nello scegliere il nome del progetto pensiamo inizialmente a Neverland – molto semplicemente – come l'Isola ideale ancora da costruire, ritenendo che un'Isola capace di offrire ai minori incappati nel penale tutto quello che vorremmo, ancora non c'è. L'inquieto Peter Pan, così simile sotto certi aspetti ai minori che vengono presi in carico dai nostri servizi, ci sembra il personaggio principale di questa avventura.

Data la nota limitatezza di comunità ministeriali (in Puglia, per esempio, ce n'è solo una a Lecce), le comunità del privato sociale accolgono un'altissima percentuale di minori collocati in comunità in ambito penale e uno dei dati di realtà con cui ci dobbiamo confrontare da sempre riguarda proprio la difficoltà che le strutture private incontrano nel gestire i “nostri bravi” ragazzi.

Decidiamo di partire con una rilevazione tra le venti comunità con cui il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia collabora più frequentemente. La rilevazione punta ad un duplice obiettivo: conoscere meglio le comunità (come sono organizzate, come funzionano,

con quali risorse, etc.) e comprendere meglio quali siano le maggiori criticità nella gestione dei minori dell'area penale.

Le comunità accolgono di buon grado questa iniziativa, in quanto, contestualmente all'attività di rilevazione, offriamo loro un maggiore supporto ed accompagnamento nella gestione dei ragazzi, per "colmare" le carenze economiche che stanno mettendo a dura prova tutti quanti. Il 2004 ed il 2005, in particolare, sono anni difficili per tutte le strutture che collaborano con la Giustizia Minorile. I pagamenti delle rette subiscono ritardi. Ogni giorno raccogliamo lamentele e qualche comunità arriva persino a chiudere i battenti con relativo trasferimento dei minori in altre strutture (la situazione generale non è proprio quella per cui si possano pretendere livelli di qualità ottimali...).

La rilevazione conferma che, a seguito delle difficoltà economiche, molte comunità sono sottoposte a frequenti turn-over di personale, per cui la qualità del servizio resta sempre molto bassa. Il personale educativo delle strutture – appena fatta un po' di esperienza e acquisito maggiore competenza professionale – puntualmente va via, portando con sé tutto quello che ha imparato e costringendo la struttura a far entrare nuovi assunti, digiuni di pratica pedagogica, soprattutto nei confronti dell'utenza penale.

Un altro nodo problematico appare la scarsa conoscenza, in gran parte delle comunità, della normativa penale minorile e degli obblighi a cui i minori sono sottoposti per legge: da qui la conduzione talvolta "superficiale" di situazioni complesse ed una certa approssimatività nei controlli, specie in situazioni in cui una maggiore attenzione si rende indispensabile.

La ricerca evidenzia anche una sostanziale necessità di rinforzo del sistema sanzionatorio e premiale.

Emerge, infine, lo scarso utilizzo, da parte del personale educativo, dello strumento del colloquio professionale ed una preferenza per i colloqui informali, che, nella maggior parte dei casi, non raggiungono la caratterizzazione di spazi d'ascolto e intervento dotati della necessaria specificità e professionalità.

Un ultimo aspetto di particolare rilevanza riguarda lo scarso radicamento che le strutture del privato sociale sembrano avere nei territori di appartenenza, soprattutto nei rapporti con gli Enti Locali, i Servizi del territorio e le agenzie esterne di socializzazione; a questo aspetto corrisponde una sostanziale limitatezza di opportunità formative per i minori ospiti.

Il quadro generale finale è il seguente: comunità con difficoltà a sedimentare un sapere specialistico, che hanno poche relazioni con l'esterno e non conoscono sufficientemente la normativa penale minorile.

Nonostante le difficoltà elencate, non ci scoraggiamo. Siamo convinti che le strutture del privato sociale siano depositarie di una ricchezza nascosta, di una freschezza ed un entusiasmo unici, di una buona capacità di accogliere ed entrare in relazione con i minori.

Il progetto si pone, a questo punto, un altro obiettivo a breve termine: quello di aprire il confronto con l'altro grande attore del processo penale minorile, l'Autorità Giudiziaria Minorile.

È bene che i giudici capiscano qual è la realtà con cui ci confrontiamo. Che sappiano quali siano i pregi ed i limiti oggettivi e contingenti delle strutture presso cui collochiamo i minori sottoposti a provvedimento giudiziario penale, al fine di trovare strade condivise per cambiare rotta ed approdare tutti all' "Isola che finalmente c'è".

Si decide, così, di divulgare gli esiti della rilevazione in apertura delle due giornate di studio regionali organizzate a Bari il 16-17 gennaio 2006. Evento di grande rilevanza: partecipano infatti all'iniziativa le Autorità Giudiziarie Minorili dei tre distretti di Corte d'Appello pugliesi (Bari, Lecce, Taranto), i Servizi Minorili della Puglia, tutte le comunità del Privato sociale che collaborano con il Centro per la Giustizia Minorile di Bari. All'iniziativa partecipa anche l'Istituto Centrale di Formazione del personale di Messina. Ci si avvale inoltre della collaborazione del Centro Internazionale Alti Studi Universitari di Bari.

L'iniziativa delle giornate di studio, strutturate in modo tale da consentire un'interazione diretta tra partecipanti e relatori, incontra l'interesse di tutti per la particolare "utilità" del confronto avviato.

La metafora che ci guida, comincia ad acquisire spessore, arricchendosi di nuovi elementi. Peter Pan conduce i bambini sperduti a Neverland e li – regalando a tutti i suoi amici un'infanzia eterna – capeggia irriducibili battaglie contro i Pirati di Capitan Uncino, gli adulti cattivi, facendo occasionali alleanze con gli indiani, gli adulti combattivi e coraggiosi. Ma Peter Pan e la sua banda hanno tutti bisogno di una mamma.

Ecco perché Wendy diviene così importante.

Wendy non è una bambina qualunque. È l'unica bambina dell'allegria compagnia. È l'unica ad aver fermato l'ombra ribelle di Peter Pan, cucendogliela addosso. È l'unica che la sera racconta a tutti le favole, prima di andare a letto.

Wendy – dopo avventurose vicissitudini – sarà la prima dei bambini sperduti a chiedere di tornare a casa e ad insegnare agli altri che c'è una via di ritorno.

È per questo che il nostro vero modello è Wendy. Wendy che aiuta a crescere. Wendy che contiene le inquietudini e ferma il lato ribelle di Peter Pan. Wendy che atterra sull'Isola che non c'è e cambia le regole del gioco indicando una via d'uscita a tutti.

Le giornate di studio si chiamano non a caso *"La via del ritorno"*. Magistratura minorile, Servizi e Comunità si guardano negli occhi e si raccontano le reciproche aspettative e i punti di maggiore difficoltà nell'esecuzione del difficile mandato del recupero dei minori, di fornire loro una "alternativa" ... una via del ritorno... Emerge l'insoddisfazione dei giudici per la scarsa qualità dei servizi offerti dalle comunità a cui tuttavia è riconosciuto un ruolo importante. Sono richiamati i problemi legati alla funzione di "controllo" che le comunità dovrebbero saper assumere, si discute delle caratteristiche peculiari dell'utenza multiproblematica, delle carenze economiche, della necessità di chiarimenti sull'applicazione della normativa sul processo penale minorile. Emergono le contraddizioni di un sistema penale minorile che ancora, proprio sul collocamento in comunità, trova molti elementi di ambiguità e mancanza di chiarezza. Prima fa tutte l'esigenza di conciliare, ad esempio, la non interruzione dei processi educativi in atto, all'interno di una logica coercitiva quale quella della misura cautelare: la misura cautelare non nasce infatti da esigenze pedagogiche ma risponde prima di tutto a esigenze giudiziarie legate alla commissione di un reato (evitare il rischio di recidiva o di inquinamento delle prove); se poi diviene anche misura educativa, secondo la migliore pedagogia, l'intervento non potrebbe prescindere dalla volontaria e "libera" adesione del soggetto al progetto educativo, che in questo caso difficilmente c'è.

Si sollevano problematiche antiche, mai sopite. C'è, tra la magistratura ed i servizi, chi sottolinea le difficoltà legate alla gestione di minori del penale in comunità in cui sono ospitate anche ragazze, nonché – a dispetto di quanto previsto dall'art.10 del

D.L.272/89 – l'inopportunità dell'utilizzo di comunità che ospitino contemporaneamente minori sottoposti a provvedimento giudiziario penale e civile, rimarcando i rischi della "promiscuità" tra minori autori di reato e minori destinatari di provvedimenti civili o amministrativi, spesso infraquattordicenni, vittime di situazioni di disagio, di abbandono e di violenza. Valutazioni da cui tutte le comunità presenti si difendono, sottolineando gli aspetti positivi di queste convivenze.

Si discute sulla concessione di brevi rientri in famiglia per i ragazzi nella misura cautelare del collocamento in comunità: una parte della magistratura ritiene non siano autorizzabili in quanto la normativa non prevede la concessione di "permessi" in misura cautelare, un'altra parte li considera "rientri temporanei in famiglia" facenti parte del percorso individualizzato previsto dalla comunità e, in quanto interni a tale progetto, autorizzabili.

Anche l'applicazione della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario nelle forme del collocamento in comunità appare di difficile realizzazione e fonte di innumerevoli problemi di gestione e di comunicazione tra magistratura e comunità del Privato sociale.

Una finestra particolare viene poi aperta con la richiesta di estendere il confronto informativo anche agli avvocati minorili, il cui operato è spesso in controtendenza rispetto agli obiettivi definiti dalle *équipes* per tanti progetti individualizzati.

Le due giornate aprono un dialogo animato e più profondo tra i vari soggetti coinvolti nel progetto. La richiesta più diffusa è quella di avere maggiore chiarezza, un orientamento nella gestione dei minori sottoposti a provvedimento giudiziario penale. Si decide così di costituire un gruppo di lavoro istituzionale presso il Centro per la giustizia minorile per la stesura di un "vademecum per le comunità del privato sociale" e la programmazione di un ciclo di incontri locali e distrettuali per continuare il dibattito aperto e individuare pratiche comuni di gestione.

La stesura del vademecum si rivela presto un interessante esercizio di metodo. Il Gruppo di lavoro vede la presenza di cinque assistenti sociali provenienti dagli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni di Bari, Lecce, Taranto, due educatori provenienti rispettivamente dai CPA-Comunità di Lecce e Taranto oltre a chi scrive, in rappresentanza del Servizio Tecnico del Centro per la giustizia minorile. Al Gruppo di lavoro partecipa anche un referente del CIASU (Centro Internazionale Alti Studi Universitari) di Bari come esperto esterno.

Salta subito agli occhi che quello che stiamo facendo non servirà solo alle comunità del privato sociale. Da anni si è alla ricerca di una omogeneità di prassi, nei rapporti tra Giustizia minorile e comunità, ma ogni distretto ha le sue regole. Stavolta siamo tutti riuniti allo stesso tavolo a riflettere insieme sulle medesime tematiche e a cercare insieme una disciplina comune.

Di cosa abbiamo bisogno? Di cosa hanno bisogno le comunità? Partiamo dall'esistente, dalle norme: D.P.R. 448/88, D.L. 272/89, Ordinamento Penitenziario, Circolare D.G.M. 16 giugno 2004 *"Organizzazione e gestione tecnica delle Comunità dell'Amministrazione"* che disciplina le comunità della Giustizia minorile, nuovo Regolamento Regionale della Puglia. Facciamo tesoro anche di esperienze simili fatte da altri Centri per la giustizia minorile, come il documento di Milano *"Linee guida per i Servizi della Giustizia Minorile e per le strutture del Privato sociale"*. Bisogna essere chiari su tutte le tipologie di permanenza in comunità. I destinatari del vademecum devono sapere cosa deve essere garantito per ogni diversa misura a cui sono sottoposti i minori. I nostri colleghi dei Servizi devono essere consapevoli di cosa possono chiedere alle comunità e cosa no.

Un sottogruppo si occupa della normativa, un altro cura in particolare il rapporto tra tipologia di collocamento e conseguente peculiarità di "trattamento", un altro si occupa di approfondire il tema della comunicazione tra tutti gli attori coinvolti nel collocamento in comunità del minore.

Nel frattempo, nel mese di novembre 2006, con la partecipazione dell'Istituto Centrale di Formazione di Messina, si tengono degli incontri distrettuali tra magistratura minorile, servizi minorili, comunità del Privato sociale. Stavolta l'invito viene esteso anche ai rappresentanti degli Enti Locali, delle ASL, delle Forze dell'Ordine e degli Avvocati. La partecipazione degli attori istituzionali è sempre alta, i comuni e le ASL restano, invece, poco presenti.

Questo ci conferma la necessità di approntare una seconda rilevazione che stavolta dovrà indagare meglio il grado di radicamento delle comunità nei territori di appartenenza, al fine di verificare quali siano le condizioni che impediscono un maggiore scambio tra le strutture comunitarie del Privato sociale, i comuni di riferimento ed i servizi del territorio.

Negli incontri di novembre vengono sviscerati nuovi temi:

- uno riguarda il "senso della legalità" nella struttura dell'organizzazione comunitaria e nella gestione del minore, perché, per dirla con Mario Schermi "*...la dimensione pedagogica non sta semplicemente nell'incontro con il ragazzo, sta anche nel costruire istituzioni, spazi simbolici, luoghi che parlano di educazione*" e nel nostro caso, anche di regole e legalità.
- viene meglio definito il concetto di condivisione di responsabilità educativa tra pubblico e privato, come esercizio – unico – della funzione pubblica dell'educare.

Giunti al 2007, concentriamo i nostri sforzi sul vademecum. Una stesura sofferta, complicata dagli impegni istituzionali di tutti i componenti del gruppo di lavoro e dal dibattito che nasce ogni volta che ci incontriamo.

Il materiale prodotto è strabordante. Tante sono le cose che avremmo da dire e precisare. È necessaria una revisione che dia organicità, sintesi e coerenza ai prodotti dei tre gruppi.

La dott.ssa Carmela Campanale del CIASU, il nostro esperto esterno, si assume l'onere di avviare questa dolorosa operazione.

È evidente che il nostro obiettivo non è quello di produrre un testo per giunta appetitoso da corpose argomentazioni pedagogiche e tecniche. Dobbiamo tutti rinunciare a qualcosa se vogliamo che il vademecum sia sintetico e facilmente fruibile.

Bisogna ripensare il vademecum avendo presente il destinatario.

Abbandoniamo dunque qualunque velleità iperdidattica e decidiamo che è inutile entrare troppo nello specifico pedagogico, dando per scontato che le *équipes* delle comunità dovrebbero avere già sufficienti competenze in tal senso. Inoltre, lasciamo solo quella parte di diritto processuale minorile che ha senso conoscere rispetto alle misure che prevedono il collocamento in comunità. Approfondiamo le procedure e la modulistica, legandole coerentemente alla parte normativa. Resta infine un capitolo di orientamento metodologico sul collocamento in comunità, analizzando il ruolo della comunità, le fasi del percorso del minore al suo interno, i compiti dei soggetti istituzionali e privati coinvolti.

Quando il "*Vademecum per le comunità del privato sociale*" è finito, lo sottotitoliamo "*Wendy torna a casa. Manuale pratico su come avere cura dei "ragazzi sperduti" e indicare loro la via del ritorno*". In copertina il Big Ben sullo sfondo e Peter Pan che guida Wendy ed i suoi fratellini verso casa.

La validità del vademecum viene così testata direttamente sul campo spedendolo a tre comunità del privato sociale con caratteristiche diverse e fissando un incontro qualche settimana più tardi per raccogliere le loro impressioni, rivelatesi poi effettivamente entusiastiche.

Dopo quest'ultima verifica, a fine anno, il vademecum viene approvato dalla Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari del Dipartimento per la Giustizia minorile,

Designiamo luglio 2008 come mese di inizio della sperimentazione regionale del vademecum nelle comunità del privato sociale, che attendono da tempo questo importante strumento. Ma non sono i soli ad attendere. Ci sono anche tanti ragazzi in attesa di risposte efficaci dal mondo degli adulti, in cui – ne siamo certi – non esiste l'educatore perfetto e neanche la comunità perfetta. Se una comunità perfettibile è possibile, essa va costruita con l'impegno di tutti. Peter Pan lo ha sempre saputo. *"L'isola che non c'è... Non c'è nulla che c'è; ovvero non c'è nulla che effettivamente sia. C'è soltanto ciò che le donne e gli uomini, di volta in volta, credono possa esserci."*

"L'isola, di fatto, non c'è ...ma la costruiamo noi costantemente e infinitamente. Detto altrimenti, non c'è una comunità che qualcuno definisce da qualche parte e porta ad altri perché semplicemente la realizzino; la comunità, anche come servizio educativo, è un "mondo" che dobbiamo costruire. Tutti insieme. Il compito a cui siamo chiamati è quello di costruire una comunità che non c'è... perché ci sia. Dobbiamo farci falegnami e filosofi di comunità".

Potenzialità educative e di recupero nella Pet therapy

di Rosalba Intelisano

The following articles aim at providing a general outlook on the features of Pet Therapy, its scope and the typologies of application. Pet Therapy is a relatively recent discipline committed to develop schemes for the gradual approach of attentively selected and trained animals to people or groups of people, for therapeutic purpose.

Prof. Bentivegna described how involving some young offenders benefiting of non-custodial activities in Nisida within the pilot project "Turtles Bay" entailed some significant changes in their lives.

The following article accounts for the potential educational and rehabilitative features of Pet Therapy: the presence of a pet animal seems to cause some beneficial effects on those who look after it, be their adult, children or elder people. Without claiming to "cure" anybody, Pet Therapy can certainly heal the suffering and distress of both mentally or physically disabled people as well as help youngster to grow up toward self-efficiency, by enhancing their relationship and communication abilities.

Cos'è la Pet Therapy

Il termine *Pet Therapy*, spesso impropriamente usato, fu coniato nel 1964 dallo psichiatra infantile Boris M. Levinson per descrivere l'uso di animali da compagnia nella cura di malattie psichiatriche. Essa si basa sull'idea del valore terapeutico del legame che si instaura tra uomo e animale, un rapporto speciale che è in grado di determinare effetti positivi sullo stato psico-fisico della persona. Infatti secondo Levinson la chiave dell'efficacia terapeutica del *partner* animale sarebbe da ricercarsi nell'instaurarsi di un rapporto empatico. La capacità di comunicare in assenza di un linguaggio comune e di modificare le proprie emozioni in maniera reciproca è un elemento essenziale e fondante del rapporto tra l'uomo e il cane alla base dell'efficacia di qualsiasi tentativo terapeutico basato su tale rapporto.

Levinson non è certamente stato il primo ad attribuire proprietà terapeutiche agli animali, in particolare al cane. Ad esempio nell'antico Egitto i cani erano consacrati allo sciacallo, Anubis, il dio dalla testa di cane, guardiano dei misteri della mummificazione e della reincarnazione. Il cane era il sacro emblema di Gula, dea sumera della medicina e di Marduck, dio babilonese e caldeo della medicina e della reincarnazione. Nell'antica Grecia i cani erano centrali al culto di Esculapio, figlio di Apollo, conosciuto come il dio della medicina e medico divino. Ippocrate consigliava agli amici una lunga cavalcata per combattere l'insonnia e ritemperare il fisico e lo spirito.

Nelle antiche culture, agli animali venivano attribuiti poteri soprannaturali e taumaturgici; nell'era cristiana si ritrova frequentemente l'idea che i cani avessero la capacità di curare ferite e piaghe. San Rocco viene spesso raffigurato in compagnia di un cane, autore della sua guarigione dalla peste e molti santi, come San Cristoforo e San Bernardo vengono associati a figure canine. Nel XIII secolo in Francia il cane diviene oggetto di venerazione popolare per i miracoli che avvengono presso la tomba del levriero Guignefort, oggetto di culto e pellegrinaggi nella zona di Lione. Secondo la leggenda, questo cane aveva salvato la vita al figlio di un cavaliere. Il luogo divenne meta di pellegrinaggi e numerosi ex-voto venivano portati al santo, come ringraziamento dei miracoli e delle grazie che compiva soprattutto a favore e a tutela dei bambini.

Uno dei primi casi documentati di utilizzo di animali in un istituto per malati mentali risale alla fine dell'Ottocento in Inghilterra. I pazienti di questo Istituto venivano lasciati liberi di passeggiare e di interagire con gli animali domestici – polli e conigli – che popolavano il giardino con la convinzione che essi potessero avere un'influenza "umanizzatrice" sui malati e che la loro apparenza di creature indifese potesse indurre i pazienti ad autodisciplinarsi e a prendersi cura di loro.

Un'esperienza simile venne fatta in Germania alla fine del XIX secolo in un istituto per epilettici. Agli inizi del XX secolo W. Fowler Bucke pubblicò uno studio condotto su 1200 scritti di bambini riguardanti i loro cani, in cui si sottolineava l'importanza dell'animale come ulteriore fonte di affetto.

Da un punto di vista operativo, l'utilizzo del termine *Pet Therapy* ormai è troppo generico e usato per raggruppare tipologie di attività assai diverse; così ultimamente si preferisce distinguere tra:

- le "Attività svolte con gli animali" (*Animal Assisted Activities*) che hanno lo scopo di migliorare la qualità della vita di alcune persone (per esempio ciechi o portatori di handicap psico-fisici);
- le "Terapie assistite con gli Animali" (*Animal Assisted Therapies*) o uso terapeutico degli animali da compagnia, che affiancano alle terapie tradizionali l'utilizzo di animali con specifiche caratteristiche e vengono effettuate per migliorare lo stato fisico, sociale, emotivo e cognitivo dei pazienti. Il procedimento viene inoltre documentato e valutato.

In Italia non esiste al momento una normativa specifica in materia di *Pet Therapy*, sebbene vi siano alcune iniziative a livello di singole Regioni. Tuttavia, l'utilizzo di animali da compagnia ai fini di *Pet Therapy* è stato riconosciuto come cura ufficiale dal D. P. C. M. del 28 febbraio 2003. Tale Decreto ha sancito per la prima volta nella storia del nostro Paese il ruolo che un animale può avere nella vita affettiva di una persona, nonché la valenza terapeutica degli animali da compagnia.

È questo il motivo per cui non poche comunità per ragazzi difficili sia dell'area penale che rieducativa, ove ubicate fuori città e che dispongano di spazi verdi, favoriscono il rapporto dei minori con la natura e gli animali.

Meccanismi psicologici

Alla base di tali interventi, in cui la validità del ruolo dell'animale consiste nelle sue funzioni di mediatore emozionale e di facilitatore delle relazioni sociali, vi sono dei mecca-

nismi fondamentali di azioni, messi in evidenza da un consistente numero di ricerche ed indagini statistiche:

- *il rapporto uomo/animale*, affettivo ed emozionale, in grado di arrecare non solo benefici emotivi e psicologici, ma anche fisici;
- *la comunicazione uomo-animale*, che si basa su una forma di linguaggio molto semplice, cadenzata, con ripetizioni frequenti, che produce un effetto rassicurante, sia in chi parla, sia in chi ascolta. Inoltre, data l'incapacità dell'animale di valutare, correggere, contraddire le affermazioni dell'uomo, la comunicazione che ne deriva tende ad essere più spontanea, meno vincolata al timore di essere giudicati, quindi meno stressante, ma non per questo meno ricca di quella tra esseri umani, in quanto costituita da un'ampia gamma di segnali non verbali;
- *la socializzazione*: la presenza di un animale spesso costituisce un'occasione di interazione con altre persone, poiché può rappresentare l'oggetto di una conversazione;
- *la stimolazione mentale*: la presenza di un animale induce la persona ad "uscire" dai suoi problemi, interessarsi all'animale e tramite quest'ultimo anche agli altri;
- *le proiezioni ed identificazioni*: attraverso tali meccanismi sono scaricati sugli animali emozioni, ansie, insoddisfazioni. Il cane e il gatto, soprattutto per il bambino, diventano una sorta di estensione del proprio Io allo scopo di dominare situazioni di ansia e paura che insorgono durante la sua crescita. Allo stesso modo egli riesce ad esprimere attraverso la voce del cane o del gatto sentimenti ed emozioni che altrimenti non sarebbe capace di esternare in modo diretto;
- *l'empatia*: la capacità di identificarsi con l'animale, nel tempo viene trasferita anche alle relazioni con gli altri esseri umani;
- *il contatto fisico*: la sensazione tattile, il contatto corporeo consente la formazione di un confine psicologico, di un'identità personale, del proprio Sé e della propria esistenza;
- *il gioco*: è nel gioco che uomo e animale stabiliscono una relazione, la via preferenziale attraverso la quale, soprattutto il bambino impara ad esprimere le proprie emozioni, a conoscere se stesso e il mondo che lo circonda, elabora nuovi meccanismi di relazione, comprende l'esistenza delle regole sociali...in altre parole imparano a comunicare.

Caratteristiche della relazione

Gli interventi previsti dalla *Pet Therapy* si basano principalmente sull'attivazione della sfera emozionale, della capacità di provare affetto, di legarsi, di emozionarsi. L'animale diventa così co-terapeuta, assume il ruolo di mediatore emozionale e catalizzatore dei processi socio-relazionali.

È importante sottolineare che la *Pet Therapy* non rappresenta un intervento sostitutivo, ma costituisce un'integrazione alle terapie tradizionali. Inserire un animale in un contesto di disagio da sanare o lenire non significa di per sé attuare una strategia di cura: devono esserci alla base una motivazione ben determinata, un preciso scopo e una chiara metodologia. Sono necessari il coinvolgimento di figure professionali preparate per questo tipo di approccio e, ovviamente, la selezione di animali adatti.

L'animale agisce come soggetto attivo che crea con la persona trattata uno scambio reciproco fatto di emozioni e stimoli di cui beneficiano entrambi.

Con persone disturbate gli animali trovano un canale preferenziale, un linguaggio non verbale, metafisico, attraverso il quale entrano in contatto, riuscendo a volte a sbloccare condizioni patologiche cronicizzate negli anni.

Elemento fondamentale del rapporto uomo-animale è il rapporto fisico. La sensazione tattile conduce alla coscienza della propria corporeità e alla formulazione di un'identità personale e psicologica.

Il prendersi cura dell'animale favorisce il senso di responsabilità, la socializzazione e l'attività ludica, garantendo un'immagine valida e positiva della persona, specialmente nel caso di quei bambini e adulti che hanno perso la fiducia in se stessi.

La socializzazione fra uomo e animale è ottenuta grazie a un rapporto che si basa sulla naturalezza e la spontaneità, a volte difficile da instaurare tra esseri umani. Si riducono così stati ansiogeni, angosce e apprensioni.

Accudire un animale richiede attenzioni e obbliga a svolgere mansioni che responsabilizzano e per questo sono importanti per la crescita e lo sviluppo in ambito adolescenziale.

È evidente allora che l'aspetto del *prendersi cura* è basilare nella Pet Therapy: il dovere etico del *prendersi cura* là dove abbiamo una relazione volontaria fra umano e non-umano. Ecco perché è importante che i bambini facciano l'esperienza del prendersi cura di un animale domestico, un cane, un gatto o un uccellino: solo attraverso la pratica quotidiana e responsabilizzante dell'accudire, del proteggere, eventualmente del curare un piccolo animale, che da lui dipende interamente, il bambino può maturare quell'attitudine alla crescita interiore, all'uscita dagli schemi egoistici dell'ego e quella presa di consapevolezza di sé senza la quale nessuna maturazione è possibile e, quindi, nessuna vera relazione fra l'*io* e il *tu*.

È importante sottolineare poi che la relazione uomo-animale, nella fattispecie bambino-animale, riguarda ciò che viene definito il rapporto col diverso. Il senso della diversità è un aspetto fondamentale dell'esperienza umana; la sua acquisizione e la sua comprensione sono processi estremamente complessi. Il rapporto positivo con l'animale può contribuire a insegnare al bambino quella regola fondamentale di ogni tipo di comprensione che consiste nel saper uscire fuori da se stesso e nel rinunciare a considerarsi un punto universale di riferimento.

Risulta chiaro allora che l'uomo non è autosufficiente nei suoi processi ontogenetici e che la relazione con l'animale è in grado di far emergere ciò che di meglio c'è in lui.

Il valore del prendersi cura

Non si può non evidenziare, allora, che il *prendersi cura* consiste principalmente nell'attivazione di processi interpersonali che scardinano emozioni e sentimenti, una sensibilità che altrimenti difficilmente i soggetti deprivati riescono a liberare.

La possibilità di immedesimarsi nell'altro permette di andare verso qualcuno, di condividere sensazioni, sentimenti e stati d'animo, di comprendersi interiormente in una connessione di emozioni che fa uscire da una logica di separazione, di diffidenza e indifferenza.

Le emozioni, i sentimenti, ci fanno conoscere cosa ci sia nel cuore e nell'immaginazione degli altri-da-noi; ma essi vengono inariditi e svuotati nelle persone nelle quali la ragione e la volontà siano dominanti: oscurando, così, la figura fragile e discontinua, labile e carismatica, della vita emozionale: della vita affettiva. Anche la *routine* e le abitudini scontate, contribuiscono a spegnere lo slancio delle emozioni e dei sentimenti: togliendo originalità e creatività ai nostri modi di essere e di vivere.

Nella loro incandescenza, ma nella loro vulnerabilità e nella loro fragilità, le emozioni sono bensì portatrici di conoscenza e di metamorfosi, ma sono facilmente attutite e livellate da contesti interpersonali aridi e da interiorità desertificate.

Il *prendersi cura* implica la capacità di provare tenerezza: un'emozione fra le più difficili da tirare fuori, perché è fluida, impalpabile, si accompagna alla dolcezza, alla mitezza e alla commozione. La tenerezza non nasce, non si realizza se non in correlazione continua e fluida con *l'altro*. È manifestazione di sensibilità e apertura, di estrema disponibilità ad accogliere e a donare.

Quando nell'intimo si manifesta la capacità di provare tenerezza, emozioni anche contrastanti, come la gioia e la tristezza, insieme all'amore, la compassione, penetrano e pervadono l'esistenza lasciando tracce indelebili che vivranno per sempre e che demoliscono ogni muro interiore.

Attraverso la tenerezza si attua una riconciliazione fra vita psichica e vita corporea, fra linguaggio della parola e linguaggio dei gesti, fra anima e corpo; le parole si accompagnano alle molte forme di espressione corporea come toccare, abbracciare, stringere e baciare.

Nel fondamento ultimo della tenerezza c'è la costituzione o la ricostruzione del *noi*, che infrange ogni solitudine monodica, ogni paradigma culturale individualistico, producendo un rovesciamento antropologico in cui l'essenza della persona sta nell'essere rivolto ad altri.

Bibliografia

- Borgna E., *Le intermittenze del Cuore*. Feltrinelli Milano 2003.
- Comitato Nazionale per la Bioetica, Presidenza del Consiglio, *Problemi di bioetica relativi all'impiego di animali in attività correlate alla salute e al benessere umani*, Roma 2005.
- Del Negro E., *Un Metodo naturale. Un Programma di riabilitazione e rieducazione psicoaffettiva*. Milano Franco Angeli 2002.
- Galimberti U., *La casa di psiche. Dalla psicoanalisi alla pratica filosofica*. Feltrinelli, Milano 2003.
- Lévinas E., *Scoprire l'esistenza con Husserl e Heidegger*. Cortina, Milano 1998.
- Lévinas E., *Tra noi. Saggi sul pensare all'altro*. Jaca Book, Milano 1998.
- Rugaas T., *L'intesa con il cane: i segnali calmanti*. Milano, Haqihana 2005.
- Ballerini G., *Animali amici della Salute – Curarsi con la Pet therapy*. Xenia Ed, Milano 1996.
- Del Negro E., *Pet therapy: un modello naturale – Un programma di riabilitazione e rieducazione psicoaffettiva*. Franco Angeli, Milano 1998.

I Ragazzi di Nisida

di *Flegra Bentivegna*

Ho conosciuto Armando, Ruslan ed Enzo in una calda mattinata di giugno. Appaivano spavaldi e sicuri di sè, ma i loro occhi tradivano insicurezza, imbarazzo e forse anche paura .

Accompagnati dalla loro *tutor*, lasciavano per mezza giornata il carcere minorile per vivere con noi un'esperienza di educazione ambientale molto lontana dalla loro triste realtà e dagli sbiaditi ricordi scolastici. In particolare, i ragazzi avrebbero preso parte al lavoro quotidiano di mantenimento delle tante tartarughe marine che, ferite da strumenti da pesca o da imbarcazioni o debilitate dall'inquinamento, arrivano al *Turtle Point* della Stazione Zoologica per essere curate e poi restituite al mare.

Il coinvolgimento dei giovani dell'Area penale esterna di Nisida nelle nostre attività era il principale obiettivo del progetto pilota "La baia delle tartarughe", intrapreso la scorsa estate all'interno di Porto Paone con la collaborazione di numerosi Enti ed Autorità. Porto Paone è una piccola insenatura del promontorio di Nisida, interdetta alla navigazione ed alla balneazione, sul quale si trova appunto la struttura del Dipartimento per la Giustizia Minorile.

Il progetto consisteva nel posizionare in mare una rete sommersa per chiudere la baia, creando una grande vasca naturale ove mantenere in condizioni di semi-libertà tartarughe marine precedentemente curate, al fine di osservarne il comportamento fino al rilascio definitivo. Contemporaneamente si mirava a sviluppare nei giovani adolescenti interesse verso l'ambiente marino e generare in loro l'aspettativa di una vita futura migliore.

Per tre mesi, tutte le mattine questi ragazzi sono venuti al *Turtle Point*. Le lezioni di biologia marina non si sono svolte "a tavolino" ma durante il lavoro fatto fianco a fianco, toccando, osservando, respirando il mare e le sue creature. Fin dal primo momento, è stato palpabile l'impegno e la passione che questi ragazzi mettevano nello svolgere tutte le mansioni loro affidate, anche quelle più umili e faticose, come per esempio pulire a fondo una vasca prima di adagiarvi una tartaruga.

Arrivavano di buon'ora, allegri e carichi d'entusiasmo, indossavano i camici e andavano subito a controllare le temperature dell'acqua, preparavano il cibo per gli animali, li pesavano e, con serietà, riportavano i dati sulle schede. La straordinarietà di questa esperienza è stata che, a parte qualche incertezza iniziale, Armando, Ruslan ed Enzo si sono immediatamente inseriti nel nostro gruppo di lavoro ed altrettanto noi, che mai li abbiamo fatti sentire diversi dai tanti studenti che vengono al *Turtle Point* per uno "stage" sulle tartarughe marine. Solo Sandra, Angela e la scrivente eravamo per loro le "dottoresse" , gli altri del gruppo semplicemente "Fulvio, Giovanni, Carlotta, Fulvia" . Con il trascorrere dei giorni il coinvolgimento dei ragazzi in tutte le attività è via via aumentato, così come il grado di confidenza tra noi. Si rispondeva con piacere alle loro tante domande, e non solo sulla vita delle tartarughe, ma anche sull'intelligenza del polpo, sui cavallucci marini e tanto

altro ancora. E noi abbiamo imparato, attraverso i loro racconti di vita quotidiana, il “vero dialetto napoletano” ma soprattutto ci siamo immersi in una realtà così estranea al nostro modo di vivere. Momento toccante e di crescita per tutti è stato quando essi spontaneamente hanno cominciato a raccontare perché si trovavano in Comunità, mostrando di aver capito l’errore e di voler cambiare vita. Così Enzo, con mimica teatrale ci descriveva la sua “attività” di scippatore di Rolex, l’arresto ed il pianto dirotto una volta condotto a Nisida. E Armando, il più grande dei tre, che conscio della sua colpa, si dannava ripetendo che forse non avrebbe mai potuto dimostrare di essere cambiato e che invece il suo unico desiderio era ora di farsi una famiglia e mantenerla onestamente. E che dire di Ruslan, l’ucraino arrestato per rissa, con una madre bambina, cresciuto per strada e nella miseria più totale, in un Paese che non offre niente se non lo stimolo ad andare via...

Erano felici di stare con noi, ma noi più di loro. Questi ragazzi ci hanno ricordato che anche le cose più banali, che per noi sono scontate, non lo sono per tutti. Come per esempio usare semplicemente un *computer* o “chattare” su internet. E allora, ogni qual volta il lavoro con gli animali finiva un po’ prima del solito, si sedevano davanti al computer ed aspettavano con avidità che gli si facesse una lezione d’informatica.

A rendere ancora più intensa ed indimenticabile questa esperienza hanno contribuito anche le lezioni e le prove di immersione sportiva organizzate dall’ISFORM. Immersi nel profondo del mare hanno assaporato, come le nostre tartarughe che nuotavano nel recinto di Porto Paone, il sapore della libertà e la gioia di vivere senza condizionamenti.

Negli ultimi giorni abbiamo condiviso con loro l’ansia del processo imminente. Non si parlava d’altro. Enzo pensava alla sua ragazza che forse avrebbe rivisto, Armando assicurava che se fosse stato assolto avrebbe lavorato per crearsi una vera famiglia, Ruslan che sarebbe venuto spesso a trovarci e che avrebbe tanto voluto lavorare con noi.... Dopo l’udienza, che li ha visti tutti assolti, sono venuti a salutarci e a rivedere le creature marine di cui si erano presi cura per tanto tempo. Erano commoventi, vestiti a festa e tutti profumati e con gli occhi un po’ lucidi per l’addio. Allora abbiamo capito quanto profondamente questa esperienza ci avesse toccati e che dietro ognuno di loro c’era un adolescente con tutte le sue fragilità e con lo spasmodico desiderio di essere amato e ascoltato. Ragazzi che crescendo hanno voglia di divertirsi, giocare, fare sport e non accettano una società che li respinge come una matrigna cattiva.

Carlotta quest’inverno ha rivisto Enzo, che sta lavorando in una pizzeria. È stato felicissimo di rivederla e nel presentarla al suo padrone ha raccontato con orgoglio la sua esperienza al Turtle point, ripetendo continuamente : è stato bellissimo! Non lo dimenticherò mai!

Enzo non vede l’ora di sposare la sua ragazza di appena sedici anni. Per il momento, è tutto ciò che desidera dalla vita.

La giustizia minorile in Nepal

di Elisabetta Colla e Mariacristina Gaggiani

Talking about Juvenile Justice in a country like Nepal means above all solving problems of social injustice: as a matter of fact, the extreme poverty, political instability, lack of a social and familiar framework as well as of practical resources and skilled staff make it extremely difficult to work on behalf of juveniles who often live in dire conditions and commit offences because of desperate circumstances. However, something is changing in this country, from a constitutional and legislative viewpoint: many reforms are under way which concern in particular the status of juveniles and the youth penal system. Among these, we would like to recall the separation of adult and minors within detention centres and the building up of appropriate juvenile detention centres.

A delegation of Nepalese magistrates visited the premises of the Italian Juvenile Justice system and illustrated to "Nuove Esperienze" the expectations they set on the next constitutional and judicial reform and their hope that a longed-for pool of skilled magistrates, paedagogists, social workers and staff be set up and specifically trained to protect Nepalese children's rights.

Il Nepal è un paese conosciuto dai più per le stupende montagne innevate e per i nitidi paesaggi mozzafiato. Pochi ricordano, però, che il Nepal è uno dei dieci paesi più poveri del mondo, con una situazione sociale e politica instabile e complessa, degenerata nel 1996 con la guerra civile fra monarchia e movimento insurrezionale maoista. Questo contesto rende estremamente precarie, come sempre accade in analoghe circostanze, le condizioni di vita delle donne e dei bambini, e non sono rari, purtroppo, gli episodi di reati commessi da ragazzi di strada, privi di riferimenti e sostentamento. Eppure anche in Nepal esistono valide *équipes* di giudici cui sta molto a cuore la sorte dei tanti minorenni che, spesso per disperazione, entrano nel circuito penale. A raccontarci l'esperienza della giustizia minorile in un paese tanto lontano dal nostro, è una delegazione nepalese di giudici per i minorenni, proveniente da Kathmandu, invitata in Italia dal Dipartimento per la Giustizia Minorile per conoscere la realtà italiana, anche in vista delle consistenti innovazioni che si vanno delineando, in particolare per i minori, nell'ordinamento nepalese. Si esprimono in inglese e pongono tante domande sul sistema italiano. Si tratta di Khil Raj Regmi, giudice della Corte Suprema e Presidente della *Juvenile Justice Coordination Committee*; Kalyan Shreshta, giudice della Corte Suprema specializzato in ambito minorile, con il titolo di *Key Judicial Trainer on Children, Gender and Judicial Governance Issues*; Keshari Raj Pandit, giudice di Corte d'Appello, con il titolo di *Judicial Trainer on Restorative and Juvenile Justice*. Li accompagna Punya Prasa Neupane, un alto segretario del Ministero per le Donne, i Bambini e la Solidarietà Sociale. La delegazione è interessata a visitare le strutture della Giustizia minorile ma, soprattutto, è alla

ricerca di spunti normativi e giudiziari virtuosi, per esportare in Nepal i frutti migliori prodotti dalla Giustizia minorile del nostro Paese negli ultimi decenni. Questi magistrati sognano di creare un'accademia di formazione, per preparare i giudici che si occuperanno di minori: data la delicatezza dei contesti, infatti, essi stessi ritengono che in Nepal, ogniqualvolta si tocca il tema della Giustizia minorile, sarebbe opportuno parlare anche di giustizia sociale. Il Ministero nepalese delle Donne, dei Bambini e della Solidarietà Sociale, dovrebbe fare da ponte fra potere giudiziario e *welfare-state*, almeno per donne e minori di età, proprio allo scopo di facilitare il compito della giustizia minorile. "In Nepal – affermano i giudici – i principi di protezione verso le donne ed i minorenni sono simili a quelli europei, ciò che differisce è il grado di implementazione. L'età imputabile è di dieci anni e si è considerati minorenni fino a 16 anni: per questi ragazzi è possibile sospendere la pena e decidere, in certe circostanze, per un'eventuale assoluzione". Per realizzare al meglio questa "opportunità" giudiziaria, c'è bisogno di un *team* di esperti da inserire nel sistema penale minorile, in ciascun distretto del Paese: giudici specializzati, educatori, psicologi ed altre figure adeguatamente preparate in grado di accompagnare il minore nel corso dell'intero *iter* giudiziario. In altre parole servono uomini e mezzi, risorse ad ampio raggio, specialmente economiche. Ma molte novità, in campo costituzionale e in particolare nell'ordinamento minorile, si stanno preparando e sembrano prossime al varo. Una recente norma, ad esempio, invita i Tribunali ordinari a separare i minori dagli adulti negli Istituti penali, dove sono attualmente ospitati tutti insieme in un unico calderone. Parallelamente è comunque necessario il sostegno alle famiglie, spesso poverissime, che devono riuscire a rappresentare un punto di riferimento per i ragazzi mentre, all'opposto, si verificano con una certa frequenza casi di abuso e maltrattamento, soprattutto nei villaggi rurali e di montagna, dove vive la maggior parte della popolazione. "Nei casi di abusi o sfruttamento da parte delle famiglie – affermano i giudici – l'affidamento dei ragazzi, in Nepal, non attiene allo Stato ma viene dato ad enti privati; non esiste un organo centrale governativo che regoli ed organizzi tali questioni mentre sarebbe importante che si attivasse la rete istituzionale. Gli enti privati hanno dei limiti di risorse e di soldi: inoltre l'efficacia di queste strutture non sempre è di alto livello". Come dire che, con le dovute abissali differenze, sia nel pubblico sia nel privato, tutto il mondo è paese.

A COLLOQUIO CON KALYAN SHRESTHA

Magistrato della Suprema Corte di Giustizia di Kathmandu

D.: Ci farebbe piacere se esponesse, ai lettori della nostra Rivista, "Nuove Esperienze di Giustizia minorile", alcune sue riflessioni sulla Giustizia minorile nel suo paese, il Nepal.

R.: Da tre anni sono membro della Corte Suprema di Giustizia del Nepal e da trenta sono magistrato. Sono stato coinvolto personalmente nell'elaborazione degli indirizzi politici per una riforma del nostro sistema giudiziario ed una delle strategie di intervento proposte consiste proprio nella promozione della Giustizia minorile. Sebbene il mio paese sia consapevole, infatti, dal punto di vista istituzionale, dell'importanza della giustizia minorile, finora, a mio parere, non è stato sufficientemente preparato a rece-

pire in concreto tali principi nel nostro ordinamento. Quindi ora abbiamo riconosciuto la necessità che i magistrati siano formati in tal senso, che vengano elaborate al più presto le disposizioni di uno specifico ordinamento minorile, che la Costituzione venga ammodernata per essere in grado di rispondere alle esigenze della giustizia minorile e che anche la comunità giuridica nel suo insieme sia messa nelle condizioni di acquisire competenze in tal senso. La formazione in questioni minorili si rende indispensabile oggi per tutte le categorie professionali, tanto per le forze dell'ordine quanto per i funzionari e i magistrati che amministrano la giustizia. Ad esempio un avvocato non specializzato in materie minorili non può essere di grande aiuto ad un minore nell'arco di un processo penale.

D.: Quali innovazioni sono allo studio in questo momento nel vostro Paese e con quali strategie pensate di attuarle ?

R.: Il Nepal è un paese con una lunga storia, situato tra due colossi, l'India e la Cina, ma è riuscito comunque a mantenere la propria identità ed un'unicità di tradizioni culturali.

Negli ultimi tempi è stato connotato da un profondo dibattito finalizzato alla riforma della Costituzione: nei prossimi mesi, infatti, si eleggeranno i membri dell'Assemblea Costituente che dovrà varare la nuova Costituzione nepalese. Riponiamo molte speranze in questa nuova Costituzione che, siamo certi, metterà al centro i diritti dei fanciulli. Tali diritti saranno incorporati in un Titolo specifico – sui diritti fondamentali – che andrà a costituire il presupposto giuridico della giustizia minorile. Si tratta di un passaggio epocale, carico di molte aspettative. Speriamo che i Membri dell'Assemblea Costituente vorranno redigere disposizioni dettagliate e specifiche relative ai diritti dei minori. In ogni caso, il Nepal ha sottoscritto la Convenzione sui Diritti del Fanciullo, cercando di recepirne i principi: tutti ci auguriamo che la nuova Costituzione serva a concretizzare questi principi e a dare un nuovo impulso anche all'ordinamento minorile. Occorre che siano elaborate normative e direttive concrete in una prospettiva olistica, cioè in un quadro unitario d'insieme, e che sia riconosciuta l'esigenza di una strategia d'intervento nel sistema giustizia. Inoltre, al fine d'implementare tali principi, le parti in causa, i responsabili, *in primis* il Governo, devono fornire il loro supporto, riconoscendo la necessità di allocare risorse per la promozione della giustizia minorile, cogliendo l'importanza della questione ed agendo di concerto con tutte le altre parti in causa, con l'intera comunità giuridica e giudiziaria nepalese e le istituzioni della comunità internazionale. I magistrati devono infatti essere supportati nell'attuazione concreta dei principi di giustizia minorile. Questi sono gli obiettivi che perseguiamo attualmente. Ho l'impressione che nel passato, pur riconoscendo l'importanza di tali questioni, non vi abbiamo dedicato l'attenzione sufficiente.

D.: Qual è, percentualmente, la presenza di donne magistrato nel Suo paese?

R.: Finora non si è trattato di una presenza numericamente rilevante, ma alcune donne occupano posizioni prestigiose. Vi sono alcune donne magistrato nelle Corti d'Appello e nei Tribunali Circondariali ma, ad esempio, dove lavoro io, su 14 giudici solo

2 sono donne. A mio parere, sarebbe necessario incrementare tale presenza: si tratta di un'istanza che proviene proprio dalla comunità femminile dato che il livello di rappresentanza femminile al momento è del tutto inadeguato. È necessario che un numero sempre maggiore di donne frequenti l'Università, le facoltà giuridiche, per potersi poi avviare alla carriera della magistratura. Ma occorre tenere presente anche la problematica del duplice ruolo che svolgono le donne: oltre alla loro professione, devono occuparsi della famiglia...

D.: Già, come accade in tutto il mondo!

R.: ... ma, soprattutto, spesso devono dimostrare di essere più brave degli uomini nel loro lavoro per poter essere credibili. Questa è la realtà!

D.: Per quanto riguarda la devianza minorile, quali sono le tipologie di reato più frequenti nel Suo paese?

R.: In realtà, credo che non tutti i reati commessi da minori vengano denunciati come dovrebbero e questo è un primo problema. Fra quelli denunciati, si registrano soprattutto reati a sfondo sessuale e furti. Un vasto numero di minori inoltre sono sfruttati dalla malavita organizzata come piccoli aiutanti degli spacciatori, spesso con la connivenza (o l'impotenza) degli stessi genitori o della comunità che sa, ma non denuncia la situazione. Credo che, a lungo andare, se non interveniamo, questo fenomeno non soltanto tenderà ad espandersi, ma si incorrerà nel rischio che questi minori finiscano col passare da tali attività illecite, esercitate in modo quasi involontario, senza responsabilità e dolo effettivo, ad intenti criminosi veri e propri. Quindi ritengo che tali reati debbano essere denunciati, ma ciò non significa che questi minori debbano subire un processo penale: piuttosto andrebbero seguiti con trattamenti mirati, aiutati a migliorare il loro comportamento attraverso l'istruzione ed il sostegno psicologico, il potenziamento delle loro attitudini, l'orientamento sociale, in una parola: con la prevenzione.

D.: Qual è la percentuale dei minori di sesso femminile che commettono reati?

R.: Oh, è un numero veramente trascurabile...Le donne in genere non sono coinvolte in attività illecite; per lo più sono vittime di sfruttamento o sopravvissute a reati perpetrati nei loro confronti.

D.: Può dirci qualcosa delle figure professionali che nel Suo paese di occupano di servizi sociali: assistenti sociali, educatori, psicologi... Quanti sono e come operano?

R.: Questa è una domanda interessante, strettamente connessa alla necessità cui accennavo poc'anzi di potenziare le competenze delle professionalità all'interno della giustizia minorile. Secondo il nostro attuale ordinamento, queste tre figure professionali (assistenti sociali, educatori, psicologi) possono essere incaricate di occuparsi di un minore nell'ambito di un procedimento, ma ciò è demandato al potere discrezionale del giudice e ritengo che nel mio paese gli interventi di operatori sociali e di educatori non abbiano ricevuto finora la debita attenzione.

A mio parere, si potrebbe risolvere la questione in modo molto concreto: i magistrati, i giudici dovrebbero essere affiancati da consulenti specializzati in psicologia dell'età evolutiva, perché un magistrato non è uno psicologo, non ha lo stesso approccio dell'operatore di servizio sociale e quindi deve potersi avvalere di una consulenza specializzata; è molto importante. So che alcuni psicologi e assistenti sociali possono beneficiare di una formazione su questioni e principi della giustizia minorile e ciò è altrettanto importante. Ma ancora una volta, esiste in teoria l'idea che l'amministrazione della giustizia minorile possa essere arricchita delle prestazioni di tali professionalità, ma in pratica finora si è fatto poco dal punto di vista tecnico in questo senso e comunque non in modo sistematico. Qualcosa è stato fatto, ma molto resta ancora da fare per dare un effettivo riconoscimento a queste figure e per potenziare l'intervento di assistenti sociali, educatori e psicologi nella giustizia minorile.

D.: Esiste nel Suo paese qualche forma di tutela per i minori di strada?

R.: Purtroppo vi sono tantissimi minori abbandonati a se stessi, soprattutto di sesso maschile, non vi sono molte bambine; naturalmente, sono denutriti, spesso sono sfruttati da adulti che simulano comportamenti protettivi nei loro confronti. Vi sono molte associazioni del terzo settore che si occupano di loro e forniscono assistenza e istruzione, ma il fenomeno è lungi dall'essere risolto.


D.: Pensa che in futuro verrà promulgata una legge che istituisca autorità giudiziarie riservate esclusivamente ai minori?

R.: Sì, sicuramente. Vede, io sono un giudice, ma sono anche un individuo che crede profondamente nel valore della formazione dei magistrati. In passato, sono stato Rettore di una Facoltà dell'Accademia Nazionale della Magistratura, l'Istituto centrale per la formazione di giuristi a vari livelli, procuratori, giudici e anche avvocati, e ho riservato un'attenzione particolare alla giustizia di genere, alla giustizia minorile e ai diritti umani. Credo fermamente nella formazione. L'istruzione è la nostra vera risorsa, non i soldi; i soldi sono importanti, ma non possono costituire la nostra risorsa: solo con l'istruzione possiamo pensare di influire sui comportamenti della gente. Quando le persone chiudono la loro mente cessano di essere responsabili del proprio agire. Quindi sono un profondo sostenitore dell'apprendimento e lo sono sempre stato, specialmente nell'ambito della formazione, nella giustizia di genere. Da oltre dieci anni mi capita di intervenire in conferenze e ogni volta che ho occasione di parlare in pubblico sottolineo questo aspetto – così rilevante, a mio avviso – dei modelli educativi, ai quali la nostra società dovrebbe imparare a riconoscere maggiore importanza e significato. Solo grazie all'istruzione possiamo pensare di attuare veramente i diritti umani: le promesse insite nei giovani sono le promesse della società, di questo sono convinto e mi sono sempre impegnato in tal senso.

Sono fiducioso che nel futuro, in un futuro prossimo, verrà riservata una maggiore attenzione ai problemi della giustizia minorile, alla giustizia di genere e che la nuova Costituzione ci darà davvero una giustizia nuova.

(Intervista a cura di E. Colla e M. Gaggiani. Traduzione dall'inglese di M. Gaggiani)

*Segnalazioni
bibliografiche*



I bulli non sanno litigare!

Dall'intervento sui conflitti allo sviluppo di comunità

di Daniele Novara e Luigi Regoliosi

Carocci, Roma 2007
Euro 16,00 p.175

Oggi si parla molto di bullismo. Articoli sui giornali, servizi televisivi e filmati su internet lo stanno dipingendo come una nuova emergenza educativa. La parola emergenza evoca scenari inquietanti da allarme sociale e postula interventi straordinari di repressione del fenomeno. Ma le logiche "emergenziali" sono poco consone al lavoro educativo. Spingono a compiere scelte estreme quanto affrettate, che finiscono spesso per esasperare i fenomeni, anziché risolverli. Invece, di fronte ad un fatto nuovo che "emerge" occorre anzitutto interrogarsi e cercare di capire.

Su questa linea si pone il testo "I bulli non sanno litigare!" scritto da Daniele Novara (coadiuvato dell'équipe del Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti di Piacenza) e da Luigi Regoliosi (con il contributo di collaboratori della Società Sintema srl di Bergamo). La pubblicazione nasce all'interno di un percorso pluriennale di ricerca e formazione promosso dalla Provincia di Bergamo, con il coinvolgimento delle Scuole, degli Oratori, della Cooperazione sociale e dell'associazionismo.

Aprire il libro un'interessante rassegna di "storie", casi di bullismo e prepotenza, raccolti da Luigi Regoliosi in questi anni di ricerca e analizzati per mettere a fuoco le caratteristiche peculiari di questo fenomeno. Ma la novità del testo consiste soprattutto nella proposta di due differenti metodologie di lavoro orientate a dare una risposta al bullismo di tipo operativo, pedagogico, in un'ottica di prevenzione e riparazione.

Oggi le forme d'intervento più diffuse – in Italia come nel resto d'Europa – fanno riferimento a modelli di tipo cognitivo-prescrittivo (rilevazione tramite questionario seguita da incontri di sensibilizzazione e negoziazione) ovvero ad approcci più "pesanti" di tipo giustizialista (mettere sotto processo il bullo) o curativo (affidare bulli e vittime alle cure di un buon terapeuta). Il limite principale di queste strategie consiste nel trascurare gli importanti risvolti emotivo-affettivi del fenomeno e nell'ignorare il ruolo decisivo del gruppo nel favorire ed alimentare dinamiche di prepotenza ed esclusione. L'approccio proposto da questo testo cerca invece di andare alla radice del disturbo relazionale, coinvolgendo il gruppo e la comunità in un processo di autocoscienza critica. L'intervento può prendere due diversi indirizzi: l'uno centrato sul gruppo nella logica della gestione dei conflitti, l'altro focalizzato sullo sviluppo del senso di comunità, visto come antidoto dell'insorgere di disturbi relazionali. L'ipotesi di partenza è che il bullismo possa essere interpretato come

un'incompetenza socio-relazionale. Quando viene potenziata la capacità dei gruppi di essere comunità e di saper gestire i conflitti, il fenomeno si ridimensiona perché non trova più un terreno fertile per svilupparsi. Il libro illustra e documenta le linee guida dei due modelli, esemplificandone l'applicazione con il suggerimento di tecniche specifiche.

È una scelta impegnativa quella che viene proposta, che richiede la coesione educativa e l'impegno degli adulti, ma dove ci sono le condizioni per poterla attuare funziona efficacemente.

Motivare gli autori di reato al cambiamento: guida al colloquio motivazionale per gli operatori della giustizia

di S. Walters, M. Clark, R. Gingerich, M. Meltzer
(Ed. italiana a cura di Valerio Quercia)

Carocci, Roma 2008
Euro 15,50 p. 190

La relazione tra l'operatore (assistente sociale, psicologo, educatore ecc.) e l'autore di reato, che sia maggiorenne o minorenne, è un elemento determinante del trattamento ed il colloquio professionale è il momento focale della relazione. Questo libro è una guida/manuale per applicare l'approccio motivazionale al colloquio nel campo della giustizia penale, sia nella sua forma "pura", sia integrando alcuni elementi del colloquio motivazionale alle metodologie che ciascun operatore utilizza nella pratica lavorativa quotidiana.

Il termine "riabilitazione" nell'ambito della giustizia penale, per molti versi sottende il termine "cambiamento" e, di conseguenza, seguire una persona nel suo percorso di riabilitazione vuol dire seguirla e sostenerla nel processo di cambiamento dei suoi comportamenti; almeno di quelli che l'hanno portata a commettere i reati. Gli studi e le ricerche effettuate a livello internazionale sulla motivazione al cambiamento hanno dimostrato che l'obiettivo del cambiamento comportamentale non si ottiene costringendo con metodi coercitivi le persone a cambiare i propri comportamenti. Le punizioni, le minacce e gli avvertimenti possono al massimo far sì che la persona cambi comportamento per evitare le sanzioni, ma quando il controllo si attenua o si interrompe è molto probabile che il comportamento si ripresenti nella stessa misura di prima. Le persone cambiano quando sentono che le ragioni per farlo non sono state imposte da altri ma provengono da dentro se stesse. L'obiettivo degli operatori nel periodo del trattamento potrebbe essere proprio quello di favorire l'emergere della motivazione al cambiamento che trae origine dai valori, le convinzioni, le idee ed anche le aspirazioni proprie della persona. È stato dimostrato che il cambiamento che trae origine dall'interno della persona (motivazione intrinseca) è più stabile e duraturo del cambiamento che deriva da costrizioni e quindi da ragioni esterne alla persona (motivazione estrinseca). Dal punto di vista motivazionale si può affermare che una funzione essenziale dell'esecuzione penale, sia interna che esterna, sia proprio quella di favorire e sostenere la motivazione intrinseca al cambiamento degli autori di reato.

Il libro permette da un lato di inserire il metodo motivazionale nel quadro delle pratiche sostenute da evidenze scientifiche di efficacia (*Evidence Based Practice*) e di apprenderne i principali fondamenti e le tecniche di base; dall'altro di verificarne l'applicazione attraverso la lettura di intere sessioni di colloquio, tratte dai diversi momenti del trattamento, trascritte integralmente e commentate nei passaggi fondamentali. Lo stile manualistico anglosassone (il volume è la traduzione in italiano di un volume pubblicato dal *Department*

of Justice – National Institute of Correction degli Stati Uniti) illustra con chiarezza sia il “cosa fare” ed il “cosa funziona” che il “cosa evitare” ed il “cosa non funziona” e risulta molto stimolante proprio perché permette di mettere immediatamente in pratica quanto appreso. Anche per questo il volume è molto adatto ad essere utilizzato sia come testo per l’aggiornamento professionale (anche nei nuovi ambiti della mediazione penale), che per la formazione universitaria alle professioni d’aiuto.

La traduzione italiana è curata da Valerio Quercia, formatore al colloquio motivazionale della stessa scuola degli autori del manuale.

Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship

di Lode Walgrave

Willan Publishing, UK, 2008.
Euro 25,00 pp. 256

Se c'è qualcuno che può essere annoverato fra i padri del movimento della Giustizia Riparativa, nell'ambito della ricerca europea ed internazionale, questi è certamente il Prof. Lode Walgrave, autore di questo voluminoso libro fresco di stampa, il cui titolo tradotto suona più o meno così: *La Giustizia Riparativa, nell'interesse proprio e di una cittadinanza responsabile*. Il volume, al momento disponibile soltanto in lingua inglese ed acquistabile tramite web presso l'editore inglese (www.willanpublishing.com o sales@willanpublishing.co.uk), offre un contributo altamente significativo, a livello mondiale, dello sviluppo del movimento della Giustizia Riparativa negli ultimi due decenni, esprimendo in particolare la quintessenza del pensiero di Walgrave sul tema. Gli elementi-chiave su cui si basa tale concezione, cosiddetta "massimalista", qui affrontati in modo approfondito e dettagliato, sono i seguenti: una chiara definizione della Giustizia Riparativa basata sui risultati prodotti; l'accettazione della necessità di usare la coercizione giudiziaria per imporre sanzioni, come parte del processo riparativo; la presentazione della Giustizia Riparativa come un'alternativa da coltivare pienamente rispetto all'apriorismo punitivo; lo sviluppo di un concetto maggiormente sofisticato delle relazioni tra Giustizia Riparativa, norme ed accettazione dei bisogni delle persone per varare provvedimenti di legge; la considerazione dell'espansione di una filosofia della Giustizia Riparativa in altri ambiti di applicazione della vita sociale, tenendo presenti le opportunità e gli eventuali pericoli che ciò comporta; le considerazioni delle conseguenze di tale espansione nelle discipline della criminologia e nella sfera della democrazia. L'ideale utopistico si sposa, nell'opera di Walgrave, con la concretezza delle azioni e la responsabilità degli individui. Un libro da non perdere per tutti coloro, esperti e non, che s'interessano di Giustizia Riparativa. Lode Walgrave, fra l'altro, dirige il Research Group on Youth Criminology presso l'Università Cattolica di Leuven (Belgio).

Adolescenza liquida: nuove identità e nuove forme di cura

a cura di Arturo Casoni

EDUP, Roma 2008
Euro 12,00 pp.125

L'emergere di nuove forme di disagio adolescenziale, non sempre inquadrabili all'interno delle classiche categorie diagnostiche della psicopatologia, ha imposto un ripensamento degli interventi rivolti al mondo degli adolescenti, sia sul piano prettamente clinico sia su quello psico-sociale. Il libro rappresenta l'occasione per alcuni studiosi di confrontarsi su queste tematiche, partendo dall'analisi di alcune specificità riscontrate tra i giovani delle ultime generazioni, che vengono identificate con termini quali personalità "patchwork", "post-moderna" o "liquida". Una caratteristica delle nuove soggettività giovanili è in effetti la *pluralità* e la *mobilità*. La conseguente frammentazione (o *fluidificazione*) dell'identità rappresenta quindi una *conditio sine qua non* per l'adattamento alle mutate esigenze sociali, esponendo tuttavia nuovi soggetti a nuove forme di disagio.

Le modificazioni sociali, culturali e quindi identitarie nelle ultime generazioni hanno prodotto dei cambiamenti anche nelle forme in cui il disagio si trasforma in psicopatologia. I segnali estremi in questo senso possono andare dalla straordinaria prevalenza, tra gli adolescenti, di casi borderline e di disturbi gravi della personalità, fino ai comportamenti devianti e dissociati degli adolescenti delle seconde e terze generazioni di immigrati, così come si sono manifestati ad esempio nelle *banlieu* parigine. Il libro dedica uno spazio particolare al riconoscimento di questi segnali ed alla cura di queste nuove forme di disagio giovanile, proponendo una riflessione attenta sulle possibili strategie d'intervento, in ambito clinico e psico-sociale.

Giovani, riqualificazione degli spazi e legalità

Valutazione di casi eccellenti di un Accordo di Programma Quadro regionale

di *Liliana Leone*

Maggioli Editore, 2008
Euro 21,00, pp. 180

Il testo si propone di illustrare e spiegare quali sono le strategie adottate in alcuni "casi eccellenti" realizzati nell'ambito di un programma biennale di contrasto della marginalità e della devianza giovanile e di riqualificazione degli spazi e di aree urbane degradate. Il programma in questione è l'Accordo di Programma Quadro (APQ), denominato "Recupero della marginalità sociale e pari opportunità", sottoscritto dalla Regione Siciliana, dal Ministero dell'Economia e dal Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il testo rielabora i contenuti emersi da un lavoro di valutazione e cerca di estrapolare dai 118 progetti di cui si componeva il programma e dall'analisi di casi eccellenti, implicazioni teoriche, elementi di apprendimento e "lezioni" utilizzabili in altri contesti (n.b. I Rapporti di valutazione intermedio e finale sono integralmente scaricabili da <http://www.cevas.it/casi/index.htm>).

Il programma aveva un'idea base ambiziosa: le questioni della prevenzione della devianza minorile e della promozione della legalità venivano trattate in connessione con interventi di riqualificazione di spazi urbani, talvolta di riappropriazione da parte dei giovani di beni confiscati alla mafia, di promozione della legalità e di sviluppo del tessuto connettivo e socioeconomico delle comunità locali. Dallo studio emergono alcune strategie trasversali ed i meccanismi alla base degli interventi di successo, nonché i fattori grazie ai quali si producono effetti positivi o negativi. Due sono gli elementi che giustificano l'interesse nei confronti di questa esperienza inerente sia le strategie alla base dei casi di successo, sia le modalità di gestione del nuovo strumento di programmazione unitaria Stato-Regioni denominato Accordo di Programma Quadro.

a) I casi analizzati sono frutto di esperienze decennali ed offrono chiare indicazioni in termini di strategie di intervento integrato tra diversi ambiti di *policy* e "lezioni" trasferibili ad altri contesti. In alcuni casi si scorderà con stupore che gli esiti dei progetti non sono stati solo quelli "formalmente attesi" e che allargando l'orizzonte di osservazione sono emerse a livello locale ricadute positive non attese in termini di processi di sviluppo locale.

b) Si trattava di un programma regionale realizzato tramite uno strumento di programmazione negoziata tra Stato e Regione denominato Accordo di Programma Quadro (APQ) ampiamente utilizzato nel nuovo periodo di programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013. Si noti che si è trattato di una delle primissime esperienze a livello nazionale

di utilizzo di questo strumento di programmazione per finanziare politiche soft a carattere esclusivamente sociale e che nel 2008 diversi sono stati gli APQ Giovani sottoscritti dalle Regioni e dal Dipartimento Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il testo si rivolge a operatori economici e del non profit (cooperazione sociale, Associazioni, Fondazioni), a *policy maker*, ad Amministratori di Comuni e Regioni come pure a studiosi di diverse discipline che operano nell'area della pianificazione strategica, della programmazione di politiche giovanili e di inclusione sociale, della riqualificazione urbana e nella valutazione di programmi.

ALLEGATI

Prove di rientro da una lunga rimozione: il primo organico progetto di riforma dell'esecuzione penale minorile

di Franco Della Casa

The Author examines a recent Ministerial draft bill on juvenile penal law, the first step toward a longed-for reorganizing reform by the Legislator in this sensitive field. This articulate draft deals with some crucial subjects: juvenile detention centres and their internal regulation, relations with the external world, custodial measures to implement in community centres.

Some items are underlined which could be further considered by the Parliament (such as the capillary distribution of juvenile services all over the territory or a specific regulation of the "security and order" area). The Parliament is expected to prove responsive enough to juvenile penitentiary matters which are still extremely not homogenous compared to adults' situation. The Author warns especially against the risk of a paradoxical (yet not unlikely) regression compared to the current legislative gap.

La mancanza di un ordinamento penitenziario minorile tra diagnosi di incostituzionalità e logica del "quieta non movere".

Grazie all'opera di un gruppo di lavoro insediato all'inizio della XV legislatura è venuto alla luce un progetto di legge penitenziaria minorile, che costituisce l'oggetto di queste brevi osservazioni. Come è noto, il settore in questione era rimasto fuori dalla legge penitenziaria del 1975 (l. 26 luglio 1975, n. 354), che si era occupata solo degli adulti, limitandosi a stabilire l'estensione ai minori, in via provvisoria, della normativa di nuova creazione (art. 79 co. 1° ord. penit.). Anche se non si tratta del primo tentativo di colmare la lacuna, il progetto in esame si caratterizza rispetto ai due disegni di legge che lo hanno preceduto¹ per un più ampio respiro e per una maggiore organicità: basti accennare al fatto che consta di 52 articoli e, soprattutto, che non si limita a disciplinare l'esecuzione dei "provvedimenti limitativi della libertà destinati ai minorenni autori di reato", ma interviene anche sul versante delle sanzioni arricchendo sensibilmente l'arsenale a disposizione del giudice minorile che si sia orientato verso una sentenza di condanna.

Sino ad oggi si è riusciti a prescindere da un apparato sanzionatorio e da una normativa penitenziaria specificamente dedicati al minore, ricorrendo, per un verso, agli efficaci

¹ Si vuole alludere, rispettivamente, al d.d.l. n. 3594, presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia Martinazzoli alla Camera dei deputati il 18 marzo 1986 (IX Legislatura) e al d.d.l. n. 7225, presentato dal Ministro della Giustizia Fassino alla Camera dei deputati il 17 luglio 2000 (XIII Legislatura).

meccanismi di fuga dalla sanzione detentiva previsti dal processo penale minorile riformato dal D.P.R. 448/1988, e avvalendosi, per un altro verso – grazie al citato art. 79 ord. penit. – delle misure extracarcerarie (permessi e misure alternative) contemplati dalla legge penitenziaria del 1975 e dai suoi successivi aggiornamenti. A sorreggere l'impalcatura hanno concorso, sia pure in termini meno rilevanti, altri due elementi portanti, vale a dire talune sentenze della Corte costituzionale, che hanno fatto cadere un certo numero di preclusioni operanti per gli adulti relativamente alla fruibilità dei permessi, delle misure alternative e delle sanzioni sostitutive², e le circolari ministeriali con cui si è supplito, con specifico riferimento al regime "intra moenia", all'assenza di una normativa penitenziaria di settore³. Secondo alcune voci dottrinali i congegni di questo articolato meccanismo hanno funzionato e funzionano in maniera soddisfacente, e, proprio per questo, sarebbe rischioso porre mano ad una legge⁴: infatti, la riforma del sistema sanzionatorio e la predisposizione di una normativa *ad hoc* per la fase esecutiva, potrebbero alterare quei delicati equilibri che, come testimoniano le statistiche inerenti alle ridotte dimensioni della detenzione minorile, consentono di parlare dell'Italia come di una "isola felice"⁵, peggiorando, anziché migliorare, la situazione dei principali destinatari di una simile iniziativa.

Si tratta, peraltro, di perplessità che investono già gli ipotetici contenuti di una manovra riformatrice, senza nulla togliere all'opportunità di un'iniziativa legislativa. Ciò è particolarmente vero per quanto concerne il versante strettamente penitenziario, con riferimento al quale, oltre tutto, il paventato effetto *boomerang* risulta assai meno realistico. Per contro, sono corpose le ragioni che inducono a ritenere non più differibile l'emanazione di una legge penitenziaria minorile⁶. In estrema sintesi: a) l'esecuzione della custodia cautelare in carcere e della pena detentiva incide su un'ampia gamma di diritti del minore, molti dei quali costituzionalmente protetti⁷, per cui in base alla stessa logica che ha ispirato la riforma penitenziaria del 1975, questa estrema supremazia dello Stato sull'individuo non può essere regolata che da una legge; b) l'incostituzionalità dell'art. 79 ord. penit., che

² Con riferimento alle misure extramurarie previste dall'ordinamento penitenziario, cfr. le sentenze n. 403/1997 e n. 450/1998, incidenti sui divieti di fruibilità in tema di permessi premio, la sentenza n. 109/1997, che ha reso possibile concedere l'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà anche nell'ipotesi di pena detentiva risultante dalla conversione di una sanzione sostitutiva, e la sentenza n. 436/1999, grazie alla quale è stata espunta la preclusione alla fruizione delle misure extramurarie, prevista dall'art. 58-*quater* co. 2° ord. penit.; con riferimento alle sanzioni sostitutive, cfr. la sentenza n. 16/1998, che ha fatto venir meno, relativamente agli imputati minorenni, le preclusioni soggettive stabilite dall'art. 59 l. 689/1981.

³ Cfr. in particolare, circolare n. 60080 del 19 gennaio 1995 e, più recentemente, circolare n. 5391 del 17 febbraio 2006, intitolate «Organizzazione e gestione tecnica degli IPM».

⁴ Sul punto, cfr. G. DE MARCO, *Progetti e impegni per la giustizia minorile*, in *Minorigiustizia*, 2005, suppl. n. 4, p. 239.

⁵ Da parecchi anni la presenza media giornaliera si aggira intorno alle 500 unità.

⁶ Nello stesso senso, tra gli altri, L. CESARIS, *Un ordinamento penitenziario per minori e giovani adulti*, in *Minorigiustizia*, 2005, suppl. n. 4, p. 165 ss.; P. COMUCCI, *L'esecuzione penale a carico dei minorenni: inerzie legislative e esigenze di riforma*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 4737 ss.

⁷ Con una decisione del 31 maggio 2006 la Corte costituzionale tedesca, rifacendosi all'art. 19 co. 1 del *Grundgesetz*, ha affermato, proprio con riferimento ai minori in stato di detenzione, che per incidere sui loro diritti costituzionalmente garantiti è indispensabile una fonte di livello legislativo, e ha, quindi, invitato il legislatore ad elaborare un'apposita legge penitenziaria minorile: in proposito, cfr., volendo, F. DELLA CASA, *Il Bundesverfassungsgericht traccia le coordinate (utili anche per il legislatore italiano) della futura legge penitenziaria minorile*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2006, n. 4, p. 1180 ss.

incongruamente equipara il minore all'adulto, anche se non dichiarata per la preoccupazione del vuoto legislativo che si sarebbe determinato, è stata chiaramente diagnosticata dalla Corte costituzionale nella sent. 125/1992, e non si può certo ritenere che le successive pronunce di incostituzionalità alle quali si è alluso – pronunce senza dubbio liberalizzatrici, ma di portata, tutto sommato, contenuta – siano idonee a rimettere in discussione quella perentoria (e mai sconfessata) diagnosi; c) anche sul piano delle regole sopranazionali ci si sta, da ultimo, orientando nel senso che, per quanto concerne la normativa in tema di esecuzione penale minorile, non si può prescindere da una fonte legislativa⁸.

La parte del progetto relativa al catalogo delle sanzioni

Anche se la parte più consistente (e più innovativa) del progetto in esame è quella dedicata alla fase dell'esecuzione, meritano qualche breve osservazione anche le disposizioni che, come si è anticipato, mirano ad una maggiore articolazione delle sanzioni irrogabili al minore riconosciuto colpevole di un reato. Per raggiungere tale risultato, si utilizza la categoria delle «sanzioni sostitutive» che, anche in questa configurazione, funzionano nel modo imposto dalla loro natura, incidendo, cioè, sulla libertà del condannato *per un tempo pari alla pena detentiva applicabile*, come specifica l'art. 13 co. 1° del progetto del Dipartimento (d'ora in avanti: pr. Dip.).

Le riserve comunemente espresse dalla dottrina nei confronti delle sanzioni sostitutive riguardano, da un lato, il fatto che esse non intaccano il primato della pena detentiva, che continua ad essere la vera unità di misura, e, dall'altro, il perverso meccanismo in base al quale, in caso di insufficiente impegno del condannato nell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalla sanzione sostitutiva, quest'ultima si converte in pena detentiva. Di gran lunga preferibile sarebbe quindi prevedere sanzioni diverse dalla pena detentiva che operino a livello edittale, in veste di *risposta sanzionatoria diretta* alla violazione delle singole norme incriminatrici: anche se – va subito aggiunto – una simile (impegnativa) operazione postula una revisione a largo raggio, che trova la sua collocazione più adeguata in sede di riforma del codice penale.

Bisogna comunque riconoscere che i compilatori del progetto in esame hanno dimostrato di essere consapevoli dei limiti congeniti inerenti alle sanzioni sostitutive e si sono sforzati di ridurne la portata: l'art. 13 co. 3° pr. Dip. stabilisce che, quando il tribunale per i minorenni infligge una sanzione sostitutiva della detenzione, «prevede contestualmente la pena applicabile» nell'ipotesi in cui il condannato risulti inottemperante, escludendo quindi che la *back-up sanction* debba essere necessariamente la sanzione detentiva. Non altrettanto risolutivo deve essere invece considerato l'inserimento – in un novellando art. 26 c.p. – delle sanzioni sostitutive nell'elenco delle «pene principali» irrogabili al minore (art. 42 pr.

⁸ «Toute sanction ou mesure pouvant être imposée à un mineur, ainsi que la manière dont elle est exécutée, doit être prévue par la loi et fondée sur les principes de l'insertion sociale, de l'éducation et de la prévention de la récidive»: in questi termini, cfr. l'art. 2 del "Projet de recommandation sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l'objet de sanctions ou de mesures", elaborato dal Comité européen pour les problèmes criminels, in *www.coe.int*.

Dip.)⁹, dovendosi ritenere che tale qualifica non possa prevalere sul concreto funzionamento di queste sanzioni, le quali, come si è visto, vanno a sostituire un uguale periodo di pena detentiva ed esulano quindi, a stretto rigore, dal concetto di «pena principale».

Quanto alla tipologia delle sanzioni sostitutive – in parte già collaudate, in parte di nuova creazione – va detto che dal progetto emergono tre scaglioni di pena, a ciascuno dei quali corrisponde un binomio di sanzioni extradetentive applicabili. Più precisamente: se il tribunale per i minorenni ritiene di irrogare una pena detentiva entro il limite massimo di due anni, può condannare alla semidetenzione (art. 15 pr. Dip.) o alla libertà controllata (art. 18 pr. Dip.)¹⁰; se il limite massimo è di un anno, le sanzioni applicabili sono la permanenza domiciliare (art. 16 pr. Dip.) oppure l'obbligo di svolgere un'attività riparatoria a favore della persona offesa o danneggiata dal reato, o una prestazione di pubblica utilità (art. 17 pr. Dip.), da individuare nell'ambito di un ventaglio di attività contestualmente elencate; infine, se il limite massimo della pena da irrogare è di sei mesi, il giudice può orientarsi, alternativamente, per la permanenza domiciliare nei fine settimana¹¹ (art. 20 pr. Dip.) oppure per una condanna a sanzione interdittiva, implicante uno o più dei divieti – in totale, sei – elencati nell'art. 19 co. 2° pr. Dip. (ad es. divieto di assumere bevande alcoliche)¹².

Non è consentita in questa sede un'analisi dettagliata delle singole sanzioni che, in più di un caso, presentano una veste, per così dire, *double face*, nel senso che alla sanzione sostitutiva irrogabile dal tribunale per i minorenni corrisponde una misura alternativa di pressoché identica fisionomia, applicabile dal tribunale di sorveglianza¹³. Rimanendo sul piano delle considerazioni generali, vale la pena di sottolineare che, diversamente dall'impostazione seguita dal d.d.l. n. 2501/2002 (Guardasigilli Castelli), che si proponeva di escludere l'applicabilità della sospensione del processo con messa alla prova per talune tipologie di reati di maggiore gravità, nessun correttivo di analogo tenore è previsto per i meccanismi idonei a consentire la "fuga dalla sanzione", introdotti dal D.P.R. 448/1988. Il che vale ad escludere – ovviamente solo sulla base di un'aritmetica circoscritta al dato normativo – che l'introduzione delle sanzioni sostitutive comporti di per sé un inasprimento della risposta sanzionatoria nei confronti del minore autore di reato.

⁹ Le altre due «pene principali» inserite nell'elenco sono la reclusione e l'arresto. Va registrata, pertanto, la scomparsa della pena pecuniaria, la cui scarsa congenialità rispetto al minore è più che evidente. A questo proposito l'art. 44 pr. Dip. stabilisce che, se il reato è punito congiuntamente con pena pecuniaria e pena detentiva, si applica solo quest'ultima, mentre se è prevista esclusivamente la pena detentiva, si applica «una sanzione a contenuto interdittivo, riparatorio o di svolgimento di prestazioni di pubblica utilità, di durata non superiore a sei mesi».

¹⁰ Uniformandosi al disposto dell'art. 75 co. 2° l. 689/1981, l'art. 18 co. 1° pr. Dip. stabilisce che la libertà controllata «è eseguita con le modalità dell'affidamento in prova al servizio sociale».

¹¹ Ex art. 17 co. 3° pr. Dip. la permanenza domiciliare nei fine settimana implica l'obbligo di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora «per quaranta ore tra il sabato e il lunedì mattina», oltre a quello di adempiere, nel tempo residuo, le prescrizioni impartite «relative alla condotta».

¹² Degna di nota la previsione di cui al 2° co. dell'art. 13 pr. Dip., ai sensi del quale «la libertà controllata, le sanzioni interdittive e le sanzioni concernenti condotte riparatorie o lo svolgimento di prestazioni di pubblica utilità sono cumulabili».

¹³ La semidetenzione, la permanenza domiciliare, la permanenza domiciliare nei fine settimana e la libertà controllata hanno come rispettive proiezioni *in executivis* la semilibertà, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare nei fine settimana e l'affidamento in prova al servizio sociale, fermo restando che talora i presupposti applicativi divergono (ad es. ex art. 18 pr. Dip. la libertà controllata può sostituire la pena detentiva entro il limite di due anni, mentre l'affidamento in prova al servizio sociale è concedibile con riferimento a pene, anche residue, non superiori a quattro anni).

La nuova configurazione dell'esecuzione penitenziaria minorile: destinatari, strutture, personale

Se si passano ad esaminare le disposizioni inerenti al settore penitenziario, ci si rende facilmente conto del fatto che le novità non sono poche né poco importanti. A cominciare dall'attenzione che viene dedicata ai giovani adulti: categoria che attualmente ricomprende i soggetti aventi più di 21 e meno di 25 anni, ospitati all'interno degli istituti per adulti, in sezioni – di regola abbastanza “anonime” – nelle quali confluiscono sia coloro che hanno commesso il reato durante la minore età, sia coloro che hanno delinquito da ultradiciottenni.

Dall'art. 1 co. 1° pr. Dip. si ricava, invece, che la normativa penitenziaria contenuta nel progetto dovrà applicarsi non solo ai minorenni, ma anche ai «giovani adulti che hanno commesso il reato non oltre il compimento della maggiore età». A loro volta, l'art. 1 co. 3° pr. Dip. e l'art. 28 pr. Dip. stabiliscono, rispettivamente, che i servizi minorili della giustizia si occupano dell'esecuzione delle misure cautelari e delle pene fino al venticinquesimo anno di età, e che dovranno essere predisposte delle strutture *ad hoc* – gli istituti penali per giovani adulti – destinate ad accogliere i soggetti in questione, sottoposti a custodia cautelare o ad esecuzione di pena¹⁴. Una volta sottolineato che, opportunamente, ci si muove in netta controtendenza rispetto all'orientamento accolto nel già citato d.d.l. n. 2501/2002, che si proponeva di estromettere dal circuito carcerario minorile i giovani che avessero raggiunto la maggiore età, non si può fare a meno di rilevare che il limite massimo fissato in via generale al compimento del venticinquesimo anno di età è in sintonia con il disposto dell'art. 3 D.P.R. 448/1988, in cui, per l'appunto, si fa riferimento al medesimo limite per indicare il punto finale della competenza riservata alla magistratura di sorveglianza minorile. Con il che si sana un'eclatante (e disfunzionale) discrasia riscontrabile nella normativa vigente che, ferma restando, per un verso, la competenza della magistratura di sorveglianza nei termini appena visti, dispone, per un altro verso, che al compimento del ventunesimo anno la normativa applicabile, il luogo di detenzione e i servizi sociali ministeriali siano quelli previsti per gli adulti (art. 24 d.lg. 272/1989).

Visto che, sia pure incidentalmente, si è avuto occasione di parlare delle strutture detentive, alle quali il progetto dedica un intero capo (artt. 25-34), vale la pena di restare in argomento, precisando che accanto alle fondamentali strutture già menzionate (IPM e IPGA) vengono previste: a) le comunità penali a custodia attenuata per i minorenni, le quali devono avere «una dimensione edilizia e organizzativa interna di tipo comunitario», destinate a “giudicabili” e “definitivi” che «non abbiano commesso reati di particolare allarme sociale» (art. 27 pr. Dip.); b) le sezioni destinate all'esecuzione della semidetenzione e della semilibertà; c) i centri di prima accoglienza, dove vengono temporaneamente ospitati, in attesa dell'udienza di convalida, i minori arrestati in flagranza o sottoposti a fermo; d) le comunità pubbliche o del privato sociale, destinate ad accogliere minorenni e giovani adulti

¹⁴Da notare tuttavia che, ai sensi dell'art. 26 co. 1° pr. Dip. l'istituto penale minorile è destinato ad accogliere, così come accade attualmente, i minorenni «fino al ventunesimo anno di età». Limitatamente alla fascia di età ricompresa tra i 18 e i 21 anni, viene quindi a determinarsi una sorta di “conflitto positivo di competenza” tra istituto penale minorile e istituto penale per giovani adulti. Sarebbe opportuno un criterio guida, in assenza del quale si può ipotizzare che vengano ospitati negli istituti per giovani adulti – anche se infraventunenni – coloro la cui esecuzione inizia dopo il diciottesimo anno d'età.

«sottoposti alla misura cautelare del collocamento in comunità e alla misura di sicurezza del riformatorio giudiziario» (art. 31 pr. Dip.).

Per esprimere una valutazione su quest'area del progetto, bisogna anzitutto rammentare che, in tema di strutture, esistono due regole auree che vanno rispettate, in quanto premesse fondamentali di una detenzione attenta alla buona riuscita del percorso educativo: le unità contenitive devono essere concepite per accogliere un numero ristretto di detenuti e devono essere capillarmente distribuite sul territorio. Le esigenze a cui vanno incontro questi criteri sono di intuitiva importanza, ma, ciò nonostante, la realtà del nostro Paese ha obbedito sinora ad una logica opposta, che potremmo definire della concentrazione e della deterritorializzazione.

Proprio per questo sarebbe stato opportuno che dal progetto in esame emergessero forti segnali di discontinuità, a proposito dei quali è invece lecito nutrire qualche dubbio. E, infatti: a) mentre per le comunità a custodia attenuata (art. 27 pr. Dip.) e per le comunità destinate all'esecuzione del collocamento in comunità e del riformatorio giudiziario (art. 31 pr. Dip.) viene fissata una capienza non superiore a dieci unità, per gli istituti penali per i minorenni e per quelli riservati ai giovani adulti la prescrizione è assai meno tassativa, in quanto il criterio adottato è quello – decisamente troppo elastico – del «numero limitato di detenuti per ogni gruppo previsto dal regolamento interno» (artt. 26 co. 2° e 28 co. 1° pr. Dip.); b) l'esigenza della territorializzazione dell'esecuzione viene riconosciuta e disciplinata dall'art. 2 pr. Dip., nel cui 1° co. si prescrive che «ogni misura penale deve essere eseguita nell'ambito della regione di residenza». Sennonché il 2° co. del medesimo articolo consente una deroga «per rilevanti motivi di opportunità», in presenza dei quali è ammesso lo spostamento dell'esecuzione in una delle regioni limitrofe. Si potrebbe pensare ad un'eccezione ispirata al *favor minoris* e, quindi, a «motivi di opportunità» esclusivamente riconducibili alla volontà di proteggere il minore dalle nocive influenze provenienti dal contesto familiare/sociale di appartenenza. Ma tale interpretazione sembra da scartare, sia perché quando si è pensato ad una simile evenienza la si è espressa *apertis verbis* (cfr. art. 36 co. 2° pr. Dip.), sia perché, volendosi neutralizzare tale rischio, avrebbe poco senso circoscrivere lo spostamento alle «regioni limitrofe». Non solo: mentre con un paio di articoli delle disposizioni finali si sono modificati l'art. 6 e l'art. 8 d.lg. 272/1989, non si è invece intervenuti sull'art. 7 co. 2° del citato d.lg., che consente di accorpate in un unico Centro per la giustizia minorile i servizi ubicati nell'ambito territoriale di più regioni.

Anche a proposito del personale, la cui importanza per la buona riuscita di una riforma penitenziaria è fuori discussione, è lecita qualche riserva. Mentre non si può non registrare con soddisfazione il ruolo di primo piano riservato ai servizi sociali per i minorenni, la cui azione viene costantemente raccordata con i servizi territoriali, e mentre è da approvare incondizionatamente l'integrazione di trecento unità prevista per «i profili professionali dell'area educativa, sociale e trattamentale» (art. 51 co. 1° pr. Dip.), colpisce negativamente la mancanza di una qualsiasi disposizione che interloquisca sui requisiti di base, sulla formazione e sulla riqualificazione del personale: l'osservazione riguarda, in particolare, gli «agenti di polizia penitenziaria appartenenti al contingente minorile», che lo stesso progetto investe di svariate funzioni, suscettibili di interferire negativamente con l'azione educativa, se svolte da personale non adeguatamente preparato e, quindi, poco consapevole della delicatezza degli equilibri in gioco. Inoltre – anche se in questo caso la lacuna può essere giudicata con minore severità – tenuto conto della forte e crescente

presenza in carcere di minori stranieri, sarebbe stato altresì opportuno garantire, così come suggerito da alcune carte internazionali in chiave di antidoto ad eventuali forme di *race discrimination*¹⁵, che nello *staff* sia presente, con la possibilità di un pieno sviluppo di carriera, personale proveniente dalle medesime aree geografiche dalle quali provengono le più consistenti percentuali di detenuti stranieri.

Il versante trattamentale: la forte valorizzazione dell'area penale esterna ...

Passando ad esaminare l'area, *lato sensu*, trattamentale, va anzitutto rammentato che, nei confronti dei minori, diventa categorico – più di quanto già non lo sia per gli adulti – l'imperativo di depotenziare al massimo la dimensione segregante della pena detentiva, al fine di ridurre, nei limiti del possibile, lo iato sussistente tra la funzione ad essa assegnata dalla Carta costituzionale (cfr., in particolare, l'art. 27 Cost.) e le sue caratteristiche strutturali, tali da aggravare – se non robustamente corrette – il processo di desocializzazione¹⁶.

L'impegno del progetto ministeriale su questo versante merita una marcata sottolineatura. Tale impegno tocca la sua vetta più alta nella regolamentazione delle comunità a custodia attenuata (art. 27 pr. Dip.), dove massima è l'osmosi tra il "dedans" e il "dehors", ma si deve riconoscere che, a prescindere da questo "fiore all'occhiello", esso ha guidato la mano dei compilatori un po' dovunque. Per supportare adeguatamente l'affermazione sarebbe necessario un discorso articolato, che non è possibile svolgere in questa sede, in cui ci si limiterà a talune esemplificazioni. Tanto per cominciare, sembra essere degno di nota l'art. 4 pr. Dip., dove si stabilisce che, previo consenso degli interessati, l'osservazione della personalità e il programma di trattamento individualizzato «sono predisposti anche nei confronti dei soggetti in custodia cautelare». Questo ammorbidimento – sotto quali profili concretamente rischioso? – della presunzione di non colpevolezza merita, a nostro avviso, di essere condiviso, soprattutto se visto come logica premessa dell'art. 5 pr. Dip., il quale fissa la regola secondo cui «i ristretti» – e, quindi, non solo i condannati – siano essi minorenni o giovani adulti, possono essere ammessi a frequentare *all'esterno* «corsi di istruzione, tirocini, attività lavorative o altre attività comunque utili all'educazione e al reinserimento sociale». Forse ci si sarebbe potuti spingere addirittura più in là, consentendo anche la fruizione dei permessi trattamentali, che invece continuano ad essere riservati ai condannati.

Com'è ovvio, relativamente a questi ultimi soggetti, visto che non esistono i condizionamenti derivanti dalle esigenze cautelari, il *menu* delle misure extramurarie è molto più ricco. Si tratta di una ricchezza che risalta anche dal raffronto con le corrispondenti misure riservate agli adulti. Da una comparazione ravvicinata emergono, anzi, più fattori che facilitano un'esecuzione proiettata sul territorio: anzitutto, come si diceva, la quantità delle misure da utilizzare (presentano carattere di novità sia i permessi premio «speciali»

¹⁵ Cfr., in particolare, la *rule 22 UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (c.d. regole di Pechino); nello stesso senso, A. COYLE, *A Human Rights Approach to Prison Management*, London, 2002, p.149.

¹⁶ Per una desolante – anche se, purtroppo, realistica – formulazione del concetto espresso nel testo, v., tra i molti, V. STERN, *Creating Criminals: Prisons and People in a Market Society*, Halifax, 2006, p.39, secondo il quale «a stay in a children's prison or reformatory is a very good predictor of what will happen to the child in later life».

di cui all'art. 9 pr. Dip.¹⁷, sia la detenzione domiciliare nei fine settimana di cui all'art. 17 pr. Dip., sia la liberazione anticipata per positivo svolgimento di attività riparatorie, prevista dall'art. 23 pr. Dip.); secondariamente, ma non certo per importanza, i presupposti di fruibilità, poiché sono stati fatti "saltare" i limiti di carattere oggettivo che, nel caso degli adulti, ostacolano o posticipano nel tempo l'accesso alle singole misure¹⁸. Così dicendo, ci si riferisce, in particolare, all'art. 8 pr. Dip., che sancisce la fruibilità dell'intera gamma delle misure extramurarie (lavoro all'esterno, permessi premio, misure alternative) a prescindere dalle «limitazioni relative al titolo del reato, al momento dell'esecuzione e alla durata della pena irrogata». Oltretutto la disposizione appena citata consente un'opportuna razionalizzazione delle misure alternative anche sul versante della progressività del trattamento, eliminando una delle più vistose incongruenze della normativa vigente: si vuole alludere al fatto che, mentre, da un lato, la liberazione condizionale può essere concessa «in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena inflitta» (art. 21 r.d.l. 1404/1934), dall'altro, le misure alternative disciplinate dalla legge penitenziaria del 1975, anche se logicamente propedeutiche alla liberazione condizionale, presentano condizioni di accesso assai meno favorevoli. In base al progetto, i servizi e la magistratura di sorveglianza potrebbero, invece, "dosare" al meglio le misure, adeguandole alle esigenze del singolo percorso trattamentale.

A questo punto resta da chiedersi se ci si è sforzati di ampliare il bacino di utenza delle misure extramurarie, incidendo sulle tradizionali "sacche di esclusione", la cui consistenza raggiunge livelli particolarmente elevati con riferimento alla categoria degli stranieri. Allargando un poco il discorso, va detto che nel progetto in esame la tematica degli stranieri non è rimasta sotto traccia, essendo stata posta al centro di più previsioni: in particolare, nell'art. 3 pr. Dip., dedicato ai criteri direttivi dell'esecuzione, viene evocata non solo l'esigenza di ispirarsi «a modelli di scambio interculturale», ma anche quella di «rispondere ai bisogni che derivano dalle diversità culturali», ricorrendo, se necessario, a specifiche figure professionali che svolgano una preziosa opera di mediazione. Con più specifico riferimento alle misure extramurarie, l'attenzione va concentrata sul 1° co. dell'art. 9 pr. Dip., il quale contempla la possibilità di utilizzare quale base logistica, durante il permesso premio speciale, «luoghi di accoglienza individuati in collaborazione con i servizi minorili o dell'ente locale», proprio al fine di ovviare all'assenza di «riferimenti familiari nel territorio nazionale». Stranamente questa innovativa previsione non viene ripetuta laddove il progetto si occupa delle misure alternative, ma si tratta di una circostanza che non ne impedisce il recupero, essendo difficile sostenere che una tale operazione debba ritenersi impedita per il semplice fatto che la durata delle misure alternative nel tempo è superiore a quella dei permessi. La strada da seguire deve essere quella indicata nell'art. 9 pr. Dip. (ovverosia l'attivazione dei servizi) anche per quanto concerne il reperimento di un'attività risocializzante,

¹⁷ Ai condannati che, oltre ad aver tenuto regolare condotta, abbiano dato prova di partecipazione al programma di reinserimento sociale e familiare, può essere concesso, per ogni semestre di carcerazione, un permesso di durata frazionabile, non superiore a venti giorni. Ovviamente, tale permesso è cumulabile con gli ordinari permessi premio (art. 30-ter ord. penit.), fruibili nella misura di 45 – 60 giorni, se il condannato è minorenni – per ogni anno di carcerazione.

¹⁸ Obbedisce ad una logica analoga – quella di evitare l'ingresso in carcere prima di aver verificato se non sia concedibile una misura alternativa – l'art. 35 pr. Dip., che espunge dall'art. 656 c.p.p. le preclusioni risultanti, rispettivamente, dal co. 7° e dal co. 9, lettere a) e c).

che costituisce, a sua volta, una condizione fondamentale per la concessione di una misura alternativa¹⁹.

... E lo sforzo di ovviare alla separatezza della struttura detentiva

Anche per quanto concerne il regime intramurario, comunque, ci si è sforzati di contrastare, nei limiti del possibile, i nocivi effetti della permanenza nelle strutture detentive, attenuando la separatezza di tali strutture dalla società civile. A questo proposito si possono citare, in ordine sparso e senza alcuna pretesa di completezza: la previsione secondo cui per ogni detenuto bisogna progettare un percorso riabilitativo personalizzato, che deve essere seguito da un operatore socio-educativo di riferimento, in modo da assicurare la continuità del rapporto interpersonale (art. 3 co. 1° lett. l); la possibilità di concedere l'autorizzazione ai colloqui non solo ai familiari, ma anche alle persone che possano vantare un «riconosciuto legame affettivo» con il soggetto detenuto (art. 10 co. 1° pr. Dip.); la programmazione, da formalizzare nell'ambito del progetto di istituto, della partecipazione di soggetti ed enti esterni «per attivare e sostenere attività culturali, di studio, di avviamento al lavoro, di sport e di tempo libero (art. 26 co. 2° pr. Dip.).

Com'è ovvio, ci si preoccupa altresì della fase della dimissione, unanimemente considerata come uno dei momenti più delicati e difficili dell'intera vicenda detentiva. A tale proposito meritano, in particolare, di essere segnalate sia la disposizione che proietta dopo il fine-pena il sostegno dei servizi minorili, prevedendo la loro collaborazione per un certo periodo, non superiore a tre mesi, con i servizi territoriali, sia la previsione in base alla quale, nell'ambito degli istituti per giovani adulti, devono essere allestiti, in un'area separata e distante da quella detentiva, dei microalloggi autonomi per quei giovani che, terminata l'espiazione della pena, non dispongano di una collocazione abitativa (art. 28 co. 1° pr. Dip.)²⁰.

Continuando a concentrare l'attenzione sul regime intramurario, si possono invece esprimere delle riserve circa la mancata predisposizione di una normativa che tenga conto della specificità della condizione minorile anche sul versante di quelle esigenze che, nel lessico della detenzione degli adulti, vengono raggruppate sotto la formula «ordine e sicurezza». Infatti, se si prescinde dalla (troppo generica) disposizione in tema di perquisizioni personali (art. 7 pr. Dip.), tale tematica viene completamente tralasciata, con la conseguenza che, in forza del rinvio contenuto nel 5° co. dell'art. 1 pr. Dip., bisogna far capo all'ordinamento penitenziario «ordinario»: anche se, contestualmente, non si manca di precisare che le sue disposizioni vanno applicate «in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative» dell'adulto *in fieri*. Sennonché, nel caso specifico, la clausola mitigatrice non può certo bastare. Si rifletta, ad esempio, sull'apparato disciplinare: come

¹⁹ Per uno spunto in tal senso si può invocare, sottoponendolo ad una lettura estensiva, l'art. 21 pr. Dip., che demanda ai servizi minorili la predisposizione di un progetto di fattibilità relativo alle modalità di esecuzione delle misure alternative.

²⁰ Precisato che la configurazione è quella della soluzione-ponte – la permanenza non può infatti essere superiore a tre mesi – in attesa che i servizi territoriali individuino una più adeguata collocazione, restano le perplessità relative al fatto che, per l'ubicazione di questi microalloggi, non si sia scelta la strada della recisione di ogni cordone ombelicale con la struttura detentiva.

si può ritenere che il catalogo delle infrazioni, così minuzioso e ispirato alla logica di una drastica contrapposizione tra individuo e istituzione, possa essere valido per i minori? La stessa considerazione vale, almeno in parte, per le sanzioni: in particolare, per la più grave di esse, l'esclusione dalle attività in comune che, in pratica, implica una situazione di isolamento continuo, vietato, per quanto concerne il minore, dalle Carte internazionali (cfr. *rule 67 delle United Nations Rules for the Protection of Juveniles deprived of their Liberty* – Ris. ONU 45/113).

Non solo: il silenzio del progetto in esame autorizza la "importazione" nell'ordinamento penitenziario minorile sia del regime di sorveglianza particolare (art. 14-*bis* ord. penit.), sia del regime c.d. di carcere duro, previsto dall'art. 41-*bis* ord. penit. Senza voler sottovalutare la possibile presenza di "elementi di spicco" tra la popolazione minorile *in vinculis*, è giustificato chiedersi se forme di carcerazione talmente coercitive non pecchino comunque per eccesso rispetto alla caratura criminale degli ipotetici destinatari, e non determinino irrimediabili negatività dal punto di vista dell'etichettamento conseguente alla loro instaurazione. Premesso che entrambi i regimi in questione erano stati oggetto di un'esplicita previsione di incompatibilità da parte del d.d.l. relativo alla riforma dell'esecuzione penale minorile, presentato dal Guardasigilli Fassino nel corso della XIII legislatura²¹ – in un momento, quindi, in cui la virulenza della criminalità organizzata aveva già avuto modo di esprimersi ai suoi più alti livelli – si potrebbe, a tutto concedere, ammettere il ricorso al regime di sorveglianza particolare, meno connotato rispetto al prototipo del carcere senza canali verso l'esterno a cui mira l'art. 41-*bis* ord. penit. e, ciò non ostante, sicuramente in grado di arginare l'eventuale pericolosità *extra ordinem* di qualche minore detenuto.

L'aver chiuso questa veloce analisi del progetto ministeriale con talune osservazioni critiche e l'aver dato spazio alle medesime, laddove è parso che ne sussistessero i presupposti, risponde alla convinzione secondo cui solo l'apporto critico, se costruttivo, può favorire un processo di crescita, ma non deve far passare in secondo piano il molto di buono che è presente nel documento esaminato²². Come dire che si tratta di un testo che può costituire senz'altro una base di partenza per l'avvio di un fruttuoso confronto parlamentare. A condizione, naturalmente, che le due alte Camere diano prova di una reale sensibilità verso le tematiche minorili, non strumentalizzino le esigenze della sicurezza sociale e si propongano non solo di legiferare, ma di scrivere una vera pagina riformatrice. In caso contrario, infatti, sarebbe inevitabile ripensare con nostalgia alla (magari non sempre ben coordinata ma) efficace – e, nella sostanza, ortodossa – sperimentazione collaudata nei decenni anteriori al risveglio del legislatore.

²¹ Cfr. l'art. 15 d.d.l. n. 7225 del 2000.

²² Merita se non altro un cenno la scelta a favore di una nuova composizione del tribunale di sorveglianza, composizione che ricalca quella del gup minorile, caratterizzato, come è noto, dalla prevalenza della componente "laica" su quella "togata": in base all'art. 39 pr. Dip., infatti, anche il tribunale di sorveglianza minorile dovrebbe essere composto da un magistrato di sorveglianza, con funzioni di presidente, e da due giudici onorari, esperti nelle discipline di cui all'art. 80 co. 4° ord. penit.

Proposta per un ordinamento penitenziario minorile e per l'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà destinati ai minorenni autori di reato; modifiche al D.P.R. 448/88 e al D.Lvo 272/89 in materia di sanzioni previste nella sentenza di condanna e al codice penale in materia di pene irrogabili ai soggetti che hanno commesso reati nella minore età

Il 6 agosto 2007, con provvedimento n. 28650 del Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile, Carmela Cavallo, è stato istituito un gruppo di lavoro con il compito di elaborare una proposta per un ordinamento penitenziario minorile, in linea con gli ordinamenti europei in materia.

Componenti:

Pres. Carmela Cavallo – *Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile.*

Dott.ssa Serenella Pesarin – *Direttore Generale della Direzione Generale per l'attuazione dei Provvedimenti Giudiziari.*

Dott.ssa Flavia Croce – *Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile di Milano.*

Dott.ssa Donatella Caponetti – *Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile di Roma.*

Dott. Michele Di Martino – *Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile di Palermo.*

Dott. Nicola Petruzzelli – *Direttore dell'Istituto Penale Minorile di Bari.*

Dott. Gianluca Guida – *Direttore dell'Istituto Penale Minorile di Napoli.*

Dott.ssa Antonia Chiarenza – *Direttore del Centro di Prima Accoglienza di Catania.*

Dott.ssa Maria Grazia Mazzoni – *Direttore dell'Ufficio di Servizio Sociale Minorile di Sassari.*

Dott. Lorenzo Roccaro – *Direttore della Comunità Minorile di Bologna.*

Dott.ssa Cristina Festa – *Direttore dell'Istituto Penale Minorile di Potenza.*

Isp. Sup. Angelo Mariotti – *Comandante Istituto Penale Minorile di Airola (BN).*

Don Ettore Cannavera – *Cappellano dell'Istituto Penale Minorile di Cagliari.*

Segretario

Sig.ra Simona Casciotti educatore – *Direzione Generale per l'attuazione dei Provvedimenti Giudiziari.*

Proposta per un ordinamento penitenziario minorile e per l'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà destinati ai minorenni autori di reato; modifiche al D.P.R. 448/88 e al D.Lvo 272/89 in materia di sanzioni previste nella sentenza di condanna e al codice penale in materia di pene irrogabili ai soggetti che hanno commesso reati nella minore età

TITOLO I

Condizioni generali per l'esecuzione delle misure cautelari e delle pene.
Principi e condizioni generali per il trattamento dei minorenni in esecuzione di misure limitative della libertà personale

Capo I. Principi direttivi

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei minori degli anni diciotto e dei giovani adulti che hanno commesso il reato non oltre il compimento della maggiore età.

2. Esse non si applicano o cessano di applicarsi al compimento del venticinquesimo anno di età.

3. L'esecuzione delle misure cautelari e delle pene nei confronti di chi ha commesso reato da minorenni è affidata fino al venticinquesimo anno di età al personale dei servizi minorili della giustizia.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli ultraventunenni che per il reato commesso da maggiorenne siano sottoposti a misura cautelare detentiva o abbiano riportato ulteriori condanne a pena detentiva.

5. Per quanto non previsto dal presente ordinamento si osservano le disposizioni sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà dell'ordinamento penitenziario ordinario. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenni e del giovane adulto che ha commesso il reato non oltre il giorno del compimento della maggiore età.

Art. 2

(Territorialità dell'esecuzione della misura)

1. Ogni misura penale deve essere eseguita in strutture situate nell'ambito della regione di residenza, in modo da permettere il mantenimento delle relazioni del giovane sottoposto a misura con il contesto di appartenenza.

2. Laddove le misure, per rilevanti motivi di opportunità, non possano essere eseguite nella regione di appartenenza la struttura può essere individuata in una delle regioni limitrofe.

Art. 3
(Criteri direttivi dell'esecuzione)

1. L'esecuzione delle misure nei confronti dei minori degli anni diciotto e dei giovani adulti per i reati commessi durante la minore età deve:

a) essere rispettosa dei principi e dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, dalle Convenzioni e dalle Raccomandazioni internazionali;

b) essere improntata a imparzialità, senza distinzione di sesso, origine etnica, nazionalità, cultura, lingua, religione, opinione politica, condizione personale e sociale;

c) garantire i processi di socializzazione attraverso validi rapporti educativi;

d) avviare i processi di maturazione e di responsabilizzazione ai fini della consapevolezza delle conseguenze socialmente negative delle proprie azioni, della acquisizione di nuove abilità sociali e del positivo inserimento e reinserimento;

e) realizzare percorsi idonei ad educare alla legalità e alla gestione dei conflitti;

f) essere adeguata alle condizioni fisiche e culturali di ogni minorenni ristretto, in relazione alle sue risorse personali, familiari e sociali, alla sua storia e ai suoi bisogni di maturazione psicofisica e spirituale;

g) essere attuata con gli apporti degli operatori, della famiglia (servizi del territorio di appartenenza) opportunamente coordinati tra loro;

h) essere attenta ad assicurare al minorenni il diritto alla salute fisica e psichica;

i) essere mirata a mantenere e favorire i rapporti con le persone con cui esiste un legame familiare e affettivo, quando non vietati dall'autorità giudiziaria competente;

l) essere seguita e monitorata, nel percorso riabilitativo personalizzato, da un operatore socio-educativo di riferimento, assicurando per quanto possibile, la continuità del rapporto;

m) garantire, in caso di convocazione del minorenni davanti all'autorità giudiziaria, l'accompagnamento dell'operatore socio-educativo di riferimento;

n) orientare gli interventi educativi nei confronti dei minorenni stranieri e italiani a modelli di scambio interculturale per favorire i processi di socializzazione multiculturale;

o) rispondere ai bisogni che derivano dalle diversità culturali, ove il minorenni sia straniero o appartenente a minoranze etniche, anche attraverso l'intervento del mediatore linguistico-culturale e l'offerta di adeguato servizio bibliotecario;

p) prevedere modalità finalizzate a salvaguardare, avviare e rafforzare i processi di maturazione e socializzazione;

q) prevedere le modalità delle relazioni con l'esterno per attività culturali, di tempo libero, di studio, di formazione professionale, di orientamento ed inserimento lavorativo, anche durante la fruizione di permessi premio.

2. Al minorenni sottoposto a misura penale va assicurato, prioritariamente, un trattamento educativo fortemente orientato all'educazione e ai valori della Costituzione.

3. Il progetto d'intervento deve prevedere attività di studio, formazione professionale, orientamento ed inserimento lavorativo, socializzazione, sportive, culturali e di tempo libero. Ad ogni soggetto sottoposto a misura penale, ove richiesto, è assicurato il diritto di praticare sia individualmente sia in forma comunitaria, il proprio culto religioso.

4. Gli educatori predispongono e seguono nel corso della giornata le attività di cui al comma precedente garantendo la parità di trattamento e favorendo il reciproco rispetto fra i giovani.

5. I direttori dei centri per la giustizia minorile promuovono e realizzano, in conformità alle linee di indirizzo del Dipartimento:

- a) accordi con le istituzioni pubbliche e private territorialmente competenti per la realizzazione di centri polifunzionali cogestiti per l'erogazione di servizi integrati;
- b) protocolli d'intesa finalizzati all'attuazione di politiche attive di inclusione sociale e di riduzione della recidiva.

Capo II. Regole generali

Art. 4

(Individualizzazione del trattamento per i minorenni sottoposti alla misura della custodia cautelare)

1. Nelle strutture detentive per minorenni e giovani adulti l'osservazione della personalità ed il programma di trattamento individualizzato sono predisposti anche nei confronti dei soggetti in custodia cautelare, avendone acquisito il consenso.

Art. 5

(Attività educative e di studio e lavoro all'esterno)

1. I ristretti nelle strutture detentive per minorenni e i giovani adulti possono essere ammessi, garantendo l'assoluta imparzialità, a frequentare all'esterno corsi di istruzione, tirocini, attività lavorative o altre attività comunque utili alla educazione e al reinserimento sociale.

Art. 6

(Comunicazioni dello stato di detenzione e dei trasferimenti)

1. La direzione della struttura detentiva provvede ad informare immediatamente, anche attraverso i servizi sociali minorili o i servizi sociali dell'ente locale, i genitori, il tutore, gli affidatari e le altre persone eventualmente indicate dal detenuto e ammesse dall'autorità giudiziaria procedente, dell'ingresso in una struttura detentiva o del trasferimento ad altra struttura ovvero ad altro servizio minorile pubblico o servizio del privato sociale.

Art. 7

(Perquisizioni personali)

1. La perquisizione personale del minorenne deve essere effettuata nel pieno rispetto della dignità della persona e tenendo conto della particolare vulnerabilità del soggetto in età evolutiva.

Art. 8

(Benefici penitenziari)

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi ai soggetti che hanno commesso un reato durante la minore età senza limitazioni relative al titolo di reato, al momento dell'esecuzione e alla durata della pena irrogata.

Art. 9
(Permesso premio speciale)

1. Ai condannati che abbiano tenuto regolare condotta e abbiano dato prova di partecipazione al programma di reinserimento sociale e familiare, il magistrato di sorveglianza può concedere, per ogni semestre di carcerazione, un permesso di durata non superiore a venti giorni, frazionabili, da trascorrere con i familiari o in luoghi di accoglienza individuati in collaborazione con i servizi minorili o dell'ente locale, per fruire di opportunità relazionali ed educative anche in assenza di riferimenti familiari nel territorio nazionale.

2. Per ragioni di sicurezza il magistrato di sorveglianza può richiedere agli agenti di polizia penitenziaria, appartenenti al contingente minorile, di effettuare controlli sui soggetti in permesso, determinandone le modalità.

Art. 10
(Colloqui)

1. I genitori, i familiari, le persone che hanno un riconosciuto legame affettivo e il tutore possono avere con il soggetto sottoposto a misura detentiva sei colloqui al mese, in orari distribuiti su almeno tre giorni di cui uno festivo o prefestivo, stabiliti dal regolamento interno della struttura.

2. Ogni colloquio non può superare la durata di novanta minuti.

3. L'ingresso per i colloqui è autorizzato dal direttore della struttura o da persona delegata, previa verifica del diritto al colloquio e dell'identità del richiedente, che al momento dell'ingresso è sottoposto alle opportune ispezioni.

4. Ai minorenni e ai giovani adulti privi di riferimenti familiari saranno proposti colloqui con rappresentanti del volontariato.

Art. 11
(Dimissioni)

1. Nei sei mesi precedenti la fine della misura i servizi minorili preparano e curano la fase delle dimissioni:

- intensificano i contatti con i familiari di riferimento del minore e con i servizi degli enti locali che devono proseguire l'intervento per il pieno reinserimento sociale;
- rafforzano, in assenza di riferimenti familiari, i rapporti con i servizi degli enti locali e con il volontariato per la presa in carico del soggetto;
- attivano sul territorio le possibili risorse di lavoro e di sostegno, in particolare in assenza di legami familiari sul territorio nazionale, ovvero se la famiglia sia irreperibile o sia inadeguata, individuano le figure educative o la comunità di riferimento proposta dai servizi minorili o dall'ente locale.

Art. 12

(Visite per motivi di studio e informazione)

1. Il direttore del Centro per la giustizia minorile può autorizzare visite alle strutture detentive per motivi di studio e di informazione, nel rispetto della riservatezza delle persone ristrette.

TITOLO II

L'esecuzione dei provvedimenti limitativi e privativi della libertà

Capo I. Area penale aperta e misure alternative alla detenzione

Art. 13

(Sanzioni sostitutive della detenzione)

1. Il tribunale per i minorenni con la sentenza di condanna può determinare una pena consistente in una delle seguenti sanzioni per un tempo pari alla pena detentiva applicabile:

- semidetenzione;
- permanenza domiciliare;
- permanenza domiciliare nei fine settimana;
- libertà controllata;
- sanzioni a contenuto interdittivo;
- sanzioni consistenti in condotte riparatorie o di svolgimento di prestazioni di pubblica utilità.

2. La libertà controllata, le sanzioni interdittive e le sanzioni concernenti condotte riparatorie o lo svolgimento di prestazioni di pubblica utilità sono cumulabili.

3. Il tribunale per i minorenni, con la sentenza di condanna a misura sostitutiva della detenzione, prevede contestualmente la pena applicabile in caso di inottemperanza accertata da parte del magistrato di sorveglianza.

Art. 14

(Misure alternative alla detenzione)

1. Il tribunale di sorveglianza può applicare le seguenti misure alternative alla detenzione:

- semilibertà;
- detenzione domiciliare;
- detenzione domiciliare nei fine settimana;
- detenzione domiciliare speciale;
- affidamento in prova ai servizi sociali;
- liberazione anticipata;
- liberazione anticipata per positivo svolgimento di attività riparatorie;
- liberazione condizionale;

- affidamento in prova nei casi particolari;
- sospensione dell'esecuzione della pena detentiva.

Art. 15

(Semidetenzione e semilibertà)

1. Il tribunale può pronunciare la sentenza di condanna alla semidetenzione quando ritiene di potere irrogare una pena detentiva entro il limite massimo di due anni.
2. Le sanzioni della semidetenzione e della semilibertà si applicano ai soggetti minori di età al momento del reato senza limiti di condizioni soggettive.
3. Esse si attuano presso locali predisposti separati dall'area detentiva in regime ordinario collocati in istituti prossimi al luogo dove il soggetto ha la famiglia o il lavoro.
4. Il magistrato di sorveglianza delibera con decreto i tempi e le modalità per lo svolgimento delle attività all'esterno e impartisce prescrizioni dirette alla migliore realizzazione del progetto con il coinvolgimento della famiglia ovvero, se quest'ultima non sia reperibile o sia inadeguata, individua delle figure educative di riferimento proposte dai servizi minorili o dall'ente locale.
5. Il magistrato di sorveglianza può disporre controlli anche tramite il personale di polizia penitenziaria del contingente minorile.

Art. 16

(Permanenza domiciliare e detenzione domiciliare)

1. Il tribunale per i minorenni può pronunciare sentenza di condanna alla permanenza domiciliare quando ritiene di potere irrogare una pena detentiva entro il limite massimo di un anno.
2. La permanenza domiciliare e la detenzione domiciliare si attuano con le modalità della permanenza in casa.
3. Il tribunale per i minorenni con la sentenza di condanna o successivamente il magistrato di sorveglianza prescrivono al condannato lo svolgimento di attività di studio, di lavoro o attività comunque utili per il suo positivo inserimento sociale, determinando gli orari in cui per il loro svolgimento può allontanarsi dal luogo della misura.

Art. 17

(Permanenza domiciliare nei fine settimana e detenzione domiciliare nei fine settimana)

1. Il tribunale per i minorenni può pronunciare sentenza di condanna alla permanenza domiciliare nei fine settimana quando ritiene di potere irrogare una pena detentiva entro il limite massimo di mesi sei.
2. Il tribunale di sorveglianza può sostituire al ristretto che ha scontato almeno metà della pena irrogatagli con la sentenza di condanna, la pena residua che non sia superiore a sei mesi, con la misura della detenzione domiciliare nei fine settimana.
3. La permanenza domiciliare nei fine settimana e la detenzione domiciliare nei fine settimana si attuano con la forma della misura cautelare della permanenza in casa per quaranta ore tra il sabato e il lunedì mattina e con l'adempimento, nel tempo residuo, di prescrizioni relative alla condotta.

4. Il tribunale con la sentenza di condanna o successivamente il tribunale di sorveglianza:

- a) determina gli orari e le modalità della detenzione;
- b) prescrive, su proposta dei servizi minorili, le attività di formazione o di lavoro da svolgere durante la settimana;
- c) incarica gli uffici di servizio sociale per i minorenni e i servizi sociali e sanitari degli enti territoriali del sostegno per il reinserimento sociale e la polizia penitenziaria del contingente minorile o altre forze di polizia per il controllo.

Art. 18

(Libertà controllata e affidamento in prova al servizio sociale)

1. Il tribunale per i minorenni può pronunciare sentenza di condanna alla libertà controllata quando ritiene di potere irrogare una pena detentiva entro il limite massimo di anni due. La libertà controllata è eseguita con le modalità dell'affidamento in prova al servizio sociale.

2. Il tribunale di sorveglianza può sostituire al condannato la pena detentiva inflitta quando essa non supera, anche come parte residua i quattro anni, con l'affidamento in prova al servizio sociale, per un periodo pari a quello della pena residua.

3. Nell'esecuzione delle misure della libertà controllata e dell'affidamento in prova al servizio sociale le funzioni di controllo e sostegno sono svolte dai servizi minorili, in collaborazione con i servizi territoriali.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 47, 47 ter, 47 quater, 47 quinquies, 47 sexies e all'art. 94, decreto Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 dell'ordinamento penitenziario relative all'affidamento in prova al servizio sociale.

Art. 19

(Sanzioni a contenuto interdittivo)

1. Il tribunale per i minorenni, quando ritiene di potere irrogare una pena detentiva entro il limite massimo di sei mesi, può pronunciare sentenza di condanna a sanzione a contenuto interdittivo per la durata corrispondente alla pena irrogabile.

2. Le sanzioni a contenuto interdittivo possono consistere:

- a) nel divieto di assumere bevande alcoliche;
- b) nel divieto di frequentare luoghi o persone;
- c) nel divieto di allontanarsi dalla abitazione in determinate fasce orarie;
- d) nel divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
- e) nel divieto di utilizzare mezzi di trasporto privati;
- f) nel divieto di guidare veicoli a motore.

Art. 20

(Sanzioni consistenti in condotte riparatorie o di svolgimento di prestazioni di pubblica utilità)

1. Il tribunale per i minorenni, acquisite informazioni, può pronunciare sentenza di condanna allo svolgimento di attività riparatorie e di prestazioni di pubblica utilità quando:

- a) c'è richiesta dell'imputato;

b) è stata sentita l'eventuale persona offesa, se comparsa;
 c) si ritiene che sia irrogabile una pena detentiva entro il limite massimo di un anno;

d) le attività risarcitorie o riparatorie sono idonee a soddisfare le esigenze di riprova-
 zione del reato e quelle di prevenzione.

2. Le sanzioni di condotte riparatorie dirette a realizzare una riparazione verso la
 persona offesa, il danneggiato dal reato o verso la collettività possono consistere:

a) nella riparazione totale o parziale in forma diretta o risarcitoria del danno prodotto;
 b) nell'offerta a favore della persona offesa o della collettività di servizi riparatori non
 in forma specifica attraverso la prestazione di adeguate attività di pubblica utilità, possibi-
 lmente connesse con il bene offeso;

c) nella richiesta di scuse per un comportamento offensivo, anche attraverso attività
 di mediazione.

3. Le prestazioni di pubblica utilità possono consistere in:

a) attività attinenti alla circolazione di mezzi o persone per reati connessi alla viola-
 zione del codice stradale;

b) ripulitura di luoghi pubblici per reati di danneggiamento;

c) attività di assistenza e trasporto di persone diversamente abili;

d) ripulitura e sistemazione di spazi pubblici;

e) attività di giardinaggio per gli spazi verdi pubblici;

f) ogni attività che abbia valenza sociale, possibilmente connessa con il bene offeso;

g) ogni servizio riparatorio a favore di persone in condizioni analoghe a quelle della
 persona offesa, ove quest'ultima non sia stata disponibile.

Art. 21

(Proposte dei servizi minorili in ordine al contenuto delle misure)

1. I servizi minorili predispongono per il magistrato di sorveglianza un progetto di
 fattibilità relativo alle modalità di esecuzione delle misure di cui al presente capo.

Art. 22

(Liberazione anticipata)

1. Il giudice di sorveglianza può concedere al condannato il beneficio della liberazio-
 ne anticipata nella misura di sessanta giorni per ogni semestre di pena scontata.

Art. 23

(Liberazione anticipata per positivo svolgimento di attività riparatorie)

1. Nel corso dell'esecuzione della pena il tribunale di sorveglianza su richiesta del
 pubblico ministero, del difensore, del condannato, dei genitori o del tutore del condannato
 minore, dei servizi minorili, può disporre la realizzazione di attività riparatorie sulla base
 di un progetto predisposto dai servizi minorili concordato con il condannato. Il progetto
 può comprendere la mediazione, qualora tale attività sia considerata utile per favorire la
 pacificazione fra condannato e persona offesa o danneggiato dal reato, se consenzienti,
 o la riparazione anche parziale del danno materiale o relazionale; il progetto può anche

prevedere attività finalizzate alle restituzioni o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, per la rassicurazione della collettività, eventualmente coinvolgendo figure rappresentative del territorio. Il tribunale di sorveglianza si può avvalere dei centri e delle strutture pubbliche o private di mediazione, individuate dal Centro per la giustizia minorile.

2. Il tribunale di sorveglianza prescrive attività riparatorie dopo avere informato e sentito il condannato non richiedente al fine di promuoverne il consenso, anche con l'aiuto dell'educatore di riferimento. Ai fini del percorso della mediazione rinvia l'udienza per un periodo non superiore a quattro mesi, incaricando l'operatore di riferimento dei servizi minorili di seguirne lo svolgimento.

3. Al compimento delle attività di riparazione e di mediazione è redatto processo verbale attestante le modalità dell'attività riparatoria svolta e gli esiti della mediazione eventualmente effettuata fra condannato e vittima, contenente le dichiarazioni che i soggetti partecipanti concordano di riferire al tribunale.

4. Il tribunale di sorveglianza, sentito il condannato, valutato l'esito della attività di riparazione e mediazione svolta, può dichiarare la riduzione della durata della pena nei limiti di giorni 60 per ogni sei mesi di pena scontata o l'estinzione della pena residua nei limiti massimi di anni uno o la trasformazione della misura in un'altra meno limitativa.

Art. 24

(Sostegno e controllo dei servizi minorili)

1. Gli uffici di servizio sociale per i minorenni:

a) assicurano attività di sostegno e controllo nell'esecuzione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione in collaborazione con i servizi dell'ente locale e, a questo scopo, possono richiedere la collaborazione del personale di polizia penitenziaria del contingente minorile, se non già incaricata del controllo dall'autorità giudiziaria minorile.

b) garantiscono la collaborazione e la continuità dell'intervento con i servizi territoriali, per un periodo non superiore a mesi tre, dopo la dimissione del condannato e il suo rientro nel contesto di appartenenza.

Capo II. Le strutture detentive

Art. 25

(Strutture detentive)

1. Le strutture detentive per i minori degli anni diciotto e i giovani adulti che hanno commesso dei reati fino al compimento della maggiore età sono:

- a) l'istituto penale per i minorenni;
- b) la comunità penale a custodia attenuata per i minorenni;
- c) l'istituto penale per i giovani adulti;
- d) la sezione di semilibertà e semidetenzione;
- e) il centro di prima accoglienza;
- f) la comunità pubblica;
- g) la comunità del privato sociale.

2. Il direttore della struttura detentiva di accoglienza esercita le responsabilità, i diritti e i doveri dell'affidatario sui minorenni detenuti.

Art. 26
(Istituto penale per i minorenni)

1. L'istituto penale per i minorenni accoglie i soggetti in custodia cautelare ed in esecuzione di pena fino al ventunesimo anno di età.

2. L'istituto, al fine di salvaguardare i processi educativi in atto nel pieno rispetto della parità di opportunità offerte, deve:

- essere organizzato in modo da accogliere un numero limitato di detenuti per ogni gruppo previsto dal regolamento interno, anche al fine di impedire dinamiche discriminatorie e prevaricatorie;
- offrire un ambiente idoneo alla crescita, all'educazione, alla formazione e alla socializzazione dei minorenni;
- avere una struttura edilizia dignitosa e funzionale al soddisfacimento dei diritti e dei bisogni di cura dei minorenni;
- assicurare spazi interni ed esterni funzionali alle esigenze di vita individuale e comunitaria e allo svolgimento delle attività culturali, di sport, di tempo libero, di culto, di istruzione, di formazione professionale, di orientamento ed avviamento al lavoro;
- assicurare nell'organizzazione edilizia l'assegnazione dei minorenni in gruppi di dimensione funzionale allo svolgimento delle attività e alla realizzazione dei progetti individualizzati;
- garantire che ogni gruppo nell'intera giornata sia seguito da operatori dell'area pedagogica che ne curino l'accompagnamento nel percorso educativo e trattamentale per l'educazione finalizzata alla corretta gestione dei conflitti;
- prevedere la presenza delle figure educative nell'area detentiva e in tutti gli ambiti di vita comune;
- assicurare un trattamento che risponda ai bisogni psicologici e maturativi del ristretto e contribuisca a superare le difficoltà nella costruzione della sua identità personale e sociale;
- assicurare, anche attraverso adeguate previsioni del regolamento interno, un trattamento improntato alla più rigorosa e trasparente imparzialità ed alla piena parità di condizioni di vita;
- programmare, nell'ambito del progetto d'istituto, su iniziativa e verifica del direttore dell'istituto, la partecipazione di enti pubblici, di associazioni pubbliche o private e di singole persone per attivare e sostenere attività culturali, di studio, di avviamento al lavoro, di sport e di tempo libero;
- promuovere e attivare, in collaborazione con gli enti territoriali, opportunità finalizzate alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo;
- preparare, in collaborazione con i servizi sociali della giustizia e dell'ente locale, la dimissione del minorenne dall'istituto, attivando e verificando sul territorio le realtà di contesto – famiglia, scuola, lavoro – o altro luogo di accoglienza, in cui il minorenne deve reinserirsi;

- attivare le competenze sanitarie e i percorsi terapeutici, anche di tipo specialistico, a favore dei minorenni per assicurarne il benessere psico-fisico, attraverso intese definite dal direttore del Centro per la giustizia minorile con i servizi sanitari territoriali.

Art. 27

(Comunità penale a custodia attenuata per i minorenni)

1. La comunità penale a custodia attenuata per i minorenni garantisce all'utenza quanto previsto nell'articolo che precede, inoltre:

- è destinata a soggetti in custodia cautelare o condannati che non abbiano commesso reati di particolare allarme sociale e che abbiano aderito al contratto educativo sviluppato nella pregressa fase trattamentale;
- ha una dimensione edilizia e organizzativa interna di tipo comunitario;
- non può contenere più di dieci ristretti;
- prevede che, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria, le attività culturali, di studio, di formazione professionale, di orientamento, apprendistato e avviamento al lavoro e di tempo libero possano essere svolte all'esterno, previa intese con le istituzioni, associazioni o artigiani, promosse dal direttore della comunità;
- è gestita da educatori con il supporto di operatori di vigilanza.

2. Il personale di polizia penitenziaria appartenente al contingente minorile, assegnato alla comunità, esplica i servizi di portineria, matricola, ispezione sugli ingressi, controllo dei pacchi, traduzione, piantonamento e vigilanza sui beni dell'amministrazione.

Art. 28

(Istituto penale per giovani adulti)

1. L'istituto penale per giovani adulti, oltre a quanto previsto dall'art. 26 comma 2:
- accoglie giovani adulti che abbiano compiuto i diciotto e non superato i venticinque anni;
 - sperimenta nuove modalità di trattamento, in relazione al reato commesso e alla durata della pena, con particolare riguardo alle problematiche relative ai reati commessi da bande giovanili, di criminalità organizzata o di tipo mafioso, nonché agli interventi terapeutici – in collaborazione con centri pubblici sanitari – rivolti ai ristretti che abbiano commesso reati di violenza sessuale;
 - attua strategie innovative per il reinserimento sociale e lavorativo di ogni giovane adulto al fine di ridurre la recidiva;
 - sollecita la partecipazione della comunità esterna, di enti e associazioni pubbliche e private per la realizzazione di interventi mirati al reinserimento sociale;
 - destina, ove possibile, dei locali con ingressi separati e distanti dall'area detentiva in senso stretto a microalloggi autonomi per i giovani che, all'atto delle dimissioni, non hanno ancora individuato sul territorio una collocazione abitativa; l'uso dell'alloggio è consentito per un periodo non superiore a mesi tre, termine entro il quale i servizi sociali territoriali individueranno soluzioni alternative per il compiuto reinserimento sociale dei giovani adulti.

2. Il direttore del Centro per la giustizia minorile promuove intese con gli enti territoriali per favorire ed attuare l'inserimento lavorativo dei giovani adulti, attraverso il coinvolgimento di istituzioni, imprese, cooperative, associazioni, artigiani e volontariato.

Art. 29
(Visite)

1. L'autorizzazione all'ingresso negli istituti penali, alle telefonate ed ai colloqui dei minorenni e dei giovani adulti ristretti è rilasciata dal direttore dell'istituto ove non ricorrano motivi ostativi da parte dell'autorità giudiziaria.

Art. 30
(Centro di Prima Accoglienza)

1. Il Centro di prima accoglienza è collocato al di fuori degli istituti penali in una struttura edilizia di dimensioni contenute. Il minore arrestato o fermato o accompagnato può essere condotto anche in una comunità pubblica o del privato sociale, su disposizione del pubblico ministero.

2. Il soggetto all'atto dell'ingresso nel Centro di prima accoglienza deve essere informato in modo pienamente comprensibile sulla sua condizione, sulle regole della struttura, sul tempo di permanenza, sulle figure professionali di sostegno presenti e disponibili ad ascoltarlo, sulle modalità e sui tempi dell'udienza di convalida e del procedimento penale in corso, sui diritti di difesa e di nomina del difensore, sulle condizioni e modalità per richiedere il patrocinio a spese dello Stato. Le informazioni fornite devono garantire al soggetto la piena comprensione e la sua partecipazione attiva alla vicenda giudiziaria.

3. Il direttore del Centro di prima accoglienza o suo delegato riceve dal minore dichiarazioni o richieste indirizzate all'autorità giudiziaria.

4. Gli operatori del Centro di prima accoglienza devono con immediatezza acquisire dal minore, dai suoi familiari e dai servizi del territorio le informazioni necessarie per comunicare all'autorità giudiziaria precedente ogni notizia utile ad illustrare la personalità e le problematiche del minorenne, il suo ambiente familiare, il suo contesto sociale e le possibilità di sostegno che gli si possono offrire.

5. Il Centro di prima accoglienza, quando l'utenza è straniera, per le attività di cui ai commi che precedono, si avvale di mediatori linguistico-culturali.

6. Entro dodici ore dall'ingresso i soggetti accolti sono sottoposti a visita medica per accertare eventuali malattie fisiche o psichiche, la dipendenza da sostanze o esiti di maltrattamenti. Il sanitario, ove la situazione lo richieda, attiva la consulenza specialistica e assicura la somministrazione di farmaci o terapie.

7. Sono consentite visite e colloqui dei familiari e di altra persona legata da riconosciuti rapporti affettivi, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria precedente.

8. All'esito dell'udienza di convalida il personale di polizia penitenziaria del contingente minorile provvede alla traduzione del soggetto presso la struttura detentiva o all'accompagnamento alla comunità o all'abitazione familiare individuata per l'esecuzione della misura cautelare. In caso di remissione in libertà, i servizi sociali minorili preparano e

curano le dimissioni, affidando il minorenni all'esercente la potestà genitoriale o al tutore o al servizio sociale dell'ente locale. Le informazioni acquisite durante la permanenza del soggetto nel centro devono essere comunicate ai competenti servizi territoriali.

Art. 31

(Comunità pubblica o del privato sociale)

1. Le comunità pubbliche o del privato sociale che ospitano minorenni e giovani adulti sottoposti alla misura cautelare del collocamento in comunità e alla misura di sicurezza del riformatorio giudiziario devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) avere una organizzazione di tipo familiare e capienza non superiore a dieci unità;
- b) essere distinte fra comunità maschili e comunità femminili e per fascia d'età;
- c) essere attrezzate per accogliere anche minorenni non sottoposti a procedimento penale valutate le esigenze educative;
- d) essere attrezzate ad accogliere madri con figli;
- e) assicurare un trattamento educativo e psicologico integrato.

2. Salvo espressa disposizione dell'autorità giudiziaria procedente il minore e il giovane adulto partecipano alle attività interne ed esterne previste dal progetto educativo della comunità concordato con il servizio sociale minorile.

Art. 32

(Comunità pubbliche)

1. Le comunità pubbliche istituite dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile – possono essere anche destinate all'esecuzione delle misure disposte nei confronti dei giovani adulti; possono accogliere anche soggetti in transito o in pronta accoglienza sia minorenni che maggiorenni.

2. Le comunità pubbliche istituite dagli enti locali anche in collaborazione con il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile – sono destinate all'esecuzione delle misure disposte nei confronti dei soggetti che, al momento dell'ingresso, sono minorenni.

Art. 33

(Comunità del privato sociale)

1. Il direttore del Centro per la giustizia minorile può stipulare convenzioni con le comunità pubbliche degli enti territoriali e del privato sociale ritenute idonee per accogliere soggetti minorenni in esecuzione di misura penale .

2. Le comunità del privato sociale, destinate alla esecuzione delle misure, devono essere iscritte agli albi regionali e autorizzate al funzionamento, garantire un personale dotato di formazione specifica e osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nei provvedimenti giudiziari.

3. Il direttore del Centro per la giustizia minorile dispone opportuni e costanti controlli sulla loro organizzazione e gestione in relazione al trattamento e alla osservanza delle prescrizioni giudiziarie.

Art. 34

(Ruolo dei servizi sociali per i minorenni)

1. I servizi sociali minorili concorrono all'osservazione della personalità ed alla definizione del programma di trattamento per i soggetti ristretti nelle strutture detentive.

Capo III. Disposizioni particolari per l'esecuzione della pena detentiva

Art. 35

(Disposizioni particolari per i condannati che non abbiano raggiunto la maggiore età)

1. Ai condannati durante la minore età non si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 9 lettera a) e c) dell'art. 656 del codice di procedura penale. Nella situazione considerata dal comma 5 dell'art. 656 del codice di procedura penale, se il condannato durante la minore età si trova sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa, del collocamento in comunità si applica il comma 10 del medesimo articolo.

2. All'art. 656 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

"10 bis. Il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, quando procede alla sospensione dell'esecuzione ai sensi del comma 5, trasmette il provvedimento di sospensione ai servizi della giustizia minorile con richiesta di formulare nel termine di giorni trenta un progetto di intervento per la concessione di una misura alternativa alla detenzione. Il progetto è trasmesso, unitamente all'istanza presentata dal condannato o dal suo difensore ai sensi del comma 6, al tribunale per i minorenni in funzione di tribunale di sorveglianza."

Capo IV. Disposizioni particolari per le comunità destinate agli infraquattordicenni in misura di sicurezza

Art. 36

(Comunità pubbliche per minori infraquattordicenni sottoposti alla misura di sicurezza)

1. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario per i minori che al momento della commissione del reato erano infraquattordicenni può essere eseguita in comunità pubbliche istituite dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile.

2. In relazione alle esigenze di protezione del minore dal contesto familiare e sociale la misura può essere eseguita fuori dall'ambito della regione di residenza.

3. La comunità, oltre ad avere le caratteristiche di cui all'articolo 31, deve:

- a) approfondire la situazione personale, educativa, familiare e sociale del minore;
- b) assicurare un trattamento specializzato in relazione all'età, alle esigenze educative, alle problematiche adolescenziali e relazionali con la famiglia e il gruppo dei pari, di efficacia tale da limitare il rischio di allontanamento e della conseguente interruzione del percorso trattamentale, nonché di reiterazione del reato.
- c) assicurare al minore collocato un particolare percorso scolastico;
- d) garantire al minore la stabilità e la continuità relazionale di un educatore di riferimento;

e) prevedere l'attivazione del collegamento e del coinvolgimento degli operatori dei servizi sociali territoriali e del volontariato sociale per la definizione e l'attuazione condivisa di programmi individualizzati di trattamento, di reinserimento e di educazione alla legalità.

4. Il direttore della comunità esercita le responsabilità, i diritti e i doveri dell'affidatario sui minorenni.

TITOLO III L'ufficio e la procedura di sorveglianza

Capo I. L'ufficio di sorveglianza

Art. 37 (Ufficio di sorveglianza)

1. È costituito presso ogni tribunale per i minorenni l'ufficio di sorveglianza di cui fanno parte il magistrato di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza supplente e due o più giudici onorari.

Nell'ufficio di sorveglianza le competenze sono ripartite fra il magistrato di sorveglianza e il tribunale di sorveglianza.

Art. 38 (Magistrato di sorveglianza)

1. Il magistrato di sorveglianza:

a) effettua visite periodiche per verificare l'organizzazione delle strutture detentive e delle strutture pubbliche, anche convenzionate, e del privato sociale, con particolare riguardo alla idoneità funzionale, alla realizzazione di progetti individualizzati di trattamento e di reinserimento;

b) vigila perché l'esecuzione delle misure sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti con rispetto del diritto del minorenne alla educazione e alla costruzione di un'identità positiva.

c) vigila sullo svolgimento delle misure alternative alla detenzione;

d) vigila sulla attuazione delle misure di sicurezza personali;

e) approva il regolamento interno delle strutture detentive;

f) decide sui ricorsi del sottoposto a misura relativi alla violazione dei diritti della persona, alla esecuzione e alla mercede del lavoro all'interno delle strutture detentive, alle sanzioni disciplinari;

g) provvede con decreto motivato sui permessi e sulle licenze;

h) esprime parere motivato sulle proposte e istanze di grazia;

i) concede la liberazione anticipata;

l) dispone in via provvisoria sulla detenzione domiciliare;

m) dispone la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva;

n) dispone la sospensione provvisoria dell'esecuzione della pena detentiva quando è stata presentata istanza di affidamento in prova al servizio sociale;

o) svolge inoltre ogni altra funzione attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 39
(Tribunale di sorveglianza)

1. Il tribunale di sorveglianza è composto da un collegio formato dal magistrato di sorveglianza che lo presiede e da due giudici onorari.

2. Il tribunale di sorveglianza:

a) controlla le modalità di applicazione delle misure di sicurezza avendo particolare riguardo ai progetti di cure, di riabilitazione e di reinserimento;

b) riesamina periodicamente la situazione dei giovani sottoposti a misura di sicurezza ai fini della sua prosecuzione, trasformazione o revoca e della revoca della eventuale dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza;

c) valuta il progetto individualizzato di trattamento dei minorenni con condanna definitiva sottoposti a misura penale, proposto dai servizi minorili, suggerisce le opportune modifiche dirette a garantire i diritti all'educazione e al reinserimento e lo approva con decreto;

d) autorizza il programma di avviamento del minorenne sottoposto a misura penale al lavoro, allo studio o ad attività di natura socializzante svolte all'esterno, valutando i tempi e le modalità proposti dai servizi minorili;

e) delibera sulla concessione, sulle modalità di esecuzione e sulla revoca o cessazione delle seguenti misure:

- affidamento in prova al servizio sociale;
- affidamento in prova nei casi particolari;
- detenzione domiciliare e relative modifiche;
- detenzione domiciliare speciale;
- detenzione domiciliare nei fine settimana;
- rinvio obbligatorio o facoltativo delle pene detentive;
- semilibertà;
- misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria;
- liberazione anticipata per esito positivo dell'attività riparativa;
- differimento o sospensione della pena in caso di infermità psichica sopravvenuta del condannato ai sensi dell'art. 148 del codice penale;
- liberazione condizionale;

e) determina e modifica le modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata e provvede alla loro conversione in caso di violazione;

f) provvede alla trasformazione della pena non detentiva in quella detentiva quando accerta gravi inottemperanze;

g) svolge ogni altra funzione attribuita dalla legge alla sua competenza.

Capo II. La procedura di sorveglianza

Art. 40
(Provvedimenti in camera di consiglio)

1. Il magistrato di sorveglianza assume in camera di consiglio con decreto motivato i provvedimenti di cui ai punti f) e g) dell'art. 36, sentiti la persona sottoposta alla misura penale e l'educatore di riferimento che lo accompagna.

2. I provvedimenti del magistrato di sorveglianza sono ricorribili al tribunale di sorveglianza entro dieci giorni dalla comunicazione all'interessato. Il collegio del tribunale di sorveglianza è presieduto in questi casi dal magistrato di sorveglianza diverso dal magistrato che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

3. Il tribunale di sorveglianza provvede con la procedura della camera di consiglio.

L'udienza si svolge in forma collegiale con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni.

L'interessato se presente deve essere sentito e può presentare memorie. I servizi minorili presentano la documentazione relativa al programma trattamentale, all'evoluzione della personalità in funzione del trattamento attuato e alle prospettive di reinserimento.

4. Il tribunale può delegare un giudice onorario che compone il collegio a sentire il giovane sottoposto a misura e a svolgere degli accertamenti per riferirne in udienza.

5. Il tribunale delibera con ordinanza motivata, di cui dà lettura contestuale. Il provvedimento può prevedere che un giudice onorario effettui il monitoraggio del programma di reinserimento in raccordo con i servizi minorili e con i servizi territoriali, anche ai fini di eventuali adeguamenti del progetto all'evolversi della personalità del sottoposto a misura.

6. I provvedimenti del tribunale di sorveglianza pronunciati in primo grado sono appellabili alla sezione per i minorenni della corte di appello entro il termine di dieci giorni dalla lettura in camera di consiglio o, se l'interessato era assente, dalla loro comunicazione.

TITOLO IV

Disposizioni finali, di coordinamento e transitorie

Art. 41

(Norme abrogate)

Sono abrogati l'art. 79 della Legge 26 luglio 1975, n. 354; l'art. 75 della Legge 24 novembre 1981, n. 689; l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 42

L'art. 17 del codice penale è così sostituito:

"Pene principali: specie – Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) l'ergastolo;
- 2) la reclusione;
- 3) la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1) l'arresto;
- 2) l'ammenda.

Le pene principali stabilite per coloro che abbiano commesso dei reati fino al compimento della maggiore età sono:

- 1) la reclusione;
- 2) l'arresto;
- 3) le sanzioni sostitutive."

Art. 43

Dopo l'art. 26 del codice penale è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 26 bis. Sanzioni sostitutive per coloro che abbiano commesso un reato fino al compimento della maggiore età.

Le sanzioni sostitutive consistono in:

- a) semidetenzione;
- b) permanenza domiciliare;
- c) permanenza domiciliare nei fine settimana;
- d) libertà controllata;
- e) sanzioni a contenuto interdittivo;
- f) sanzioni consistenti in condotte riparatorie o di svolgimento di prestazioni di pubblica utilità".

Art. 44

All'art. 27 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

"2. Per coloro che abbiano commesso dei reati fino al compimento della maggiore età quando la legge prevede la pena detentiva congiuntamente a quella pecuniaria si applica esclusivamente la pena detentiva. Quando la legge prevede solo la pena pecuniaria si applica, in caso di condanna, una sanzione a contenuto interdittivo, riparatorio o di svolgimento di prestazioni di pubblica utilità, di durata non superiore a sei mesi".

Art. 45

L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 è sostituito dal seguente:

"Art. 6
(Servizi minorili)

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Può ricorrere altresì ai servizi sociali, socio-sanitari e sanitari istituiti dalle regioni e dagli enti locali".

Art. 46

Dopo l'art. 6 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 6 bis
(Dipartimento per la Giustizia Minorile)

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia esercita le funzioni di programmazione, coordinamento, controllo e verifica delle attività dei centri per la giustizia minorile. Per l'espletamento delle attività tecniche il Dipartimento può avvalersi della collaborazione di operatori in servizio in pubbliche strutture esperti in pedagogia, psicologia, sociologia, criminologia, scienze dell'educazione, servizio sociale e mediazione penale e culturale".

Art. 47

L'art. 8 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Servizi del Dipartimento per la Giustizia Minorile)

1. I servizi facenti parte del Dipartimento per la Giustizia Minorile sono:
 - a) i centri per la giustizia minorile;
 - b) gli uffici di servizio sociale per i minorenni;
 - c) gli istituti penali per i minorenni;
 - d) le comunità penali a custodia attenuata per i minorenni;
 - e) gli istituti penali per giovani adulti;
 - f) le sezioni di semilibertà e semidetenzione;
 - g) i centri di prima accoglienza;
 - h) le comunità pubbliche;
 - i) i centri polifunzionali.
2. I servizi del Dipartimento per la Giustizia Minorile possono avvalersi anche della collaborazione di operatori in servizio in pubbliche strutture esperti in pedagogia, psicologia, sociologia, criminologia, scienze dell'educazione, servizio sociale e mediazione penale e culturale”.

Art. 48

L'art. 28 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è sostituito dal seguente:

“Art. 28

(Spese per interventi)

1. Nell'applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità e del collocamento in comunità a custodia attenuata le spese per il collocamento in luogo diverso dall'abitazione familiare sono a carico del Ministero della Giustizia.
2. Le spese relative al collocamento nelle comunità socio-educative del territorio, in sostituzione dell'abitazione familiare, per l'esecuzione delle altre misure cautelari non detentive, della sospensione del processo con messa alla prova, delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative alla detenzione e delle misure di sicurezza, sono a carico delle regioni e degli enti locali che vi provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, utilizzando le quote di bilancio previste per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali attribuite dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.
3. Ai sensi dell'art. 2 comma 283 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale le spese per il collocamento in comunità terapeutiche di minori sottoposti a misura penale per l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria”.

Art. 49

All'art. 123 n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230 sono aggiunte le seguenti lettere:

“d) dal Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile, o un suo delegato, con funzioni di vice presidente;

e) dal Direttore generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari del Dipartimento per la Giustizia Minorile”.

Art. 50

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 2007, n. 245 è aggiunto il seguente comma:

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per attività, progetti e interventi sulle strutture e sugli impianti nell'ambito delle unità previsionali di base «funzionamento» e «interventi» del programma «giustizia minorile» e dell'unità previsionale di base «investimenti» del programma «edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile», nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2008.

Art. 51

(Riorganizzazione del personale e degli uffici centrali e periferici del Dipartimento per la Giustizia Minorile)

È autorizzata una integrazione dell'organico del personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile di n. 300 unità per i profili professionali dell'area educativa, sociale e trattamentale, di n. 400 unità per i profili professionali dell'area di assistenza e vigilanza, di n. 90 unità per i profili professionali del personale di supporto tecnico, amministrativo e contabile.

Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma precedente restano escluse dalla programmazione delle assunzioni.

Art. 52

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 24.603.200 euro per l'anno finanziario 2008, in 45.627.840 euro per l'anno 2009 e in 45.833.340 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, mediante l'utilizzo delle risorse previste per il Ministero della Giustizia nella tabella A della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Introduzione alla Raccomandazione – REC (2006) 2

di Carmela Cavallo

L'11 gennaio del 2006 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, organizzazione internazionale per la promozione della democrazia, dei diritti dell'uomo e del primato del diritto in Europa, nella sua 952ª seduta, ha adottato la Raccomandazione Rec (2006) agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee, che interviene a sistematizzare la materia penitenziaria, a seguito dei molteplici contributi ed interessamenti su casi ed argomenti specifici discussi dalla Corte Europea sui Diritti Umani e dal Comitato Europeo per la prevenzione della tortura.

L'obiettivo perseguito è di offrire ai 46 Stati membri una serie di indicazioni idonee a proporre un orientamento di carattere generale sul tema della risposta penale e dell'esecuzione, tentando di sensibilizzare ciascuno Stato a ricercare nelle proprie prassi le formule procedurali diverse, se difformi rispetto ad un corpo di regole che, pur non avendo caratteri immediatamente vincolante nei confronti degli Stati membri, tuttavia rappresentano un contributo importante ed autorevole nella promozione dei valori sociali e democratici che detta Organizzazione persegue.

Primo fra tutti, il rispetto dei diritti umani.

Senza condizioni.

I diritti riconosciuti alla persona umana devono essere rispettati anche nel corso dello stato di detenzione conseguente alla commissione di un reato.

Questo principio, che permea l'intero corpo dispositivo, viene enunciato nella prima parte della Raccomandazione dove sono sanciti i Principi fondamentali.

La regola n. 1 infatti afferma: "Le persone private della libertà devono essere trattate nel rispetto dei diritti umani" e quelle immediatamente successive "le restrizioni imposte alle persone prive di libertà devono ridursi allo stretto necessario e devono essere proporzionate ai legittimi obiettivi per i quali sono state imposte" (regola n. 3).

Rispetto all'ordinamento interno occorre sottolineare come la legislazione italiana in ambito penale minorile abbia da anni fatto proprio tale principio e con il D.P.R. 448/88 abbia attuato una politica di intervento nei confronti dei minori autori di reato volta a rendere effettiva la residualità delle misure detentive, proponendo tutta una serie di interventi graduali tesi a "facilitare il reinserimento dei minorenni nella società libera" (regola n. 6).

Dalla Carta Costituzionale e, già prima, dall'istituzione del Tribunale per i minorenni nel 1934, fino al D.P.R. 448/88 ed al D.L. 272/89, nonché al piano di riforma introdotto con la legge n. 328/2000 ed alla Riforma del titolo V della Costituzione, l'Italia, in ossequio ai principi sanciti dalle norme sovranazionali della "Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia", ratificata con la legge n. 176/91 e dalle "regole Minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della Giustizia minorile" – regole di Pechino 1985 -, ha di fatto proposto un sistema normativo specifico altamente innovativo finalizzato a rendere effettiva la

tutela dei diritti del minore che entra nel circuito penale, affermando la prevalenza della funzione rieducativa della pena e, quindi, l'estrema ratio del ricorso alla pena detentiva, perseguendo l'obiettivo dello sviluppo della sua personalità e della crescita equilibrata, non interrompendo i processi educativi in atto e proponendo spazi d'intervento distribuiti su più organismi dello specifico settore della giustizia, ma anche del più ampio ambito delle politiche sociali territoriali.

D'altra parte anche per quei minori per i quali deve essere applicata la misura della detenzione in carcere che, si ribadisce, già l'ordinamento interno configura come soluzione estrema, l'impegno della giustizia minorile è finalizzato a garantire che la vita all'interno degli istituti penali non si allontani, per quanto possibile, dagli stili di vita positivi presenti all'esterno del carcere (regola n. 5), favorendo "la collaborazione con i servizi sociali esterni" e "la partecipazione della società civile alla vita penitenziaria" (regola n. 7).

Del resto occorre sottolineare come la Raccomandazione è indirizzata al mondo detentivo nel suo complesso quindi, per i principi enunciati e per il carattere generale delle regole, nonché per la presenza di regole aventi come destinatari i minorenni, esige ampia diffusione anche nel settore minorile.

Un altro aspetto, che le regole evidenziano come prioritario, è l'attenzione al ruolo del personale penitenziario che stante il particolare contesto lavorativo deve essere adeguatamente selezionato, formato e sostenuto (regola n. 8).

Anche sotto questo aspetto gli sforzi che si stanno compiendo in questi anni testimoniano l'orientamento di questo Dipartimento a superare le difficoltà operative legate alle carenze di personale con la messa a punto di azioni volte alla formazione ed all'aggiornamento del personale esistente nonché al reclutamento di nuovo personale.

L'ultimo dei Principi fondamentali, ma non per importanza, afferma: "Tutte le carceri devono essere oggetto di una regolare ispezione governativa, come pure del controllo di un'Autorità indipendente" (regola n. 9).

Sulla costituzione di un'Autorità indipendente risulta ancora acceso il dibattito e da più parti si propone di assegnare le funzioni di garante dei detenuti minorenni alla figura del Garante dei diritti dei minori che tuttavia non ha ancora trovato una configurazione normativa a livello nazionale e trova parziale riscontro unicamente in alcune realtà regionali.

Si è riservato infine l'accento ad uno dei principi più importanti proposti dalla Raccomandazione perché è volto a sottolineare l'inviolabilità dei diritti umani se ne è causa la mancanza di risorse: la regola n. 4 afferma, infatti, che "la mancanza di risorse non può giustificare condizioni di detenzione che violino i diritti umani".

In tal senso l'impegno della giustizia minorile si è da sempre orientato a proporre alla propria utenza, anche nella situazione detentiva, percorsi di responsabilizzazione garantendo livelli essenziali di trattamento su tutto il territorio nazionale.

È un compito ambizioso quanto necessario che comporta un forte investimento di energie di questa amministrazione e di tutti i suoi operatori: si pensi alla costante ricerca di strategie di intervento capaci di proporre al giovane risposte differenziate, anche con il coinvolgimento del territorio, o a quanto si è già realizzato sul fronte dell'edilizia e quanto ancora si sta realizzando per il ripristino o l'adeguamento degli spazi di diversi istituti penali per i minorenni per affrontare in maniera idonea il problema del sovraffollamento, registrato nel corso degli anni anche nel settore minorile.

Ci si è soffermati sui Principi sanciti dalla Raccomandazione in esame per ribadire la volontà, come amministrazione deputata a prendere in carico il minore autore di reato nel momento della risposta penale e dell'esecuzione, di portare avanti il processo di adeguamento a dette Regole, negli ambiti in cui ciò non è già avvenuto, in ossequio alla legislazione nazionale ed alle norme di diritto internazionale volte alla tutela del minore in precedenza menzionate, avendo presente i passi fatti e le azioni che ancora si devono perseguire perché al minore che entra nel circuito penale siano assicurati *standards* qualitativi di accoglienza e presa in carico idonei a consentire la fruibilità di tutti i diritti di cui resta titolare ed effettivi processi di crescita e responsabilizzazione.

Occorre fare di più: l'attenzione centrata sul minore impone anche di tarare continuamente l'azione alle esigenze che emergono dalla continua evoluzione della società dovuta al succedersi di fenomeni quali l'immigrazione e la globalizzazione che hanno comportato, tra i vari effetti, il manifestarsi di nuovi aspetti di disagio e di devianza che connotano nuove tipologie di utenza.

Per queste ultime la Giustizia Minorile si sta orientando a proporre un'ulteriore diversificazione nel sistema di risposta penale in alternativa alla detenzione pensando a nuove forme di intervento o al rafforzamento degli strumenti esistenti come, per esempio, l'obiettivo di potenziare le comunità pubbliche con la previsione di una specializzazione di alcune di esse per tipologia di utenza e di problematicità della stessa.

Questo l'impegno sul piano dell'ordinamento interno, ma l'esser membro del Consiglio d'Europa comporta per ciascuno Stato un ulteriore onere sul piano del rapporto con gli altri Stati membri, identificabile nella necessità di aprirsi al confronto ed al dialogo per favorire la conoscenza del proprio sistema e acquisire quella relativa ai sistemi organizzativi degli altri Stati, premessa necessaria per il reciproco scambio di suggerimenti, esperienze, prassi.

Il corale confronto nello spazio europeo permette senza ombra di dubbio la positiva contaminazione delle prassi nazionali.

L'ottica è quella della condivisione dei principi fondamentali del rispetto della persona e degli obiettivi intesi a realizzare una risposta penale in grado di permettere la riabilitazione del vissuto deviante per una piena responsabilizzazione che conduca il giovane nell'area della legalità.

Carmela Cavallo
Capo Dipartimento

Raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee

adottata l'11 gennaio 2006 nella 952^a seduta

LE NUOVE REGOLE PENITENZIARIE

Parte I – Principi fondamentali

1. Le persone private della libertà devono essere trattate nel rispetto dei diritti umani.
2. Le persone prive di libertà conservano tutti i diritti che non sono stati sottratti loro secondo la legge dalle decisioni che le condannano a una pena di carcerazione o le sottopongono a custodia cautelare.
3. Le restrizioni imposte alle persone prive di libertà devono ridursi allo stretto necessario e devono essere proporzionate ai legittimi obiettivi per i quali sono state imposte.
4. La mancanza di risorse non può giustificare condizioni di detenzione che violino i diritti umani.
5. La vita in carcere si allinea quanto più rigorosamente possibile agli aspetti positivi della vita all'esterno del carcere.
6. Qualsiasi detenzione è gestita in maniera da facilitare il reinserimento nella società libera delle persone prive di libertà.
7. La collaborazione con i servizi sociali esterni e, per quanto possibile, la partecipazione della società civile alla vita penitenziaria, devono essere incoraggiate.
8. Il personale penitenziario assolve un'importante missione di pubblico servizio ed il suo reclutamento, la sua formazione e le sue condizioni di lavoro devono consentirgli di effettuare ad un livello elevato la custodia dei detenuti.
9. Tutte le carceri devono essere oggetto di una regolare ispezione governativa, come pure del controllo di un'autorità indipendente.

Campo di applicazione

- 10.1 Le regole penitenziarie europee si applicano alle persone sottoposte a custodia cautelare da parte di un'autorità giudiziaria o prive di libertà in seguito ad una condanna.
- 10.2 In linea di principio, le persone sottoposte a custodia cautelare da parte di un'autorità giudiziaria o prive di libertà in seguito a condanna possono essere detenute

- soltanto in carceri, vale a dire in istituti riservati ai detenuti che rientrano nelle due categorie di cui sopra.
- 10.3 Le regole si applicano inoltre alle persone:
- a. detenute per qualsiasi altra ragione in carcere;
 - b. o sottoposte a custodia cautelare da parte di un'autorità giudiziaria o prive di libertà in seguito ad una condanna ma che, per un qualsiasi motivo, sono detenute in altri posti.
- 10.4 Qualsiasi persona detenuta in un carcere o nelle condizioni richiamate al paragrafo 10.3.b, è considerata un detenuto ai fini delle presenti regole.
- 11.1 I minori di 18 anni non devono essere detenuti in carceri per adulti, ma in istituti appositamente concepiti all'uopo.
- 11.2 Se, tuttavia, dei minori sono eccezionalmente detenuti in carceri per adulti, la loro condizione e le loro esigenze devono essere sorrette da regole specifiche.
- 12.1 Le persone affette da malattie mentali ed il cui stato di salute mentale è incompatibile con la detenzione in carcere dovranno essere detenute in un istituto appositamente concepito all'uopo.
- 12.2 Se, tuttavia, queste persone sono eccezionalmente detenute in un carcere, la loro condizione e le loro esigenze devono essere governate da regole specifiche.
13. Le presenti regole devono essere applicate con imparzialità, senza alcuna discriminazione basata soprattutto sul sesso, la razza, il colore della pelle, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di qualsiasi natura, la provenienza nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita o qualunque altra situazione.

Parte II – Condizioni di detenzione

Ammissione

14. Nessuna persona può essere ammessa o trattenuta in un carcere in qualità di detenuto senza un'ordinanza di carcerazione valida, conformemente al diritto (di ciascun paese).
- 15.1 Al momento dell'ammissione devono essere registrate le seguenti informazioni relative ad ogni nuovo detenuto:
- a. informazioni relative all'identità del detenuto;
 - b. motivi della sua detenzione e nome dell'autorità competente che l'ha decisa;
 - c. data ed ora della sua ammissione;
 - d. elenco degli effetti personali del detenuto, che verranno sistemati in un posto sicuro, secondo la regola 31;
 - e. qualsiasi lesione visibile e qualsiasi lagnanza sui maltrattamenti precedenti;
 - f. e fatti salvi gli obblighi relativi al segreto medico, ogni notizia sullo stato di salute del detenuto che sia significativa per il benessere fisico e mentale del detenuto stesso o degli altri detenuti.

- 15.2 Al momento dell'ammissione, ogni detenuto deve ricevere le informazioni previste dalla regola 30.
- 15.3 Immediatamente dopo l'ammissione, va effettuata la notifica della detenzione del detenuto in base alla regola 24.9.
16. Appena possibile dopo l'ammissione:
- le informazioni relative allo stato di salute del detenuto devono essere completate da un esame medico, secondo la regola 42;
 - il livello di sicurezza applicabile all'interessato deve essere stabilito in base alla regola 51;
 - il pericolo rappresentato dall'interessato deve essere stabilito in base alla regola 52;
 - qualsiasi informazione esistente sulla condizione sociale del detenuto deve essere valutata per potere affrontare le sue immediate esigenze, personali e sociali;
 - e per quanto riguarda i detenuti condannati, devono essere prese le misure richieste onde mettere in atto i programmi in conformità con la Parte VIII delle presenti regole.

Distribuzione e locali di detenzione

- 17.1 I detenuti devono essere distribuiti per quanto possibile in carceri situate vicino ai loro nuclei familiari o al loro centro di reinserimento sociale.
- 17.2 La distribuzione deve inoltre tenere conto delle esigenze relative all'azione giudiziaria e alle indagini penali, alla sorveglianza ed alla sicurezza, come pure della necessità di fornire regimi adeguati a tutti i detenuti.
- 17.3 Per quanto possibile, tutti i detenuti devono essere consultati per quanto riguarda la loro distribuzione iniziale e per ogni trasferimento ulteriore da un carcere ad un altro.
- 18.1 I locali di detenzione e, in particolare, quelli che sono destinati all'alloggio dei detenuti durante la notte, devono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana e, per quanto possibile, della vita privata e corrispondere alle condizioni minime richieste in materia di salute e di igiene, considerando le condizioni climatiche, specie per quanto riguarda la superficie, la cubatura d'aria, il riscaldamento e l'aerazione.
- 18.2 In tutti gli edifici in cui devono vivere, lavorare o riunirsi dei detenuti:
- le finestre devono essere abbastanza grandi perché i detenuti possano leggere e lavorare alla luce naturale in condizioni normali, e per consentire l'ingresso di aria fresca, a meno che non esista un adeguato sistema di climatizzazione;
 - la luce artificiale deve rispettare le norme tecniche riconosciute in materia;
 - un sistema di allarme deve permettere ai detenuti di contattare immediatamente il personale.
- 18.3 Il diritto deve stabilire le condizioni minime richieste per quanto riguarda i punti indicati ai paragrafi 1 e 2.
- 18.4 Il diritto deve prevedere meccanismi che garantiscano che il rispetto di dette condizioni minime non sia compromesso in conseguenza del sovraffollamento carcerario.

- 18.5 Ogni detenuto deve, in linea generale, essere alloggiato durante la notte in una cella singola, tranne nel caso che si ritenga preferibile per lui che coabiti con altri detenuti.
- 18.6 Una cella deve essere condivisa solamente se è idonea ad un uso collettivo e deve essere occupata da detenuti riconosciuti idonei a coabitare.
- 18.7 Per quanto possibile, i detenuti devono poter scegliere prima di essere costretti a condividere una cella di notte.
- 18.8 La decisione di collocare un detenuto in un carcere, o una parte di carcere particolare, deve tener conto dell'esigenza di tenere separati:
- a. gli indagati dai detenuti condannati;
 - b. i detenuti di sesso maschile da quelli di sesso femminile;
 - c. e i giovani detenuti adulti dai detenuti più anziani.
- 18.9 Si può derogare rispetto alle disposizioni del paragrafo 8 in materia di separazione dei detenuti per consentire a questi ultimi di partecipare collettivamente ad attività organizzate. Tuttavia, i gruppi indicati devono sempre essere separati di notte, a meno che gli interessati non accettino di coabitare e che le autorità penitenziarie ritengano che la misura rientri nell'interesse di tutti i detenuti coinvolti.
- 18.10 Le condizioni di alloggio dei detenuti devono rispettare le misure di sicurezza meno restrittive possibile e compatibili con il rischio che gli interessati evadano, si feriscano o feriscano altre persone.

Igiene

- 19.1 Tutti i locali di un carcere devono essere ben tenuti e puliti in qualsiasi momento.
- 19.2 Le celle o altri locali destinati ad un detenuto al momento della sua ammissione devono essere puliti.
- 19.3 I detenuti devono avere facilmente accesso a servizi igienici che ne proteggano l'intimità.
- 19.4 Gli impianti di bagno e doccia devono essere sufficienti perché ciascun detenuto possa utilizzarli, ad una temperatura adatta al clima, di preferenza quotidianamente, ma almeno due volte a settimana (o più spesso, se necessario), secondo i precetti generali di igiene.
- 19.5 I detenuti devono preoccuparsi della pulizia e della cura della propria persona, dei propri indumenti e del proprio alloggio.
- 19.6 Le autorità penitenziarie devono fornire loro i mezzi per questo, soprattutto articoli per la toilette, nonché attrezzi per la pulizia e prodotti per la manutenzione.
- 19.7 Speciali misure devono essere prese per rispondere alle esigenze d'igiene delle donne.

Indumenti e letto

- 20.1 Ogni detenuto privo di adeguati indumenti personali, deve ricevere abiti adatti al clima.

- 20.2 Detti abiti non devono essere né degradanti, né umilianti.
- 20.3 Detti abiti devono essere tenuti in buono stato e sostituiti, se necessario.
- 20.4 Quando un detenuto ottiene il permesso di uscire dal carcere, non deve essere costretto ad indossare abiti che dimostrino la sua condizione di carcerato.
- 21. Ogni detenuto deve disporre di un letto separato e di biancheria da letto decorosa, conservata in modo corretto e sostituita ad intervalli abbastanza ravvicinati per garantirne la pulizia.

Regime alimentare

- 22.1 I detenuti devono usufruire di un regime alimentare che tenga conto della loro età, del loro stato di salute, della loro condizione fisica, della loro religione, della loro cultura e della natura del lavoro che svolgono.
- 22.2 Il diritto deve stabilire i criteri di qualità del sistema alimentare, precisandone soprattutto il contenuto minimo di calorie e proteine.
- 22.3 Il cibo deve essere preparato e servito in condizioni igieniche.
- 22.4 Tutti i giorni devono essere serviti tre pasti, ad intervalli ragionevoli.
- 22.5 I detenuti devono avere accesso all'acqua potabile in qualsiasi momento.
- 22.6 Il medico, o un(a) infermiere(a) qualificato(a), deve prescrivere la modifica del regime alimentare di un detenuto ove tale misura apparisse necessaria per ragioni mediche.

Consulenze giuridiche

- 23.1 Ogni detenuto ha il diritto di sollecitare consulenze giuridiche, e le autorità penitenziarie devono ragionevolmente aiutarlo ad accedere a dette consulenze.
- 23.2 Ogni detenuto ha il diritto di consultare a sue spese un avvocato di sua scelta su qualunque questione di diritto.
- 23.3 Se la legislazione prevede un sistema di sostegno giudiziario gratuito, tale possibilità deve essere portata all'attenzione di tutti i detenuti da parte delle autorità penitenziarie.
- 23.4 Le consultazioni ed altre comunicazioni – compresa la corrispondenza – su questioni di diritto tra un detenuto ed il suo avvocato devono essere riservate.
- 23.5 Un'autorità giudiziaria, in circostanze eccezionali, può autorizzare deroghe rispetto a questo criterio di riservatezza, allo scopo di evitare la preparazione di un grave delitto o una grave minaccia alla sicurezza del carcere.
- 23.6 I detenuti devono poter accedere ai documenti relativi alle procedure giudiziarie che li riguardano, oppure essere autorizzati a tenerli in loro possesso.

Contatti con il mondo esterno

- 24.1 I detenuti devono essere autorizzati a comunicare per quanto possibile – per lettera, per telefono o altri mezzi di comunicazione – con la loro famiglia, con terzi e

- con rappresentanti di organismi esterni, come pure a ricevere visite delle suddette persone.
- 24.2 Ogni restrizione o sorveglianza delle comunicazioni e delle visite, necessaria per l'azione giudiziaria e le indagini penali, per il mantenimento del buon ordine, della sorveglianza e della sicurezza, nonché per la prevenzione di infrazioni penali e per la protezione delle vittime – presa a seguito di una specifica ordinanza emanata da un'autorità giudiziaria – deve in ogni caso autorizzare un livello minimo accettabile di contatto.
- 24.3 Il diritto deve precisare gli organismi nazionali ed internazionali, nonché i funzionari con i quali i detenuti possono comunicare senza restrizioni.
- 24.4 Le modalità delle visite devono consentire ai detenuti di conservare e di sviluppare rapporti familiari nel modo più normale possibile.
- 24.5 Le autorità penitenziarie devono aiutare i detenuti a conservare un adeguato contatto con il mondo esterno e fornire loro l'opportuna assistenza sociale per farlo.
- 24.6 Appena ricevuta la notizia del decesso o della malattia grave di un parente prossimo, deve essere comunicata al detenuto.
- 24.7 Se le circostanze lo consentono, il detenuto deve essere autorizzato a lasciare il carcere – o sotto scorta, o liberamente – per andare a fare visita ad un parente malato, per assistere a funerali, o per altre ragioni umanitarie.
- 24.8 Ogni detenuto deve avere il diritto di informare immediatamente la sua famiglia della sua detenzione, o del suo trasferimento in un altro istituto, come pure di qualsiasi malattia o lesione grave di cui soffre.
- 24.9 In caso di ammissione di un detenuto in un carcere, di decesso, di malattia grave, di lesione seria o di trasferimento in ospedale, le autorità – salvo richiesta contraria del detenuto – devono immediatamente informarne il congiunto, o il compagno, o, se l'interessato è celibe, il parente più stretto, ed ogni altra persona indicata in precedenza dal detenuto.
- 24.10 I detenuti devono potersi tenere regolarmente informati sulle faccende pubbliche, potendo abbonarsi e leggere quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni e seguendo trasmissioni radio o televisive, a meno che non sia stato pronunciato un divieto da parte di un'autorità giudiziaria, in un caso individuale e per una durata precisata.
- 24.11 Le autorità penitenziarie devono vigilare affinché i detenuti possano partecipare alle elezioni, ai referendum e ad altri aspetti della vita politica, a meno che l'esercizio di tale diritto da parte degli interessati non sia limitato in virtù del diritto.
- 24.12 I detenuti devono essere autorizzati a comunicare con i *media* a meno che non vi si oppongano ragioni imperative in nome della sorveglianza e della sicurezza, dell'interesse pubblico o della protezione delle vittime, degli altri detenuti e del personale.

Regime penitenziario

- 25.1 Il regime previsto per tutti i detenuti deve offrire un equilibrato programma di attività.

- 25.2 Detto regime deve consentire a tutti i detenuti di trascorrere quotidianamente, fuori dalla loro cella, il tempo necessario a garantire un sufficiente livello di contatti umani e sociali.
- 25.3 Detto regime deve anche sopperire ai bisogni sociali dei detenuti.
- 25.4 Si deve prestare una particolare attenzione alle esigenze dei detenuti che hanno subito violenze fisiche, mentali o sessuali.

Lavoro

- 26.1 Il lavoro in carcere deve essere considerato un elemento positivo del regime carcerario ed in nessun caso essere imposto come punizione.
- 26.2 Le autorità penitenziarie devono cercare di procurare un lavoro sufficiente ed utile.
- 26.3 Detto lavoro deve consentire, per quanto possibile, di conservare, o di accrescere, la capacità del detenuto di guadagnarsi da vivere dopo l'uscita dal carcere.
- 26.4 Secondo la regola 13, nell'assegnazione di un determinato tipo di lavoro non deve esercitarsi alcuna discriminazione in base al sesso.
- 26.5 Deve essere proposto, ai detenuti in grado di avvantaggiarsene e, soprattutto ai giovani, un lavoro che comprenda una formazione professionale.
- 26.6 Per quanto possibile, i detenuti devono poter scegliere il tipo di lavoro che desiderano svolgere, fatti salvi i limiti inerenti ad un'adeguata selezione professionale ed alle esigenze del buon ordine e della disciplina.
- 26.7 L'organizzazione ed i metodi di lavoro nelle carceri devono avvicinarsi, per quanto possibile, a quelli di un lavoro analogo fuori dal carcere, onde preparare i detenuti alle condizioni della normale vita professionale.
- 26.8 Benché il fatto di ricavare un profitto finanziario dal lavoro carcerario possa comportare l'effetto di innalzare il livello e migliorare la qualità e la pertinenza della formazione, gli interessi dei detenuti non devono tuttavia essere subordinati a questo fine.
- 26.9 Il lavoro dei detenuti deve essere procurato dalle autorità giudiziarie, con o senza il concorso di imprenditori privati, all'interno o all'esterno del carcere.
- 26.10 In ogni caso, il lavoro dei detenuti deve essere remunerato in modo equo.
- 26.11 I detenuti devono poter dedicare almeno una parte della loro remunerazione all'acquisto di oggetti autorizzati, destinati al loro uso personale, ed inviarne un'altra parte alla loro famiglia.
- 26.12 I detenuti possono essere incoraggiati a risparmiare una parte della loro remunerazione e devono poter recuperare tale somma all'uscita dal carcere, o destinarla ad altri impieghi autorizzati.
- 26.13 Le misure impiegate in materia di lavoro o sicurezza devono garantire un'efficace protezione dei detenuti, e non possono essere meno rigorose di quelle di cui godono i detenuti al di fuori del carcere.
- 26.14 Si devono prendere disposizioni per l'indennizzo dei detenuti vittime di incidenti sul lavoro e di malattie professionali in condizioni non meno favorevoli di quelle previste dalla legge per i lavoratori al di fuori del carcere.

- 26.15 Il numero massimo quotidiano e settimanale di ore di lavoro dei detenuti deve essere stabilito in base alla regolamentazione o alle usanze locali relative all'occupazione dei lavoratori liberi.
- 26.16 I detenuti devono godere di una giornata almeno di riposo settimanale e di tempo sufficiente per istruirsi e dedicarsi ad altre attività.
- 26.17 I detenuti che svolgono un lavoro devono, per quanto possibile, essere iscritti al sistema nazionale di assistenza e previdenza sociale.

Esercizio fisico ed attività ricreative

- 27.1 Ogni detenuto deve avere l'opportunità, se il tempo lo consente, di effettuare almeno un'ora al giorno di esercizio all'aria aperta.
- 27.2 In caso di intemperie, ai detenuti che vogliono fare esercizio fisico devono essere proposte soluzioni sostitutive.
- 27.3 Attività correttamente organizzate – concepite per mantenere i detenuti in buona forma fisica, come pure per permettere loro di fare esercizio e distrarsi – devono fare parte integrante dei regimi carcerari.
- 27.4 Le autorità penitenziarie devono agevolare questo tipo di attività, fornendo le installazioni e gli impianti adeguati.
- 27.5 Le autorità penitenziarie devono prendere speciali disposizioni per organizzare, per i detenuti che ne abbiano l'esigenza, attività particolari.
- 27.6 Ai detenuti devono essere proposte alcune attività ricreative – comprendenti soprattutto sport, giochi, attività culturali, passatempi e la pratica di svaghi attivi – e i detenuti devono, per quanto possibile, essere autorizzati ad organizzarle.
- 27.7 I detenuti devono essere autorizzati a riunirsi nel quadro di incontri di esercizio fisico e di partecipazioni ad attività ricreative.

Istruzione

- 28.1 Ogni carcere deve cercare di consentire a tutti i detenuti l'accesso a programmi di insegnamento che siano il più completi possibile e che rispondano alle loro esigenze individuali, tenendo conto, al tempo stesso, delle loro aspirazioni.
- 28.2 Deve essere data priorità ai detenuti che non sanno leggere o fare di conto ed a quelli privi di istruzione elementare o di formazione professionale.
- 28.3 Una particolare attenzione va prestata all'istruzione dei giovani detenuti e di quelli che hanno esigenze specifiche.
- 28.4 L'istruzione, dal punto di vista dei regimi carcerari, deve essere considerata alla stessa stregua del lavoro, ed i detenuti non devono essere penalizzati, sia finanziariamente sia in altro modo, per la loro partecipazione ad attività educative.
- 28.5 Ogni istituto deve disporre di una biblioteca destinata a tutti i detenuti, dotata di un fondo soddisfacente di risorse svariate, ricreative come istruttive, di libri e di altri supporti.

- 28.6 Dovunque è possibile, la biblioteca del carcere dovrebbe essere organizzata con il concorso delle biblioteche pubbliche.
- 28.7 Per quanto possibile, l'istruzione dei detenuti:
- deve essere strettamente connessa al sistema di istruzione e di formazione professionale pubblica, affinché gli interessati possano proseguire agevolmente la loro istruzione e formazione professionale dopo la scarcerazione;
 - deve essere dispensata sotto l'egida di istituti di insegnamento esterni.

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

- 29.1 Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione dei detenuti deve essere rispettato.
- 29.2 Il regime carcerario deve essere organizzato, nella misura del possibile, in maniera di consentire ai detenuti di praticare la propria religione e di seguire la propria filosofia, di partecipare a funzioni o a riunioni tenute da esponenti graditi di dette religioni o filosofie, di ricevere in privato visite dei rappresentanti della propria religione o filosofia e di avere in loro possesso testi o pubblicazioni di carattere religioso o spirituale.
- 29.3 I detenuti non possono essere costretti a praticare una religione, o a seguire una filosofia, a partecipare a funzioni, o a riunioni religiose, a partecipare a pratiche religiose, o ad accettare la visita di un esponente di una qualsiasi religione o filosofia.

Informazione

- 30.1 All'atto della sua ammissione, e poi tutte le volte che sia necessario, il detenuto deve essere informato per iscritto e a voce – in una lingua che capisca – sul regolamento relativo alla disciplina, nonché sui suoi diritti e doveri in carcere.
- 30.2 Ogni detenuto deve essere autorizzato a conservare in suo possesso la versione scritta delle informazioni che gli sono state comunicate.
- 30.3 Ogni detenuto deve essere informato dei procedimenti giudiziari che lo riguardano e, in caso di condanna, della durata della sua pena e delle sue possibilità di scarcerazione anticipata.

Oggetti appartenenti ai detenuti

- 31.1 Gli oggetti che non possono rimanere in possesso di un detenuto, in virtù del regolamento interno, devono essere depositati in un luogo sicuro all'atto dell'ammissione in carcere.
- 31.2 Ogni detenuto i cui oggetti siano depositati in luogo sicuro deve firmare l'inventario di questi, appositamente stilato.
- 31.3 Vanno prese misure per conservare detti oggetti in buone condizioni.

- 31.4 Se risulta necessario distruggere un oggetto, la cosa deve essere registrata ed il detenuto informato.
- 31.5 I detenuti, fatte salve restrizioni e regole relative all'igiene, all'ordine ed alla sicurezza, devono avere il diritto di acquistare o di ottenere merci, compresi alimenti e bevande, a prezzi che non siano superiori in misura anomala a quelli praticati all'esterno.
- 31.6 Se un detenuto è in possesso di farmaci all'atto della sua ammissione, il medico deve decidere l'uso da farne.
- 31.7 Se i detenuti sono autorizzati a conservare oggetti in loro possesso, le autorità penitenziarie devono prendere misure che consentano di conservare detti oggetti in sicurezza.

Trasferimenti di detenuti

- 32.1 Durante il loro trasferimento ad un carcere, nonché ad altri posti quali il tribunale o l'ospedale, i detenuti devono essere esposti il meno possibile alla vista del pubblico e le autorità devono prendere misure per proteggerne l'anonimato.
- 32.2 Deve essere vietato il trasporto dei detenuti in veicoli male areati, o male illuminati, o in condizioni che impongano loro una sofferenza fisica o un'umiliazione evitabili.
- 32.3 Il trasporto dei detenuti deve essere garantito a spese delle autorità pubbliche e sotto la loro direzione.

Liberazione dei detenuti

- 33.1 Il detenuto deve essere liberato senza indugi appena scade l'ordinanza che ne prevede la carcerazione, o appena un tribunale o un'altra autorità decida in tal senso.
- 33.2 La data e l'ora della scarcerazione devono essere messe per iscritto.
- 33.3 Ogni detenuto deve beneficiare delle disposizioni tendenti ad agevolare il rientro nella società dopo la sua liberazione.
- 33.4 Al momento del rilascio, ogni detenuto deve recuperare il denaro e gli oggetti di cui è stato privato e che sono stati depositati in luogo sicuro, tranne le somme che ha regolarmente prelevato, come pure gli oggetti che è stato autorizzato a mandare fuori, o che si sono dovuti distruggere per misure di igiene.
- 33.5 Il detenuto deve firmare una liberatoria relativa ai beni restituiti.
- 33.6 Quando la scarcerazione è fissata in anticipo, il detenuto deve aspettarsi un esame medico in base alla regola 42, possibilmente poco tempo prima del momento della sua liberazione.
- 33.7 Devono essere prese disposizioni per assicurarsi che ogni detenuto liberato disponga dei necessari documenti e carte di identità, e che riceva un aiuto nella ricerca di un alloggio adeguato e di un lavoro.
- 33.8 Il detenuto deve altresì essere provvisto dei mezzi indispensabili immediatamente per la sua sopravvivenza, dotato di abiti decenti ed idonei al clima ed alla stagione e munito di mezzi sufficienti per arrivare a destinazione.

Donne

- 34.1 Oltre alle disposizioni delle presenti regole riguardanti in modo specifico i detenuti, le autorità devono del pari rispettare le esigenze delle donne, tra l'altro ai livelli fisico, professionale, sociale e psicologico, al momento di prendere decisioni relative ai vari aspetti della loro detenzione.
- 34.2 Sforzi particolari devono essere impiegati per consentire l'accesso a servizi specialistici alle detenute che hanno esigenze come quelle ricordate alla regola 25.4.
- 34.3 Le detenute devono essere autorizzate a partorire fuori dal carcere ma, se un bambino nasce nell'istituto, le autorità devono fornire l'assistenza e le infrastrutture necessarie.

Minori

- 35.1 Se i minori di 18 anni sono eccezionalmente detenuti in un carcere per adulti, le autorità devono vigilare affinché essi possano accedere non solo ai servizi offerti a tutti i detenuti, ma anche a servizi sociali, psicologici ed educativi, ad un insegnamento religioso e a programmi ricreativi e ad attività analoghe, così come sono queste accessibili ai minori che vivono in ambiente libero.
- 35.2 Ogni minore detenuto nell'età della scuola dell'obbligo deve avere accesso a detto insegnamento.
- 35.3 Ai minori usciti dal carcere deve essere concesso un aiuto supplementare.
- 35.4 Se dei minori sono detenuti in carcere, devono risiedere in una parte del carcere separata da quelle che ospitano gli adulti, tranne nel caso in cui questo sia contrario all'interesse del minore.

Bambini piccoli

- 36.1 I bambini piccoli possono rimanere in carcere con un genitore detenuto unicamente se questo è nell'interesse del bambino in questione. Essi non devono essere considerati detenuti.
- 36.2 Se dei bambini piccoli sono autorizzati a rimanere in carcere con un genitore, devono essere prese speciali misure per disporre di un nido dotato di personale qualificato, dove i bambini vengano custoditi quando il genitore svolge un'attività il cui accesso non è consentito ai bambini piccoli.
- 36.3 Deve essere riservata una struttura speciale per proteggere il benessere di questi piccoli.

Cittadini stranieri

- 37.1 I detenuti cittadini di un paese straniero devono essere immediatamente informati del loro diritto di prendere contatto con i loro rappresentanti diplomatici o consolari, e di disporre di mezzi ragionevoli per stabilire tale comunicazione.

- 37.2 I detenuti cittadini di Stati che non hanno rappresentanti diplomatici o consolari nel paese, come anche i profughi ed i senza patria, devono beneficiare delle stesse facilitazioni ed essere autorizzati a rivolgersi al rappresentante diplomatico dello Stato incaricato dei loro interessi, o a qualsiasi altra autorità nazionale o internazionale il cui compito è quello di proteggere detti interessi.
- 37.3 Le autorità penitenziarie devono collaborare strettamente con detti rappresentanti diplomatici o consolari, nell'interesse dei cittadini stranieri incarcerati che possono avere esigenze particolari.
- 37.4 Devono essere fornite ai detenuti cittadini stranieri informazioni concernenti in maniera specifica il sostegno giudiziario.
- 37.5 I detenuti cittadini stranieri devono essere informati sulla possibilità di sollecitare il trasferimento in un altro paese, in vista di scontare la loro pena.

Minoranze etniche o linguistiche

- 38.1 Devono essere stabiliti accordi speciali per quanto riguarda le esigenze dei detenuti che appartengono ad una minoranza etnica o linguistica.
- 38.2 In tutta la misura del possibile, le pratiche culturali dei diversi gruppi devono poter continuare ad essere osservate in carcere.
- 38.3 Le esigenze linguistiche devono essere rispettate, ricorrendo a interpreti competenti e consegnando opuscoli informativi redatti nelle diverse lingue parlate in ogni carcere.

Parte III – Sanità

Cure sanitarie

- 39 Le autorità penitenziarie devono salvaguardare la salute di tutti i detenuti di cui hanno la custodia.

Organizzazione delle cure sanitarie in carcere

- 40.1 I servizi medici amministrati in carcere devono essere organizzati in stretto rapporto con l'amministrazione generale del servizio sanitario della collettività locale o dello Stato.
- 40.2 La politica sanitaria nelle carceri deve essere pienamente inserita nella politica sanitaria pubblica nazionale ed essere compatibile con quest'ultima.
- 40.3 I detenuti devono avere accesso ai servizi sanitari offerti nel paese, senza alcuna discriminazione in base alla loro condizione giuridica.
- 40.4 I servizi medici del carcere devono cercare di individuare e trattare le malattie fisiche o mentali, come pure le deficienze di cui eventualmente soffrono i detenuti.
- 40.5 A tal fine, ogni detenuto deve beneficiare delle cure mediche, chirurgiche e psichiatriche richieste, comprese quelle disponibili in ambito libero.

Personale medico e curante

- 41.1 Ogni carcere deve avere a disposizione servizi con almeno un medico generico.
- 41.2 Vanno prese disposizioni per assicurarsi che, in qualsiasi momento, un medico possa intervenire immediatamente in caso di urgenza.
- 41.3 Le carceri che non hanno a disposizione un medico a tempo pieno devono essere visitate regolarmente da un medico che esercita a tempo parziale.
- 41.4 Ogni carcere deve avere a disposizione un personale che abbia seguito un'adeguata formazione medica.
- 41.5 Ogni detenuto deve poter beneficiare delle cure di medici dentisti ed oculisti.

Doveri del medico

- 42.1 Il medico, o un(a) infermiere qualificato(a) alle dipendenze di detto medico, deve visitare il detenuto il più presto possibile dopo la sua ammissione e deve esaminarlo, tranne nel caso in cui questo non sia palesemente necessario.
- 42.2 Il medico, o un(a) infermiere(a) qualificato alle dipendenze di detto medico, deve esaminare i detenuti, se questi lo richiedono, prima della loro scarcerazione e deve, altrimenti, esaminare i detenuti con la necessaria frequenza.
- 42.3 Quando esamina un detenuto, il medico, o un(a) infermiere(a) qualificato(a) alle dipendenze di detto medico, deve prestare particolare attenzione:
 - a. al rispetto delle normali regole del segreto medico;
 - b. alla diagnosi delle malattie fisiche o mentali ed alle misure richieste dalla loro terapia e dall'esigenza di proseguire una terapia medica in atto;
 - c. a registrare ed a segnalare alle autorità competenti ogni traccia o indicazione che lascino ritenere che i detenuti abbiano potuto subire delle violenze;
 - d. ai sintomi di astinenza conseguenti ad un consumo di stupefacenti, farmaci o alcool;
 - e. all'individuazione di qualsiasi pressione psicologica o di altra tensione emotiva dovuta alla privazione di libertà;
 - f. all'isolamento di detenuti sospetti di essere affetti da malattie infettive o contagiose, per il periodo in cui dura il contagio, ed alla somministrazione agli interessati di un'adeguata terapia;
 - g. al non-isolamento dei detenuti per il solo motivo di essere sieropositivi;
 - h. all'individuazione di problemi di salute fisica o mentale che potrebbero ostacolare il reinserimento dell'interessato dopo la sua scarcerazione;
 - i. a stabilire la capacità dell'interessato di lavorare e fare esercizio fisico;
 - j. e a concludere accordi con i servizi della collettività, perché qualsiasi terapia psichiatrica o medica, indispensabile all'interessato, possa protrarsi dopo la sua scarcerazione, se il detenuto dà il proprio assenso a detta intesa.
- 43.1 Il medico deve essere incaricato di sorvegliare la salute fisica e mentale dei detenuti e deve visitare, nelle condizioni ed allo stesso ritmo previsto dalle norme ospedaliere, i detenuti malati, quelli che si lamentano di essere malati o feriti, nonché tutti quelli che siano in modo particolare alla sua attenzione.

- 43.2 Il medico, o un(a) infermiere qualificato(a) alle dipendenze di detto medico, deve prestare particolare attenzione alla salute dei detenuti in condizioni di segregazione cellulare, deve recarsi a visitarli quotidianamente; e deve prestare loro tempestivamente assistenza medica e cura, su loro richiesta o su richiesta del personale penitenziario.
- 43.3 Il medico deve presentare una relazione al direttore ogni volta che ritiene che la salute fisica o mentale di un detenuto corra seri rischi, a causa del protrarsi della detenzione, o in ragione di qualsiasi situazione detentiva, inclusa quella della segregazione cellulare.
44. Il medico, o un'autorità competente, deve eseguire regolari ispezioni, se necessario raccogliere informazioni con altri mezzi e consigliare il direttore per quanto riguarda:
- a. la quantità, la qualità, la preparazione e la distribuzione dei cibi e dell'acqua;
 - b. l'igiene e la pulizia del carcere e dei detenuti;
 - c. i servizi sanitari, il riscaldamento, l'illuminazione e la ventilazione del carcere;
 - d. e la qualità e la pulizia degli abiti dei detenuti e della biancheria dei loro letti.
- 45.1 Il direttore deve tenere conto delle relazioni e dei consigli del medico o dell'autorità competente menzionati alle regole 43 e 44 e, se approva le raccomandazioni formulate, prendere immediatamente misure per metterle in atto.
- 45.2 Se le raccomandazioni formulate dal medico esulano dalla competenza del direttore o non comportano l'accordo di questo, detto direttore deve immediatamente sottoporre il parere dell'esperto e la propria relazione alle istanze superiori.

Somministrazione delle cure sanitarie

- 46.1 I detenuti malati, bisognosi di terapie mediche particolari, devono essere trasferiti in istituti specializzati o in ospedali civili, se queste terapie non sono dispensate in carcere.
- 46.2 Se un carcere dispone del proprio ospedale, questo deve essere dotato di un personale e di un'attrezzatura in grado di garantire le terapie ed i trattamenti adeguati ai detenuti che vi sono trasferiti.

Salute mentale

- 47.1 Devono essere organizzati istituti, o sezioni, specializzati, posti sotto controllo medico per l'osservazione e il trattamento di detenuti colpiti da affezioni o disturbi mentali che non necessariamente rientrano nelle disposizioni della regola 12.
- 47.2 Il servizio medico in ambito carcerario deve garantire il trattamento psichiatrico di tutti i detenuti che richiedano detta terapia e prestare particolare attenzione alla prevenzione del suicidio.

Altri problemi

- 48.1 I detenuti non devono essere sottoposti ad esperimenti senza il loro consenso.
- 48.2 Devono essere vietati gli esperimenti che coinvolgano detenuti e che possano provocare lesioni fisiche, sofferenza morale, o altre minacce alla salute di questi.

Parte IV – Mantenimento dell'ordine

Approccio generale

- 49. L'ordine in carcere deve essere mantenuto tenendo conto degli obblighi di sorveglianza, di sicurezza e di disciplina, pur garantendo ai detenuti condizioni di vita rispettose della dignità umana e offrendo loro un programma completo di attività, nel Rispetto della regola 35.
- 50. Fatti salvi gli obblighi di ordine, di sorveglianza e di sicurezza, i detenuti devono essere autorizzati a discutere i problemi relativi alle loro condizioni generali di detenzione, e devono essere autorizzati a comunicare con le autorità penitenziarie in proposito.

Sorveglianza

- 51.1 Le misure di sorveglianza applicate ai singoli detenuti devono corrispondere al minimo richiesto per garantire la sicurezza della loro detenzione.
- 51.2 La sorveglianza garantita tramite sbarramenti fisici ed altri mezzi tecnici deve essere completata da una sorveglianza dinamica garantita da membri del personale di vigilanza, che conoscano bene i detenuti ad essi affidati.
- 51.3 Quanto prima possibile, dopo la sua ammissione, ogni detenuto deve essere valutato per stabilire:
 - a. il pericolo che potrebbe far gravare sulla collettività in caso di evasione;
 - b. la probabilità che tenti di evadere, da solo o con l'aiuto di complici esterni.
- 51.4 Ogni detenuto viene quindi sottoposto ad un regime di sorveglianza corrispondente al livello di pericolo individuato.
- 51.5 Il livello di sorveglianza necessario deve essere rivalutato ad intervalli di tempo regolari durante la detenzione dell'interessato.

Sicurezza

- 52.1 Il più presto possibile, dopo l'ammissione, ogni detenuto deve essere valutato allo scopo di stabilire se crea un pericolo, per la sicurezza degli altri detenuti, del personale giudiziario, oppure delle persone che lavorano nel carcere o vi si recano in visita regolarmente, nonché per stabilire se costituisce un pericolo per sé stesso.

- 52.2 Devono essere attuate procedure per garantire la sicurezza dei detenuti, del personale penitenziario e di tutti i visitatori, come pure per ridurre al minimo il rischio di violenze e di altri incidenti che potrebbero minacciare la sicurezza.
- 52.3 Deve essere dispiegato ogni possibile sforzo per permettere ai detenuti di partecipare appieno ed in completa sicurezza alle attività di ogni giorno.
- 52.4 I detenuti devono essere in condizione di contattare il personale in qualsiasi momento, compreso la notte.
- 52.5. Le norme in materia sanitaria e di sicurezza devono applicarsi anche nelle carceri.

Misure speciali di elevata sorveglianza e sicurezza

- 53.1 Il ricorso a misure di elevata sorveglianza o di sicurezza è autorizzato solo in circostanze eccezionali.
- 53.2 Devono essere stabilite procedure chiare, da applicare in occasione del ricorso a dette misure per tutti i detenuti.
- 53.3 La natura di tali misure, la loro durata ed i motivi che consentono di ricorrervi devono essere stabiliti dal diritto.
- 53.4 L'applicazione della misura deve essere, in ciascun caso, approvata dall'autorità competente, per un periodo determinato.
- 53.5 Ogni decisione di estensione del periodo di applicazione deve essere oggetto di una rinnovata approvazione da parte dell'autorità competente.
- 53.6 Le misure devono essere applicate a singoli individui e non a gruppi di detenuti.
- 53.7 Ogni detenuto sottoposto a tali misure ha il diritto di presentare un esposto, in base alla procedura prevista dalla regola 70.

Perquisizioni e controlli

- 54.1 Il personale deve seguire dettagliate procedure quando perquisisce:
 - a. dei posti dove vivono, lavorano o si riuniscono dei detenuti;
 - b. dei detenuti;
 - c. dei visitatori e i loro effetti personali;
 - d. dei membri del personale.
- 54.2 Le situazioni in cui dette perquisizioni si impongono, così come la loro natura, devono essere stabilite dalla legge.
- 54.3 Il personale deve essere formato a svolgere le perquisizioni, allo scopo di scoprire e prevenire tentativi di evasione o di dissimulazione di oggetti entrati di frodo, rispettando al tempo stesso la dignità delle persone perquisite ed i loro effetti personali.
- 54.4 Le persone perquisite non devono essere umiliate dal modo di procedere della perquisizione.
- 54.5 Le persone possono essere perquisite esclusivamente da un membro del personale dello stesso sesso.

- 54.6 Nessun esame delle cavità corporali può essere effettuato dal personale penitenziario.
- 54.7 Un esame intimo nel quadro di una perquisizione può essere effettuato soltanto da un medico.
- 54.8 Tutti i detenuti devono essere presenti alla perquisizione dei loro effetti personali, a meno che non lo vietino le tecniche di perquisizione o il potenziale pericolo che questo possa costituire.
- 59.9 Il dovere di sorveglianza e di protezione della sicurezza deve essere controbilanciato dal rispetto dell'intimità dei visitatori.
- 54.10 Le procedure di controllo dei visitatori professionisti – avvocati, operatori sociali, medici, ecc. – devono essere stabilite di concerto con le organizzazioni che li rappresentano, in maniera da trovare un equilibrio tra la sorveglianza e la sicurezza, da un lato, ed il diritto alla riservatezza delle comunicazioni tra questi esperti ed i loro clienti o pazienti, dall'altro lato.

Infrazioni penali

55. Ogni delitto commesso in carcere deve essere oggetto di un'indagine simile a quella riservata agli atti dello stesso tipo commessi all'esterno e deve essere trattata secondo la legge.

Disciplina e sanzioni

- 56.1 Le procedure disciplinari devono essere meccanismi cui ricorrere in caso estremo.
- 56.2 In tutta la misura del possibile, le autorità penitenziarie devono ricorrere a meccanismi di recupero ed alla mediazione per risolvere le loro divergenze con i detenuti e le dispute fra questi ultimi.
- 57.1 Solo un comportamento suscettibile di far pesare una minaccia sul mantenimento dell'ordine e sulla sicurezza può essere considerato un'infrazione disciplinare.
- 57.2 Il diritto deve stabilire:
- gli atti od omissioni dei detenuti che costituiscono un'infrazione disciplinare;
 - le procedure da seguire in materia disciplinare;
 - il tipo e la durata delle sanzioni disciplinari che si possono infliggere;
 - l'autorità competente a infliggere dette sanzioni;
 - e l'istanza cui è possibile inoltrare un esposto e la procedura d'appello.
58. Qualsiasi violazione delle regole disciplinari da parte di un detenuto deve essere segnalata rapidamente all'autorità competente, che deve avviare senza indugi un'indagine.
59. Ogni detenuto accusato di un'infrazione disciplinare deve:
- essere celermente informato, in una lingua che capisca e nel dettaglio, della natura delle accuse avanzate contro di lui;
 - disporre di un intervallo di tempo e di mezzi sufficienti per predisporre la propria difesa;
 - essere autorizzato a difendersi da solo o ad avere un'assistenza legale, ove lo richieda l'interesse della giustizia;

- d. essere autorizzato a richiedere la comparizione di testimoni e ad interrogarli o farli interrogare;
 - e. e beneficiare dell'assistenza gratuita di un interprete, se non capisce o non parla la lingua utilizzata nel corso dell'udienza.
- 60.1 Ogni sanzione inflitta in seguito alla condanna di un detenuto che ha commesso un'infrazione disciplinare deve essere conforme al diritto.
- 60.2 La severità della sanzione deve essere proporzionata alla gravità dell'infrazione.
- 60.3 Devono essere vietate le sanzioni collettive, le pene corporali, la sistemazione in una cella buia, come ogni altra forma di sanzione disumana o degradante.
- 60.4 La sanzione non può consistere nel divieto assoluto di contatti con la famiglia.
- 60.5 La segregazione non può essere imposta a titolo di sanzione se non in casi eccezionali, e per un periodo preciso ed il più breve possibile.
- 60.6 I mezzi di costrizione non devono mai essere utilizzati a titolo di sanzione.
61. Ogni detenuto riconosciuto colpevole di un'infrazione disciplinare deve poter intentare un ricorso davanti ad un'istanza superiore competente ed autonoma.
62. Nessun detenuto può occupare in carcere un impiego o un posto che gli conferisca poteri disciplinari.

Doppia incriminazione

63. Nessun detenuto può essere punito due volte per gli stessi fatti o per lo stesso comportamento.

Ricorso alla forza

- 64.1 Il personale carcerario non deve usare la forza contro i detenuti, tranne in caso di legittima difesa, di tentata evasione, o di resistenza attiva o passiva ad un ordine lecito, e sempre in ultima istanza.
- 64.2 La forza utilizzata deve corrispondere al minimo indispensabile ed essere imposta per un periodo il più breve possibile.
65. Dettagliate procedure devono regolare il ricorso alla forza, e precisare soprattutto:
- a. i vari tipi concepibili di ricorso alla forza;
 - b. le circostanze nelle quali ogni tipo di ricorso alla forza è autorizzato;
 - c. i membri del personale abilitati ad applicare questo o quel tipo di ricorso alla forza;
 - d. il livello di autorità richiesto per decidere un ricorso alla forza;
 - e. e le relazioni da redigere dopo ogni ricorso alla forza.
66. Il personale a contatto diretto con i detenuti deve essere addestrato alle tecniche che consentono di tenere a bada, con il minimo di forza, i detenuti aggressivi.
- 67.1 Il personale degli altri servizi di mantenimento dell'ordine non deve intervenire sui detenuti all'interno delle carceri, se non in circostanze eccezionali.

- 67.2 Le autorità penitenziarie ed il servizio per il mantenimento dell'ordine interessato devono prima concludere un accordo formale, a meno che i rapporti non siano già regolati dalla legge.
- 67.3 Detto accordo deve stabilire:
- circostanze nelle quali i membri di altri servizi di mantenimento dell'ordine possono entrare in un carcere per risolvere una situazione conflittuale;
 - l'autorità di cui dispone il servizio di mantenimento dell'ordine interessato quando si trova nel carcere, ed i suoi rapporti con il direttore dell'istituto;
 - i vari tipi di ricorso alla forza che possono applicare i membri del detto servizio;
 - e circostanze nelle quali è concepibile ciascun tipo di ricorso alla forza;
 - il livello di autorità richiesto per decidere un ricorso alla forza;
 - le relazioni da redigere dopo ogni ricorso alla forza.

Mezzi di coercizione

- 68.1 Deve essere proibito l'uso di catene di ferro.
- 68.2 Deve essere proibito utilizzare manette, camicie di forza ed altri impedimenti, tranne:
- a) ove occorre, per misura cautelativa contro un'evasione durante un trasferimento, purché siano tolti appena il detenuto compare davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa, a meno che detta autorità non decida altrimenti;
 - b) o per ordine del direttore, quando gli altri metodi di controllo sono falliti, per impedire ad un detenuto di ferirsi, di ferire terzi o di provocare gravi danni materiali, a condizione che il direttore avverta immediatamente il medico e segnali i fatti alle autorità superiori;
- 68.3 I metodi di coercizione non devono essere applicati oltre lo stretto necessario.
- 68.4 Le modalità di impiego dei mezzi di coercizione devono essere precisate dal diritto.

Armi

- 69.1 Salvo urgenza operativa, il personale penitenziario non deve mai portare armi letali entro il perimetro del carcere.
- 69.2 Deve essere vietato, nel perimetro del carcere, portare visibilmente altre armi, manganelli inclusi, da parte di persone a contatto con i detenuti, tranne se queste sono necessarie per la sorveglianza e la sicurezza, nel caso di un incidente particolare.
- 69.3 Nessun membro del personale riceve un'arma senza essere stato addestrato a maneggiarla.

Domande ed esposti

- 70.1 I detenuti devono avere la possibilità di presentare domande ed esposti individuali o collettivi al direttore del carcere o a qualunque altra autorità competente.
- 70.2 Se si ritiene possibile una mediazione, dovrebbe essere presa in esame prima di ogni altra cosa.

- 70.3 Nel caso in cui la domanda o l'esposto siano respinti, i motivi del rigetto devono essere comunicati al detenuto interessato e quest'ultimo deve potere inoltrare ricorso davanti ad un'autorità indipendente.
- 70.4 I detenuti non devono essere puniti per aver presentato una domanda o avere inoltrato un esposto.
- 70.5 L'autorità competente deve tenere conto di ogni esposto scritto proveniente dalla famiglia di un detenuto, se questa si lamenta per violazione dei diritti dell'interessato.
- 70.6 Non può essere depositato alcun esposto a nome del detenuto, da parte del rappresentante legale o da parte di un'organizzazione di difesa della condizione della popolazione carceraria, se l'interessato vi si oppone.
- 70.7 I detenuti devono avere il diritto di sollecitare un parere giuridico sulle procedure interne di ricorso e di appello, come pure l'assistenza di un avvocato se lo esige l'interesse della giustizia.

Parte V – Direzione e personale

Il carcere come servizio pubblico

71. Gli istituti carcerari devono essere sottoposti alla responsabilità delle autorità pubbliche, e devono essere separati dai servizi dell'esercito, di polizia e di indagine penale.
- 72.1 Gli istituti carcerari devono essere gestiti entro un quadro etico che ponga in risalto l'obbligo di trattare con umanità tutti i detenuti e di rispettare la dignità inerente ad ogni essere umano.
- 72.2 Il personale deve avere un'idea chiara dello scopo perseguito dal sistema carcerario. La direzione deve indicare la via da seguire per raggiungere efficacemente tale scopo.
- 72.3 I doveri del personale vanno oltre quelli di semplici custodi e devono tenere conto della necessità di facilitare il reinserimento dei detenuti nella società al termine della pena, attraverso un programma positivo di custodia e di assistenza.
- 72.4 Il personale deve svolgere il suo lavoro rispettando elevate norme morali e professionali.
73. Le autorità penitenziarie devono attribuire grande importanza all'osservanza delle regole da applicare al personale.
74. La gestione dei rapporti tra il personale a contatto diretto con i detenuti e questi ultimi deve essere oggetto di particolare attenzione.
75. Il personale, in qualsiasi circostanza, deve comportarsi e deve svolgere i propri compiti in maniera tale che il suo esempio eserciti un'influenza positiva sui detenuti e ne susciti il rispetto.

Selezione del personale penitenziario

76. Il personale è accuratamente selezionato, adeguatamente formato – nel quadro sia della sua istruzione iniziale sia della sua formazione continua – retribuito come manodopera specializzata, e dotato di uno statuto in grado di garantirgli il rispetto da parte della società civile.

77. All'atto della selezione di nuovi membri del personale, le autorità penitenziarie devono mettere in risalto l'esigenza di integrità, di qualità umane e competenze professionali dei candidati, nonché le attitudini richieste per svolgere il complesso lavoro che li attende.
78. I membri del personale penitenziario professionale devono di norma essere impiegati a titolo permanente in qualità di agenti della funzione pubblica e, di conseguenza, godere di una sicurezza sul posto di lavoro che dipenda soltanto dalla loro buona condotta, dalla loro efficienza, dalla loro attitudine fisica, dalla loro salute mentale e dal loro livello di istruzione.
- 79.1 La retribuzione deve essere sufficiente a permettere di reclutare e di mantenere un personale competente.
- 79.2 I vantaggi sociali e le condizioni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto del carattere impegnativo di ogni lavoro effettuato nel quadro di un servizio di conservazione dell'ordine.
Tutte le volte che è necessario occupare personale a tempo parziale, detti criteri devono essere applicati nella misura in cui siano pertinenti.

Formazione del personale penitenziario

- 81.1 Prima di entrare nelle sue funzioni, il personale deve seguire un corso di formazione generale e speciale, e deve superare una serie di prove teoriche e pratiche.
- 81.2 L'amministrazione deve fare in modo che, lungo l'intera sua carriera, il personale aggiorni e migliori le sue conoscenze e le sue competenze professionali, seguendo corsi di formazione continua e di perfezionamento organizzati ad intervalli adeguati.
- 81.3 Il personale chiamato a lavorare con specifici gruppi di detenuti – cittadini stranieri, donne, minori, malati mentali, ecc. – deve ricevere una specifica formazione, idonea ai suoi compiti specializzati.
- 81.4 La formazione di tutti i membri del personale deve comprendere lo studio degli strumenti internazionali e regionali di salvaguardia dei diritti umani, in particolare la Convenzione Europea dei Diritti Umani e la Convenzione Europea per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Disumani o Degradanti, come pure l'applicazione delle regole Penitenziarie Europee.

Sistema di gestione del carcere

82. Il personale deve essere selezionato e nominato su basi di uguaglianza e senza alcuna discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche o di altro genere, alla nascita o a qualunque altra situazione.
83. Le autorità penitenziarie devono promuovere metodi di organizzazione e sistemi di gestione in grado di:
- a. garantire un'amministrazione carceraria conforme a norme elevate, che rispettino gli strumenti internazionali e regionali di salvaguardia dei diritti umani;

- b. agevolare una buona comunicazione tra gli istituti carcerari e le varie categorie di personale di uno stesso carcere ed il buon coordinamento di tutti i servizi – interni ed esterni al carcere – che garantiscono prestazioni destinate ai detenuti, soprattutto per quanto riguarda la loro custodia ed il loro reinserimento.
- 84.1 Ogni carcere deve disporre di un direttore qualificato sia per la personalità sia per le competenze amministrative, per sua formazione e per sua esperienza.
- 84.2 I direttori devono essere nominati a tempo pieno e dedicarsi esclusivamente ai loro doveri ufficiali.
- 84.3 L'amministrazione penitenziaria deve assicurarsi che ogni carcere sia, in ogni momento, sottoposto alla piena responsabilità del direttore, del vicedirettore, o di un funzionario incaricato.
- 84.4 Se un direttore è responsabile di più di un carcere, ognuno degli istituti interessati deve, in aggiunta, avere a capo un funzionario responsabile.
85. Uomini e donne devono essere rappresentati in maniera equilibrata all'interno del personale penitenziario.
86. Si devono prendere disposizioni perché la direzione consulti il personale a titolo collettivo per quanto riguarda i temi d'ordine generale, in particolare le condizioni di lavoro.
- 87.1 Si devono prendere disposizioni onde incoraggiare, quanto più possibile, una buona comunicazione tra la direzione, gli altri membri del personale, i servizi esterni ed i detenuti.
- 87.2 Il direttore, il suo vice e la maggioranza degli altri membri del personale del carcere devono poter parlare la lingua della maggior parte dei detenuti, o la lingua che la maggioranza di questi capiscono.
88. Nei paesi che annoverano istituti carcerari gestiti da società private, detti istituti devono applicare integralmente le regole penitenziarie europee.

Personale specializzato

- 89.1 Il personale deve comprendere, nella misura del possibile, un numero sufficiente di specialisti quali psichiatri, psicologi, operatori sociali, insegnanti, istruttori tecnici, professori o istruttori di educazione fisica e sportiva. Ausiliari a tempo parziale e volontari competenti devono essere incoraggiati a contribuire, il più possibile, alle attività con i detenuti.

Sensibilizzazione dell'opinione pubblica

- 90.1 Le autorità penitenziarie devono informare continuamente il pubblico del ruolo svolto dal sistema penitenziario e del lavoro effettuato dal personale di questo, così da far capire meglio l'importanza del suo apporto alla società.
- 90.2 Le autorità penitenziarie dovrebbero incoraggiare i membri della società civile ad intervenire come volontari nelle carceri, ove questo sia opportuno.

Ricerca e valutazione

91. Le autorità penitenziarie devono sostenere un programma di ricerca e di valutazione che riguarda la finalità del carcere, il suo ruolo in una società democratica e la misura in cui il sistema penitenziario assolve il suo compito.

Parte VI – Ispezione e controllo

Ispezione governativa

92. Le carceri devono essere ispezionate regolarmente da un organismo governativo, così da poter verificare se sono gestite in conformità con le norme giuridiche nazionali ed internazionali, e con le disposizioni delle presenti regole.

Controllo indipendente

- 93.1 Le condizioni di detenzione e la maniera in cui sono trattati i detenuti devono essere controllate da uno o più organismi indipendenti, le cui conclusioni devono essere rese pubbliche.
- 93.2 Detti organi indipendenti di controllo devono essere incoraggiati a collaborare con gli organismi internazionali legalmente abilitati a visitare le carceri.

Parte VII – Indagati

Statuto degli indagati

- 94.1 Nelle presenti regole, il termine “indagati” sta ad indicare detenuti che sono stati sottoposti a custodia cautelare da un’ autorità giudiziaria prima del giudizio o della condanna.
- 94.2 Ogni Stato, tra l’altro, è libero di considerare “indagato” un detenuto che sia stato riconosciuto colpevole e condannato ad una pena di carcerazione, ma i cui ricorsi in appello non sono ancora stati definitivamente respinti.

Approccio applicabile agli indagati

- 95.1 Il regime carcerario degli imputati non deve essere influenzato dalla possibilità che gli interessati siano, un giorno, riconosciuti colpevoli di un delitto.
- 95.2 Le regole registrate in questa parte enunciano garanzie supplementari in favore degli indagati.
- 95.3 Nei loro rapporti con gli indagati, le autorità devono essere guidate dalle regole applicabili all’insieme dei detenuti, e consentire agli indagati di partecipare alle attività previste da dette regole.

Locali di detenzione

96. Per quanto possibile, gli indagati devono avere la scelta di disporre di una cella singola, tranne nel caso in cui si ritenga preferibile che un detenuto coabiti con altri indagati, oppure nel caso in cui un tribunale abbia ordinato condizioni specifiche di alloggio.

Abiti

- 97.1 Gli indagati che non dispongono di abiti adeguati devono ricevere abiti diversi dalla divisa eventualmente indossata dai detenuti condannati.
- 97.2 Gli indagati accusati di un delitto devono ricevere tutte le facilitazioni necessarie per preparare la difesa ed incontrare i loro avvocati.

Consulenze giuridiche

- 98.1 Gli indagati devono essere esplicitamente informati del loro diritto di sollecitare consulenze giuridiche.
- 98.2 Gli indagati accusati di un delitto devono vedersi fornire tutte le necessarie agevolazioni per predisporre la propria difesa ed incontrare il proprio avvocato.

Contatti con il mondo esterno

99. A meno che un'autorità giudiziaria non abbia, in un caso particolare, pronunciato uno specifico divieto per un periodo determinato, gli indagati:
- devono poter ricevere visite ed essere autorizzati a comunicare con i loro familiari e con altre persone, nelle stesse condizioni dei detenuti condannati;
 - possono ricevere visite supplementari ed anche accedere più agevolmente ad altre forme di comunicazione;
 - e devono avere accesso ai libri, ai giornali ed agli altri mezzi di informazione.

Lavoro

- 100.1 Gli indagati devono vedersi offrire la possibilità di lavorare, senza tuttavia esservi costretti.
- 100.2 Se un indagato chiede di seguire il sistema dei detenuti condannati, le autorità penitenziarie devono soddisfare la sua richiesta, per quanto possibile.

Accesso al regime dei detenuti condannati

101. Se un indagato chiede di seguire il sistema dei detenuti condannati, le autorità penitenziarie devono soddisfare la sua richiesta, per quanto possibile.

Parte VIII – Obiettivo del regime dei detenuti condannati

- 102.1 Oltre alle regole applicabili all'insieme dei detenuti, il regime dei detenuti condannati deve essere concepito per consentire loro di condurre una vita responsabile ed esente dal crimine.
- 102.2 Costituendo la privazione della libertà una punizione già di per sé, il regime dei detenuti condannati non deve aggravare le sofferenze inerenti alla carcerazione.

Applicazione del regime dei detenuti condannati

- 103.1 Il regime dei detenuti condannati deve cominciare appena una persona è stata ammessa in carcere con lo statuto di detenuto condannato, a meno che non sia già cominciato prima.
- 103.2 Appena possibile dopo l'ammissione, va redatta una relazione completa sul detenuto condannato, che ne descriva la situazione personale, i progetti di esecuzione di pena che gli vengono proposti e la strategia di preparazione all'uscita.
- 103.3 I detenuti condannati devono essere incoraggiati a partecipare all'elaborazione del loro personale progetto di esecuzione di pena.
- 103.4 Detto progetto deve prevedere, nella misura del possibile:
- a. un lavoro;
 - b. un insegnamento;
 - c. altre attività;
 - d. e una preparazione alla scarcerazione.
- 103.5 Il regime dei detenuti condannati può anche includere un lavoro sociale, così come l'intervento di medici e psicologi.
- 103.6 Un sistema di congedo penitenziario deve far parte integrante del regime dei detenuti condannati.
- 103.7 I detenuti che lo desiderano possono partecipare ad un programma di giustizia restauratrice e riparare le infrazioni che hanno commesso.
- 103.8 Una particolare attenzione deve essere prestata al progetto di esecuzione di pena ed al regime dei detenuti condannati alla carcerazione a vita o di lunga durata.

Aspetti organizzativi della carcerazione dei detenuti condannati

- 104.1 Per quanto possibile e, fatte salve le esigenze della regola 17, deve essere effettuata una distribuzione delle varie categorie di detenuti tra diverse carceri, o tra distinte parti di uno stesso carcere, per agevolare la gestione dei vari regimi.
- 104.2 Devono essere previste procedure per stabilire e rivedere regolarmente i progetti individuali dei detenuti, dopo esame dei pertinenti fascicoli e approfondita consultazione del personale interessato e, nella misura del possibile, con la partecipazione dei detenuti interessati.
104. Ogni fascicolo deve includere le relazioni del personale direttamente responsabile del detenuto in questione.

Lavoro dei detenuti condannati

- 105.1 Un sistematico programma di lavoro deve contribuire a raggiungere gli obiettivi perseguiti dal regime dei detenuti condannati.
- 105.2 I detenuti condannati che non abbiano raggiunto la normale età della pensione possono essere sottoposti all'obbligo di lavorare, tenuto conto della loro attitudine fisica e mentale, così come è stata stabilita dai medici.
- 105.3 Se i detenuti condannati sono sottoposti all'obbligo di lavorare, le condizioni di lavoro devono rispettare le norme e i controlli applicati all'esterno.
- 105.4 Se i detenuti condannati partecipano a programmi educativi od altro in orario di lavoro, nel quadro del loro regime pianificato, devono essere retribuiti come se lavorassero.
- 105.5 Se i detenuti condannati lavorano, una parte della loro retribuzione o dei loro risparmi può essere destinata alla riparazione dei danni che hanno causato, se lo ordina un tribunale ed il detenuto acconsente.

Istruzione dei detenuti condannati

- 106.1 Deve costituire parte integrante del regime dei detenuti condannati un programma educativo che comprenda il mantenimento delle acquisizioni e tenda a migliorare il livello complessivo di istruzione dei detenuti, nonché la loro capacità di condurre in seguito una vita responsabile ed esente da crimine.
- 106.2 Tutti i detenuti condannati devono essere incoraggiati a partecipare ai programmi di istruzione e formazione.
- 106.3 I programmi educativi dei detenuti condannati devono essere adeguati alla durata prevista del loro soggiorno in carcere.

Scarcerazione dei detenuti condannati

- 107.1 I detenuti condannati devono essere aiutati, al momento opportuno e prima della loro scarcerazione, attraverso procedure e programmi appositamente concepiti per consentire loro di effettuare il passaggio dalla vita carceraria ad una vita rispettosa del diritto, in seno alla collettività.
- 107.2 Per quanto riguarda in special modo i detenuti condannati a pene di durata più lunga, devono essere prese misure per assicurare loro un ritorno progressivo alla vita in ambiente libero.
- 107.3 Detto scopo può essere raggiunto grazie ad un programma preparatorio alla scarcerazione, o ad una scarcerazione condizionale sotto controllo, insieme ad un'efficace assistenza sociale.
- 107.4 Le autorità penitenziarie devono lavorare in stretta collaborazione con i servizi sociali e le organizzazioni che accompagnano ed aiutano i detenuti, scarcerati, a ritrovare posto nella società, in particolare riannodando i rapporti familiari ed aiutandoli a trovare un lavoro.

- 107.5 I rappresentanti di detti servizi od organismi sociali devono potersi recare nel carcere tutte le volte che sia necessario intrattenersi con i detenuti, per aiutarli a preparare la propria scarcerazione ed a pianificare l'assistenza post-penale.

Parte IX – Aggiornamento delle regole

108. Le regole penitenziarie europee devono essere regolarmente aggiornate.

ELENCO DEGLI AUTORI

Gli autori

Maria Albano

Docente di Lingua e Letteratura Araba presso l'Università degli Studi di Macerata.

Flegra Bentivegna

Biologa, responsabile dei Centri di Cura e Riabilitazione delle Tartarughe Marine, Stazione Zoologica "Anton Dohrn" di Napoli.

Jean-François Beynel

Vice Direttore dell'Amministrazione Penitenziaria - Ministero della Giustizia Francese.

Beniamino Calabrese

Procuratore della Repubblica presso Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro.

Caterina Chinnici

Procuratore della Repubblica presso Il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta.

Silvio Ciappi

Sociologo, docente di criminologia all'Università di Messina e consulente sui temi della Giustizia minorile presso l'Istituto Don Calabria.

Anna Ciaschi

Psicologa, Ufficio IV del Capo del Dipartimento: Studi, Ricerche e Attività internazionali della Giustizia Minorile.

Elisabetta Colla

Educatore, Ufficio IV del Capo del Dipartimento: Studi, Ricerche e Attività internazionali della Giustizia Minorile. Iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Lazio.

Vera Cozzolino

Educatore, Ufficio IV del Capo del Dipartimento: Studi, Ricerche e Attività internazionali della Giustizia Minorile.

Flavia Croce

Direttore del Centro per la Giustizia Minorile di Milano.

Franco Della Casa

Ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Genova.

Nadia De Luca

Vice Direttore dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Roma.

Francesco Di Giovanni

Coordinatore generale Associazione "Inventare Insieme" (onlus) di Palermo.

Maria Cristina Gaggiani

Esperto Linguistico, Ufficio Il Capo Dipartimento: Autorità Centrali Convenzionali della Giustizia Minorile.

Carmen Genovese

Direttore dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Roma.

Stefan Markus Giebel

Sociologo, Phd in Sociologia e Psicologia. Esperto nella prevenzione della recidiva dei minorenni autori di reato.

Vincenzo Gigliotti

Agente Scelto presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro.

Piergiuseppe Grasso

Architetto, Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, Dipartimento per la Giustizia Minorile.

Ombretta Ingrasci

Ph.D. University of London. Ricercatrice free-lance.

Rosalba Intelisano

Assistente Sociale, Segreteria del Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile

Maria Maddalena Leogrande

Psicologa, Ufficio IV del Capo Dipartimento: Studi, Ricerche e Attività internazionali della Giustizia Minorile.

Sonia Lombardo

Assistente sociale, Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Roma.

Isabella Mastropasqua

Dirigente dell' Ufficio IV del Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile – Studi, Ricerche e Attività Internazionali.

Jose Ignacio Arias Moreno

Avvocato specializzato in diritto di famiglia, in consulenza giuridica per le imprese e in diritto minorile. Attualmente è Direttore Giuridico e delle Risorse Umane presso la Fondazione O'Belen.

Joseph Moyersoem

Esperto di programmi di Cooperazione allo sviluppo rivolti all'infanzia e all'adolescenza.

Saulo Patrizi

Comandante di Reparto, Istituto Penale per i Minorenni di Roma.

Francesca Perrini

Direttore del Centro per la Giustizia minorile di Bari.

Nicola Petruzzelli

Direttore dell'Istituto Penale per i Minorenni di Bari.

Luigi Regoliosi,

Psicologo, docente di "Metodologia del lavoro socioeducativo" presso l'Università Cattolica di Brescia, e del laboratorio di "Sociologia della devianza" presso l'Università Cattolica di Milano. È presidente della Società di ricerca e formazione Sintema.

Piero Sansò

Educatore, Servizio Tecnico del Centro per la Giustizia Minorile di Bari.

Mario Schermi

Formatore, Istituto Centrale di Formazione di Messina, Direzione Generale del Personale e Formazione del Dipartimento per la Giustizia Minorile.

Giuditta Sturniolo

Psicologa, Ufficio IV del Capo del Dipartimento: Studi, Ricerche e Attività internazionali della Giustizia Minorile.

Elena Lombardi Vallauri

Direttore dell'Istituto Penale per i minorenni di Torino.

Jean Zermatten

Ancien Juge des Mineurs. Directeur de L'Institut International des Droit de l'Enfant, Sion Suisse, Vice-Président du Comité de l'ONU des Droit de l'Enfant.

Chiuso in redazione il 25 settembre 2008

